PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessorato alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa

CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA

versione "leggera"
(senza deliberazioni attuative)

23 AGOSTO 2018

Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

SOMMARIO

Leggi provinciali

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 — pag. 7
Legge provinciale per il governo del territorio

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 — pag. 113
Pianificazione urbanistica e governo del territorio (legge urbanistica provinciale)

Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 — pag. 141
Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale

Nuovo piano urbanistico provinciale — pag. 145
Allegato B (Norme di attuazione)

Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 – articolo 15 — pag. 177
Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti

Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 – articoli 91 ter e 156 bis — pag. 183
Ordinamento urbanistico e tutela del territorio

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg — pag. 187
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Altre disposizioni regolamentari di attuazione *

Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg — pag. 267
Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)

Appendice

Elenco degli ulteriori provvedimenti di attuazione della legge urbanistica provinciale, reperibili nel sito web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia, oppure nella banca dati online delle deliberazioni e determinazioni provinciali * — pag. 301

(*) ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i provvedimenti attuativi della L.P. 1/2008 non espressamente abrogati dal regolamento continuano a trovare applicazione anche dopo la sua entrata in vigore in quanto compatibili con la L.P. 15/2015 e il regolamento medesimo.

ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLE NORME INCLUSE NEL CODICE

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio)
testo vigente dal 04 agosto 2018 - ultime modifiche:

- *l.p. 29 dicembre 2017, n. 18 (articolo 41, comma 9 e comma 11)*
- *l.p. 15 marzo 2018, n. 5 (articoli 12 e 13)*
- *l.p. 3 agosto 2015, n. 15 (articolo 37)*
- *deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 514*

Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg
(Regolamento urbanistico-edilizio provinciale...)
testo vigente dal 09 giugno 2018 - ultime modifiche:

- *d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg (articoli da 1 a 15)*

Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg
(Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile...)
testo aggiornato il 12 aprile 2018 - ultime modifiche:

- *deliberazione della Giunta provinciale 23 marzo 2018, n. 483*

Legge provinciale 12 agosto 2015, n. 15

Legge provinciale per il governo del territorio

testo vigente al 04 agosto 2018

LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

Legge provinciale per il governo del territorio

(b.u. 11 agosto 2015, n. 32, suppl. n. 2)

INDICE

Titolo I - *Disposizioni introduttive*
Capo I - *Disposizioni generali, finalità e principi*
Art. 1 - *Oggetto della legge*
Art. 2 - *Finalità della legge e principi generali*
Art. 3 - *Definizioni*
Capo II - *Soggetti del governo del territorio*
Art. 4 - *Attribuzioni della Provincia*
Art. 5 - *Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio*
Art. 6 - *Attribuzioni della comunità*
Art. 7 - *Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità*
Art. 8 - *Attribuzioni del comune*
Art. 9 - *Commissione edilizia comunale*
Capo III - *Strumenti per il governo del territorio*
Art. 10 - *Sistema informativo ambientale e territoriale*
Art. 11 - *Informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie*
Art. 12 - *Osservatorio del paesaggio*
Art. 13 - *Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio*
Art. 14 - *Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio*
Capo IV - *Responsabilità, limitazione degli incarichi professionali e incompatibilità*
Art. 15 - *Responsabilità*
Art. 16 - *Limitazioni agli incarichi professionali e conflitto di interessi*
Titolo II - *Urbanistica*
Capo I - *Sistema di pianificazione del territorio*
Sezione I - *Principi generali in materia di pianificazione del territorio*
Art. 17 - *Sistema di pianificazione del territorio e principi ispiratori*
Art. 18 - *Limitazione del consumo del suolo*
Art. 19 - *Partecipazione alle scelte pianificatorie*
Art. 20 - *Valutazione dei piani*
Sezione II - *Obiettivi, contenuti e struttura del PUP*
Art. 21 - *Obiettivi, contenuti e struttura del PUP*
Art. 22 - *Carta di sintesi della pericolosità*
Sezione III - *Obiettivi, contenuti e struttura del PTC*
Art. 23 - *Obiettivi, contenuti e struttura del PTC*
Sezione IV - *Obiettivi, contenuti e struttura del PRG*
Art. 24 - *Obiettivi, contenuti e struttura del PRG*
Art. 25 - *Accordi urbanistici*
Art. 25 bis - *Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico*
Art. 26 - *Perequazione urbanistica*
Art. 27 - *Compensazione urbanistica*
Capo II - *Procedimenti di formazione, di variante e di rettifica dei piani*
Sezione I - *Procedimento di formazione del PUP*

Art. 28 - *Documento preliminare*
Art. 29 - *Adozione del progetto di PUP*
Art. 30 - *Approvazione del PUP*
Art. 31 - *Approvazione delle varianti e degli aggiornamenti al PUP*
Sezione II - *Procedimento di formazione del PTC*
Art. 32 - *Adozione del PTC*
Art. 33 - *Approvazione ed entrata in vigore del PTC*
Art. 34 - *Varianti al PTC*
Art. 35 - *Stralci del PTC*
Art. 36 - *Disposizioni particolari per specifici territori*
Sezione III - *Procedimento di formazione del PRG*
Art. 37 - *Adozione del PRG*
Art. 38 - *Approvazione ed entrata in vigore del PRG*
Art. 39 - *Varianti al PRG*
Art. 40 - *Comunicazione di edificabilità delle aree*
Art. 41 - *Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*
Art. 42 - *Limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale*
Art. 43 - *Adeguamento degli strumenti di pianificazione subordinati al PUP*
Art. 44 - *Rettifica e adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica*
Sezione IV - *Durata ed efficacia dei piani e misure di salvaguardia*
Art. 45 - *Durata ed effetti degli strumenti urbanistici*
Art. 46 - *Salvaguardia del PUP*
Art. 47 - *Salvaguardia del PTC e del PRG*
Art. 48 - *Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione*
Capo III - *Strumenti di attuazione della pianificazione*
Sezione I - *Tipologia, presupposti e oggetto dei piani attuativi*
Art. 49 - *Disposizioni generali*
Art. 50 - *Tipologia e contenuti degli strumenti attuativi della pianificazione*
Sezione II - *Procedimento di formazione dei piani attuativi*
Art. 51 - *Procedimento di formazione dei piani attuativi*
Art. 52 - *Piano di lottizzazione d'ufficio*
Art. 53 - *Comparti edificatori*
Sezione III - *Durata ed efficacia dei piani attuativi in generale e dei singoli piani attuativi*
Art. 54 - *Effetti dei piani attuativi*
Art. 55 - *Limiti alle variazioni di piano*
Art. 56 - *Effetti espropriativi dei piani attuativi d'iniziativa pubblica*
Art. 57 - *Effetti espropriativi dei piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati al recupero degli insediamenti storici*
Art. 58 - *Effetti espropriativi dei piani attuativi riguardanti insediamenti produttivi*
Capo IV - *Standard urbanistici e fasce di rispetto*
Art. 59 - *Standard urbanistici*
Art. 60 - *Spazi per parcheggi*
Art. 61 - *Fasce di rispetto stradali e ferroviarie*
Art. 62 - *Fasce di rispetto cimiteriali*
Titolo III - *Tutela e valorizzazione del paesaggio*
Capo I - *Interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, organi competenti e profili procedurali*
Art. 63 - *Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio*
Art. 64 - *Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica*
Art. 65 - *Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi*

Art. 66 - *Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti e tra autorizzazioni paesaggistiche e altre autorizzazioni provinciali*
Art. 67 - *Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione paesaggistica*
Art. 68 - *Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale*
Capo II - *Autotutela*
Art. 69 - *Coordinamento delle disposizioni sanzionatorie*
Art. 70 - *Ricorsi e annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche*
Capo III - *Misure per la valorizzazione del paesaggio*
Art. 71 - *Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse paesaggistico, architettonico e urbanistico*
Art. 72 - *Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio e interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica*
Art. 73 - *Coinvolgimento dei cittadini in progetti di valorizzazione ambientale*
Titolo IV - *Edilizia*
Capo I - *Regolamentazione dell'attività edilizia*
Art. 74 - *Regolamento urbanistico-edilizio provinciale*
Art. 75 - *Regolamento edilizio comunale*
Art. 76 - *Finalità e contenuti del libretto del fabbricato*
Capo II - *Definizione degli interventi e attività edilizia libera*
Art. 77 - *Definizione delle categorie d'intervento*
Art. 78 - *Attività edilizia libera*
Art. 78 bis - *Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)*
Art. 79 - *Opere di infrastrutturazione del territorio*
Capo III - *Disposizioni in materia di titoli abilitativi*
Sezione I - *Permesso di costruire*
Art. 80 - *Interventi soggetti a permesso di costruire*
Art. 81 - *Soggetti legittimati e requisiti del permesso di costruire*
Art. 82 - *Procedimento di rilascio del permesso di costruire*
Art. 83 - *Caratteristiche e validità del permesso di costruire*
Art. 84 - *Permesso di costruire convenzionato*
Sezione II - *Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)*
Art. 85 - *Interventi soggetti alla SCIA*
Art. 86 - *Soggetti legittimati e requisiti della SCIA*
Sezione III - *Contribuito di costruzione e oneri*
Art. 87 - *Contributo di costruzione*
Art. 88 - *Riduzione del contributo di costruzione*
Art. 89 - *Riduzione del contributo di costruzione nel caso di permesso di costruire convenzionato*
Art. 90 - *Esenzione dal contributo di costruzione*
Art. 90 bis - *Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione*
Art. 91 - *Contributo di costruzione per l'edilizia convenzionata*
Capo IV - *Varianti in corso d'opera e segnalazione certificata di agibilità*
Art. 92 - *Varianti ordinarie e varianti in corso d'opera*
Art. 93 - *Ultimazione dei lavori e segnalazione certificata di agibilità*
Capo V - *Opere pubbliche e linee elettriche*
Art. 94 - *Opere pubbliche di competenza dello Stato*
Art. 95 - *Opere soggette a conformità urbanistica*
Art. 96 - *Linee elettriche*
Capo VI - *Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche*
Art. 97 - *Deroga per opere soggette a conformità urbanistica*

Art. 98 - *Deroga per opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale*
Art. 99 - *Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga*
Art. 100 - *Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali*
Capo VII - *Poteri d'intervento della Provincia*
Art. 101 - *Annullamento di provvedimenti*
Art. 102 - *Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale*
Titolo V - *Recupero del patrimonio edilizio esistente e disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità*
Capo I - *Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente*
Sezione I - *Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico*
Art. 103 - *Tutela degli insediamenti storici*
Art. 104 - *Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano*
Art. 105 - *Recupero degli insediamenti storici*
Art. 106 - *Interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici*
Art. 107 - *Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti*
Sezione II - *Riqualificazione urbana ed edilizia*
Art. 108 - *Obiettivi e limiti della disciplina di riqualificazione*
Art. 108 bis - *Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio*
Art. 109 - *Riqualificazione di singoli edifici residenziali e ricettivi esistenti in aree insediate*
Art. 110 - *Riqualificazione di un insieme di edifici o di aree urbane insediate*
Art. 111 - *Riqualificazione di edifici dismessi e degradati*
Capo II - *Disposizioni per le aree agricole*
Art. 112 - *Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura*
Art. 113 - *Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali*
Art. 114 - *Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole*
Art. 115 - *Disposizioni in materia di stoccaggi e impianti per attività silvo-colturali in aree agricole*
Art. 116 - *Banca della terra*
Capo III - *Disposizioni per le aree produttive del settore secondario*
Art. 117 - *Disposizioni in materia di permesso di costruire e SCIA in aree produttive del settore secondario*
Art. 118 - *Attività ammesse nelle aree produttive del settore secondario*
Capo III bis - *Disposizioni per le aree interportuali, aeroportuali e portuali*
Art. 118 bis - *Attività ammesse nelle aree interportuali*
Capo IV - *Disposizioni per le aree turistico-ricettive*
Art. 119 - *Disposizioni per le aree turistico-ricettive*
Titolo VI - *Disposizioni finali*
Capo I - *Disposizioni transitorie*
Art. 120 - *Adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge*
Art. 121 - *Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio*
Art. 122 - *Disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente*
Art. 123 - *Altre disposizioni transitorie*
Capo II - *Disposizioni attuative e modificative*
Art. 124 - *Disposizioni attuative e abrogative*

Art. 125 - *Modificazione dell'articolo 17 quater decies della legge provinciale n. 3 del 2006*
Art. 126 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sugli espropri 1993*
Art. 127 - *Modificazioni dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008*
Art. 128 - *Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica"*
Art. 129 - *Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*
Art. 130 - *Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 127*
Art. 131 - *Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)*
Art. 132 - *Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*
Art. 133 - *Informazioni sull'attuazione della legge*
Capo III - *Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore*
Art. 134 - *Disposizioni finanziarie*
Art. 135 - *Entrata in vigore*

Titolo I
Disposizioni introduttive

Capo I
Disposizioni generali, finalità e principi

Art. 1
Oggetto della legge

1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del paesaggio prevista dallo Statuto speciale e in coerenza con i principi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), detta disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale, definendo, in particolare:

a) la tipologia, gli obiettivi, i contenuti, i procedimenti di formazione e gli effetti degli strumenti di pianificazione territoriale e dei piani attuativi;
b) la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio, con l'indicazione delle specifiche competenze di Provincia, comunità e comuni e con l'individuazione degli strumenti volti a garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale;
c) la disciplina in materia di edilizia.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale per il governo del territorio 2015".

Art. 2
Finalità della legge e principi generali

1. Questa legge persegue le seguenti finalità e s'ispira ai seguenti principi:

a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti;
b) promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole mediante il risparmio del territorio, l'incentivazione delle tecniche di riqualificazione, limitando l'impiego di nuove risorse territoriali alle ipotesi di mancanza di alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del contesto urbanistico-edilizio esistente;
c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale del territorio provinciale nel quadro dei processi di sviluppo nazionale ed europeo e nella crescita e salvaguardia identitaria e culturale locale;
d) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale, anche mediante la semplificazione delle procedure di pianificazione e di rilascio e accertamento dei titoli abilitativi, e mediante la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nelle procedure urbanistiche ed edilizie;
e) perseguire nel territorio provinciale un sistema di insediamenti equilibrato, promuovendo la sinergia, l'integrazione e l'accessibilità tra i diversi territori;
f) prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale avvenga nel rispetto dei principi di sussidiarietà, partecipazione e valutazione, assicurando il confronto tra Provincia, comunità e comuni, la coerenza delle scelte e l'integrazione e l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale;
g) perseguire il recupero degli insediamenti esistenti al fine di riqualificare il paesaggio e di limitare il consumo di suolo, anche mediante un'equa ripartizione tra i proprietari degli immobili dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione.

Art 3
Definizioni

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

a) strumento di pianificazione del territorio: atto che regola nell'interesse collettivo lo sviluppo del territorio, in ambito provinciale o locale, e che è adottato dalla Provincia, dalle comunità, dai comuni o dagli enti parco e approvato dalla Provincia, a conclusione di un procedimento amministrativo;
b) consumo del suolo: il fenomeno di progressiva artificializzazione dei suoli, generato dalle dinamiche di urbanizzazione del territorio, monitorabili attraverso specifici indici;
c) insediamento storico: area perimetrata nel piano regolatore generale (PRG) caratterizzata dalla presenza prevalente di edifici considerati storici in ragione dell'epoca di realizzazione, dei valori storico-culturali, delle caratteristiche tipologico-formali e delle relazioni insediative, e che configurano un nucleo riconoscibile;
d) insediamento storico a carattere sparso: edificio o edifici considerati storici che per datazione, valore storico-culturale e caratteristiche tipologico-formali sono ascrivibili a quelli storici e che, per collocazione singola sul territorio, non consentono la perimetrazione di un insediamento storico;
e) area urbana consolidata: insieme delle parti del territorio edificato, prossimo all'insediamento storico, riconoscibile per epoca di costruzione e carattere di compattezza del tessuto urbano;
f) area di trasformazione urbanistica: aree individuate nel PRG a fini insediativi o per la realizzazione degli interventi edificatori in applicazione della perequazione urbanistica;
g) attrezzature e servizi: opere preordinate a migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione delle infrastrutture finalizzate agli usi collettivi e complementari e in particolare alla residenza, poste a servizio della zona in cui sono collocate;
h) rapporto ambientale: parte della documentazione del piano territoriale della comunità (PTC) e del PRG contenente le informazioni prescritte dal regolamento sulla valutazione strategica dei piani, relative in particolare agli effetti significativi che l'attuazione dello strumento di pianificazione del territorio proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, gli elementi finalizzati alla verifica di coerenza con il piano urbanistico provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PTC o del PRG;
i) manuale tipologico: documentazione del PTC contenente indicazioni tipologiche e formali per orientare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine di qualificare il paesaggio;
j) inquadramento strutturale: sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale e riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte del PUP. Esso individua le invarianti;
k) invarianti: elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, di stabile configurazione o di lenta modificazione e che sono meritevoli di tutela e valorizzazione per garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale;
l) dimensionamento residenziale: quantità volumetriche insediabili sul territorio comunale, a fini residenziali, determinate sulla base del fabbisogno abitativo e delle condizioni ambientali, territoriali e sociali; la verifica considera il ruolo territoriale del comune di riferimento, le dinamiche demografiche e insediative recenti, la disponibilità di edifici esistenti e di aree già destinate all'insediamento, l'incidenza degli alloggi per il tempo libero e vacanze e lo stato delle opere di urbanizzazione;
m) carico insediativo massimo: complesso delle esigenze urbanistiche determinate dagli insediamenti e dalle relative dotazioni territoriali di servizi e infrastrutture, ammissibili in un determinato territorio in relazione al suolo disponibile per le trasformazioni e alla tutela e valorizzazione delle invarianti; costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento residenziale dei PRG;

n) aree specificamente destinate all'insediamento: aree che gli strumenti di pianificazione territoriale destinano prevalentemente all'edificazione, quali, ad esempio, gli insediamenti storici, le aree residenziali, ricettive, produttive, miste, commerciali, per attrezzature e servizi pubblici e le ulteriori aree prevalentemente destinate all'edificazione, individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale. Sono aree non specificamente destinate all'insediamento, al contrario, le aree agricole, boscate, a pascolo, a elevata naturalità;
o) carico urbanistico: effetto prodotto da un insediamento sulle dotazioni territoriali, in dipendenza dal numero delle persone insediate su un determinato territorio, funzionale anche alla determinazione degli oneri di urbanizzazione per il calcolo del contributo di costruzione;
p) indici urbanistici: rapporto tra le quantità edilizie ammesse dal PUP e la superficie del suolo interessata dalla trasformazione. Gli indici possono essere espressi in metri quadrati/metri quadrati, per definire la superficie utile lorda (SUL) e la superficie utile netta (SUN) ammessa sulla superficie territoriale o fondiaria, o in metri cubi/metri quadrati, per prescrivere il massimo volume ammissibile sulla superficie territoriale o del lotto afferente;
q) indici urbanistici convenzionali: indici attribuiti agli ambiti territoriali in cui è classificato l'intero territorio comunale per l'applicazione della perequazione urbanistica;
r) credito edilizio: quantità volumetrica riconosciuta per compensare l'acquisizione di aree assoggettate a vincoli espropriativi o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o a seguito della rilocalizzazione di immobili ricadenti in aree a elevata pericolosità o ricadenti in aree soggette a vincoli sopravvenuti;
s) costruzione: qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, della stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono costruzione, oltre agli edifici e ai fabbricati, anche pertinenziali, i muri e gli altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici;
t) edificio o fabbricato: qualsiasi manufatto che origina un volume edilizio o una superficie coperta;
u) unità edilizia: unità organica costituita da un edificio, o da parte di un edificio, realizzato e trasformato con interventi unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e funzionali necessari alla sua utilizzazione, e le sue pertinenze, anche scoperte, funzionalmente e catastalmente connesse. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza ciascuna porzione autonoma per tipologia - da terra a tetto - e funzione rispetto a quelle attigue è identificabile come edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. Due edifici aderenti costruiti originariamente come unità edilizie indipendenti e organicamente connessi dal punto di vista architettonico, funzionale e distributivo sono considerati un'unica unità edilizia;
v) unità immobiliare: minima porzione di unità edilizia con o senza aree di pertinenza, in grado di assolvere autonomamente alle funzioni per le quali è destinata catastalmente;
w) infrastrutture: costruzioni, diverse dagli edifici, che hanno sviluppo prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio. Sono infrastrutture:
   1) le infrastrutture per la mobilità quali, ad esempio, strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, ferrovie, tramvie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci;
   2) le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, cioè gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-insediativa degli insediamenti;
x) impianto: manufatto stabile, che si configura nel complesso di macchine e attrezzature tecnologiche necessarie allo svolgimento di attività o alla fornitura di servizi, non assimilabile a un edificio;
y) volume tecnico: volume strettamente necessario a contenere le parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo nel corpo dell'edificio; è inoltre considerato volume tecnico l'ascensore;
z) opere di infrastrutturazione del territorio: infrastrutture e ogni altro impianto o costruzione necessari o utili allo svolgimento delle funzioni insediative elementari e delle relazioni

territoriali. Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali;

aa) edificio incongruo: costruzione o intervento di trasformazione del territorio che, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali incongrue rispetto al contesto in cui si colloca, e tali da non consentirne la riqualificazione, altera in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3 e dall'art. 41 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Capo II
Soggetti del governo del territorio

Art. 4
Attribuzioni della Provincia

1. Spettano alla Provincia:

a) la pianificazione provinciale, anche con valenza paesaggistica, relativa all'intero territorio provinciale, secondo le modalità ed entro i limiti indicati dagli articoli 21 e 22;

b) l'esame e l'approvazione dei PTC e dei PRG;

c) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dagli articoli 64, 65, 66, 67 e 68, gli accertamenti di conformità previsti dagli articoli 94, 95 e 96, in relazione alle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia, e i provvedimenti autorizzatori delle deroghe ai sensi degli articoli 97 e 98;

d) i poteri di vigilanza, di annullamento, di autotutela anche decisoria e i poteri sanzionatori e sostitutivi previsti da questa legge;

e) *omissis*

f) la formazione e l'aggiornamento permanenti e obbligatori in materia di pianificazione territoriale e paesaggio per i dipendenti pubblici, per i professionisti e i soggetti le cui competenze sono richieste ai fini della pianificazione del territorio e della tutela del paesaggio e per il rilascio dei titoli edilizi;

g) gli ulteriori compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla normativa provinciale in materia di urbanistica.

NOTE AL TESTO

La lettera e) del comma 1 è stata abrogata dall'art. 27 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20.

Art. 5
Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio

1. Presso la Provincia è istituita la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica, con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio.

2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) l'assessore provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, che la presiede;

b) il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, con funzioni di vicepresidente;

c) un numero non inferiore a sette e non superiore a nove di esperti di riconosciuta professionalità ed esperienza nel settore della pianificazione territoriale, del paesaggio, dello sviluppo socio-

economico, della sostenibilità ambientale e in materia giuridica, di cui almeno tre scelti fra professionisti competenti in materia di pianificazione, paesaggio e architettura iscritti ai rispettivi albi e uno indicato dal Consiglio delle autonomie locali.

3. Alla commissione spetta, in particolare:

a) su richiesta, esprimere pareri alla Giunta provinciale su temi urbanistici e paesaggistici di particolare rilevanza ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia, per garantirne la sostenibilità ambientale e la compatibilità paesaggistica;
b) su richiesta della Giunta provinciale, proporre soluzioni di merito per far fronte a nuove esigenze e a problemi di particolare rilevanza urbanistica;
c) esprimere pareri sulle deliberazioni della Giunta provinciale nei casi previsti da questa legge;
d) esprimere pareri alle comunità ai fini dell'adozione dei PTC;
e) esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni a fini paesaggistici per le opere previste dall'articolo 68 e dall'articolo 64, comma 1, lettere a) e b);
f) rilasciare le ulteriori autorizzazioni previste da questa legge.

4. *omissis*

5. Per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni indicati nel comma 3, lettere e) e f), fatto salvo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di valutazione d'impatto ambientale e di autorizzazione unica territoriale, la commissione opera mediante una sottocommissione costituita da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette, e include due dipendenti della Provincia esperti in tutela del paesaggio. I componenti della sottocommissione sono individuati dalla Giunta provinciale nella delibera di nomina della commissione. Le funzioni di presidente della sottocommissione sono svolte dall'assessore provinciale competente in materia di paesaggio; quelle di vicepresidente dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di paesaggio che, in caso di assenza o impedimento, può delegare a rappresentarlo il dirigente del servizio competente in materia.

6. Con riferimento agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione unica territoriale, la sottocommissione svolge le funzioni che le norme di attuazione del PUP attribuiscono all'organo provinciale competente al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine la composizione della sottocommissione è integrata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di agricoltura o, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto. Per questi interventi la sottocommissione si esprime anche a fini paesaggistici, se ne ricorrono i presupposti.

7. Le modalità di funzionamento della commissione e della sottocommissione, e la determinazione dei compensi per i componenti, sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale. Ai componenti della commissione che sono dipendenti della Provincia si applicano le disposizioni provinciali in materia di compensi per la partecipazione a commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia. Agli esperti esterni è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale sulla base dei compiti attribuiti. Per il riconoscimento di rimborsi chilometrici o altre spettanze a titolo forfettario si applicano a tutti i componenti le disposizioni provinciali relative alla partecipazione a organi collegiali.

NOTE AL TESTO

Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 27 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20.

Art. 6
Attribuzioni della comunità

1. Spettano alla comunità, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006:

a) la pianificazione di livello sovralocale relativa al territorio della comunità, secondo le modalità ed entro i limiti indicati dall'articolo 23;

b) l'espressione del parere sulla coerenza del PRG e delle relative varianti con il PTC o con i relativi stralci, ai sensi dell'articolo 37;
c) l'accertamento di conformità e l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di propria competenza ai sensi dell'articolo 95;
d) i poteri di autotutela decisoria;
e) gli ulteriori compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla normativa provinciale in materia urbanistica.

Art. 7
Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità

1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con funzioni tecnico-consultive e autorizzative.
2. La CPC è nominata dalla comunità ed è composta da:
a) il presidente della comunità o un assessore da lui designato, che la presiede;
b) un componente designato dalla Giunta provinciale, scelto fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio;
c) un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i dipendenti della comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai collegi professionali.
3. I componenti della commissione di cui al comma 2 lettera c), sono individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito della comunità delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.
4. Per l'esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della comunità, se designato, è nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
5. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio della comunità solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.
6. La CPC disciplina il proprio funzionamento, fermo restando che, in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale, le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica sono rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti e che, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:
a) gli ulteriori requisiti professionali eventualmente richiesti per la nomina a componente della CPC e le modalità di selezione del componente di cui al comma 2, lettera b);
b) i casi di ulteriore incompatibilità con l'incarico di componente esperto e i casi di decadenza dall'incarico;
c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 14.
8. Alle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio spetta, in particolare:
a) rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche di competenza nei casi previsti dall'articolo 64, commi 2 e 3, per i piani attuativi che interessano zone comprese in aree di tutela ambientale e per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;
b) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio sulla qualità architettonica:
   1) dei piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall'articolo 50, comma 7;
   2) degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione del 50 per cento dell'altezza delle murature perimetrali di edifici inclusi negli insediamenti

storici, anche di carattere sparso, specificatamente assoggettati alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia e sulle varianti di progetto relative a tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 92, comma 3;

3) dei progetti di opere pubbliche di comuni e comunità consistenti in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, in interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici;

4) degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica e degli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall'articolo 106;

b bis) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio e vincolante sulla qualità architettonica nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario.

9. Quando le disposizioni planivolumetriche e i contenuti tipologici e formali dei piani attuativi presentano un grado di dettaglio tale da consentire la compiuta individuazione della configurazione di ogni singolo edificio o manufatto contenuto nel piano, nella sua veste architettonica e nella sua relazione con il contesto, e di tutte le altre sistemazioni previste, comprese le opere di contenimento delle terre e le sistemazioni a verde, la CPC, nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli interventi.

10. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 8, lettera b), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio del PUP o del PTC, se approvato. Nel caso degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera e), comportanti la demolizione e ricostruzione dell'edificio, la CPC valuta, nel parere previsto dal comma 8, lettera b), numero 2), la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal PRG, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio.

11. La CPC, quando esprime il parere obbligatorio previsto dal comma 8, lettera b), su piani attuativi, progetti o interventi e quando rilascia l'autorizzazione paesaggistica, è integrata dal sindaco o dall'assessore all'urbanistica del comune interessato, che partecipano con diritto di voto. In questi casi spetta al comune la verifica della conformità urbanistica ai fini del rilascio del provvedimento finale; a tal fine è ammessa la presenza ai lavori della CPC, senza diritto di voto, di un tecnico del comune.

12. Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee delle comunità e sono rinnovate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro scadenza. Le CPC continuano a esercitare le loro competenze senza alcuna limitazione fino al loro rinnovo.

13. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi la CPC è integrata secondo quanto previsto dal comma 11 e, per gli aspetti di competenza, dal comandante del corpo dei vigili del fuoco individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d).

14. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Per i componenti delle CPC che sono dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 27 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20, dall'art. 25 della l.p. 21 luglio 2016, n. 11 e dall'art. 2 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1692.

Art. 8
Attribuzioni del comune

1. Spettano al comune, in particolare:
a) la pianificazione generale del proprio territorio e la pianificazione di attuazione;
b) l'adozione del regolamento edilizio comunale, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 75;
c) l'istituzione della commissione edilizia comunale (CEC);
d) le competenze stabilite dal titolo IV, capo III, in materia di titoli abilitativi in edilizia;
e) l'accertamento di conformità e l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di propria competenza ai sensi dell'articolo 95 e l'esercizio dei poteri di deroga previsti dagli articoli 97, 98, 99 e 100;
f) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nei casi previsti dall'articolo 64;
g) la vigilanza negli interventi di trasformazione del suo territorio;
h) ogni altra funzione non specificatamente riservata dalla normativa provinciale in materia di governo del territorio alla Provincia e alla comunità e che può essere adeguatamente esercitata a livello comunale, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Art. 9
Commissione edilizia comunale

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:
a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11.

5. I comuni di Trento e Rovereto istituiscono la propria CEC, che assume per il territorio del comune anche le funzioni della CPC. A tal fine la CEC è integrata dal soggetto esperto, designato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b). In caso di voto negativo di quest'ultimo si applica l'articolo 7, comma 6. La commissione edilizia del Comune di Trento, inoltre, è integrata da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal sindaco del Comune di Trento.

6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 27 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20, dall'art. 26 della l.p. 21 luglio 2016, n. 11, dall'art. 15 della l.p. 5 agosto 2016, n. 14 e dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Capo III
Strumenti per il governo del territorio

Art. 10
Sistema informativo ambientale e territoriale

1. La Provincia cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'ambiente e al territorio attraverso il sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT), per assicurare il supporto alle attività di gestione e di governo del territorio svolte dall'amministrazione provinciale e dalle amministrazioni locali. I dati informativi contenuti nel SIAT costituiscono la base obbligatoria per la redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

2. Il SIAT costituisce il sistema informativo integrato e unitario a supporto dell'intero sistema della programmazione territoriale della Provincia, delle comunità, dei comuni e della funzione di valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

3. Il SIAT contiene gli elementi conoscitivi desunti dal PUP, dai piani di settore della Provincia, dagli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni e le ulteriori informazioni trasmesse dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni, comprese le informazioni ambientali, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

4. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale stabilisce:

a) i contenuti del SIAT e le sue articolazioni;
b) i criteri e le modalità per la trasmissione, lo scambio e l'integrazione di dati e informazioni e per il collegamento dei sistemi informativi tra le strutture provinciali competenti in materia di territorio e ambiente, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati ai processi di pianificazione territoriale;
c) i criteri di validazione dei dati acquisiti dal SIAT;

d) le specificazioni tecniche e informative che la Provincia, le comunità e i comuni devono rispettare nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, per garantirne l'uniformità e l'omogeneità e per assicurarne l'integrazione con il SIAT.

5. Quando gli strumenti di pianificazione territoriale rispettano le specifiche tecniche e informative stabilite dal comma 4, lettera d), e fanno riferimento a dati informativi contenuti nel SIAT, tali dati formano parte integrante dei medesimi strumenti.

Art. 11
Informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie

1. La Provincia promuove l'informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie per:

a) la semplificazione e la dematerializzazione della gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria;
b) la consultazione e la gestione digitale degli strumenti urbanistici e delle pratiche edilizie;
c) il monitoraggio dell'attività urbanistica ed edilizia per la gestione efficace delle politiche di trasformazione del territorio.

2. Per i fini del comma 1:

a) la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata anche in formato digitale secondo le specifiche tecniche e informative di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d);
b) la domanda di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nonché la documentazione progettuale necessaria, sono presentate in formato digitale, nel rispetto dei requisiti e con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale previsto dall'articolo 74, se il comune o la comunità sono dotati degli strumenti informatici necessari per garantire lo scambio di comunicazioni con i cittadini e la gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria in materia edilizia e di tutela del paesaggio in modo esclusivamente telematico.

3. Il professionista incaricato dell'elaborazione della documentazione progettuale attesta la corrispondenza della copia digitale con la documentazione cartacea presentata in scala grafica.

NOTE AL TESTO

La lettera b) del comma 2 è stata così sostituita dall'art. 3 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 12
Osservatorio del paesaggio

1. E' istituito l'osservatorio del paesaggio della provincia autonoma di Trento, in coerenza con la Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000). L'osservatorio ha funzioni di documentazione, studio, analisi e monitoraggio dell'evoluzione del paesaggio trentino, inteso come elemento costitutivo dell'identità collettiva e del patrimonio storico e culturale, fattore di crescita economica e di sviluppo territoriale ed elemento centrale per garantire elevati livelli di qualità della vita; è luogo di partecipazione rispetto alle strategie per la gestione del paesaggio e di promozione della qualità nelle trasformazioni che interessano il paesaggio, attraverso azioni orientate ad accrescere la cultura del progetto architettonico.

2. L'osservatorio è presieduto dall'assessore provinciale competente in materia di paesaggio. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua la composizione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio, la durata in carica dei componenti e i compiti ad esso attribuiti.

Art. 13
Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, è istituito il comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio, per migliorare la qualità architettonica e l'inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi urbanistici ed edilizi. Il comitato è composto da professionisti di provata esperienza nella progettazione architettonica, paesaggistica e urbana nel contesto alpino, e ha funzioni consultive.

2. Il comitato, in particolare:

a) valuta la progettazione di interventi pubblici e privati, anche relativi alla sistemazione di spazi aperti, ed eventualmente propone soluzioni alternative per migliorare la qualità architettonica, l'inserimento nel contesto paesaggistico e la connessione tra spazi pubblici e privati;
b) fornisce alle amministrazioni pubbliche un supporto specialistico in materia di paesaggio e di assetto urbano, per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di qualificazione del territorio e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

3. Il comitato si esprime con pareri non vincolanti, su richiesta di soggetti pubblici o privati. Il comitato definisce le proprie modalità di funzionamento.

4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per tre anni. Al termine dell'incarico il comitato trasmette alla Giunta provinciale una relazione conclusiva sull'attività svolta. La relazione è pubblicata nel sito istituzionale della Provincia, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale, ed è divulgata dall'osservatorio del paesaggio.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti:

a) i criteri e le modalità di selezione dei progetti da sottoporre al parere facoltativo del comitato, tenendo conto della strategicità, dell'impatto sul territorio, dell'interesse architettonico;
b i criteri di determinazione dei corrispettivi e del rimborso delle spese per i componenti del comitato;
c) ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di quest'articolo.

6. Il rilascio dei parere di cui al comma 3 non comporta costi a carico dei richiedenti. I costi di funzionamento del comitato sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 14
Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio

1. La Provincia realizza programmi di formazione e aggiornamento permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio attivando una scuola per il territorio e il paesaggio nell'ambito della società per la formazione permanente del personale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia nomina il comitato scientifico della scuola per il territorio e il paesaggio, al quale sono affidati i compiti d'indirizzo e di coordinamento per la programmazione e la realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, e in cui sono rappresentati:

a) almeno due componenti designati dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di urbanistica;
b) due esperti scelti fra due terne proposte dall'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e dall'ordine degli ingegneri;
c) un rappresentante del consorzio dei comuni trentini.

3. I programmi di formazione sono effettuati in coordinamento con le iniziative formative del consorzio dei comuni trentini e si propongono in particolare di:

a) fornire a dipendenti pubblici, professionisti e soggetti economici che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, dell'architettura e dell'edilizia sostenibile una specifica formazione o l'approfondimento e l'aggiornamento in tali materie;
b) organizzare in via prioritaria corsi di aggiornamento per i componenti delle CPC e per i

dipendenti delle strutture della Provincia che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'edilizia.

Capo IV
Responsabilità, limitazione degli incarichi professionali e incompatibilità

Art.15
Responsabilità

1. Il titolare del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista sono responsabili secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
2. I professionisti incaricati della predisposizione degli atti finalizzati all'approvazione degli strumenti urbanistici e al rilascio dei titoli edilizi assicurano la correttezza dei contenuti di piani e progetti rispetto alle disposizioni vigenti e la rispondenza dei relativi contenuti rispetto a studi o perizie allegati quale parte integrante ai piani e progetti medesimi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Sono asseverati gli studi o le perizie necessari per la realizzazione di interventi in aree con penalità ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), allegati quale parte integrante a piani e progetti, quando le disposizioni adottate ai sensi del medesimo articolo non subordinano lo studio all'autorizzazione provinciale. Con dichiarazione asseverata, il professionista incaricato di interventi edilizi in queste aree con penalità attesta che sono state rispettate le prescrizioni contenute negli studi o perizie previsti dalla carta di sintesi della pericolosità disciplinata dall'articolo 22.

Art.16
Limitazioni agli incarichi professionali e conflitto di interessi

1. I professionisti incaricati della redazione di uno strumento di pianificazione del territorio di iniziativa pubblica, fino all'approvazione del piano stesso, possono assumere nell'ambito del territorio interessato soltanto incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 41 bis della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).
2. L'incarico di redazione di uno strumento di pianificazione del territorio non può essere svolto da professionisti che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse che può condizionare il corretto svolgimento dell'incarico e, in particolare, in ragione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale prevede l'estensione, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, in presenza di una situazione di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
3. Il comune può stipulare accordi urbanistici o rilasciare permessi di costruire a società fiduciarie, a società partecipate direttamente da società fiduciarie o a società in cui società fiduciarie esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile sui soci della società medesima, solo se queste rendono nota l'identità dei fiducianti entro trenta giorni dalla richiesta formulata dall'amministrazione e comunque prima della stipula dell'accordo urbanistico o del rilascio del permesso di costruire. I medesimi soggetti rendono nota l'identità dei fiducianti all'atto di presentazione della SCIA.

Titolo II
Urbanistica

Capo I
Sistema di pianificazione del territorio

Sezione I
Principi generali in materia di pianificazione del territorio

Art.17
Sistema di pianificazione del territorio e principi ispiratori

1. Il sistema di pianificazione del territorio provinciale è costituito dai seguenti strumenti di pianificazione:
a) il piano urbanistico provinciale (PUP);
b) il piano territoriale della comunità (PTC);
c) il piano regolatore generale (PRG);
d) i piani attuativi disciplinati dal capo III di questo titolo.
2. Nel sistema di pianificazione territoriale sono compresi anche i piani e i programmi di settore che hanno effetti urbanistici. Questi piani sono elaborati in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e contribuiscono al loro aggiornamento.
3. Il sistema di pianificazione del territorio provinciale si ispira ai principi di sussidiarietà responsabile, di integrazione e flessibilità, di uniformità e omogeneità nella redazione, di semplificazione, di partecipazione, di trasparenza e di conoscibilità.
4. Gli strumenti di pianificazione sono elaborati nel rispetto di quanto previsto da questa legge e dal PUP. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale è soggetto a un processo permanente d'integrazione, aggiornamento e modifica degli strumenti di pianificazione secondo quanto previsto da questa legge e nei limiti stabiliti dal PUP.
5. I contenuti degli strumenti di pianificazione sono improntati ai principi di valorizzazione del paesaggio, di minimizzazione del consumo di suolo - ai sensi dell'articolo 18 -, di sostenibilità dello sviluppo territoriale, di riqualificazione del territorio, di ottimale utilizzo delle risorse territoriali, di valorizzazione delle aree agricole, di miglioramento dell'assetto insediativo, infrastrutturale locale e dell'assetto dei servizi pubblici e d'interesse pubblico, di promozione della coesione sociale e della competitività del sistema territoriale.
6. Per garantire l'integrazione tra i piani e la semplificazione delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti loro demandati dalla normativa provinciale in materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi.

Art. 18
Limitazione del consumo del suolo

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale perseguono l'obiettivo della limitazione del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, secondo quanto previsto da questa legge. A tal fine:
a) favoriscono, anche prevedendo particolari misure di vantaggio, il riuso e la rigenerazione urbana

delle aree insediate, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione;
b) mantengono e incrementano l'attrattività dei contesti urbani favorendo la compresenza delle funzioni;
c) promuovono il miglioramento del livello di qualità del contesto urbano, anche favorendo la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
d) privilegiano la riclassificazione delle aree produttive di livello provinciale esistenti in aree produttive di livello locale, al fine di rispondere alle nuove esigenze insediative;
e) consentono l'individuazione, da parte degli strumenti di pianificazione:
   1) di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi solo se sono dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio;
   2) di nuove aree destinate a insediamenti produttivi - comprese quelle destinate alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali, ai sensi delle norme di attuazione del PUP - commerciali o misti, solo se è dimostrata, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, sulla base dei contenuti del quadro conoscitivo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), l'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, nell'ambito del territorio della comunità;
f) verificano l'utilità dell'individuazione delle nuove aree ai sensi della lettera e), anche con ricorso alle procedure di partecipazione alle scelte pianificatorie previste dall'articolo 19.

1 bis. Per i fini di cui all'articolo 1, quando nel procedimento di adozione del PRG o di una variante è prevista l'individuazione di nuove aree destinate all'insediamento, il comune valuta:
a) i livelli di densità territoriale e fondiaria attuali e previsti dai piani;
b) la residua capacità insediativa consentita dalle vigenti norme di zona;
c) attraverso la ricognizione delle aree dismesse, l'ulteriore capacità insediativa derivante da processi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di densificazione urbana;
d) l'opportunità di conservare o eliminare dai piani vigenti le previsioni di zone di espansione non ancora implementate.

2. Al fine di contenere nuovi consumi del suolo, nella realizzazione di edifici da destinare a finalità di pubblica utilità gli enti locali promuovono l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente e, in particolare, di aree ed edifici degradati o dismessi.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 19
Partecipazione alle scelte pianificatorie

1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Provincia, le comunità e i comuni conformano la propria attività al metodo della partecipazione per la definizione delle scelte, secondo quanto previsto da questa legge. Questo metodo si realizza mediante:
a) il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi e dei gestori di servizi pubblici e d'interesse pubblico nella definizione degli obiettivi e delle strategie di pianificazione dei territori;
b) il coinvolgimento dei cittadini;
c) l'intervento degli enti territoriali confinanti e dei soggetti interessati, secondo quanto previsto dalle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione;
d) l'utilizzo degli accordi urbanistici previsti da questa legge.

2. Per consentire un'agevole consultazione degli strumenti di pianificazione e delle norme che trovano diretta applicazione in tutto il territorio provinciale la Provincia, le comunità e i comuni

pubblicano sui propri siti internet istituzionali il testo vigente delle norme in materia di urbanistica e gli strumenti urbanistici di propria competenza.

Art. 20
Valutazione dei piani

1. Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP.
3. La struttura provinciale competente in materia di ambiente cui rinviano le disposizioni provinciali in vigore è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni.

Sezione II
Obiettivi, contenuti e struttura del PUP

Art. 21
Obiettivi, contenuti e struttura del PUP

1. Il PUP è lo strumento unitario di governo e di pianificazione del territorio provinciale, che definisce le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per il governo e le trasformazioni territoriali. Il PUP costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione del territorio e assicura il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica.
2. Il PUP ha valenza di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Nel rispetto delle finalità e dei principi individuati dall'articolo 2 il PUP persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali provinciali;
b) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro del processo d'integrazione nel territorio europeo;
c) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale.
4. Il PUP contiene, in particolare:
a) l'individuazione delle invarianti su scala provinciale, attraverso l'inquadramento strutturale;
b) l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, attraverso la carta del paesaggio;
c) l'individuazione e la disciplina delle aree di tutela ambientale e l'individuazione dei beni ambientali sottoposti a tutela con le modalità indicate nel titolo III;

d) la disciplina delle aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo, in ragione della compresenza di fattori relativi ai pericoli idrogeologici, valanghivi, sismici e d'incendio boschivo, secondo quanto previsto dall'articolo 22;
e) l'individuazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali di rilievo provinciale;
f) i criteri, gli indirizzi e i parametri per l'elaborazione e per la valutazione strategica degli altri strumenti di pianificazione;
g) le ipotesi in cui la Giunta provinciale può apportare modifiche o aggiornamenti al PUP con la procedura stabilita dall'articolo 31.

5. I contenuti del PUP sono espressi da:

a) norme prescrittive e vincolanti, che sospendono gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni o che richiedono il loro adeguamento;
b) norme di direttiva, indirizzo e orientamento rivolte agli enti titolari di poteri pianificatori, che costituiscono parametro di coerenza nella valutazione dei singoli strumenti di pianificazione;
c) indicatori strategici e parametri di misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del processo di valutazione degli strumenti di pianificazione.

6. Il PUP si articola nei seguenti elementi:

a) la relazione illustrativa e i suoi allegati;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione.

Art. 22
Carta di sintesi della pericolosità

1. Il PUP prevede l'approvazione da parte della Giunta provinciale della carta di sintesi della pericolosità, per le finalità dell'articolo 21, comma 4, lettera d). La carta di sintesi della pericolosità:

a) individua le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo;
b) specifica la disciplina di queste aree contenuta nel PUP;
c) indica i contenuti e le modalità di redazione e di presentazione delle relazioni tecniche, comunque denominate, necessarie, secondo quanto previsto dal PUP, per la realizzazione di interventi in aree con penalità;
d) disciplina il registro delle relazioni tecniche previste dalla lettera c) e delle relative valutazioni, e individua il soggetto competente alla tenuta del registro;
e) indica gli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio che le sono demandati dal PUP.

1 bis. La carta di sintesi della pericolosità identifica e valuta i fattori relativi ai pericoli idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo, anche in modo combinato tra loro, con riguardo all'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, tenendo conto dei livelli d'intensità e di probabilità degli eventi attesi e del fatto che il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell'ambiente alpino con i quali è necessario convivere nello svolgimento delle attività, diverse da quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia, che sul territorio vengono svolte.

2. La carta di sintesi della pericolosità soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche). Le disposizioni del piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità.

3. Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi aggiornamenti sono disapplicati. Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 37 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.

Sezione III
Obiettivi, contenuti e struttura del PTC

Art. 23
Obiettivi, contenuti e struttura del PTC

1. Il PTC è lo strumento di pianificazione territoriale che definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo della comunità, con l'obiettivo di conseguire un elevato livello di sostenibilità e competitività del sistema territoriale, di stretta integrazione tra gli aspetti paesaggistici, insediativi e socio-economici, di valorizzazione delle risorse e delle identità locali.

2. Il PTC contiene:

a) l'approfondimento dell'inquadramento strutturale del PUP di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j), al fine di delineare, anche attraverso l'analisi puntuale del patrimonio immobiliare esistente, il quadro conoscitivo delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali e del consumo di suolo del territorio della comunità; per accertare, in particolare, l'effettivo fabbisogno di nuove aree di espansione urbana e per indirizzare le opportunità di recupero;

b) la delimitazione delle aree di tutela ambientale, dei beni ambientali e culturali, secondo quanto previsto dal PUP, e l'approfondimento delle indicazioni relative agli elementi delle reti ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviale rispondenti al piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

c) la carta del paesaggio, per la definizione delle strategie e delle regole per la gestione paesaggistica del territorio. La carta definisce, in particolare, i criteri generali per la valorizzazione paesaggistica degli insediamenti e per l'inserimento delle infrastrutture, il rapporto tra bosco e territorio coltivato, la caratterizzazione dei margini di transizione tra ambiti urbani e agricoli;

d) il dimensionamento e l'individuazione delle aree per l'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa, e l'eventuale definizione di indirizzi per il dimensionamento dei PRG, in coerenza con i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, secondo quanto previsto dal PUP;

e) il dimensionamento, l'individuazione e la disciplina delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale, tenuto conto della pianificazione urbanistica dei comuni;

f) l'individuazione delle aree sovracomunali, con riferimento:

   1) alla precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;

   2) alla delimitazione e alla disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale; all'individuazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale, secondo quanto previsto dal PUP; alla riclassificazione delle aree produttive da livello provinciale a locale;

   3) all'individuazione delle aree da destinare, anche con integrazione di funzioni diverse, all'insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, quali centri di attrazione di livello sovracomunale, e delle aree per il commercio all'ingrosso, e alla disciplina specifica delle aree interessate dalle grandi strutture di vendita al dettaglio,

anche mediante specificazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del PUP e della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010);

4) alla modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, secondo quanto previsto dal PUP;

5) all'individuazione della viabilità e delle reti per la mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità;

g) ogni altra misura o indicazione demandata al PTC dal PUP o dalle leggi di settore.

3. Le previsioni del PTC di cui al comma 2, lettera b), con riferimento alle aree di tutela ambientale e di protezione fluviale, lettera d), lettera e) e lettera f) hanno effetto conformativo e prevalgono sui contenuti contrastanti dei PRG. Tali contenuti, di conseguenza, sono disapplicati.

4. Il PTC si articola nei seguenti elementi:

a) la relazione illustrativa e il rapporto ambientale;

b) la struttura cartografica;

c) le norme di attuazione;

d) eventuali atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi, a supporto della pianificazione territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative in materia di paesaggio e di urbanistica.

5. Per il territorio del comune di Trento e dei comuni compresi nell'ambito individuato dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, e per il territorio della comunità della Vallagarina e del comune di Rovereto, si applica quanto previsto dall'articolo 36.

6. Quando, ai sensi dell'articolo 12 bis, commi 1, 3 e 5, della legge provinciale n. 3 del 2006, si costituisce un comune unico a seguito della fusione di tutti i comuni del territorio della comunità il PRG del comune unico tiene luogo del PTC. In questo caso il PRG disciplina anche i contenuti previsti da quest'articolo.

NOTE AL TESTO

La lettera a) del comma 2 è stata così modificata dall'art. 5 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Sezione IV
Obiettivi, contenuti e struttura del PRG

Art. 24
Obiettivi, contenuti e struttura del PRG

1. Il PRG è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune per la disciplina delle funzioni di governo del suo territorio. Il PRG ha efficacia conformativa con riguardo alle previsioni urbanistiche relative al territorio comunale, fatti salvi gli effetti conformativi demandati da questa legge, dal PUP o dalle norme di settore ad altri livelli di pianificazione.

2. Il PRG assicura le condizioni e i presupposti operativi per lo sviluppo sostenibile del territorio e individua gli obiettivi di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione del territorio comunale.

3. Per i fini del comma 2 il PRG determina le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale nell'ambito delle categorie funzionali previste da quest'articolo, e ne fissa la disciplina d'uso. In particolare il PRG:

a) precisa i perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal PUP ed eventualmente delimitate dal PTC;

b) individua gli insediamenti storici e stabilisce la disciplina relativa alle modalità di conservazione, di recupero e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

c) individua e disciplina le aree urbane consolidate;
d) indica la rete per la mobilità stradale e ferroviaria e le relative fasce di rispetto, in conformità alle norme vigenti, anche in ricognizione delle previsioni del piano provinciale della mobilità o del PTC vigenti;
e) individua le aree destinate all'insediamento e stabilisce la relativa disciplina, anche considerati eventuali accordi urbanistici, tenuto conto del carico insediativo massimo e dell'approfondimento di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a);
f) dimensiona e individua i servizi di livello locale, per assicurare una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e per servizi adeguata al dimensionamento del piano;
g) disciplina l'uso delle aree destinate all'agricoltura e definisce i parametri edilizi per gli interventi eventualmente ammessi;
h) indica gli impianti d'interesse collettivo, le attrezzature cimiteriali e le relative fasce di rispetto, sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti;
i) individua le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi; definisce i criteri, gli indirizzi e i parametri cui questi piani devono conformarsi e disciplina l'eventuale utilizzazione in via temporanea di queste aree;
j) stabilisce i vincoli da osservare nelle aree a carattere storico, ambientale e paesaggistico;
k) contiene ogni altra indicazione demandata al PRG da questa legge, dal PUP, dal PTC o dalle leggi di settore.

4. Per i fini del comma 2, il PRG può inoltre individuare particolari ambiti che possiedano caratteri unitari sul piano storico-culturale, urbanistico, edilizio, paesaggistico, naturalistico, e che vadano quindi tutelati nel loro insieme.

5. Il PRG individua nuove aree di insediamento esclusivamente per soddisfare il fabbisogno abitativo, quando non ci sono soluzioni alternative. In egual modo individua nuove aree produttive, commerciali e miste esclusivamente in mancanza di soluzioni alternative tenuto conto della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18.

6. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione e compensazione urbanistica, il PRG stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27.

7. Il PRG è costituito dai seguenti elementi essenziali:
a) la relazione illustrativa e i suoi allegati, tra cui il rapporto ambientale;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione.

8. Il PRG definisce la destinazione d'uso delle aree nell'ambito delle seguenti categorie funzionali:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) mista produttivo-commerciale, direzionale e di servizio;
f) agricola;
g) servizi e attrezzature pubbliche.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.

10. Il PRG può:
a) stabilire limiti al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
b) nel rispetto di quanto stabilito dal PUP, individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso sono assimilabili per tipologia insediativa, dotazione infrastrutturale e integrazione funzionale:
   1) residenziale, turistico-ricettiva e commerciale, mista, direzionale;
   2) industriale e artigianale, commerciale, mista, direzionale.

NOTE AL TESTO

Il comma 5 è stato così modificato dall'art. 6 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 25
Accordi urbanistici

1. I comuni e le comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità.
3. Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate da questa legge per l'adozione sua o delle sue varianti.
4. La Provincia può concludere accordi urbanistici che hanno ad oggetto la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e d'interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. In questo caso lo schema di accordo è trasmesso al comune per l'acquisizione di un parere obbligatorio relativo ai suoi contenuti ed è contestualmente depositato per trenta giorni presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune rilascia il parere nel termine perentorio di trenta giorni. Nel termine di deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse. L'accordo ha efficacia conformativa rispetto agli strumenti urbanistici.

Art. 25 bis
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

1. Per assicurare celerità ai procedimenti relativi al recupero di beni immobili di proprietà della Provincia e degli enti e organismi indicati nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale non utilizzati o al reperimento di risorse economiche mediante la valorizzazione o l'alienazione di questi beni, la loro destinazione urbanistica può essere determinata nell'ambito di un accordo urbanistico. Con quest'accordo può essere riconosciuto che al comune territorialmente interessato spettano somme connesse agli introiti derivanti dal recupero, valorizzazione o alienazione dell'immobile. L'accordo produce effetti a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante semplificata al PRG disciplinata dal comma 3.
2. Ai fini di questo articolo l'accordo urbanistico è approvato e sottoscritto in via preliminare dal rappresentante legale dell'ente proprietario del bene e dal sindaco del comune territorialmente interessato. L'avviso che l'accordo è stato sottoscritto in via preliminare è pubblicato su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini. Il testo dell'accordo è messo a disposizione presso gli uffici comunali e chiunque può presentare osservazioni entro il termine di pubblicazione. Decorso il termine l'accordo, eventualmente modificato in base alle osservazioni pervenute, è sottoscritto dai medesimi soggetti in via definitiva.
3. Il consiglio comunale ratifica l'adesione del sindaco all'accordo urbanistico nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di sottoscrizione definitiva. A tal fine il sindaco presenta la proposta di deliberazione del consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo. L'accordo s'intende ratificato e ha effetto di adozione definitiva della variante urbanistica ai sensi dell'articolo 39 se il consiglio comunale non si esprime negativamente con propria deliberazione entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo.
4. Resta fermo il rispetto della normativa ambientale, della disciplina relativa alla tutela dei beni culturali e dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Art. 26
Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue un'equa ripartizione, tra i proprietari delle aree interessate dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

2. Il PRG può essere redatto secondo tecniche pianificatorie di perequazione urbanistica. A tal fine il PRG definisce:

a) gli ambiti territoriali entro i quali si applica la perequazione;
b) gli indici edificatori convenzionali riferiti alla capacità edificatoria territoriale complessivamente attribuita alle aree comprese negli ambiti territoriali entro i quali si applica la perequazione ai sensi della lettera a), anche differenziati per classi in base allo stato di fatto e di diritto degli immobili interessati e determinati in ragione del carico insediativo massimo definito dal PRG;
c) le aree destinate a trasformazione urbanistica, dove sono disciplinati gli interventi da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree interessate, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree;
d) gli indici urbanistici, riferiti alla capacità edificatoria delle aree destinate a trasformazione urbanistica ai sensi della lettera c); questi indici urbanistici sono determinati anche tenuto conto della realizzazione di opere o attrezzature pubbliche e degli eventuali obblighi di cessione al comune di aree, anche specificamente individuate, per la realizzazione di opere o attrezzature pubbliche;
e) le aree e gli immobili degradati e incongrui o ricadenti in aree con penalità elevate secondo le previsioni della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22, anche non compresi nelle aree previste dalla lettera c), che richiedono interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione la cui esecuzione può determinare un credito edilizio ai sensi dell'articolo 27, comma 6;
f) gli ulteriori criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto della perequazione.

3. Il dimensionamento degli interventi corrispondente agli indici urbanistici e agli eventuali crediti edilizi previsti dall'articolo 27 non deve risultare superiore al carico insediativo massimo definito dal PRG e, per quanto riguarda gli interventi di carattere residenziale, al dimensionamento residenziale del piano.

4. Quando il PRG non prevede la perequazione sull'intero territorio comunale ai sensi del comma 2, lettera a), può comunque individuare specifici ambiti territoriali in cui si può applicare la perequazione, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo e dall'articolo 27, anche per attuare pienamente la compensazione urbanistica.

5. La trasformazione delle aree ai sensi del comma 2, lettera c), si attua mediante i piani attuativi previsti dal capo III di questo titolo, anche se riguardanti aree con superfici inferiore a 2.500 metri quadrati o, quando il PRG non prevede il ricorso al piano attuativo, mediante permesso di costruire convenzionato. I piani attuativi possono riguardare uno o più ambiti oggetto di perequazione, anche non contigui.

6. Ogni comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsti dall'articolo 27, comma 6. L'entità dei diritti edificatori e dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione urbanistica previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Art. 27
Compensazione urbanistica

1. Il piano regolatore può riconoscere, attraverso la compensazione urbanistica, diritti edificatori nella forma di credito edilizio, da utilizzare nelle aree destinate all'insediamento, per promuovere interventi su aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'espropriazione o nel caso di

interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e).

2. In caso di aree soggette a vincoli espropriativi il PRG può prevedere, in alternativa all'espropriazione e contro cessione dell'area a favore del comune, il riconoscimento di crediti edilizi su altre aree destinate a edificazione. Il credito edilizio corrisponde sostanzialmente al valore economico del bene oggetto di espropriazione ed è stimato mediante perizie asseverate redatte da professionisti abilitati e tenuto conto degli indici edificatori convenzionali ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera b). Questo comma si applica anche con riferimento alle aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e d'interesse pubblico di competenza della Provincia, della Regione e dello Stato.

3. Nel caso di immobili soggetti a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e), o ai sensi delle disposizioni di questa legge in materia di riqualificazione, il PRG o i piani attuativi previsti dall'articolo 26, comma 5, possono riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione. Per il riconoscimento del credito edilizio il PRG si avvale di perizie asseverate redatte da professionisti abilitati, secondo principi di proporzionalità e di congruità e tenendo conto del rapporto costi-benefici connessi con la realizzazione degli interventi di trasformazione.

4. Se, per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica, non è più esercitabile, in tutto o in parte, il diritto di edificare già riconosciuto dal PRG prima dell'imposizione del vincolo, il soggetto interessato può chiedere al comune il trasferimento dei diritti edificatori su altre aree destinate all'insediamento, quale remunerazione della cessione dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto al comune o all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

5. I rapporti tra il comune e il proprietario dell'area interessata nei casi previsti dal comma 1 sono regolati mediante accordo urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 1; l'accordo, mediante variante al PRG, definisce e localizza il credito edilizio contro la cessione al comune delle aree oggetto di compensazione. Per le aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e d'interesse pubblico di competenza della Provincia, della Regione e dello Stato l'accordo è sottoscritto, oltre che dal comune e dai proprietari delle aree, dall'amministrazione competente a eseguire l'opera, e stabilisce le modalità di cessione delle aree all'amministrazione.

6. Il credito edilizio riconosciuto nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 ha una durata massima di dieci anni. Per il periodo di durata il credito edilizio riconosciuto può essere modificato solo con la sottoscrizione di un nuovo accordo urbanistico. Il credito edilizio può essere utilizzato, in aggiunta agli indici urbanistici, nelle aree destinate a trasformazione urbanistica individuate dal PRG anche secondo i principi della perequazione. Nel termine di dieci anni è necessario ottenere il titolo abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi, pena l'estinzione del diritto di credito. L'entità massima di credito edilizio utilizzabile per l'incremento è stabilita dal PRG nei limiti del carico insediativo massimo definito dal piano ai sensi dell'articolo 26, comma 3. Se il comune, su richiesta dell'interessato, ritiene opportuno consentire l'utilizzo del credito edilizio in aree non comprese in quelle di trasformazione urbanistica oggetto di perequazione, il comune pubblica per trenta giorni all'albo comunale l'accordo urbanistico previsto dal comma 5 e contestualmente lo trasmette alla Provincia. La Provincia può formulare osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento. Decorso questo termine, l'accordo urbanistico è sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.

7. I crediti edilizi disciplinati dal comma 6 sono negoziabili fra i soggetti interessati dopo la realizzazione degli interventi previsti dai piani attuativi di cui all'articolo 26, comma 5, dai permessi di costruire convenzionati di cui all'articolo 84, o dagli accordi urbanistici previsti dal comma 5. Fino alla realizzazione di questi interventi i crediti edilizi possono essere ceduti solo se l'acquirente sottoscrive l'accordo urbanistico originariamente concluso tra i soggetti interessati e il comune. La cessione dei crediti edilizi a un altro soggetto per la loro utilizzazione è annotata nel registro previsto dall'articolo 26, comma 6.

Capo II
Procedimenti di formazione, di variante e di rettifica dei piani

Sezione I
Procedimento di formazione del PUP

Art. 28
Documento preliminare

1. Ai fini dell'adozione del PUP la Giunta provinciale predispone e approva un documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire. La deliberazione è trasmessa alle comunità, ai comuni, al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio provinciale.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento del documento preliminare i comuni, le comunità e il Consiglio delle autonomie locali possono trasmettere alla Giunta provinciale osservazioni e proposte per la risoluzione dei principali problemi di assetto dei loro territori. Entro centoventi giorni dal ricevimento del documento preliminare il Consiglio provinciale può approvare indirizzi ai fini della formazione e dell'adozione del progetto di PUP.
3. Decorsi i termini previsti dal comma 2, la Giunta provinciale può procedere all'adozione del progetto di PUP.

Art. 29
Adozione del progetto di PUP

1. Il progetto di PUP è adottato dalla Giunta provinciale e depositato in tutti i suoi elementi, a disposizione del pubblico, per novanta giorni consecutivi, presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Contestualmente al deposito e per il medesimo periodo, il progetto di PUP è pubblicato in tutti i suoi elementi sul sito istituzionale della Provincia.
2. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia della deliberazione della Giunta provinciale di adozione del progetto di PUP. Le date di deposito del progetto sono rese note anche mediante avviso pubblicato nei quotidiani locali.
3. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.
4. Contemporaneamente al deposito la Giunta provinciale trasmette il progetto di PUP:
a) alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;
b) al Consiglio delle autonomie locali, che esprime il suo parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;
c) alla CUP, che esprime il suo parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;
d) alle regioni limitrofe e alla Provincia autonoma di Bolzano, che possono formulare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;
e) al ministero competente, che può esprimere, osservazioni a scopo di coordinamento, entro novanta giorni dal ricevimento del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
5. Decorsi i termini previsti dal comma 4, la Giunta può procedere anche in assenza dei pareri o delle osservazioni.
6. Se la Giunta provinciale modifica il piano sulla base dei pareri o delle osservazioni previsti dal comma 4 è disposto un secondo deposito e una seconda pubblicazione del progetto di PUP per quarantacinque giorni consecutivi, ai sensi del comma 2. Durante il deposito chiunque può presentare

osservazioni nel pubblico interesse esclusivamente con riferimento alle parti che sono state oggetto di modifica. Il progetto di piano eventualmente modificato in accoglimento delle nuove osservazioni non è soggetto a pubblicazione, né a deposito.

Art. 30
Approvazione del PUP

1. Al termine del procedimento disciplinato dall'articolo 29 la Giunta provinciale approva il disegno di legge di approvazione del PUP e lo trasmette al Consiglio provinciale.
2. La legge di approvazione del PUP è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione limitatamente alla relazione illustrativa e alle norme d'attuazione.

Art. 31
Approvazione delle varianti e degli aggiornamenti al PUP

1. Per le varianti al PUP si applicano le disposizioni sulla formazione del piano degli articoli 28 e 29. Il documento preliminare specifica gli obiettivi e le previsioni oggetto di variante; il deposito della variante è finalizzato alla presentazione di osservazioni nel pubblico interesse solo in relazione alle parti modificate.
2. Per le varianti relative a obiettivi strategici di sviluppo del territorio provinciale si applica la procedura di adozione del progetto di PUP disciplinata dall'articolo 29, commi 1, 2 e 3, comma 4, lettere a), b), c) ed e), e comma 5. I termini sono ridotti a metà. Questi obiettivi strategici sono definiti dalla Giunta provinciale, in coerenza con l'inquadramento strutturale del PUP e con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale, e interessano esclusivamente le aree produttive del settore secondario, le aree commerciali, le zone interportuali e le aree di riqualificazione urbana e territoriale. In caso di modifiche apportate al progetto sulla base dei pareri o delle osservazioni previsti dall'articolo 29, comma 4, non si procede né alla pubblicazione, né al secondo deposito del progetto di variante modificato. A seguito dell'adozione definitiva del progetto di variante si applica la procedura disciplinata dall'articolo 30. I pareri e le osservazioni formulati secondo quanto previsto dall'articolo 29 hanno ad oggetto esclusivamente le aree interessate dalla variante al PUP.
3. Nei casi individuati dal PUP ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera g), la deliberazione della Giunta provinciale che modifica o aggiorna il PUP, secondo quanto previsto dal PUP medesimo, è adottata previa acquisizione del parere della CUP e del Consiglio delle autonomie locali e previo deposito per trenta giorni presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse. Dopo l'approvazione definitiva la deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa alle comunità, ai comuni e agli enti parco interessati. Questo comma non si applica nelle ipotesi di modifica o aggiornamento del PUP per effetto dell'approvazione dei PTC o dei PRG e nei casi disciplinati dal comma 3 bis.

3 bis. La deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera g), che aggiorna la carta di sintesi della pericolosità, è adottata sentiti i comuni territorialmente interessati dall'aggiornamento.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Sezione II
Procedimento di formazione del PTC

Art. 32
Adozione del PTC

1. Al fine dell'adozione del PTC la comunità elabora una proposta di piano sulla base degli obiettivi generali e degli indirizzi che si intendono perseguire, in coerenza con il PUP. Per la definizione dei contenuti che interessano le aree a parco naturale la comunità assicura la coerenza con le misure di conservazione degli habitat e delle specie e con gli obiettivi di tutela del piano del parco.
2. La proposta di piano è sottoposta al procedimento partecipativo disciplinato dall'articolo 17 quater decies della legge provinciale n. 3 del 2006.
3. Il progetto di piano è adottato dalla comunità e depositato per novanta giorni, in tutti i suoi elementi, a disposizione del pubblico presso gli uffici della comunità. Contestualmente al deposito e per il medesimo periodo, il progetto di piano è pubblicato in tutti i suoi elementi sul sito istituzionale della comunità. Le date di deposito del piano sono rese note mediante avviso pubblicato almeno su un quotidiano locale.
4. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.
5. Contemporaneamente al deposito, il progetto di piano è trasmesso:
a) ai comuni del territorio della comunità, per l'espressione del loro parere;
b) alla Provincia per l'espressione, da parte della CUP, del parere sulla coerenza con il PUP, con gli strumenti di pianificazione provinciale e con la programmazione di settore;
c) agli enti parco interessati per l'espressione del loro parere;
d) alle comunità limitrofe, per la formulazione di osservazioni.
6. Gli organi provinciali si esprimono nel termine di novanta giorni, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). I comuni del territorio della comunità, gli enti parco e le comunità limitrofe si esprimono nel termine di sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine la comunità può procedere all'adozione del piano, anche in assenza delle osservazioni o del parere.
7. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni o del parere della CUP, è definitivamente adottato dalla comunità e trasmesso alla Giunta provinciale per l'approvazione.
8. La localizzazione definitiva dei servizi e delle attrezzature di livello provinciale, prevista all'articolo 31, comma 2, del PUP costituisce atto obbligatorio. Ai fini della localizzazione di detti servizi e attrezzature, le comunità sono tenute ad adottare il progetto di piano o di variante al piano o di piano stralcio, nel termine di sessanta giorni dalla localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale e ad approvare, nel termine di centoventi giorni dalla data di adozione del progetto di piano, il PTC o, nel termine di sessanta giorni dalla medesima data, la variante al PTC o il piano stralcio. Il termine di sessanta giorni per l'adozione del progetto di piano o di variante al piano o di piano stralcio è sospeso per lo svolgimento del procedimento partecipativo previsto dal comma 2. Nel caso di mancata adozione del progetto di piano o di mancata approvazione del piano o della relativa variante o del piano stralcio, nei termini previsti da questo comma, la Giunta provinciale, previa diffida, attiva l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige).

Art. 33
Approvazione ed entrata in vigore del PTC

1. Il PTC è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento, acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica in merito alla coerenza delle

previsioni del piano con il PUP e con il parere della CUP.

2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurarne la compatibilità con il PUP, con questa legge, con altre disposizioni legislative in materia di urbanistica e con i loro provvedimenti di attuazione.

3. Il PTC entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione che lo approva, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PTC è pubblicato nel sito internet della comunità ed è disponibile in visione per il pubblico presso la sede della comunità.

Art. 34
Varianti al PTC

1. Il PTC può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario. Le varianti del PTC prevedono una revisione complessiva dello strumento o, in alternativa, la disciplina di uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 23.

2. Per le varianti al PTC si applicano le disposizioni sulla formazione del piano, con le seguenti specificazioni:

a) i termini indicati nell'articolo 32 sono ridotti a metà;
b) il parere della CUP è sostituito da quello della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, fatta salva la facoltà per quest'ultima, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di demandare tale valutazione alla CUP, che si esprime entro novanta giorni.

Art. 35
Stralci del PTC

1. Il PTC può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti a uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 23.

2. Per la formazione e l'approvazione degli stralci tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il PTC.

Art. 36
Disposizioni particolari per specifici territori

1. Il Comune di Trento e gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, nei limiti e secondo quanto previsto dalla convenzione prevista dal medesimo articolo, definiscono, per la predisposizione dei rispettivi PRG, gli obiettivi e i temi comuni con riferimento ai contenuti previsti dall'articolo 23.

2. I singoli comuni del territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 predispongono una proposta di piano da trasmettere agli altri comuni compresi nel territorio, che, entro i trenta giorni successivi al ricevimento, possono presentare osservazioni e richieste di modifica o integrazione. Decorso il termine i comuni procedono all'adozione del PRG con la procedura dell'articolo 37. Le osservazioni e le proposte eventualmente presentate dai comuni non hanno carattere vincolante.

3. Con riferimento ai contenuti dell'articolo 23, la Comunità della Vallagarina e il Comune di Rovereto assicurano coerenza nella definizione degli obiettivi e dei temi comuni. In ogni caso, il PRG del Comune di Rovereto definisce i contenuti previsti dall'articolo 23, comma 2, lettera e), e lettera f), numeri 2) e 3), con riguardo al proprio territorio. Successivamente la Comunità della Vallagarina e il Comune di Rovereto procedono rispettivamente all'adozione del PTC e del PRG, secondo quanto previsto dalle procedure degli articoli 32 e 37.

4. Il PRG del Comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 e il PRG del Comune di

Rovereto, per i contenuti indicati nel comma 3, tengono luogo del PTC e sono approvati con la procedura di formazione del PRG.

5. Per la localizzazione dei servizi e delle attrezzature di livello provinciale nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel territorio della Vallagarina, si applica l'articolo 32, comma 8, nel rispetto delle procedure e dei termini individuati da questo comma, anche ai fini dell'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 57 della legge regionale n. 1 del 1993. Il Comune di Trento, gli altri comuni del territorio di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, e il Comune di Rovereto provvedono alla localizzazione di detti servizi e attrezzature tramite variante al PRG con la procedura prevista per i casi di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b), quando la localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale colloca tali servizi e attrezzature sui rispettivi territori comunali. Entro il termine di novanta giorni dalla localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale dei servizi e delle attrezzature di livello provinciale, il comune adotta in via preliminare la variante al PRG ed entro sessanta giorni dalla data di adozione in via preliminare della variante, procede alla sua adozione definitiva.

Sezione III
Procedimento di formazione del PRG

Art. 37
Adozione del PRG

1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del PRG, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il comune elabora il progetto di piano. Per l'elaborazione del progetto di piano il comune può avvalersi dei dati conoscitivi del SIAT e del supporto della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, e può organizzare appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti l'ambiente, il paesaggio, la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale.

3. Il comune adotta in via preliminare il PRG e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale. Nel medesimo periodo di deposito, il comune può svolgere ulteriori forme di partecipazione ai sensi dell'articolo 19. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il PTC o il relativo stralcio, alla comunità.

4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni dalla scadenza del termine il comune pubblica, per venti giorni consecutivi, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini, l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione, le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.

5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio indice una conferenza di pianificazione cui partecipano il comune proponente, la comunità, nei casi previsti dal comma 3, e le altre strutture provinciali, enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie,

attraverso rappresentanti legittimati a esprimere la volontà della struttura o dell'ente di appartenenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Se la struttura provinciale competente richiede l'integrazione degli atti di piano, il comune provvede entro il termine perentorio di novanta giorni, pena l'estinzione del procedimento.

6. La conferenza di pianificazione verifica la coerenza del PRG adottato con il PUP e con il PTC o con i relativi stralci - se approvati -, assume i pareri delle altre strutture provinciali o degli enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie e verifica la compatibilità delle previsioni concernenti eventuali nuovi insediamenti industriali insalubri con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La conferenza considera le posizioni espresse e, a seguito della ponderazione degli interessi, si esprime con un verbale che costituisce parere conclusivo. I dissensi delle amministrazioni e delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute e della pubblica incolumità sono resi in forma esplicita nella conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il cui rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata.

7. Il comune modifica il PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza.

8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento.

9. Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione.

Art. 38
Approvazione ed entrata in vigore del PRG

1. Il PRG è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurarne la compatibilità con il PUP, con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia di urbanistica, con i loro provvedimenti di attuazione e con il PTC. A tal fine il comune provvede alla modificazione degli atti di piano entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta della struttura provinciale competente.

3. Il PRG entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione che lo approva, anche per estratto; è pubblicato nel sito internet del comune o del consorzio dei comuni ed è reso disponibile in visione per il pubblico presso la sede del comune.

Art. 39
Varianti al PRG

1. Le varianti al PRG sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2.

2. Le seguenti tipologie di variante al PRG sono considerate urgenti o non sostanziali:

a) le varianti adottate in caso di motivata urgenza;

b) le varianti per opere pubbliche;
c) le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di provvedimenti aventi a oggetto specifiche previsioni urbanistiche;
d) le varianti che contengono la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini indicati negli articoli 45, relativo agli effetti degli strumenti urbanistici, 48, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani attuativi;
e) le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento;
f) le varianti previste dall'articolo 27, commi 4 e 6, relativi alla compensazione per vincoli sopravvenuti;
g) le varianti relative a specifiche previsioni corredate da accordi urbanistici;
g bis) le varianti relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune o dei propri enti strumentali;
h) le varianti previste dal titolo V, capo I, sezione II, relativa alla riqualificazione urbana ed edilizia;
i) le varianti conseguenti a patti territoriali;
j) le varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi ai sensi dell'articolo 49, comma 4;
k) le varianti necessarie per disporre l'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento, nei casi previsti dall'articolo 45, comma 4.

3. Per le varianti indicate nel comma 2 si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 37, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9, e nell'articolo 38. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di variante. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8.

4. Nella deliberazione di adozione delle varianti ai PRG sono espressamente indicate le motivazioni circa l'esistenza di una delle condizioni previste dal comma 2.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 40
Comunicazione di edificabilità delle aree

1. Quando i comuni attribuiscono a un terreno natura di area edificabile ne danno tempestiva comunicazione al proprietario, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

2. La comunicazione è obbligatoriamente inviata a seguito dell'approvazione del PTC o del PRG o delle relative varianti.

3. Ai fini dell'applicazione dei tributi locali di natura immobiliare istituiti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale, il mancato invio della comunicazione prevista da quest'articolo entro il termine di versamento dei tributi comporta la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge in caso di omesso o tardivo versamento.

Art. 41
Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. I piani dei parchi naturali provinciali e i piani di gestione delle riserve naturali provinciali sono disciplinati dalle disposizioni provinciali in materia, in coerenza con il sistema della

pianificazione provinciale.

2. Il piano del parco tiene luogo dei PRG limitatamente alle porzioni del territorio comunale ricadenti nei parchi naturali provinciali. A tal fine, relativamente a tali porzioni, il piano del parco contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista da questa legge come contenuto dei PRG. Questa documentazione urbanistica è sottoposta all'esame della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, per verificare la coerenza del piano del parco con il PUP e con i piani territoriali delle comunità interessate, se approvati.

3. *omissis*

4. La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga previsti dal titolo IV, capo VI, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta e il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco e l'autorizzazione della CPC è sostituita dall'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dagli articoli 27 e 32 della l.p. 21 luglio 2016, n. 11.

Art. 42
Limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale

1. Non è ammessa l'adozione dei PTC e delle relative varianti nel semestre precedente l'avvio del procedimento elettorale di rinnovo degli organi assembleari. Non sottostanno a questo limite le varianti al PTC adottate in caso di motivata urgenza e le varianti al PTC per opere pubbliche.

2. Non è ammessa l'adozione dei PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per il rinnovo ordinario del consiglio comunale, o a decorrere dall'adozione del decreto di scioglimento anticipato del consiglio comunale. Non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio.

3. Nel caso di costituzione di comuni unici mediante fusione di altri comuni non è ammessa l'adozione di PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente il primo giorno d'istituzione del comune unico e contestuale estinzione per fusione dei comuni che lo costituiscono, individuato dalle leggi regionali istitutive. Non è ammessa l'adozione di PRG e delle relative varianti da parte del commissario straordinario che regge il nuovo comune unico fino alle elezioni.

4. Le varianti previste dall'articolo 39, comma 2, non sottostanno ai limiti previsti dai commi 2 e 3.

Art. 43
Adeguamento degli strumenti di pianificazione subordinati al PUP

1. A seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione subordinati sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte delle comunità e dei comuni. Il PUP individua, tra le proprie disposizioni, quelle che prevalgono sugli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e non adeguati.

Art. 44
Rettifica e adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica

1. I comuni e le comunità procedono tempestivamente d'ufficio all'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti che costituiscono varianti agli strumenti urbanistici ai sensi di previsioni legislative o dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento o di

progetto. I comuni e le comunità pubblicano la notizia di tale adeguamento nel sito istituzionale. La copia degli elaborati adeguati è trasmessa alla Provincia.

1 bis. A seguito dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento e di progetto, in attesa dell'adeguamento delle rappresentazioni grafiche, trovano applicazione le fasce di rispetto previste dal PRG per le infrastrutture per la mobilità esistenti.

2. I comuni e gli enti parco adeguano i PRG e i piani parco al PTC, entro il termine stabilito dal PTC, con le modalità previste dal comma 1.

3. La correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del PTC e del PRG è approvata, rispettivamente, dagli organi assembleari delle comunità e dei comuni. Previa comunicazione alla Provincia, le comunità e i comuni pubblicano gli atti che approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Per l'adeguamento dei PRG alle specificazioni tecniche concernenti l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali, approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettere b) e d), la struttura competente del comune provvede al deposito degli elaborati del piano da adeguare, per trenta giorni consecutivi, a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni, dandone notizia nell'albo comunale. Contestualmente al deposito gli elaborati del piano sono trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica per la verifica di conformità alle specificazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale. Decorsi sessanta giorni dalla data del deposito e acquisito, nel medesimo termine, il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, il comune approva l'adeguamento del piano, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e degli esiti della verifica tecnica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune pubblica nell'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale la notizia dell'approvazione dell'adeguamento del piano, e trasmette copia degli elaborati alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e alla comunità.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 9 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Sezione IV
Durata ed efficacia dei piani e misure di salvaguardia

Art. 45
Durata ed effetti degli strumenti urbanistici

1. Il PUP, il PTC e il PRG hanno efficacia a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il termine di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e misto pubblico-privata è di dieci anni.

3. Il PTC e il PRG possono stabilire che determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, anche assoggettate a piano attuativo d'iniziativa privata, la cui attuazione assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessano di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, non è stato presentato il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di permesso di costruire o la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) per la realizzazione degli interventi.

4. Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2.

4 bis. Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

5. Quando cessa l'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG, in ragione di quanto previsto dal comma 2, le aree interessate da tali previsioni sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato. Entro diciotto mesi dalla data di cessazione dell'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG il comune è tenuto a definire la nuova disciplina delle aree interessate; la ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

5 bis. Quando l'efficacia di previsioni del PTC o del PRG cessa ai sensi del comma 3 si applica il comma 5.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 e dall'art. 10 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 46
Salvaguardia del PUP

1. La Giunta provinciale, all'atto dell'adozione del PUP o di sue varianti, individua le previsioni nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le modalità.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale che adotta il PUP o sue varianti, e fino alla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione, i comuni, con provvedimento motivato, sospendono ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire relative a interventi soggetti alle misure di salvaguardia. Il provvedimento è comunicato al richiedente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza giuridica. Nello stesso periodo non possono essere presentate SCIA in contrasto con le nuove previsioni adottate e, in caso di presentazione, il comune dispone il divieto di inizio o di prosecuzione dei medesimi interventi soggetti a SCIA.

3. La deliberazione di adozione del PUP o delle sue varianti può prevedere la sospensione del rilascio di atti di assenso di competenza provinciale comunque denominati per lavori di modifica del suolo, nei territori interessati da misure di salvaguardia.

4. Le sospensioni previste da quest'articolo non possono essere protratte oltre quattro anni dalla data di adozione del piano o della variante o due anni dalla data di adozione da parte della Giunta provinciale della deliberazione di approvazione del disegno di legge.

5. L'entrata in vigore di nuove previsioni del PUP comporta la decadenza delle concessioni e delle SCIA in contrasto con le previsioni stesse, a meno che i relativi lavori non siano iniziati nel rispetto della disciplina vigente in materia di permesso di costruire e di SCIA e che le opere realizzate non siano rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo e non si riducano, per esempio, all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi, a sistemazioni del terreno o a singole opere di fondazione.

Art. 47
Salvaguardia del PTC e del PRG

1. A decorrere dall'adozione del PTC e del PRG o delle rispettive varianti e fino all'entrata in vigore del piano o fino al decorso dei termini stabiliti dall'articolo 37, commi 5 e 8, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendono ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con le nuove previsioni adottate. Nello stesso periodo non possono essere presentate SCIA in contrasto con le nuove previsioni adottate; in caso di presentazione il comune dispone il divieto di inizio o di prosecuzione degli interventi soggetti a SCIA.

2. La comunità e i comuni possono escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione del progetto di piano o di variante.

3. Le sospensioni previste da quest'articolo in relazione al PTC e al PRG non possono essere protratte per più di diciotto mesi dalla data di adozione del piano o della variante.

4. Per i permessi di costruire rilasciati alla data di adozione del PTC e del PRG e per le SCIA presentate alla medesima data, per il periodo di salvaguardia, il comune, con provvedimento da notificare all'interessato, dispone il divieto di inizio dei lavori o ordina la sospensione dei lavori di trasformazione che compromettono o rendono più gravosa l'attuazione del piano. La sospensione non è disposta quando i lavori sono iniziati e le opere realizzate sono rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 46, comma 5.

5. Se, a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico, i lavori esclusi dal periodo di salvaguardia e quelli sospesi ai sensi del comma 4 non possono essere ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, chi detiene il titolo abilitativo ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite in contrasto con la nuova previsione.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'entrata in vigore di nuove previsioni del PTC o del PRG comporta la decadenza dei permessi di costruire e la perdita di efficacia delle SCIA in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per i lavori che non sono stati oggetto di sospensione ai sensi del comma 4.

Art. 48
Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione

1. Le previsioni del PTC e del PRG che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione conservano efficacia per dieci anni. Entro questo termine è necessario, a pena di decadenza del vincolo, che sia depositata la domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo o che entri in vigore il piano attuativo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

2. In caso di decadenza il vincolo può essere motivatamente e tempestivamente reiterato una sola volta, con procedimento di variante al PRG, per un periodo massimo di ulteriori cinque anni. In questi casi il comune determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo da corrispondere al proprietario, ai sensi del comma 4. E' fatta salva la rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell'interesse del quale il vincolo è stato reiterato, se la richiesta di reiterazione è stata formulata da questo soggetto.

3. Entro diciotto mesi dalla scadenza del vincolo preordinato all'espropriazione o della sua eventuale reiterazione, il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate. La ripianificazione delle aree interessate da vincoli espropriativi scaduti costituisce atto obbligatorio. Decorso inutilmente il termine la Giunta provinciale, previa diffida al comune, esercita il potere sostitutivo su istanza del privato interessato.

4. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo è determinato come segue:

a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione dell'annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale;
b) l'indennità di esproprio di cui alla lettera a) è calcolata in base ai parametri vigenti per la sua determinazione alla data di entrata in vigore del provvedimento di reiterazione del vincolo;
c) l'indennizzo è corrisposto in annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a decorrere dall'anno successivo a quello di reiterazione del vincolo. In caso di esproprio l'indennizzo annuale è quantificato in ragione del numero di mesi decorsi prima del pagamento dell'indennità di esproprio ed è liquidato entro il terzo mese successivo al pagamento dell'indennità.

5. L'indennizzo non è dovuto:

a) nel caso di vincoli conformativi o che incidono con carattere di generalità su intere categorie di beni;
b) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente all'insediamento prima dell'imposizione del vincolo;

c) se in alternativa all'esproprio è stipulato un accordo urbanistico per la compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 27;
d) se, in attesa dell'espropriazione o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata che prevedono l'apposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione, sono realizzati gli interventi individuati dal regolamento ai sensi del comma 7.

6. Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2, e fino all'approvazione delle varianti ai PRG che recano la nuova disciplina delle aree interessate nei termini di cui al comma 3, queste aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.

7. La previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua le attività e gli interventi che possono essere realizzati nelle aree assoggettate a questi vincoli. Gli strumenti di pianificazione possono specificare le attività e gli interventi individuati dal regolamento ai sensi di questo comma.

8. Gli interventi previsti dal PRG nelle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, se è previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e previa convenzione con il comune volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, le loro modalità di realizzazione e di gestione, nel rispetto della disciplina in materia di appalti e contratti e di affidamento dei servizi pubblici.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 11 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Capo III
Strumenti di attuazione della pianificazione

Sezione I
Tipologia, presupposti e oggetto dei piani attuativi

Art. 49
Disposizioni generali

1. Gli strumenti attuativi della pianificazione specificano e sviluppano le previsioni degli strumenti urbanistici di carattere generale.

2. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal PRG ai sensi dell'articolo 24 e, per i piani di lottizzazione, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 50, comma 5. In questi casi, fino all'approvazione del piano attuativo sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume, compreso il cambio di uso, quando è previsto nell'ambito delle predette categorie di intervento, nonché la realizzazione, senza aumento del volume urbanistico esistente, delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità, e la visitabilità degli edifici privati e pubblici. E' ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani, quando gli stessi non sono subordinati dal PRG a interventi di restauro o di risanamento conservativo. Ai fini dell'applicazione della disciplina della riqualificazione di edifici dismessi e degradati, di cui all'articolo 111, in caso di demolizione, l'eventuale successivo utilizzo del volume o della superficie utile lorda accertata è subordinato al rispetto dei contenuti del piano attuativo. E' inoltre consentita la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e di opere precarie.

3. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal PRG per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree, di ridotte dimensioni e di collocazione periferica, che, per la loro conformazione, non sono suscettibili di razionale utilizzazione a fini

edificatori, se i proprietari delle aree escluse dai piani attuativi in ragione della riperimetrazione dichiarano espressamente di non avere interesse ad aderire al piano attuativo.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se il piano attuativo o il relativo piano guida, previsto dall'articolo 50, comma 7, o il comparto edificatorio disciplinato dall'articolo 53 richiedono delle modifiche alle previsioni del PRG per una più razionale programmazione degli interventi, la deliberazione comunale che approva il piano attuativo o il piano guida costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG. A tal fine si applica la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali al PRG.

5. Non si procede alla formazione di piani attuativi per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati, fatti salvi i piani previsti in corrispondenza degli ambiti derivanti dal piano guida, ai sensi dell'articolo 50, comma 7. Questa disposizione si applica anche in deroga alle previsioni dei PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3 (Modificazioni della legge urbanistica provinciale e di disposizioni connesse e della legge provinciale sui trasporti). In questo caso, se il PRG prevede l'esecuzione o la cessione di opere di urbanizzazione, l'intervento edilizio è subordinato al permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84.

6. Gli elaborati progettuali dei piani attuativi contengono quali parti integranti, in particolare:

a) il rilievo planialtimetrico quotato dell'area interessata, in scala adeguata. Se è prevista la modifica della quota del terreno naturale, la documentazione planialtimetrica è estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, per motivare la necessità della modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti;
b) la planimetria in scala adeguata, con l'eventuale suddivisione in lotti, che rappresenta le opere di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria, la sistemazione delle aree, l'articolazione e la destinazione d'uso degli edifici esistenti o di progetto;
c) la planivolumetria generale dell'intervento, che rappresenta anche gli edifici o gli elementi fisici presenti nelle zone adiacenti;
d) l'indicazione di massima degli elementi tipologici ed edilizi di riferimento, quali l'orientamento degli edifici, la tipologia delle coperture, dei materiali e dei colori;
e) lo schema di convenzione, da stipulare fra gli interessati e il comune, che prevede obbligatoriamente:
    1) l'individuazione e l'assunzione degli oneri di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria, a carico del proprietario;
    2) la misura del contributo di costruzione da corrispondere, ridotto in relazione all'entità delle opere di urbanizzazione primaria e, eventualmente, secondaria realizzate direttamente a cura dei proprietari. il contributo è calcolato in via provvisoria dagli interessati, salvo successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune;
    3) le cessione gratuita al comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e l'eventuale cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria previste e determinate in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti del piano attuativo;
    4) l'eventuale cessione gratuita di aree per interventi di riqualificazione ambientale;
    5) i termini, non superiori a dieci anni dalla data di approvazione dei piani attuativi d'iniziativa privata o mista pubblico-privata, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, l'ordine temporale ed eventualmente di priorità per la realizzazione di queste opere o degli interventi previsti dal piano attuativo;
    6) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, di importo pari al costo delle opere di urbanizzazione, come quantificato nel computo metrico-estimativo allegato al piano;
    7) le clausole penali applicabili;
    8) la quantificazione dell'indennizzo dovuto nel caso di espropriazione di aree necessarie per opere di urbanizzazione secondaria, se determinabile in sede di piano attuativo, quando tali

opere non sono comprese nella cessione gratuita ai sensi del numero 3) e sono assoggettate dal PRG a vincolo preordinato all'espropriazione, nei limiti indicati nell'articolo 48.

7. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può individuare ulteriori contenuti dei piani attuativi.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 e dall'art. 12 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 50
Tipologie e contenuti degli strumenti attuativi della pianificazione

1. Gli strumenti attuativi dei PRG si articolano in:
a) piani di riqualificazione urbana;
b) piani attuativi per specifiche finalità;
c) piani di lottizzazione.

2. I piani di riqualificazione urbana sono piani d'iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-privata, per riqualificare il tessuto urbanistico ed edilizio o per programmare interventi di ristrutturazione edilizia di particolare complessità. Il piano di riqualificazione è finalizzato, in particolare:
a) al recupero e al riutilizzo di aree interessate da una pluralità di edifici esistenti e delle relative aree di pertinenza, anche comprese negli insediamenti storici;
b) al recupero e alla valorizzazione degli insediamenti esistenti, con specifico riferimento alla qualificazione degli spazi pubblici e di relazione urbana;
c) alla riqualificazione del tessuto insediativo ed edilizio mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, anche mediante sostituzione totale o parziale, se necessaria.

3. Il piano di riqualificazione urbana è finalizzato al riordino e al completamento degli insediamenti esistenti mediante:
a) integrazione di diverse categorie d'intervento, compresa la ristrutturazione urbanistica, definita dall'articolo 77, comma 1, lettera h), per il recupero degli insediamenti, delle opere di urbanizzazione, degli spazi aperti e delle infrastrutture;
b) individuazione delle unità d'intervento e delle unità edilizie costituite almeno da un intero edificio, compresa l'area di pertinenza;
c) previsione di una pluralità di funzioni.

4. I piani attuativi per specifiche finalità sono piani d'iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-privata, e riguardano, in particolare:
a) l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia abitativa, nel rispetto della disciplina provinciale vigente in materia;
b) la pianificazione degli insediamenti produttivi, per disciplinare aree destinate ad attività produttive del settore secondario, anche per i fini previsti dal PUP. Questi piani hanno l'obiettivo di promuovere un'efficace e coordinata infrastrutturazione e utilizzazione delle aree. In deroga ai contenuti degli elaborati progettuali individuati dall'articolo 49, comma 6, gli elaborati relativi ai piani attuativi per insediamenti produttivi si limitano a individuare gli ambiti d'intervento e a definire le infrastrutture, i servizi comuni, gli orientamenti degli edifici.

5. I piani di lottizzazione sono piani attuativi d'iniziativa privata o, nei casi previsti dall'articolo 52, pubblica, e sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal PRG e nei seguenti casi:
a) per l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità immobiliari, anche in un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, quando è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento;
b) per la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati, calcolati con riferimento alla superficie fondiaria, predisposta attraverso il

frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, quando l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

6. I piani di riqualificazione urbana e i piani per specifiche finalità contengono la pianificazione di dettaglio per la trasformazione delle aree e, se d'iniziativa pubblica, producono gli effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. L'efficacia dell'apposizione del vincolo e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità decorre dalla data di approvazione del piano, ai sensi dell'articolo 49.

7. Quando l'approvazione di un piano attuativo d'iniziativa privata o mista pubblico-privata è obbligatoria ai sensi dell'articolo 24 e dell'articolo 49, comma 2, il comune può approvare un apposito piano guida, per orientare le iniziative di attuazione e per individuare, all'interno dell'area interessata dal piano attuativo e nel rispetto di previsioni che interessano l'intera area, singoli ambiti per i quali possono essere adottati piani parziali e distinti. Il piano guida, nel rispetto dei parametri stabiliti dal PRG, assicura la contestuale programmazione delle opere di urbanizzazione primaria e stabilisce le indicazioni per la coerente sistemazione urbanistica dell'area e per il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria.

NOTE AL TESTO

La lettera a) del comma 4 è stata così modificata dall'art. 13 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Sezione II
Procedimento di formazione dei piani attuativi

Art. 51
Procedimento di formazione dei piani attuativi

1. I piani di riqualificazione urbana, i piani attuativi per specifiche finalità e i piani di lottizzazione sono approvati dal comune, previo parere della CPC. Il parere della CPC è rilasciato nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i piani attuativi sono adottati dal consiglio comunale previo parere della CPC e depositati per trenta giorni a disposizione del pubblico per la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse. Quando i piani attuativi di iniziativa pubblica prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi, la deliberazione di adozione è notificata ai proprietari delle aree assoggettate al vincolo. Decorso questo termine il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato dal consiglio comunale e acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale del comune. Si prescinde dall'approvazione del consiglio comunale se nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

3. *omissis*

4. I piani attuativi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse. I piani attuativi che prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi sono approvati dal consiglio comunale ai sensi del comma 2 se l'apposizione del vincolo costituisce variante al PRG.

5. La richiesta di approvazione dei piani d'iniziativa privata può essere presentata dai proprietari che rappresentano almeno il sessanta per cento degli indici edilizi ammessi dal PRG. Alla parte rimanente di area si applica la disciplina della lottizzazione d'ufficio prevista dall'articolo 52.

6. Il comune, assieme all'approvazione dei piani, approva con il medesimo provvedimento lo schema di convenzione previsto dall'articolo 49 e successivamente ne promuove la sottoscrizione. Per gli immobili interessati dal piano il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione.

7. Quando le opere di urbanizzazione sono realizzate direttamente dal comune quest'ultimo, con il provvedimento di approvazione del piano, può aumentare fino a un massimo del 30 per cento l'incidenza del contributo di costruzione previsto dall'articolo 87, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona e allo stato delle opere di urbanizzazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 14 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3 e dall'art. 37 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.

Art. 52
Piano di lottizzazione d'ufficio

1. Quando il ricorso allo strumento del piano di lottizzazione è necessario per il migliore utilizzo di determinate aree, il comune può invitare tutti i proprietari delle aree esistenti nelle singole zone a presentare il progetto di lottizzazione entro un congruo termine.
2. Nel termine previsto dal comma 1, la presentazione del progetto di lottizzazione può avvenire anche in assenza dell'adesione di proprietari di aree che, per la loro configurazione o minima estensione, non pregiudicano il raggiungimento degli scopi di una pianificazione organica dell'area.
3. Decorso inutilmente il termine fissato dal comma 1, il comune predispone d'ufficio il piano di lottizzazione. Il piano di lottizzazione è adottato, previo parere della CPC, e approvato dall'organo del comune individuato ai sensi dell'articolo 51, commi 2, 3 e 4, tenendo conto delle osservazioni presentate dai proprietari delle aree, nel loro interesse.
4. Il comune ha la facoltà di espropriare le aree dei proprietari che non hanno accettato la lottizzazione. Quando è opportuno e tecnicamente possibile il comune, con proprio provvedimento, può ridurre l'ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l'hanno accettata, anche in riferimento ad aree diverse da quelle previste dal comma 2. In tal caso l'edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata alla predisposizione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo di costruzione previsto dall'articolo 87 in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio dei relativi permessi di costruire.

Art. 53
Comparti edificatori

1. Quando il comune non procede alla riduzione dell'ambito della lottizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, perché non lo ritiene opportuno o perché ciò non risulta tecnicamente possibile, può approvare, anche su richiesta degli interessati, uno o più comparti edificatori, in sostituzione del piano di lottizzazione, se sussiste un rilevante interesse pubblico all'attuazione delle previsioni del PRG. L'obbligo di formazione del piano di lottizzazione si considera adempiuto con l'approvazione del comparto.
2. Il comparto edificatorio è composto da uno o più edifici o aree da trasformare, appartenenti a uno o più proprietari o soggetti aventi titolo ad edificare e costituenti insieme un'unità minima d'intervento.
3. L'attuazione del comparto edificatorio è subordinata alla predisposizione di un programma degli interventi che interessa almeno il 60 per cento degli indici edilizi ammessi dal PRG nel comparto, presentato da uno o più proprietari o altri aventi titolo idoneo ai sensi dell'articolo 81, singoli o associati, per la richiesta di un unico titolo edilizio. Il programma d'intervento è accompagnato da uno schema di convenzione, da stipulare con il comune, che ha i contenuti indicati dall'articolo 49, comma 6, lettera e), e che indica, nel caso di più proprietari, il soggetto legittimato a chiedere il titolo edilizio abilitativo.
4. Il comune approva il programma d'intervento dopo aver accertato la mancanza di interesse dei proprietari che non hanno aderito alla proposta di programma d'intervento.
5. Il programma d'intervento, accompagnato dallo schema di convenzione previsto dal comma 3, è approvato dal consiglio comunale. In sede di approvazione sono apportate le modifiche

necessarie a garantirne la conformità alle previsioni e ai criteri direttivi del PRG o di altri piani attuativi.

6. L'approvazione del programma d'intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza degli interventi e opere previsti, e dà titolo per procedere all'occupazione temporanea degli immobili dei proprietari che non hanno aderito alla convenzione per l'esecuzione degli interventi, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei proprietari o degli altri aventi titolo che non hanno aderito al programma, oppure per procedere all'espropriazione dei medesimi immobili.

Sezione III
Durata ed efficacia dei piani attuativi in generale e dei singoli piani attuativi

Art. 54
Effetti dei piani attuativi

1. I piani attuativi hanno efficacia decennale, a decorrere dalla data di efficacia della delibera che li approva. Non sono soggetti a decadenza i piani attuativi per specifiche finalità riguardanti le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e le aree riservate a edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a).

2. Per i piani attuativi d'iniziativa privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani e l'assolvimento da parte del soggetto privato degli obblighi a suo carico derivanti dalla convenzione entro il termine previsto dal comma 1 consentono di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consentono di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi.

2 bis. Per i piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli interventi d'interesse pubblico previsti dai piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata entro il termine previsto dal comma 1 consente di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consente di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi.

3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 2 bis, decorso il termine decennale di efficacia del piano attuativo le aree incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.

4. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate mediante l'approvazione di una variante al PRG o, se le opere previste dai commi 2 e 2 bis sono state realizzate in parte, mediante la predisposizione di un nuovo piano attuativo per il necessario assetto della parte rimasta inattuata. In attesa della ripianificazione il comune può comunque autorizzare interventi in deroga al limite di densità fondiaria, secondo quanto previsto dal titolo IV, capo VI. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 15 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3 e dall'art. 12 della l.p. 15 marzo 2018, n. 5.

Art. 55
Limiti alle variazioni di piano

1. Nel periodo di efficacia decennale del piano attuativo possono essere apportate varianti al piano se, per necessità sopravvenute di natura tecnico-costruttiva o per mutate esigenze funzionali, è necessario eseguire le opere in modo diverso da quanto previsto. Le varianti sono approvate, anche a seguito di richiesta degli interessati, con la procedura relativa al piano attuativo e devono risultare conformi agli strumenti urbanistici e alle leggi e regolamenti in vigore al momento della richiesta; inoltre devono essere sottoscritte da tutti i proprietari. Se le varianti incidono sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il comune, unitamente all'approvazione della variante, predispone le modifiche alla convenzione e ne promuove la sottoscrizione.

2. Nel periodo di efficacia decennale del piano, il comune, con procedura di variante al PRG, può motivatamente introdurre una disciplina delle aree comprese nel piano attuativo diversa da quella prevista dal piano stesso, in ragione di circostanze o esigenze sopravvenute. In questo caso il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dal comune il rimborso delle spese e degli oneri finanziari relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

3. In fase di esecuzione del piano possono essere effettuate, senza richiedere una variante, modifiche del piano che non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici, non incidono sul dimensionamento dei singoli interventi edilizi e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e d'uso pubblico. Possono essere effettuate senza richiedere una variante, se il piano attuativo lo prevede, anche le modifiche che non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti, quando non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici e quando non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e d'uso pubblico.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 16 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 56
Effetti espropriativi dei piani attuativi d'iniziativa pubblica

1. I comuni possono espropriare:

a) le aree e gli edifici compresi nei piani attuativi d'iniziativa pubblica di riqualificazione urbana;
b) le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia abitativa, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a).

2. Le aree e gli edifici espropriati ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati dal comune per realizzare opere di edilizia abitativa pubblica o ceduti in proprietà, previa stipula di un'apposita convenzione:

a) all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.), per l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa;
b) alle imprese convenzionate ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;
c) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, se questi e i soci delle cooperative sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata;
c bis) ai fondi immobiliari previsti dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;
d) a privati, per la realizzazione delle attrezzature d'interesse pubblico previste dai piani.

3. Il comune stabilisce l'ordine di priorità di assegnazione delle aree ai soggetti indicati nel comma 2.

4. Il comune può individuare, nell'ambito dei piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati in particolare al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, e dei piani attuativi per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia abitativa, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a), le aree necessarie all'esecuzione di programmi di edilizia abitativa che possono essere espropriate direttamente da ITEA s.p.a.

5. Una quota non superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nei piani attuativi per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia abitativa, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a), può essere utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti in cooperativa, se ciò è compatibile con le esigenze dei soggetti indicati nel comma 2 e tenuto conto del coordinato utilizzo delle aree, e se i proprietari sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai benefici dell'edilizia agevolata, fatta eccezione per il rispetto dei limiti di reddito. A tal fine i proprietari, entro le quantità volumetriche e i termini annualmente fissati dal comune, possono presentare domanda di costruire direttamente sulle aree stesse, nel rispetto delle prescrizioni dei piani.

6. I proprietari che intendono costruire direttamente ai sensi del comma 5 presentano al comune un atto unilaterale d'obbligo con il quale s'impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d'uso degli edifici, e i connessi vincoli. La mancata ultimazione dei lavori nel termine di validità del titolo edilizio comporta l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a metà del valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'articolo 131 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 57
Effetti espropriativi dei piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati al recupero degli insediamenti storici

1. Se i proprietari delle aree e degli edifici individuati come insediamenti storici non provvedono all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nel PRG o nei piani attuativi finalizzati al loro recupero, nel termine fissato dagli strumenti di pianificazione del territorio o dal comune con proprio provvedimento, il comune può deliberare di procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici. La deliberazione del comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi, se la dichiarazione non è già intervenuta in ragione dell'approvazione del piano attuativo o di un altro atto o provvedimento. Se l'immobile può essere destinato a residenza, il comune ha la facoltà di demandare direttamente a ITEA s.p.a. l'espropriazione. Gli immobili espropriati entrano a far parte del patrimonio del comune o di ITEA s.p.a.

2. Ferma restando la disciplina dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e dei comparti edificatori, se i proprietari di almeno il 60 per cento, in termini volumetrici, di un edificio che fa parte di un insediamento storico intendono effettuare interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione e l'esecuzione dei lavori deve, per ragioni strutturali o di convenienza economica, interessare anche le parti residue dell'edificio i cui proprietari non hanno aderito all'esecuzione dei lavori, il comune, dopo avere accertato, entro un congruo termine e con le forme e le modalità ritenute più opportune, la sussistenza della mancata adesione di questi ultimi, può procedere all'espropriazione della parte residua secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Se per l'esecuzione dei lavori o delle opere previste dal PRG e dai relativi piani attuativi è necessario disporre temporaneamente, anche solo in parte, di edifici o di aree contigue o prossime a quelle interessate dai lavori o dalle opere, la Provincia, su richiesta del comune o dei diretti interessati,

autorizza l'occupazione temporanea, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993).

Art. 58
Effetti espropriativi dei piani attuativi riguardanti insediamenti produttivi

1. I comuni possono espropriare le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica per specifiche finalità riguardanti insediamenti produttivi del settore secondario.
2. Per l'utilizzo delle aree espropriate, queste sono cedute in proprietà o fatte oggetto della costituzione di un diritto di superficie. A tal fine una convenzione stipulata tra il comune e il beneficiario dell'area disciplina gli oneri posti a carico dell'acquirente del bene o del titolare del diritto di superficie e le clausole penali applicabili in caso d'inosservanza.

Capo IV
Standard urbanistici e fasce di rispetto

Art. 59
Standard urbanistici

1. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, previo parere della CUP, definisce:
a) i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
b) i criteri per il dimensionamento e la localizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi negli insediamenti residenziali e produttivi;
c) le modalità di realizzazione, da parte di soggetti privati, degli spazi indicati nella lettera a), attraverso la stipula di una convenzione che stabilisce le modalità e le condizioni per l'esecuzione e la gestione delle opere previste.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della CUP, sono definiti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini della proprietà.
3. Il PTC può aggregare gli standard previsti dal PRG con riferimento alle specifiche funzioni di livello sovracomunale e ridefinirne le quantità in relazione alle dotazioni territoriali del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e alle esigenze funzionali della comunità.
4. Nelle aree per servizi e attrezzature pubbliche, individuate dal PRG, è ammessa, con deliberazione della giunta comunale, la realizzazione di ogni tipologia di servizi e di attrezzature pubbliche nel rispetto degli standard di cui al comma 1, lettera a).

Art. 60
Spazi per parcheggi

1. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, tenuto conto delle destinazioni d'uso, della collocazione nel contesto urbano e della caratterizzazione economica della località.
2. Sono esonerati dall'obbligo di rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se è dimostrata, attraverso una relazione accompagnatoria del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire nuovi spazi.
2 bis. Sono esonerati dall'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio:
a) le opere d'infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche;
b) i bivacchi e i rifugi alpini ed escursionistici, eccettuati quelli serviti da viabilità aperta al pubblico;

c) gli edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e i manufatti che, ai sensi dell'articolo 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità.

3. Il regolamento deve prevedere:

a) l'esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggi per le aree urbane consolidate e aree residenziali sature, individuate dal PRG e le ulteriori ipotesi di esenzione quando è accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti;
b) fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis, i casi in cui l'esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
c) le modalità e il titolo per l'acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard previsti dal comma 1;
d) i casi e le condizioni in cui è ammesso l'utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse;
e) i casi in cui, previa convenzione con il comune, è possibile l'utilizzo di parcheggi pubblici, nel rispetto degli standard e se non è pregiudicata la funzione del parcheggio pubblico.

3 bis. Per gli interventi previsti dai commi 2, 2 bis e dal comma 3, lettera a) limitatamente alle aree urbane consolidate, l'esonero dall'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio non è soggetto al pagamento della somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti.

3 ter. La superficie da considerare ai fini del calcolo della dotazione di parcheggi è la superficie utile netta, come definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4. La dotazione di parcheggi per le attrezzature pubbliche di livello provinciale, individuate dal PUP, e per quelle di livello sovracomunale, individuate dal PTC, è definita con l'accertamento della conformità urbanistica, previo parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e sulla base di uno studio prodotto dal richiedente. Lo studio prova la presenza di una quantità di parcheggi idonea alle esigenze, anche in relazione alla presenza di ulteriori parcheggi pubblici o alla possibilità di raggiungere le attrezzature con i mezzi di trasporto pubblico. Il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica verifica la coerenza dello studio rispetto agli obiettivi d'integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di mobilità sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. Quando è prevista in tutto o in parte l'utilizzazione dei parcheggi pubblici esistenti, il rilascio del titolo edilizio è subordinato, inoltre, alla stipulazione di una convenzione tra il richiedente il titolo e il comune. La convenzione definisce le modalità di utilizzo dei parcheggi, può stabilire anche un concorso ai costi di gestione del parcheggio e può individuare i sistemi di collegamento dal parcheggio all'attrezzatura pubblica.

4 bis. La dotazione dei parcheggi necessaria per la realizzazione di nuovi impianti di arroccamento a servizio di piste da sci o per la sostituzione degli impianti di arroccamento esistenti è determinata sulla base di uno specifico studio, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4 ter. Anche in deroga a quanto previsto da quest'articolo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il consiglio comunale può decidere di non applicare, per intero o parzialmente, la disciplina prevista dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi del comma 3, lettera b), in caso di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale per le finalità d'interesse collettivo perseguite.

4 quater. Il consiglio comunale può autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti e disporne il diverso utilizzo per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, di questi spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) gli interventi siano finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;
b) sia previsto il pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri

e le modalità stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4 quinquies. Per assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta e attuando il criterio della mobilità sostenibile, nel caso di strutture ricettive e di esercizi di vendita esistenti localizzati in aree soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, il comune può riconoscere l'esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche mediante l'eventuale utilizzo di parcheggi pubblici.

4 sexies. Il comune può innalzare lo standard di parcheggio definito ai sensi di quest'articolo solo in caso di piani attuativi che lo rendano necessario in ragione della molteplicità delle destinazioni urbanistiche ammesse o della complessità degli interventi previsti.

4 septies. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'interno dei centri abitati, il consiglio comunale può autorizzare, previo parere favorevole dell'ente gestore della strada, la realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, anche se non previsto dal PRG.

5. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli standard prescritti il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, compresa tra un minimo pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato ai sensi del comma 3, lettera b), equivalente allo standard mancante, e un massimo pari al doppio di questo costo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 61
Fasce di rispetto stradali e ferroviarie

1. Nell'edificazione si osservano distanze minime a protezione del nastro stradale e ferroviario, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e dei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La deliberazione stabilisce:

a) le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo, comprese le opere di natura precaria e i depositi, e gli interventi ammessi;

b) le modalità di misurazione della larghezza delle strade;

c) le modalità di classificazione dei tracciati stradali, per il dimensionamento e la definizione della fascia di rispetto, tenuto conto dei seguenti elementi:

   1) il dimensionamento delle nuove strade è riferito all'esigenza di trasporto, individuata sulla base del volume di traffico, della sua composizione e velocità;

   2) la definizione dei tracciati e delle caratteristiche tecniche considera le caratteristiche del paesaggio, per perseguire il migliore inserimento ambientale;

   3) le caratteristiche tecniche sono orientate alla massima integrazione della rete viabilistica e dei trasporti, favorendo l'intermodalità, il rafforzamento del transito ferroviario e la massima connettività reticolare;

   4) per la connessione degli assi viari principali con la rete stradale locale i PRG individuano appositi snodi;

d) gli aspetti funzionali e geometrici per la costruzione delle strade, ferma restando la disciplina statale in materia di autostrade.

Art. 62
Fasce di rispetto cimiteriali

1. Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate dal PRG e misurano almeno cinquanta metri, fatta eccezione per i casi individuati da quest'articolo.

2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale è ammessa la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale e di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e le strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

3. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei criteri stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, in riferimento agli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) a d). Gli edifici esistenti, inoltre, possono essere sottoposti agli interventi previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera e), anche con la realizzazione di ampliamenti e con il cambio di destinazione d'uso, se ciò non comporta un ulteriore avvicinamento al limite della fascia di rispetto cimiteriale.

4. La realizzazione degli interventi previsti dal comma 2 e dal comma 3 nei casi di ristrutturazione edilizia con cambio d'uso e di demolizione e ricostruzione, previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera e), è subordinata al parere positivo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

5. La fascia di rispetto cimiteriale può essere ridotta dal PRG, rispetto alla misura minima prevista dal comma 1, per:

a) la realizzazione di nuovi cimiteri quando non è possibile provvedere altrimenti, fino a una distanza di venticinque metri dalle zone residenziali;
b) l'edificazione di zone residenziali secondo quanto previsto dai PRG, fino a una distanza di venticinque metri dai cimiteri esistenti, per motivate esigenze di natura urbanistica;
c) l'ampliamento di cimiteri esistenti, anche prescindendo dal limite minimo di cui alle lettere a) e b), quando non è possibile realizzare in altro modo l'ampliamento, in ragione della presenza di limiti fisici evidenti, come viabilità comunale e provinciale, escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili, corsi d'acqua o particolari condizioni morfologiche.

6. Se la fascia di rispetto è ridotta nell'ambito di una variante al PRG, il comune acquisisce il parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'adozione della variante e la Giunta provinciale autorizza la riduzione con l'approvazione della variante stessa.

6 bis. La riduzione della fascia di rispetto può essere autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, su richiesta del comune, previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in presenza di limiti fisici evidenti che impediscono l'ampliamento di cimiteri esistenti, quali corsi d'acqua, particolari condizioni morfologiche e viabilità comunale e provinciale, escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili. In questo caso l'adeguamento del PRG è effettuato con la procedura dell'articolo 44, comma 1.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 19 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Titolo III
Tutela e valorizzazione del paesaggio

Capo I
Interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, organi competenti e profili procedurali

Art. 63
Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio

1. La Provincia, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, disciplina le forme e le modalità di tutela del paesaggio, in coerenza e in attuazione del PUP, quale piano avente valenza di piano paesaggistico, approfondite e integrate dai PTC e dai PRG, con riferimento al relativo territorio, ai sensi degli articoli 23 e 24.

Art. 64
Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

1. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP:
a) in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, autostrade, nuove strade statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrate per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti eolici;
b) nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di potenza superiore a 30.000 volt.

2. Gli interventi che non sono soggetti ad autorizzazione della sottocommissione della CUP o del sindaco, secondo quanto previsto da quest'articolo, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC se interessano:
a) il territorio del parco nazionale dello Stelvio;
b) il territorio dei parchi naturali provinciali;
c) le aree di tutela ambientale individuate dal PUP;
d) i beni ambientali di cui all'articolo 65;
e) fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari;
f) nelle aree di tutela ambientale, i muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza;
g) nelle aree di tutela ambientale, tutti gli altri interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5.

3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC i piani attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche parzialmente comprese in aree di tutela.

4. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle aree di tutela ambientale, i seguenti interventi:
a) le recinzioni;
b) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
c) le pavimentazioni stradali;
d) gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere b), d), g); gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera h) e comma 3, lettera l), limitatamente alla segnaletica sentieristica ed escursionistica, quando sono realizzati in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione;

d bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 78, comma 3, lettera a), se riguardano parti esterne dell'edificio;
d ter) le legnaie previste dall'articolo 78, comma 3, lettera d);
d quater) la modifica delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);
d quinquies) la segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera l), se installata all'interno dei centri abitati;
d sexies) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera m);
d septies) i cippi e i simboli commemorativi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera n), se posati all'interno dei centri abitati;
d octies) *omissis*
d novies) gli interventi di trasformazione del bosco, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera j), volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis) della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge.

5. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per la realizzazione degli interventi edilizi diversi da quelli previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 e per i seguenti interventi:
0a) opere di manutenzione ordinaria;
a) opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relativi a edifici esistenti, se rispettano le condizioni dell'articolo 78, comma 2, lettera d), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi e gli elementi di arredo e i pergolati se rispettano le condizioni dell'articolo 78, comma 2, lettera c), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
b) realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli aspetti vegetazionali, quali volumi completamente interrati senza opere in sopra suolo, condotte irrigue o forzate, pozzi, tubazioni o canalizzazioni interrate senza realizzazione di manufatti emergenti, serbatoi, cisterne e manufatti consimili, allaccio di infrastrutture a rete;
b bis) opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola previste dall'articolo 78, comma 2, lettera l), nonché tunnel temporanei stagionali di cui all'articolo 78, comma 2, lettera m), e nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera n);
c) interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;
d) installazioni di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche;
e) installazione di strutture o manufatti per manifestazioni, spettacoli ed eventi semplicemente ancorati al suolo per il periodo della manifestazione e comunque per un periodo non superiore a centoventi giorni;
f) interventi che interessano le parti esterne dell'edificio previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera b), compresa l'installazione di caldaie e impianti di refrigerazione o ventilazione, se rispettano le condizioni disposte nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;
g) installazione di dispositivi anticadute sulle coperture;
h) pannelli solari o fotovoltaici previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera c), se la realizzazione è ammessa ai sensi del regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
i) demolizione parziale o totale senza ricostruzione di volumi tecnici e costruzioni accessorie prive di valenza architettonica, storica o testimoniale nelle aree pertinenziali di edifici;
j) tende da sole previste dall'articolo 78, comma 3, lettera e);

k) installazione di insegne di esercizi commerciali e attività economiche all'interno degli spazi di vetrina o in altra collocazione simile e sostituzione di insegne esistenti con altre di analoga dimensione e collocazione, se non si tratta di insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o con luminosità variabile;
l) interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera h), e demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);
m) cippi e simboli commemorativi all'interno dei cimiteri;
n) opere e interventi previsti in piani attuativi già autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 9;
o) varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92.

6. In riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi di quest'articolo di competenza della Regione o dello Stato, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 68. Per gli interventi di competenza della Provincia all'autorizzazione provvede direttamente la struttura provinciale competente in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 68.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 27 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20, dall'art. 20 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3, dall'art. 13 della l.p. 15 marzo 2018, n. 5 e dall'art. 37 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.

Art. 65
Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi

1. La Giunta provinciale, sentita la CPC competente per territorio, individua e inserisce in uno o più elenchi:
a) i beni immobili, anche non compresi nelle aree di tutela ambientale individuate dal PUP, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere;
b) gli alberi monumentali perché appartengono a specie rare o hanno una forma particolare o un peculiare pregio paesaggistico o rappresentano una testimonianza o un simbolo della storia, della tradizione o della cultura locale, e gli alberi monumentali riconosciuti come beni ambientali tra quelli censiti ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
c) le opere d'infrastrutturazione del territorio, le aree terrazzate e i manufatti, anche non soggetti alle norme per la tutela delle cose d'interesse storico o artistico, che si distinguono, singolarmente o nel loro insieme, per il loro peculiare interesse architettonico.

2. Tra i beni inseriti negli elenchi previsti dal comma 1 la Giunta provinciale individua le aree agricole di pregio, che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come beni ambientali non suscettibili di riduzione ai sensi dell'articolo 112, comma 8.

3. Chiunque può segnalare alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica la presenza di un bene con le caratteristiche previste dal comma 1, presentando a tal fine un'adeguata documentazione. La struttura esamina la richiesta, sentita la CPC. Se il parere della CPC non è reso entro quaranta giorni, la struttura provinciale competente presenta comunque alla Giunta provinciale la proposta di inserimento negli elenchi, quando ravvisa la presenza delle caratteristiche previste dal comma 1.

4. La deliberazione della Giunta provinciale che individua i beni è comunicata al proprietario, al possessore o al detentore ed è pubblicata all'albo dei comuni interessati per trenta giorni e sul sito internet istituzionale della Provincia, e aggiorna il PUP secondo quanto previsto dal PUP medesimo.

5. I comuni possono contribuire alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi di quest'articolo in proprio o affidando l'intervento ai soggetti privati o ad amministrazioni separate per i beni di uso

civico, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati. I comuni, inoltre, possono contribuire alla loro manutenzione. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il loro controllo fitosanitario.

6. Se per fatti sopravvenuti un bene incluso negli elenchi perde le caratteristiche previste dal comma 1, il proprietario può presentare alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica domanda di cancellazione dall'elenco, allegando la documentazione che prova la perdita delle caratteristiche. Se il parere della CPC non è reso entro quaranta giorni, la struttura provinciale competente presenta comunque alla Giunta provinciale la proposta di cancellazione dagli elenchi, quando ravvisa la perdita delle caratteristiche previste dal comma 1. Se la Giunta provinciale dispone la cancellazione del bene dall'elenco ne dà comunicazione al richiedente. Con il medesimo procedimento si provvede alla cancellazione del bene dagli elenchi anche su richiesta del comune nel cui territorio è situato il bene o su iniziativa della struttura provinciale competente in materia di urbanistica.

NOTE AL TESTO

La lettera c) del comma 1 è stata così modificata dall'art. 21 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 66
Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti e tra autorizzazioni paesaggistiche e altre autorizzazioni provinciali

1. Nel rispetto delle finalità di semplificazione perseguite da questa legge, se su un medesimo intervento sono chiamati a pronunciarsi, a fini paesaggistici, anche per profili distinti, più organi di enti diversi tra comune, comunità e Provincia, le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della comunità assorbono quelle di competenza del comune e quelle di competenza della Provincia assorbono le autorizzazioni della comunità o del comune. Questa disposizione si applica anche alle ipotesi previste dai commi 2 e 3.

2. Per i progetti soggetti a procedimento di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa, nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. In casi di particolare complessità il dirigente può chiedere un parere preventivo alla sottocommissione della CUP.

3. Per i progetti soggetti a procedimento di autorizzazione unica territoriale l'autorizzazione paesaggistica è resa, nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

3 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio anche con riguardo:

a) alle strutture che ospitano impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e gli impianti di telecomunicazione, quando ciò è previsto dalla relativa disciplina di settore;
b) alle strutture alpinistiche;
c) agli interventi ricadenti in area sciabile individuati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987) e delle disposizioni attuative della legge provinciale per il governo del territorio 2015, sono autorizzati dalla commissione di coordinamento;
c bis) ai progetti relativi a impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili assoggettati ad autorizzazione integrata.

4. Se la realizzazione del medesimo intervento è soggetta, anche in parte, ad autorizzazione paesaggistica e all'autorizzazione del soprintendente competente ai sensi della legge provinciale sui beni culturali 2003, l'autorizzazione del soprintendente comprende l'autorizzazione paesaggistica, secondo le seguenti modalità:

a) per tutti gli interventi sottoposti al parere dell'organo consultivo previsto dall'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003, l'autorizzazione paesaggistica è resa, in sede di comitato, dal rappresentante della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. A tal fine il rappresentante, espressamente delegato dall'organo competente, esprime in modo vincolante il parere della struttura competente;
b) nei casi diversi dalla lettera a) il soprintendente acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, anche in deroga al riparto di competenze previsto dall'articolo 64.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 28 della l.p. 21 luglio 2016, n. 11 e dall'art. 22 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.*
- *Nel comma 3 bis, anziché "legge provinciale per il governo del territorio 2015" leggi, più correttamente, "presente legge".*

Art. 67
Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione paesaggistica

1. I proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di altro titolo idoneo che intendono realizzare gli interventi previsti dall'articolo 64 presentano all'organo competente una domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Gli interventi non possono essere iniziati fino al rilascio dell'autorizzazione.

2. Il soggetto che intende procedere alla formazione dei piani attuativi, compresi i piani guida, previsti da questa legge presenta alla CPC domanda di autorizzazione paesaggistica, quando il piano interessa zone comprese, anche parzialmente, nelle aree sottoposte a tutela. Quando i piani attuativi contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi da essi previsti, la CPC, nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di questi interventi.

3. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per cinque anni dal rilascio. Se l'autorizzazione è necessaria per l'esecuzione di un intervento soggetto a permesso di costruire o a SCIA, la scadenza dell'autorizzazione paesaggistica coincide con quella del titolo abilitativo edilizio, anche nel caso di proroga del titolo. In ogni caso la domanda di permesso di costruire o la SCIA sono richieste o presentate, rispettivamente, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Quando, per apportare varianti progettuali al medesimo intervento, è necessario chiedere un nuovo titolo edilizio, è richiesta una nuova autorizzazione paesaggistica.

4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di sessanta giorni dalla domanda. Nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento può chiedere la presentazione, da parte del richiedente, di elaborati progettuali integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già presentati. Se l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rileva che gli interventi oggetto della domanda non possono essere autorizzati, con la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'articolo 27 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 assegna all'interessato un termine per la proposizione di soluzioni idonee a superare i motivi che ostano al rilascio.

5. L'autorizzazione paesaggistica può contenere prescrizioni che impongono l'adozione di misure particolari di tutela. Le prescrizioni non possono comunque introdurre limiti alle altezze e alle cubature diversi da quelli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale per le zone specificatamente destinate all'insediamento.

6. Per l'autorizzazione paesaggistica delle opere destinate alla difesa nazionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 68
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale

1. Il rilascio dell'autorizzazione riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione spetta alla Giunta provinciale, sentita la sottocommissione della CUP. I relativi provvedimenti sono emessi d'intesa con le amministrazioni interessate.
2. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia entro il termine di sessanta giorni dalla domanda.

Capo II
Autotutela

Art. 69
Coordinamento delle disposizioni sanzionatorie

1. In materia di vigilanza sull'attività edilizia, di definizione delle costruzioni abusive, di sanzioni, comprese le sanzioni a tutela del paesaggio, e dei relativi procedimenti comminatori continuano ad applicarsi gli articoli da 123 a 138 della legge urbanistica provinciale 2008, anche con riferimento alle nuove categorie d'intervento introdotte dall'articolo 77. Con deliberazione della Giunta provinciale è indicata, a mero titolo ricognitivo, la corrispondenza fra le disposizioni richiamate dagli articoli da 123 a 138 della legge urbanistica provinciale 2008 e quelle della presente legge.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 1 vedi la deliberazione della giunta provinciale 10 agosto 2015, n. 1349.

Art. 70
Ricorsi e annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche

1. La Giunta provinciale può annullare motivatamente le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla sottocommissione della CUP e dalle CPC entro sessanta giorni dal rilascio. A tal fine le CPC trasmettono copia delle autorizzazioni rilasciate alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio.
2. Gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso:
a) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche della sottocommissione della CUP;
b) i provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 66, per gli aspetti che riguardano la tutela del paesaggio;
c) i provvedimenti delle CPC previsti dall'articolo 64, comma 2;
d) i provvedimenti delle CEC, in materia di autorizzazione paesaggistica, quando hanno funzioni di CPC, nel caso del comune di Rovereto, del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis della legge provinciale n. 3 del 2006.
3. Gli interessati possono proporre ricorso alla giunta comunale avverso i provvedimenti del sindaco in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, entro trenta giorni. La giunta si pronuncia entro novanta giorni.
4. La Giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. I ricorsi sono proposti entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei provvedimenti e decisi entro novanta giorni.

5. L'organo esecutivo del comune trasmette tempestivamente copia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 alla Giunta provinciale, che può annullare questi provvedimenti per ragioni di legittimità o di merito entro novanta giorni dal ricevimento.

Capo III
Misure per la valorizzazione del paesaggio

Art. 71
Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse paesaggistico, architettonico e urbanistico

1. La Provincia, avvalendosi dell'osservatorio del paesaggio e sulla base dei criteri dallo stesso stabiliti, riconosce progetti di rilevante interesse paesaggistico, architettonico o urbanistico. Questi progetti sono inseriti in un apposito elenco pubblicato nel sito internet dell'osservatorio del paesaggio.
2. Le opere realizzate in esecuzione dei progetti possono riportare sul prospetto principale o comunque in modo pubblicamente visibile l'indicazione del progettista, del committente e dell'esecutore e del riconoscimento di particolare interesse architettonico o urbanistico.

Art. 72
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio e interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica

1. Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché per il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio, è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.
2. Il fondo è destinato al finanziamento di:

a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di programmazione, e realizzati, se occorre, previa convenzione con i proprietari degli immobili, finalizzati a:
   1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;
   2) recuperare il patrimonio edilizio privato che presenta i requisiti indicati nel numero 1) o che è comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di miglioramento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;
   3) recuperare e sistemare strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano collegati agli interventi previsti dai numeri 1) e 2);

b) progetti e interventi, pubblici e privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale.

3. Gli interventi previsti dal comma 2, lettera b), sono realizzati, di norma, in base ad accordi stipulati con i privati. Tali accordi possono anche riconoscere al privato il valore della biomassa eventualmente prelevata, secondo quanto stabilito da questo comma. Quando non è possibile realizzare i progetti e gli interventi sulla base di accordi con i privati interessati, è possibile procedere all'occupazione temporanea prevista dall'articolo 26 della legge provinciale sugli espropri 1993, a seguito dell'approvazione dei progetti, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Per l'occupazione temporanea non è dovuta alcuna indennità, fatto salvo il

riconoscimento del valore della biomassa eventualmente prelevata, nei casi e secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, di gestione e di utilizzo del fondo, anche nell'ambito di accordi di programma o avvalendosi, anche parzialmente, degli enti locali. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, con modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale.

5. Nel caso di avvalimento degli enti locali la Giunta provinciale approva con deliberazione i progetti preliminari o le valutazioni di fattibilità degli interventi, anche integrati, e individua delle somme previste per l'attuazione dei progetti e interventi. Con la medesima deliberazione possono essere stabilite modalità e criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte degli enti locali ai soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti e interventi in questione. Annualmente la Giunta provinciale individua la quota del fondo da destinare alle iniziative di cui al comma 2, tenendo conto, ai fini degli interventi di recupero del patrimonio edilizio privato previsti dal comma 2, lettera a), numeri 2) e 3), della legge provinciale sul commercio 2010, per le botteghe storiche, e prevedendo per questi la concessione di contributi in conto capitale per le spese di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi arredi e strumenti di lavoro, e di contributi per spese connesse all'aumento del canone di locazione.

6. Nei casi diversi dall'avvalimento degli enti locali, all'approvazione dei progetti preliminari o delle valutazioni di fattibilità degli interventi, anche integrati, e alla prenotazione delle somme previste per l'attuazione dei progetti e degli interventi provvede la struttura provinciale che attua gli interventi.

7. I finanziamenti a valere sul fondo sono concessi:

a) per gli enti locali, fino al limite d'intervento definito ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993);
b) per le imprese, fino al limite massimo previsto dalle leggi di settore, con le maggiorazioni eventualmente previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nei limiti da questa stabiliti;
c) per gli altri soggetti pubblici e privati, fino al limite definito dall'articolo 55 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi in materia di edilizia abitativa), per i soggetti di prima fascia, maggiorato fino a venti punti percentuali;
c bis) per i soggetti privati che realizzano direttamente interventi che presentano le stesse caratteristiche di quelli realizzabili a carico del fondo da parte di soggetti pubblici, ai sensi del comma 2, lettera b), sotto forma di specifici incentivi, determinati anche in modo forfettario secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 4.

8. Con il fondo possono essere finanziati interventi di completamento di opere già ammesse a finanziamento sulla base della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (legge provinciale sugli insediamenti storici 1993).

9. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo e la deliberazione prevista dal comma 3, quando riguardano misure qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Per gli interventi di ripristino di un bene compreso nei territori sottoposti a tutela del paesaggio, o soggetto esso stesso a tutela, danneggiato da atti o fatti non imputabili al proprietario, e per interventi di restauro o di manutenzione straordinaria o di valorizzazione dei beni ai sensi dell'articolo 65, la Giunta provinciale può corrispondere appositi sussidi, anche sulla base di una specifica convenzione con gli interessati. In luogo della concessione dei sussidi può essere disposta la fornitura diretta di materiale tradizionale di copertura e di finitura degli edifici.

11. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tempi di presentazione delle domande, i criteri di priorità, le spese ammissibili, i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti previsti dal comma 10.

12. Nell'ambito di progetti di riqualificazione o valorizzazione ambientale e paesaggistica i comuni, con oneri a proprio carico, possono intervenire anche su beni di proprietà privata, previo assenso dei proprietari, purché l'intervento sia di limitata entità rispetto all'iniziativa complessiva e purché il progetto dia atto dell'interesse pubblico perseguito.

NOTE AL TESTO

La lettera c bis) del comma 7 è stata aggiunta dall'art. 41 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

ATTUAZIONE

- *Per l'attuazione del comma 4 vedi la deliberazione della giunta provinciale 20 maggio 2016, n. 822, modificata dalla deliberazione 13 ottobre 2017, n. 1654.*
- *Per l'attuazione del comma 5 vedi la deliberazione della giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 514.*

Art. 73
Coinvolgimento dei cittadini in progetti di valorizzazione ambientale

1. Per promuovere un modello partecipato di valorizzazione del verde pubblico nei centri abitati attraverso un reale e fattivo coinvolgimento dei cittadini nella cura, gestione e manutenzione delle aree verdi, ivi compresa l'eventuale realizzazione di interventi di riqualificazione, gli enti locali possono sostenere, mediante la corresponsione di incentivi anche di natura tariffaria, e comunque con oneri finanziari a completo ed esclusivo carico del bilancio comunale, autonome iniziative dei cittadini, singoli o associati, finalizzate allo svolgimento di attività di tutela del territorio relativamente alla cura di spazi pubblici sistemati a verde, piazze, parchi e piccole aree urbane.

2. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento i criteri e le modalità di coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative di cui al comma 1, nonché l'ammontare e le modalità di applicazione degli eventuali incentivi tariffari, che devono comunque riguardare le tariffe collegate al ciclo dei rifiuti.

Titolo IV
Edilizia

Capo I
Regolamentazione dell'attività edilizia

Art. 74
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

1. La Giunta provinciale approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, che, per assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio provinciale, stabilisce, in forma di testo unico regolamentare, gli aspetti urbanistici a esso demandati da questa legge e, in particolare:

a) i parametri edilizi e urbanistici e i metodi per la loro misurazione;
b) le disposizioni degli standard urbanistici;
c) le disposizioni in materia di parcheggi;
d) le opere di infrastrutturazione del territorio;
e) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree agricole;
f) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree produttive del settore secondario;
g) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree sciabili;
h) le disposizioni in materia di interventi nei campeggi e negli esercizi ricettivi;
i) le modalità di presentazione dei progetti;
j) la documentazione da presentare per la domanda di autorizzazione paesaggistica, del permesso di costruire o da allegare alla SCIA, distinguendo la documentazione necessaria ai fini dell'avvio dei lavori e quella da produrre a fine lavori per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità;
k) le modalità di calcolo del contributo di costruzione e gli aspetti di calcolo del contributo demandati ai regolamenti edilizi;
l) la disciplina attuativa dell'articolo 76 in materia di libretto del fabbricato;
m) le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può stabilire, inoltre:

0a) criteri o indirizzi uniformi che orientano il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e la predisposizione del piano colore. Limitatamente alla predisposizione del piano colore, il regolamento può prevedere l'approvazione di deliberazioni della Giunta provinciale adottate previo parere del Consiglio delle autonomie locali;
a) ogni altra disposizione necessaria a specificare quanto contenuto nelle previsioni di questa legge;
b) disposizioni transitorie, anche per l'applicazione di questa legge;
b bis) che le sue tabelle in materia di standard di parcheggio, contributo di costruzione e limiti di densità fondiaria siano aggiornabili con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

ATTUAZIONE

Per il regolamento vedi il d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 75
Regolamento edilizio comunale

1. Il regolamento edilizio comunale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, contiene:

a) le norme d'integrazione delle disposizioni regolamentari provinciali sull'edilizia sostenibile, la disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante la definizione di criteri di orientamento degli edifici, schermatura delle superfici trasparenti, isolamento termico e acustico di superfici murarie e infissi, dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia, sistemazione a verde o con superfici drenanti degli spazi esterni, efficienza e recupero di energia degli impianti industriali, prescrizioni puntuali per gli spazi dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti e degli spazi comuni per la mobilità sostenibile;
b) le norme igienico-sanitarie d'interesse edilizio;
c) le misure in materia di sicurezza delle canne fumarie;
d) le norme relative alle opere esterne degli edifici, al piano colore, alla sistemazione e alle caratteristiche delle relative aree di pertinenza, per migliorare la qualità insediativa e architettonica del tessuto urbano;
e) le norme sulla tipologia, i caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di carattere tecnico tesa alla qualificazione degli interventi di trasformazione edilizia, per la valorizzazione del paesaggio;
f) la definizione degli standard di abitabilità degli alloggi e i parametri minimi per la superficie degli alloggi, anche superiori a quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica e agevolata;
g) la misura e le modalità di calcolo e di pagamento del contributo di costruzione, per gli aspetti non direttamente disciplinati da questa legge e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 87;
h) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari da collocare all'interno dei centri abitati, tenuto conto dei criteri provinciali adottati per i medesimi interventi;
i) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi;
j) le disposizioni volte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione compresa l'individuazione cartografica dei siti sensibili, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia;
k) l'ordinamento della CEC, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, l'individuazione degli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sottoposti al suo parere e ogni altra competenza, non di spettanza di altri organi, che si ritiene di attribuire alla CEC;
l) le ulteriori previsioni necessarie ai fini dell'attuazione di questa legge.

Art. 76
Finalità e contenuti del libretto del fabbricato

1. Per attuare una politica di corretta gestione territoriale e di prevenzione del rischio è istituito il libretto del fabbricato. Il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei fabbricati a partire dalla loro costruzione, riportando le modificazioni progettuali e gli adeguamenti eventualmente introdotti, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il libretto concerne ogni fabbricato, pubblico o privato, realizzato dopo la data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il regolamento urbanistico edilizio provinciale definisce le modalità di realizzazione del libretto e di consultazione dello stesso, promuovendo il ricorso a modalità informatiche, anche per semplificare l'accesso al libretto da parte del cittadino, con l'utilizzo di servizi online. Per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale, i dati del libretto sono messi a disposizione della Provincia nell'ambito del SIAT, secondo le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il libretto del fabbricato è tenuto a cura del comune ove è situato l'immobile.

Capo II
Definizione degli interventi e attività edilizia libera

Art. 77
Definizione delle categorie d'intervento

1. Ai fini di questa legge le categorie d'intervento sugli edifici sono così definite:

a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'unità edilizia o di una sua parte e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sull'unità edilizia o su una sua parte necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza modifiche delle destinazioni d'uso. Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, quando non è modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso;

c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione dell'unità edilizia o di una sua parte e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, che al tempo stesso assicurano la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. Comprendono gli interventi di consolidamento, di ripristino e rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché di eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di risanamento conservativo: quelli diretti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento dell'unità edilizia, o di una sua parte, a una destinazione d'uso compatibile, migliorando le condizioni di funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere volte al recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;

e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi:
   1) l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall'articolo 109;
   2) la soprelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'articolo 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;
   3) l'ampliamento laterale o in soprelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente;
   4) la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nell'ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;
   5) l'aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d'intervento;

f) interventi di demolizione: quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo paesaggistico o statico;

g) interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f). In particolare, sono considerati tali:
   1) la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati mediante l'utilizzo degli indici urbanistici;
   2) in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, l'ampliamento laterale o in soprelevazione, se previsti dal PRG, in misura superiore al 20 per cento della superficie utile netta e con ampliamento del volume urbanistico esistente;
   3) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo inedificato;

h) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto insediativo ed edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale o con la suddivisione di fabbricati esistenti in più edifici.

2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere da a) ad e) e lettera h), si configurano come interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Sono considerate categorie d'intervento ai sensi di quest'articolo, inoltre:

a) le opere di bonifica agraria, e cioè interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola e finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni;

b) il ripristino di aree prative e pascolive, e cioè il recupero delle condizioni morfologiche e colturali dell'attività agricola originaria attraverso interventi su aree boscate di neocolonizzazione.

4. Agli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 si applica quanto previsto dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla definizione e alla disciplina degli interventi di restauro.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 78
Attività edilizia libera

1. Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.

2. Sono liberi i seguenti interventi:

a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 77, comma 1, lettera a);

b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;

c) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo;

d) le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area;

e) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, escluse le linee elettriche aeree;

f) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
g) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere temporaneo;
h) gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;
i) le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate interamente in legno secondo le disposizioni vigenti in materia del piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;
j) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
k) le strutture prefabbricate di carattere precario realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio;
l) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85;
m) i tunnel temporanei stagionali, realizzati con struttura in materiale leggero, ancorati a terra senza opere fisse e privi di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
n) nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
o) la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all'aperto, senza aumento della ricettività, la sistemazione della viabilità interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie e gli allestimenti mobili disciplinati dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle sue disposizioni attuative;
p) gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici e la sistemazione dei relativi elementi di arredo;
q) gli interventi riguardanti sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, già esistenti, nel rispetto della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);
r) la collocazione di contenitori e di distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi.
r bis) la collocazione di silos per mangimi funzionali allo svolgimento dell'attività di allevamento nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorati a terra senza opere fisse o parti in muratura che emergono dal terreno.

3. Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:

a) le opere di manutenzione straordinaria, quando non riguardano le parti strutturali dell'edificio. In tal caso, nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
b) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato o, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti;
c) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti collocati negli edifici o nelle relative pertinenze, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
d) le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG;

e) le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione; questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;
f) le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
g) le attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;
h) gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
i) gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
j) gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge;
k) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;
l) la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;
m) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati;
n) cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;
o) *omissis*

4. La sola omissione della comunicazione al comune prevista dal comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative.

4 bis. In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 27 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20, dall'art. 46 della l.p. 10 febbraio 2017, n. 1 e dall'art. 25 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 78 bis
Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

1. Tutti gli interventi non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'articolo 78, tra quelli assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80 e tra quelli assoggettati a presentazione di SCIA ai sensi dell'articolo 85 sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questi interventi sono realizzati previa presentazione della CILA all'amministrazione competente, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati, che sono conformi a ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e sono realizzati nel rispetto, in particolare, delle norme antisismiche,

di quelle sulla sicurezza idrogeologica, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e beni culturali, di altezze e distanze. La CILA è corredata dalla documentazione tecnica, da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni.

3. La mancata presentazione della CILA per la realizzazione di interventi previsti dal comma 1 comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative. La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

4. I comuni effettuano controlli a campione sulle CILA presentate.

5. In caso di violazione di quest'articolo gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 26 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 79
Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Le definizioni delle categorie d'intervento contenute nell'articolo 77 si applicano anche con riferimento alle opere di infrastrutturazione del territorio.

2. La realizzazione delle opere di infrastrutturazione, definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, è sempre ammessa nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se compatibile con la disciplina delle invarianti individuate dal PUP, e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP.

Capo III
Disposizioni in materia di titoli abilitativi

Sezione I
Permesso di costruire

Art. 80
Interventi soggetti a permesso di costruire

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 78 e 85, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:

a) gli interventi di nuova costruzione;

a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia;

c) gli interventi di riqualificazione previsti dal titolo V, capo I, sezione II;

d) gli interventi di ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o a superfici utili lorde anche all'esterno della sagoma esistente, con esclusione degli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 85;

e) la realizzazione di fabbricati pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione del territorio qualificano come nuova costruzione o che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;

f) gli interventi di realizzazione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 3 metri;

g) gli interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se presentano autonomia funzionale rispetto al progetto assentito con specifico titolo edilizio, e gli interventi di infrastrutturazione del territorio;
h) la realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione e la loro modifica quando la stessa supera il 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
i) l'allestimento di nuove strutture ricettive all'aperto.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie indicate nel comma 1.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 27 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 81
Soggetti legittimati e requisiti del permesso di costruire

1. Possono chiedere il permesso di costruire i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Il permesso di costruire costituisce l'atto che consente la realizzazione delle opere ed è subordinato all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, e alla presentazione delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio.

2. La domanda di permesso di costruire è corredata dalla documentazione tecnica e da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale indica anche gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi di realizzazione successive al rilascio del permesso di costruire.

3. Ogni comune assicura la pubblicità dei registri dei permessi di costruire rilasciati.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 28 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 82
Procedimento di rilascio del permesso di costruire

1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di sessanta giorni. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza il comune può elevare il termine del procedimento a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati con la comunicazione di avvio del procedimento.

2. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Resta salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere.

3. Il silenzio assenso non si forma quando, per il rilascio del permesso di costruire, sono necessari provvedimenti o atti di assenso, comunque denominati, posti a tutela di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, e quando questi atti non sono stati rilasciati alla data di presentazione della domanda di permesso di costruire. In questo caso l'amministrazione deve adottare un provvedimento espresso di diniego. Il silenzio assenso non si forma, inoltre, in caso di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 84.

4. Se il richiedente allega alla domanda di permesso di costruire una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell'articolo 86, comma 3, i termini

previsti per il rilascio del titolo edilizio sono ridotti alla metà; se il comune non rilascia il permesso di costruire entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il comma 2. Se ne ricorrono i presupposti, il comune provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in materia di responsabilità del progettista.

5. Una volta rilasciato il permesso di costruire il richiedente può dare inizio ai lavori, a seguito di comunicazione ai sensi dell'articolo 83, comma 3, e previa corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 87. Nel caso di silenzio assenso il contributo di costruzione è calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.

6. Al procedimento per il rilascio del permesso di costruire si applica la legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.

Art. 83
Caratteristiche e validità del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

2. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'esistenza d'idonee opere di urbanizzazione primaria o alla previsione della loro realizzazione da parte del comune entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire, o all'impegno degli interessati a realizzarle contestualmente agli interventi oggetto del permesso.

3. I lavori oggetto del permesso sono iniziati entro due anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. Entro lo stesso termine il titolare del permesso di costruire deve aver intrapreso opere tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare il manufatto, quali, ad esempio, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri o l'esecuzione di scavi coordinati al getto di fondazioni del costruendo edificio. I lavori sono ultimati entro cinque anni dalla comunicazione. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.

4. Il comune può individuare un termine maggiore per la conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato da presentare prima del termine finale previsto per la conclusione, in ragione delle dimensioni dell'opera, delle sue caratteristiche costruttive o delle condizioni climatiche della zona.

5. Il comune può prorogare il termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti.

6. Se i lavori non sono iniziati o ultimati entro i termini previsti dai commi 3, 4 e 5, il titolare del permesso di costruire deve chiedere un nuovo titolo edilizio. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 85, relativamente alla SCIA per l'esecuzione dei lavori necessari per rendere l'opera agibile.

7. Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o agli aventi causa ed è irrevocabile. La voltura del permesso di costruire dev'essere richiesta al comune.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 27 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20.

Art. 84
Permesso di costruire convenzionato

1. Con il permesso di costruire convenzionato il titolare realizza, contestualmente al proprio intervento, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se la realizzazione di queste opere è necessaria e funzionale all'intervento richiesto dal privato. Il ricorso al permesso di costruire convenzionato è ammesso quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee. Il permesso di costruire convenzionato è rilasciato, inoltre, nei casi di esclusione dell'applicazione della disciplina dei piani attuativi per aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati.

2. Per i fini previsti dal comma 1 il permesso di costruire è integrato da una convenzione che ha i seguenti contenuti minimi obbligatori:

a) l'individuazione e l'assunzione degli oneri di urbanizzazione primaria, e se necessario, secondaria, a carico del titolare del permesso, e le garanzie che assistono gli obblighi assunti;
b) l'ordine temporale, i relativi termini ed eventualmente le priorità nella realizzazione delle opere di urbanizzazione;
c) la misura del contributo di costruzione da corrispondere, determinata ai sensi degli articoli da 87 a 91;
d) le modalità di cessione gratuita al comune delle opere di urbanizzazione realizzate e le clausole penali.

3. L'attuazione degli interventi indicati nella convenzione prevista da quest'articolo può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento. In tal caso per ogni stralcio funzionale la convenzione quantifica gli oneri di urbanizzazione o individua le opere di urbanizzazione da realizzare, le relative garanzie e le clausole penali applicabili.

4. Per quanto non previsto da quest'articolo si applica la disciplina relativa al permesso di costruire.

Sezione II
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Art. 85
Interventi soggetti alla SCIA

1. Sono assoggettati obbligatoriamente alla SCIA i seguenti interventi:

a) i volumi tecnici;
b) le varianti nel limite del 10 per cento delle misure di progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 3;
c) il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;
d) la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova costruzione e che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
e) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;
f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, se comportano modifiche della sagoma;
g) le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza;
h) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
i) la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, salvo che le opere corrispondenti non rientrino tra quelle soggette a permesso di costruire;
j) le opere di bonifica e sistemazione del terreno che comportano livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza superiore a un metro;
k) l'installazione di serre e tunnel permanenti per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, secondo le disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
l) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
m) gli interventi soggetti a permesso di costruire, quando il rappresentante del comune si è espresso favorevolmente nella conferenza di servizi prevista nella normativa provinciale in materia di valutazione d'impatto ambientale, di autorizzazione unica territoriale e di impianti fissi di

telecomunicazione e di radiodiffusione, secondo quanto previsto dalle relative discipline di settore;

n) *omissis*

2. Sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, i seguenti interventi:

a) gli interventi su edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e di superficie utile lorda;

b) gli interventi su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia che non comportano la demolizione anche parziale delle murature perimetrali e non comportano aumento di volume e di superficie utile lorda;

c) gli interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica per i quali la CPC ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica del piano attuativo, quando, in entrambi i casi, i piani contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi;

c bis) gli interventi soggetti a permesso di costruire per i quali, ai sensi della disciplina di settore, è stata rilasciata l'autorizzazione unica territoriale (AUT) senza la preventiva espressione dell'atto di assenso da parte del comune territorialmente competente.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 29 della l.p. 21 luglio 2016, n. 11 e dall'art. 29 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 86
Soggetti legittimati e requisiti della SCIA

1. Possono presentare la SCIA i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo.

2. La SCIA è corredata dalla documentazione tecnica e da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni. La presentazione della SCIA è subordinata al pagamento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 87, calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo successivo conguaglio o riduzione sulla base delle determinazioni del comune.

3. Oltre alla documentazione individuata dal comma 2, alla SCIA è allegata una relazione firmata dal progettista dell'opera. Nella relazione il progettista dichiara:

a) la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati;

b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

c) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici previsti dall'articolo 103, o del patrimonio edilizio tradizionale montano di cui all'articolo 104, lo stato esistente e l'eventuale presenza di elementi decorativi, quali affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra, collegamenti verticali e parapetti particolari e altri elementi decorativi significativi, mediante la presentazione di idonea documentazione fotografica, con l'indicazione degli interventi previsti per la tutela e la valorizzazione di questi elementi.

4. La SCIA perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per fatti sopravvenuti e di carattere straordinario, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.

5. A seguito della presentazione della SCIA l'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione è allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato e l'avvenuta modifica catastale.

6. Nel caso di SCIA relative a varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92 si prescinde dalla relazione prevista dal comma 3 e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 5.

7. Ogni comune assicura la pubblicità dei registri delle SCIA. Si applicano alle SCIA, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per il permesso di costruire.

8. Il comune accerta l'esistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione; nel caso di accertata carenza vieta di iniziare o di proseguire i lavori e ordina la rimessa in pristino, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti, se ciò è possibile, entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune. A tal fine il comune può individuare le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare gli interventi alle norme urbanistiche, ordinando la loro esecuzione nel termine stabilito. Se ne ricorrono i presupposti il comune provvede anche alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in materia di responsabilità del progettista. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, è fatto salvo il potere del comune di assumere provvedimenti di autotutela, solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 30 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Sezione III
Contributo di costruzione e oneri

Art. 87
Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è richiesto per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione. I comuni, con il regolamento edilizio comunale, fissano il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e), e in una misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g).

2. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli gli oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione sono pari, ciascuno, a un terzo del complessivo contributo di costruzione.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua:

a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico;

a bis) ipotesi di riduzione ed esenzione dal contributo di costruzione, ulteriori rispetto a quelle previste da questa legge, con riguardo a interventi che promuovono la riduzione del consumo di suolo e l'esercizio dell'attività agricola;

a ter) l'esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi relativi a manufatti che, ai sensi dell'articolo 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità;

b) le modalità e i termini per il pagamento del contributo, anche in relazione al titolo edilizio richiesto;

c) le diverse categorie tipologico-funzionali, distinguendo, nell'ambito delle categorie residenziali, la prima abitazione dall'abitazione per il tempo libero e vacanze;

d) i criteri per la determinazione del contributo di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c).

4. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione:

a) la residenza è considerata prima abitazione:
   1) se l'unità abitativa è di proprietà del richiedente;
   2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni ideali;
   3) se il richiedente s'impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori e a mantenerla per i successivi dieci anni;

b) una residenza per il tempo libero e le vacanze è una residenza occupata saltuariamente per vacanze o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi.

5. Il costo medio di costruzione per ciascuna categoria è definito con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto dei criteri individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi del comma 3. Questi costi sono aggiornati annualmente con deliberazione in base all'andamento degli indici ISTAT. Non si procede all'aggiornamento annuale in momenti di mercato sfavorevoli, per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia.

6. I comuni, con il regolamento edilizio comunale, possono prevedere la possibilità, per gli interessati, di rateizzare il contributo di costruzione. In questo caso il regolamento prevede che almeno il 50 per cento del contributo di costruzione è corrisposto prima del rilascio del titolo o all'atto della presentazione della SCIA, e che la restante parte del contributo è versata prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità ed è assistita da idonea garanzia finanziaria.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 31 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 88
Riduzione del contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è commisurato esclusivamente alle spese di urbanizzazione primaria per i seguenti interventi:

a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;
b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti a procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale;
c) costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto o destinati al commercio all'ingrosso;
d) impianti funiviari.

2. Il contributo di costruzione è commisurato alle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per i seguenti interventi:

a) costruzioni e impianti destinati ad attività direzionali;
b) costruzioni e impianti destinati ad attività commerciali, compresi i pubblici esercizi, con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso;
c) costruzioni e impianti destinati ad attività dirette alla prestazione di servizi;
d) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica;
e) costruzioni e impianti destinati a sala cinematografica.

3. Il contributo di costruzione è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria per i seguenti interventi:

a) realizzazione o modifica di complessi ricettivi turistici all'aperto, eccetto le strutture edilizie ricettive permanenti, per le quali il contributo è commisurato anche al costo di costruzione;
b) lavori di restauro e di risanamento conservativo;
c) opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a un provvedimento degli organi competenti;
d) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare a sale cinematografiche.

4. Il contributo di costruzione è commisurato al solo costo di costruzione per gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano, previsti dall'articolo 104, nel caso di edifici privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi.

4 bis. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo sedime o su sedime diverso, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico-funzionale. Questa riduzione del contributo di costruzione si applica anche agli interventi previsti dagli articoli 107, 109, 110 e 111, anche se la ricostruzione non è conseguente alla demolizione nell'ambito di un intervento edilizio unitario soggetto a un unico titolo. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.

NOTE AL TESTO

Il comma 4 bis è stato aggiunto dall'art. 32 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 89
Riduzione del contributo di costruzione nel caso di permesso di costruire convenzionato

1. Nel caso di permesso di costruire convenzionato il contributo di costruzione previsto dall'articolo 87 è ridotto nella misura di un terzo, corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, o di una somma pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle medesime opere di urbanizzazione primaria, quando tale importo è inferiore a un terzo del contributo di costruzione.

2. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano ad essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, la convenzione di cui all'articolo 84 può fissare le necessarie modalità di utilizzo delle opere da parte di terzi. In questo caso il comune può ridurre ulteriormente il contributo di costruzione di una somma pari, al massimo, a un terzo del contributo, corrispondente agli oneri di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'articolo 87, comma 2.

Art. 90
Esenzione dal contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
   1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo o per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;
   2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;
   3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole che costituiscono prima abitazione dell'imprenditore agricolo, ai sensi della disciplina provinciale vigente, nel limite di 120 metri quadrati di superficie utile netta;
b) per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima

abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);

c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;

d) per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;

e) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari e per i parcheggi, anche coperti, compresi gli spazi di manovra, collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza;

f) in relazione agli edifici con destinazione residenziale, per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali e per le legnaie e le tettoie di pertinenza di edifici;

g) per le opere soggette a conformità urbanistica ai sensi degli articoli 94 e 95;

h) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;

i) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a questo titolo all'European business and innovation centre network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentano i requisiti indicati dall'articolo 95, comma 4, lettera c);

j) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici, di strumenti di pianificazione attuativa o sulla base di convenzioni con il comune o la Provincia previste da questa legge;

k) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche e per i volumi tecnici;

l) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

m) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale 2008;

m bis) per i manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale);

n) per i lavori oggetto di permessi di costruire rinnovati per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 87.

2. L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. L'esenzione prevista dal comma 1, lettere b), c), e d), è riconosciuta anche alle cooperative edilizie quando:

a) hanno ad oggetto sociale la realizzazione della prima casa del richiedente;

b) ciascun socio della cooperativa dichiara che l'intervento è volto alla realizzazione della sua prima casa di abitazione e stipula con il comune una convenzione.

4. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b), ciascun socio dichiara la sussistenza dei requisiti necessari in base alla medesima disposizione e s'impegna a stabilire la propria residenza ai

sensi delle disposizioni attuative previste dall'articolo 87 e a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione relativo alla propria unità immobiliare.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 33 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 90 bis
Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione

1. Ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93 è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d). Se l'unità abitativa è compresa in un edificio composto da più unità, l'importo è calcolato con riferimento all'unità immobiliare acquistata.

2. L'applicazione di questo articolo è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dall'acquisto. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti, anche mediante controlli a campione.

3. Ai fini dell'applicazione di questo articolo è necessario che:

a) l'acquisto sia tavolarmente iscritto a favore del richiedente entro un anno dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93;
b) al momento della firma della convenzione prevista dal comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non siano titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale;
c) il richiedente si impegni a stabilirvi la propria residenza entro un anno dall'acquisto.

4. Quest'articolo non si applica con riferimento alle unità abitative per le quali il contributo di costruzione è stato ridotto secondo quanto previsto dall'articolo 91. Al contributo previsto da questo articolo si applicano le disposizioni attuative degli articoli 87 e 90 relativi all'esenzione del contributo di costruzione per la prima abitazione, in quanto compatibili.

5. Quest'articolo si applica alle unità abitative realizzate in virtù di titoli edilizi rilasciati o presentati dopo l'entrata in vigore di questo articolo.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 34 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 91
Contributo di costruzione per l'edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia residenziale, se il richiedente il titolo edilizio s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, a cedere gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 87, comma 4, lettera a), il contributo di costruzione è ridotto come segue:

a) in misura corrispondente all'incidenza del costo di costruzione, nel caso di nuovi edifici;
b) in misura corrispondente al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione secondaria, per gli interventi di recupero di edifici esistenti.

2. Se la convenzione prevede la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione primaria e se sono stabilite le modalità per la loro realizzazione e le idonee garanzie finanziarie per la corretta esecuzione, la quota di contributo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione primaria può essere ulteriormente ridotta sino alla concorrenza delle spese sostenute dall'interessato.

3. La convenzione prevede, come contenuto minimo obbligatorio:

a) l'obbligo di cessione o di locazione degli alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, entro un termine convenzionalmente pattuito dalla conclusione dei lavori. La cessione dell'alloggio è preceduta dall'assunzione da parte dell'acquirente degli obblighi previsti dall'articolo 90, comma 2;

b) in caso di disdetta dei contratti di locazione, l'obbligo di sostituire, entro un termine convenzionalmente pattuito dalla cessazione della locazione, i precedenti locatari con altri soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 1;

c) l'efficacia della convenzione, che non può essere inferiore a dieci anni;

d) idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi convenzionali, anche mediante la presentazione di atti di fideiussione.

4. I termini previsti dal comma 3, lettere a) e b), possono essere prorogati dal comune su richiesta motivata dell'interessato.

5. La convenzione prevede che l'interessato s'impegni a garantire il rispetto degli obblighi da essa previsti anche da parte di eventuali aventi causa, fatto salvo il caso di assunzione diretta degli obblighi da parte di questi ultimi.

6. In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali, il comune chiede al soggetto che li ha assunti il pagamento della quota di contributo non corrisposta ai sensi del comma 1, in proporzione alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di pagamento ed escutendo, se necessario, le garanzie previste dal comma 3, lettera d).

Capo IV
Varianti in corso d'opera e segnalazione certificata di agibilità

NOTE AL TESTO

Rubrica così modificata dall'art. 35 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 92
Varianti ordinarie e varianti in corso d'opera

1. Le modifiche apportate al progetto assentito prima dell'ultimazione dei lavori e che non si configurano come variazioni in corso d'opera ai sensi del comma 3 costituiscono varianti ordinarie.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo, gli interventi o le opere da realizzare mediante una variante ordinaria al titolo edilizio originario sono soggette al rilascio o alla presentazione del titolo edilizio previsto per lo specifico intervento di variazione.

3. È consentito apportare variazioni in corso d'opera al progetto assentito, se non risultano sostanziali rispetto al titolo edilizio originario, se sono conformi alle previsioni urbanistiche ed edilizie e se non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel titolo edilizio medesimo. Sono variazioni in corso d'opera i seguenti interventi:

a) nel caso di edifici, variazioni che non modificano la destinazione d'uso e che non alterano la tipologia complessiva dell'intervento, secondo quanto specificato con regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Le variazioni sono comprese entro il 10 per cento delle misure di progetto concernente il volume edilizio, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza o, nel caso di balconi, entro il 20 per cento della superficie utile degli stessi;

b) nel caso di interventi riguardanti opere diverse dagli edifici, variazioni che non eccedono il limite del 10 per cento delle misure di progetto e che non comportano modificazioni significative sotto il profilo paesaggistico o qualitativo dell'opera, secondo le modalità di calcolo definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4. I lavori relativi alle variazioni in corso d'opera sono realizzati nel periodo di validità del titolo edilizio originario e sono soggetti a SCIA prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

5. I commi 3 e 4 non si applicano agli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, agli immobili contenuti negli elenchi previsti dall'articolo 65 e agli immobili soggetti alla categoria d'intervento del restauro ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c).

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 36 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 93
Ultimazione dei lavori e segnalazione certificata di agibilità

1. La dichiarazione di ultimazione dei lavori è presentata entro sei mesi dalla fine dei lavori. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.

2. Contestualmente alla dichiarazione dell'ultimazione dei lavori l'interessato presenta al comune una segnalazione certificata di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti.

3. Con la segnalazione certificata prevista nel comma 2 il tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilità dei locali, la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie e alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti. La segnalazione certificata è presentata con riguardo alle nuove costruzioni e in relazione ai seguenti interventi:

a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici;
b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari.

4. La segnalazione certificata di agibilità può essere presentata:

a) per singoli edifici o porzioni della costruzione, se funzionalmente autonomi, se sono state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio, sono state completate e collaudate le parti strutturali connesse, sono stati collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, se sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse, sono certificati gli impianti, sono completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. Alla segnalazione certificata prevista nel comma 2 è allegata copia del collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche, dell'attestato di certificazione energetica e della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.

6. *omissis*

7. Nel caso di opere pubbliche l'agibilità è attestata dal soggetto competente mediante la presentazione al comune della segnalazione certificata prevista nel comma 2 e della documentazione prevista nel comma 3.

8. I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni presentate. Se è accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da quest'articolo entro i termini previsti, il comune applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Queste sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l'interessato presenta gli atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune.

9. Rimane fermo l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso da parte del comune, ai sensi delle norme vigenti in materia.

10. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 che risultano privi della certificazione di conformità o della certificazione di agibilità, con riferimento ad interventi conclusi prima della medesima data, l'agibilità s'intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti su di esso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.

10 bis. I comuni effettuano controlli a campione sulle segnalazioni certificate di agibilità presentate.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 37 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Capo V
Opere pubbliche e linee elettriche

Art. 94
Opere pubbliche di competenza dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 la Provincia, su richiesta dell'amministrazione interessata, accerta che le opere pubbliche di competenza dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi.
2. L'accertamento è compiuto sentito il comune territorialmente competente, che si esprime entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta.
3. Le varianti al progetto autorizzato che comportano modificazioni in aumento delle misure di progetto sono sempre sottoposte a un nuovo procedimento di accertamento della conformità urbanistica.
4. Per gli interventi corrispondenti a quelli soggetti a SCIA, per le varianti al progetto assentito soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera b), e per le varianti che comportano modifiche in diminuzione delle misure di progetto, l'accertamento è sostituito da una comunicazione al comune accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato. La relazione attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati, e il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igienico-sanitarie. Resta ferma la necessità di acquisire tutti i provvedimenti e gli atti di assenso, comunque denominati, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la presentazione della SCIA.
5. Non sono soggette ad accertamento le opere destinate alla difesa nazionale.

Art. 95
Opere soggette a conformità urbanistica

1. Sono soggette a procedura di conformità urbanistica ai sensi di quest'articolo e dell'articolo 97 le opere per la cui realizzazione si applica la normativa in materia di lavori pubblici.
2. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione o di altre regioni e dei relativi enti territoriali l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale spetta alla Provincia. Per queste opere si applica l'articolo 94, commi 2, 3 e 4.
3. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità, dei comuni, delle loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi, l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale spetta alle comunità o ai comuni, in base ai loro rispettivi ordinamenti. Spetta ai comuni anche l'accertamento di conformità delle opere previste da quest'articolo che non rientrano nella competenza della Provincia o delle comunità, ai sensi del comma 4.
4. Ai fini di quest'articolo e dell'articolo 97 sono considerate opere di competenza della Provincia, delle comunità e dei comuni le opere di competenza delle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

a) la Regione, la Provincia, la comunità, il comune o i soggetti delegati da questi enti;

b) gli enti pubblici strumentali degli enti indicati nella lettera a) o le fondazioni alla cui costituzione partecipano questi ultimi enti;
c) le società strumentali dei soggetti indicati nella lettera a), comprese le società di servizi pubblici in house, direttamente affidatarie o concessionarie di lavori e di servizi da parte degli enti in questione, se i lavori o le opere riguardano il lavoro o il servizio affidato;
d) i soggetti affidatari o concessionari di lavori o di servizi pubblici, diversi da quelli individuati dalla lettera c), se i lavori o le opere riguardano il lavoro o il servizio affidato.

5. Si considerano opere di competenza della Provincia, ai fini dell'individuazione del soggetto competente ad accertare la conformità urbanistica, anche le opere pubbliche:
a) individuate dall'articolo 31, comma 1, dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), fermo restando quanto previsto dall'articolo 94 nel caso di opere pubbliche di competenza dello Stato;
b) che consistono nella realizzazione di strutture per l'erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari, soggette ad autorizzazione alla costruzione rilasciata dalla Provincia ai fini della programmazione sanitaria o socio-sanitaria.

6 Prima della deliberazione di approvazione del progetto sono acquisiti, se necessari, i provvedimenti o atti di assenso previsti dall'articolo 82.

7. Se l'opera pubblica contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale l'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'ottenimento dei provvedimenti previsti dall'articolo 97, comma 2, salvi i casi nei quali le leggi provinciali prevedono espressamente che la deliberazione di approvazione dell'opera pubblica ha il valore di variante.

8. Per le varianti al progetto autorizzato o per gli interventi corrispondenti a quelli soggetti a SCIA si applica l'articolo 94, commi 3 e 4.

Art. 96
Linee elettriche

1. Le opere edilizie adibite a stazioni e cabine di trasformazione sono soggette a titolo edilizio. Non è soggetta a titolo edilizio la costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo.

2. Per le opere concernenti linee elettriche soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), di competenza statale, spetta alla Giunta provinciale, sentito il comune interessato, accertare la compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione territoriale.

3. Per le opere concernenti linee elettriche di competenza provinciale con tensione superiore a 30.000 volt, la compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale è accertata in sede di rilascio dell'autorizzazione provvisoria o definitiva su conforme parere della struttura provinciale competente in materia di pianificazione territoriale, alla quale spetta sentire il comune interessato.

4. Per le opere concernenti le altre linee elettriche si prescinde dalla verifica di compatibilità urbanistica.

Capo VI
Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche

Art. 97
Deroga per opere soggette a conformità urbanistica

1. Se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP la deroga alle relative previsioni può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 94 e 95, sentito il consiglio comunale.

Il parere del consiglio comunale è espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta. Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'articolo 95, comma 4, con riferimento alla Regione e alla Provincia.

2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dall'organo competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato. Per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, oltre all'autorizzazione dell'organo è necessario il nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale dopo l'autorizzazione. Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'articolo 95, comma 4, con riferimento alle comunità e ai comuni.

3. L'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo del comune interessato della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune, per un periodo non inferiore a venti giorni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Il consiglio comunale, sulla base dell'autorizzazione paesaggistica acquisita dal comune, quando necessario, o del parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, valuta, nel provvedimento di autorizzazione previsto dal comma 2, le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni, autorizzate dal consiglio comunale, si applica l'articolo 98, comma 2.

4. Le varianti al progetto autorizzato in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1, 2 e 3, ad eccezione delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92 e di quelle che comportano modifiche in diminuzione dei valori di progetto. Queste varianti sono soggette a comunicazione al comune. Alla comunicazione sono allegati gli elaborati progettuali e una dettagliata relazione di un tecnico abilitato.

5. Ai fini di quest'articolo per opere pubbliche s'intendono quelle così definite dall'articolo 95, comma 1.

Art. 98
Deroga per opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale

1. Le ipotesi di deroga previste dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale, sia in vigore che adottati, possono essere esercitate, nel rispetto del PUP e delle disposizioni di legge e di regolamento, per realizzare opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

2. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico è subordinata, anche per gli interventi soggetti a SCIA, al rilascio del permesso di costruire, previa autorizzazione del consiglio comunale. Il consiglio comunale si esprime dopo aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica, quando è necessaria, o il parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

3. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del comma 2 è subordinato, oltre a quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 97, comma 3, al nulla osta della Giunta provinciale. Per gli impianti a rete e le relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune rimane ferma l'applicazione delle procedure previste dal comma 2.

4. Se non sono state modificate le previsioni degli strumenti urbanistici sulla base delle quali è stato rilasciato il permesso di costruire in deroga e i lavori sono iniziati ma non conclusi entro i termini di validità del permesso di costruire, il rilascio del nuovo permesso di costruire per la conclusione dei lavori non è soggetto al procedimento di deroga disciplinato da quest'articolo. Resta ferma la facoltà di richiedere la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 5.

5. Le varianti al progetto autorizzato in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga, ad eccezione delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92 e di quelle che comportano modifiche in diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette a SCIA.

6. *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 32 della l.p. 21 luglio 2016, n. 11 e dall'art. 38 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 99
Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga

1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale, commerciale o a servizi può essere autorizzata dal comune anche se risulta in contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP, mediante il rilascio di un permesso di costruire in deroga ai sensi di quest'articolo. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona l'intervento è autorizzato dal comune previo parere della CPC. Per il rilascio del permesso di costruire in deroga previsto da questo comma non si applicano i procedimenti previsti dagli articoli 97 e 98.

2. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale sul commercio 2010, il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall'edificio a destinazione commerciale, quando essi:

a) hanno funzione di parcheggio pertinenziale dell'attività commerciale;
b) sono collocati in un'area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici.

3. In riferimento agli edifici con destinazione commerciale, quest'articolo si applica agli immobili esistenti alla data del 16 febbraio 2001 e a quelli realizzati sulla base di concessione edilizia rilasciata prima di tale data. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può inoltre individuare ulteriori condizioni e limiti per l'applicazione di quest'articolo e per il rilascio da parte dei comuni del permesso di costruire in deroga.

4. Ferma restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati ai sensi di quest'articolo può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 39 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 100
Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali

1. I comuni possono individuare aree di proprietà comunale sulle quali permettere la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati, al di sopra o al di sotto del suolo, previa costituzione del diritto di superficie ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 122 del 1989, su richiesta di soggetti interessati che hanno la proprietà o altro titolo idoneo ai fini del rispetto del vincolo di pertinenzialità.

2. Il diritto di superficie per la realizzazione dei parcheggi è assegnato al soggetto o ai soggetti individuati mediante una procedura di gara. Per lo svolgimento della gara è predisposto uno schema di convenzione nel quale sono previsti, tra l'altro:

a) la stima del valore del diritto di superficie;
b) la durata del diritto di superficie, non superiore a novant'anni;

c) gli obblighi posti a carico dell'assegnatario per la corretta esecuzione dell'opera;
d) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;
e) l'obbligo di far eseguire l'opera da parte di imprese in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti per l'esecuzione di opere pubbliche, fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in materia di opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale del contributo di permesso di costruire;
f) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di realizzazione, e le clausole penali previste per gli eventuali inadempimenti.

3. L'aggiudicazione è effettuata, di norma, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal caso il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, come a titolo esemplificativo:
a) la qualità architettonica e funzionale della proposta tecnica;
b) il prezzo offerto per il diritto di superficie in termini di rialzo sul prezzo di stima posto a base di gara;
c) il numero di soggetti interessati coinvolti nel progetto presentato.

4. I parcheggi realizzati ai sensi di quest'articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale; i relativi atti di cessione sono nulli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 122 del 1989.

5. Resta ferma la possibilità per i comuni di realizzare direttamente i parcheggi pertinenziali mediante i sistemi di esecuzione previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e di assegnarli poi ai soggetti interessati ai sensi del comma 2.

Capo VII
Poteri d'intervento della Provincia

Art. 101
Annullamento di provvedimenti

1. Le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle comunità non conformi alle leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti di pianificazione territoriale, o che li violano, possono essere annullati dalla Giunta provinciale entro cinque anni dalla loro adozione o dal loro rilascio, d'ufficio o su istanza di parte. La domanda di annullamento su istanza di parte deve pervenire alla Giunta provinciale, a pena d'improcedibilità, entro due anni dalla data di adozione del provvedimento o di rilascio del provvedimento.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni indicate nel comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni all'amministrazione comunale o alla comunità e, se necessario, al titolare del permesso di costruire, al proprietario dell'opera e al progettista, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato.

3. Quando sono eseguite opere in contrasto con le leggi urbanistiche, i regolamenti e gli strumenti di pianificazione territoriale la Giunta provinciale, in pendenza della procedura di annullamento, può disporre la sospensione dei lavori, da notificare ai soggetti di cui al comma 2. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non è stato emesso il provvedimento di annullamento.

Art. 102
Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale

1. Se i competenti organi del comune o della comunità non provvedono agli adempimenti cui sono obbligati da questa legge, la Giunta provinciale può esercitare i poteri sostitutivi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige). In tal caso le spese sono iscritte d'ufficio nel bilancio dell'ente inadempiente.

Titolo V
Recupero del patrimonio edilizio esistente e disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità

Capo I
Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente

Sezione I
Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico

Art. 103
Tutela degli insediamenti storici

1. La pianificazione urbanistica persegue la tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici e degli insediamenti storici a carattere sparso.
2. Per garantire l'omogeneità della pianificazione degli insediamenti storici, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per individuare nel PRG gli insediamenti storici, per tutelare gli insiemi di elementi costituiti da edifici e spazi aperti che connotano l'antico nucleo sotto il profilo storico e culturale locale e per definire le modalità di conservazione, recupero e valorizzazione e le condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi sugli immobili e i siti in essi compresi e le funzioni coerenti con le caratteristiche insediative del centro storico.

Art. 104
Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano

1. I PRG disciplinano le condizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali, anche per consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti.
2. La Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero previsti dal comma 1 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i PRG devono rispettare per consentire l'utilizzo non permanente a fini abitativi degli edifici.
3. Il PRG, per i fini del comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri del comma 2:
a) individua gli edifici tradizionali montani esistenti o da recuperare rispondenti agli obiettivi del comma 1;
b) definisce, anche per aree omogenee, i caratteri tipologici, gli elementi costruttivi, i materiali delle sistemazioni esterne, le modalità da osservare nell'esecuzione dei lavori e ogni altro elemento necessario per una corretta progettazione degli interventi, tenuto conto delle indicazioni eventualmente contenute nei manuali tipologici del PTC;
c) specifica i requisiti, compresi quelli di carattere igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo abitativo non permanente degli edifici, anche in deroga alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e ai contenuti della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).
4. In corrispondenza dei manufatti compresi nel patrimonio edilizio tradizionale montano la categoria della ristrutturazione edilizia, se comporta interventi di demolizione e ricostruzione, si applica solo limitatamente alle parti lignee, nel rispetto del sedime originario.
5. Gli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione previsti da quest'articolo sono subordinati alla conclusione di una convenzione tra il soggetto che realizza gli interventi e il comune,

con cui chi realizza gli interventi si impegna a effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla convenzione stessa, la manutenzione delle pertinenze dell'edificio.

6. Gli interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione.

Art. 105
Recupero degli insediamenti storici

1. Negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari. Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG; in questo caso l'intervento è subordinato al parere della CPC.

2. I comuni, con variante al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 2, possono derogare all'applicazione del comma 1 su determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche.

3. Quest'articolo si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 106
Interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici

1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2. L'applicazione del comma 1 è esclusa nel caso di edifici assoggettati alla categoria del restauro od oggetto di vincolo ai sensi delle norme in materia di beni culturali.

3 Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e il contesto in cui è inserito.

4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina delle varianti di cui all'articolo 92. Queste varianti sono subordinate al parere preventivo della CPC, fatta eccezione per quelle in corso d'opera.

Art. 107
Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti

1. Gli interventi per la ricostruzione di edifici esistenti danneggiati o distrutti in seguito ad eventi calamitosi o sinistri, o in seguito a crolli spontanei non avvenuti in concomitanza d'interventi svolti sull'edificio, sono ammessi tempestivamente, anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni, vigenti o adottati, a condizione che gli edifici

siano ricostruiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, degli elementi costruttivi, delle dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali. Il comune può autorizzare la ricostruzione anche su sedime diverso, se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale a un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale.

2. Previo parere vincolante della CPC è consentita la ricostruzione filologica o tipologica dei manufatti distrutti, individuati catastalmente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), o la cui esistenza a tale data possa essere documentalmente provata, anche mediante immagini fotografiche, e collocati in aree non destinate specificatamente all'insediamento, in presenza di elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca; per questi manufatti è ammessa la destinazione d'uso originaria o il riutilizzo a fini abitativi non permanenti. La ricostruzione dei manufatti in questione non è ammessa se l'intervento contrasta con le disposizioni della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 o se la ricostruzione è esclusa dalle previsioni dei PRG relative agli insediamenti storici o dai piani per il recupero del patrimonio edilizio tradizionale montano vigenti. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, di questa legge e degli articoli 39, comma 6, e 40, comma 6, della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) i PRG possono autorizzare la ricostruzione tipologica anche su sedime diverso, se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale ad un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale.

3. Per gli interventi urgenti e di carattere straordinario su edifici già danneggiati o in pericolo di danno, quando il rispetto delle procedure ordinarie può aggravare i danni verificatisi o determinare un danno irreparabile all'edificio, gli interessati possono realizzare, in assenza di titolo abilitativo, i lavori urgenti e necessari a evitare tali conseguenze, dandone contemporaneamente notizia ai sensi del comma 4.

4. Quando si verifica un evento che comporta un danno imminente o un pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale o contenuti nell'elenco previsto dall'articolo 65, o quando si verificano le condizioni previste dal comma 3, il proprietario o il soggetto che ha il godimento del bene ne dà notizia alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica o, se l'immobile ricade all'esterno delle aree di tutela ambientale, al comune. L'ente competente impartisce gli ordini e i divieti per la protezione del paesaggio.

5. Quest'articolo si applica a tutti gli edifici del patrimonio edilizio esistente.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 27 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 e dall'art. 40 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Sezione II
Riqualificazione urbana ed edilizia

Art. 108
Obiettivi e limiti della disciplina di riqualificazione

1. Per conseguire obiettivi di riqualificazione e valorizzazione dei contesti abitati, di riduzione del consumo di suolo agricolo, di rigenerazione del tessuto insediativo consolidato e del patrimonio edilizio sotto il profilo funzionale, architettonico, strutturale ed energetico, questa sezione prevede misure di riqualificazione urbana ed edilizia.

2. Gli interventi di riqualificazione disciplinati da questa sezione non possono essere eseguiti su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e sugli edifici compresi negli insediamenti storici anche di carattere sparso. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 108 bis agli immobili previsti da questo comma.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 41 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 108 bis
Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio

1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili provvedono al regolare completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili e osservano il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio. Il comune può specificare con regolamento gli obblighi posti in capo a questi soggetti a tutela del decoro urbano, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché le sanzioni applicabili.
2. In caso d'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal comma 1 il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine al completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi contrastanti e adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
3. Inoltre il comune può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Se gli interessati non provvedono nei termini stabiliti il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune può provvedere la Provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 42 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 109
Riqualificazione di singoli edifici residenziali e ricettivi esistenti in aree insediate

1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno degli insediamenti storici anche di carattere sparso è possibile il recupero mediante ristrutturazione edilizia di singoli edifici, anche in deroga alle previsioni del PRG, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) gli edifici sono stati realizzati legittimamente da almeno quindici anni;
b) gli edifici presentano condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, architettonica ed energetica;
c) gli edifici hanno prevalente destinazione:
   1) residenziale;
   2) ricettiva, con esclusione delle case e appartamenti per vacanze disciplinati dall'articolo 34 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), se non sussistono vincoli connessi con le agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999). Se l'edificio è stato oggetto di ampliamento volumetrico per effetto di un permesso di costruire rilasciato in deroga, l'incremento volumetrico o il credito edilizio riconosciuto da quest'articolo non è calcolato con riferimento al volume concesso in deroga;
d) l'edificio è oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia per perseguire la riqualificazione architettonica complessiva dell'edificio;
e) l'intervento porta al conseguimento almeno della classe energetica B +.

2. Per la realizzazione degli interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia previsti da quest'articolo è riconosciuto un incremento del volume urbanistico fuori terra esistente nella misura del 15 per cento, in aggiunta agli incentivi volumetrici previsti per l'adozione di tecniche di edilizia sostenibile, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008.

3. In alternativa agli incrementi volumetrici di cui al comma 2 è ammesso il parziale riconoscimento a titolo di credito edilizio, definito ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6, del volume urbanistico esistente e il suo trasferimento su altre aree destinate a funzioni residenziali o ricettive. In questo caso i crediti edilizi comportano un diritto edificatorio che può essere esercitato, anche in deroga agli indici edilizi di zona, superando al massimo del 30 per cento la superficie utile lorda o il volume ammessi dal PRG, da utilizzare eventualmente anche per la sopraelevazione di un piano rispetto all'altezza massima fissata dal PRG per la destinazione di zona dell'area di arrivo. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 6, l'utilizzo del credito edilizio è subordinato al permesso di costruire convenzionato.

4. Il cambio d'uso degli edifici ricettivi esistenti indicati nel comma 1, lettera c), numero 2), è ammesso se è conforme alla destinazione di zona prevista dal PRG, fino ad un incremento volumetrico massimo del 15 per cento dei limiti stabiliti dagli indici urbanistici fissati dal PRG. E' fatta salva l'applicazione degli incentivi volumetrici previsti per l'adozione di tecniche di edilizia sostenibile, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008.

5. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti da quest'articolo il permesso di costruire è subordinato al parere della CPC.

Art. 110
Riqualificazione di un insieme di edifici o di aree urbane insediate

1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno degli insediamenti storici anche di carattere sparso è ammessa la ristrutturazione urbanistica che interessa più edifici e le relative aree pertinenziali, individuati dagli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25.

2. La deliberazione di approvazione del piano di riqualificazione urbana fissa gli obiettivi d'interesse pubblico da perseguire con gli interventi di ristrutturazione urbanistica e stabilisce gli incrementi di volume urbanistico o di superficie utile netta ammessi, nel limite massimo del 20 per cento, rispetto ai parametri fissati dal PRG, se questi interventi:

a) sono finalizzati alla riqualificazione architettonica e insediativa dell'ambito individuato dall'accordo;
b) prevedono la destinazione residenziale, anche per soddisfare il fabbisogno abitativo;
c) prevedono il miglioramento delle dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche;
d) prevedono il miglioramento dell'accessibilità alle aree insediate;
e) prevedono l'integrazione di funzioni compatibili con la residenza, quali servizi, attività ricettive, commerciali e artigianali di servizio.

3. Il volume previsto sull'area, comprensivo dell'incremento di volume previsto dal comma 2, può essere parzialmente riconosciuto a titolo di credito edilizio, definito ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6, e trasferito su altre aree destinate a insediamento, diverse dagli insediamenti storici. In ragione di questi crediti edilizi è consentito superare gli indici di zona nella misura massima del 30 per cento della superficie utile lorda o del volume ammessi dal PRG. Il credito può essere utilizzato eventualmente anche per la sopraelevazione di un piano, anche se ciò comporta il superamento dell'altezza massima fissata dal PRG per la destinazione di zona dell'area di arrivo.

4. Con l'accordo urbanistico sono individuati gli edifici e gli ambiti da riqualificare, sono accertati i volumi esistenti, stabiliti gli incrementi volumetrici e gli eventuali crediti edilizi e le relative aree di arrivo. L'accordo può prevedere che gli edifici possono essere demoliti e ricostruiti in tempi diversi. Ai crediti edilizi si applica l'articolo 27, comma 7.

5. Gli accordi urbanistici previsti da quest'articolo possono essere sottoscritti anche con società di trasformazione urbana costituite ai sensi delle norme sull'ordinamento degli enti locali, finalizzate a progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana attraverso un'attività di acquisizione

preventiva degli immobili interessati dall'intervento, sia pubblici che privati, di trasformazione e di commercializzazione degli stessi.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 43 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 111
Riqualificazione di edifici dismessi e degradati

1. Per la riqualificazione paesaggistica è possibile la demolizione di edifici dismessi e degradati o incongrui, previo accertamento del volume o della superficie utile lorda esistenti da parte del comune, con inserimento in un apposito registro.
2. Il volume o la superficie individuati ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche dopo la loro demolizione con le modalità della categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia.
3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, può essere prevista la rilocalizzazione del volume o della superficie utile lorda mediante un accordo urbanistico che determina:
a) il credito edilizio definito ai sensi dell'articolo 27, comma 3;
b) le modalità di ripristino dell'area.
4. Agli accordi urbanistici previsti da quest'articolo si applica l'articolo 110, comma 5.
5. La Provincia promuove gli interventi del comma 1 attraverso il fondo per il paesaggio.

Capo II
Disposizioni per le aree agricole

Art. 112
Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, secondo quanto previsto dal PUP. L'eventuale realizzazione di un edificio a uso abitativo è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP per le aree agricole.
2. Secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito della medesima impresa agricola, per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, e per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.
3. Nelle aree destinate all'agricoltura dal PRG, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, quando ricadono in un unico ambito comunale oppure sul territorio di più comuni limitrofi. In questo caso si considerano limitrofi anche i comuni non direttamente confinanti, ma che sono separati al massimo dal territorio di un altro comune. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico le aree a pascolo possono essere utilizzate per il calcolo della densità fondiaria. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi di questo comma, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal PRG del comune dove è realizzato l'intervento. In questo caso il comune competente, prima di rilasciare il permesso di costruire, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti. I parametri della densità fondiaria sono definiti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
4. La disciplina delle aree agricole di pregio da parte delle norme di attuazione del PUP e la corrispondente disciplina definita nel PRG si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione in

aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, anche se queste aree non sono state ancora recepite dal PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante.

5. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati ai sensi dei commi 1 e 2. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici aziendali e di quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2, è inserito in un apposito registro comunale ad avvenuta presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori e prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità, con riferimento alle particelle edificiali e alle eventuali porzioni materiali oggetto del titolo edilizio. Nel registro sono inserite le aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi del comma 2, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola od oggetto del vincolo. Il vincolo decade a seguito della trasformazione urbanistica dell'area agricola su cui ricade l'edificio, nei casi ammessi dalle norme di attuazione del PUP. A seguito della decadenza del vincolo, il comune aggiorna il registro comunale.

6. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni, ai sensi delle norme di attuazione del PUP relative alla aree agricole, è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento colturale prevalente, ed è subordinata, inoltre, alla reversibilità dell'intervento e al ripristino dell'area nel caso di dismissione dell'attività agricola.

7. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi i rifugi per l'accoglienza di animali d'affezione realizzati dai comuni ai sensi della disciplina provinciale e i maneggi. Sono inoltre ammessi i ricoveri di animali, non destinati all'esercizio dell'attività agricola, quando l'intervento è reversibile ed è realizzato secondo i parametri previsti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale; in caso di cessazione dell'utilizzo è assicurato il ripristino dell'area.

8. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi in aree destinate a insediamento, individuate dai PTC o dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, è subordinato:

a) alla redazione di un progetto unitario che preveda, contestualmente, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per consentire la coltivazione delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 81, comma 1;
b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e di apprestamento delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, compresa la realizzazione di eventuali barriere vegetali in corrispondenza dell'area oggetto di insediamento, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.

9. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di interventi destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia, è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

10. Nel caso di opere pubbliche o d'interesse pubblico da realizzare in aree individuate dai PTC o dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 8 costituiscono titolo per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione. In alternativa all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 27.

11. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge

urbanistica provinciale 2008 possono formare oggetto degli interventi di recupero definiti dall'articolo 77, comma 2, e degli interventi di cui all'articolo 77, comma 1, lettera f), di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai PRG.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 44 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.*
- *Vedi però l'art. 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001.*

Art. 113
Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali

1. L'apertura di nuove strade in zone agricole o silvo-pastorali è consentita al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti. Queste strade non devono avere una larghezza superiore a tre metri utili, fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina provinciale in materia di strade forestali.

Art. 114
Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale è ammessa la realizzazione da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, anche in forma di consorzio, di impianti per la produzione di biogas, mediante il recupero e il trattamento di residui zootecnici e agricoli, purché questi impianti svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all'attività principale di allevamento zootecnico e siano previsti dal PRG. In assenza di specifica previsione del PRG la realizzazione degli impianti può essere autorizzata dal comune mediante il rilascio del permesso di costruire in deroga, previo nulla osta della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 98. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli impianti è subordinato all'autorizzazione della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesaggistici.

1 bis. Con la valutazione prevista dall'articolo 20, relativa alla variante al PRG o al progetto presentato al fine del permesso di costruire in deroga, sono forniti:

a) i criteri urbanistici e paesaggistici seguiti per la localizzazione dell'impianto;
b) la relazione tecnica di cui al comma 3;
c) il piano di utilizzazione agronomica (PUA).

1 ter. Per la realizzazione di impianti di cui al comma 1, il comune promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati relativamente alla variante al PRG o al progetto presentato ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga.

2. Gli impianti devono essere alimentati con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda. A tal fine gli effluenti zootecnici rappresentano almeno il 70 per cento del materiale che alimenta l'impianto. La parte residua di materiale è costituita solo da altre biomasse vegetali derivanti dall'attività dell'azienda o prodotte da aziende agricole localizzate nello stesso contesto territoriale. La distribuzione nel suolo del digestato avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite da quest'articolo e dalle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque.

3. Per l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli impianti previsti dal comma 1 il richiedente produce un'apposita relazione tecnica, con la descrizione delle modalità di funzionamento degli impianti e della loro alimentazione. La relazione tecnica evidenzia la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2.

4. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo la Giunta provinciale definisce:

a) i limiti dimensionali degli impianti;
b) ulteriori criteri relativi alla localizzazione degli impianti;
c) specifiche condizioni per la realizzazione, la gestione - comprese le modalità di distribuzione del digestato - e il controllo degli impianti;

d) il contesto territoriale di provenienza delle biomasse vegetali.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 45 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 115
Disposizioni in materia di stoccaggi e impianti per attività silvo-colturali in aree agricole

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, diverse dalle aree agricole di pregio disciplinate dalle norme di attuazione del PUP, sono ammessi lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e i depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) si tratta di attività e interventi strumentali alle attività silvo-colturali svolte da soggetti iscritti nell'elenco provinciale delle imprese forestali previsto dall'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
b) le attività di lavorazione e di trasformazione sono svolte con macchinari mobili;
c) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle caratteristiche tecniche e dei limiti dimensionali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da salvaguardare la prevalente destinazione colturale delle aree e di assicurare la reversibilità dell'intervento e il ripristino delle aree nel caso di dismissione dell'attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione.

2. In ogni caso è escluso, nelle aree destinate all'agricoltura, l'insediamento di manufatti per la lavorazione e la trasformazione delle biomasse legnose destinati ad attività produttive, fatta salva la disciplina provinciale vigente concernente gli impianti di biogas o di compostaggio. Agli stoccaggi di legname grezzo si applica l'articolo 62, comma 3, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.

3. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 è subordinato all'autorizzazione della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesaggistici.

Art. 116
Banca della terra

1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, anche per incentivare l'insediamento del'imprenditoria agricola e, in particolare dei giovani imprenditori, nonché al fine di favorire la salvaguardia del territorio e del paesaggio, è istituita la Banca della terra.

2. La Banca della terra consiste in un inventario, strutturato a partire dal SIAT, dei terreni pubblici e dei terreni privati che i proprietari hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta per il perseguimento delle finalità del comma 1.

2 bis. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della Banca della terra i comuni pubblicano sull'albo telematico l'avviso relativo all'avvenuta istituzione della Banca della terra e comunicano annualmente alla Provincia le dichiarazioni di disponibilità all'inserimento nell'inventario di cui al comma 2, rese dai proprietari dei terreni, secondo quanto specificato dalla deliberazione attuativa prevista dal comma 3.

2 ter. Ai fini del possibile inserimento nella Banca della terra, le comunità possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati e incolti e delle aree forestali che possono essere riportate all'uso agricolo, presenti nel proprio territorio, in collaborazione con i comuni interessati.

3. La Giunta provinciale, previo parere obbligatorio della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, del Consiglio delle autonomie locali, degli ordini professionali competenti e delle categorie professionali coinvolte, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della Banca della terra, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 27 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 e dall'art. 46 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 3 vedi la deliberazione della giunta provinciale 23 febbraio 2017, n. 303.

Capo III
Disposizioni per le aree produttive del settore secondario

Art. 117
Disposizioni in materia di permesso di costruire e SCIA in aree produttive del settore secondario

1. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario è subordinato all'accertamento in capo al richiedente delle attività ammesse in queste aree e alla stipula di una convenzione fra il comune e il proprietario dell'area, se è un soggetto diverso dal richiedente. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal PRG, ed è assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può adottare direttive per l'applicazione di questo comma.

2. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per realizzare, anche con il solo cambio d'uso degli edifici esistenti, unità residenziali nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale è ammesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite ai sensi delle norme di attuazione del PUP. Ai sensi delle norme di attuazione del PUP, inoltre, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale definisce i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di un'ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa per garantirne la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali.

Art. 118
Attività ammesse nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario sono ammesse le attività previste dalle norme di attuazione del PUP. In queste aree, inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica, servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale le attività industriali e artigianali di cui all'articolo 33, comma 1, delle norme di attuazione del PUP, se il procedimento di valutazione di impatto ambientale si è concluso positivamente e ha accertato la necessità di superare i parametri edilizi in ragione della tipologia dei processi produttivi previsti, il comune rilascia il titolo edilizio anche in deroga ai parametri edilizi fissati dagli strumenti di pianificazione territoriale, senza ricorso alla procedura di deroga prevista dagli articoli 97 e 98.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse, oltre alle attività previste dal comma 1, le attività terziarie che per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico urbanistico richiedono rilevanti spazi

e volumi, quali attività di servizio, uffici, palestre, attività ludico-ricreative, strutture per manifestazioni musicali, sportive ed espositive. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammesso il commercio all'ingrosso.

4. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale sono ammesse le attività commerciali individuate dai criteri previsti dalla legge provinciale sul commercio 2010.

Capo III bis
Disposizioni per le aree interportuali, aeroportuali e portuali

NOTE AL TESTO

Intestazione e rubrica aggiunte dall'art. 47 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 118 bis
Attività ammesse nelle aree interportuali

1. Nelle aree interportuali sono ammesse le attività previste dalle norme di attuazione del PUP. In queste aree, inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica, servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 48 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Capo IV
Disposizioni per le aree turistico-ricettive

Art. 119
Disposizioni per le aree turistico-ricettive

1. Negli esercizi alberghieri e nelle strutture ricettive all'aperto la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per il personale sono ammessi nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero e della struttura ricettiva all'aperto. A tal fine, per quanto riguarda l'alloggio del gestore è ammesso solamente un alloggio per impresa, nel limite complessivo di 120 metri quadrati di superficie utile netta.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito del medesimo esercizio alberghiero o della medesima struttura ricettiva all'aperto, per garantirne la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali. Disciplina inoltre le superfici ammesse per le camere per il personale, in rapporto alle dimensioni dell'albergo e al numero di dipendenti e collaboratori.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce gli interventi ammessi nelle aree sciabili, per lo svolgimento degli sport invernali, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP. Al di fuori delle aree sciabili sono consentite, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione e gestione di piste per la pratica dello sci da fondo e per lo slittino.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 49 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Titolo VI
Disposizioni finali

Capo I
Disposizioni transitorie

Art. 120
Adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, le disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e la disciplina attuativa di questa legge, prevalgono sulle disposizioni difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC, nei PRG e nei piani dei parchi naturali provinciali.
2. Le disposizioni del PTC, del PRG, dei piani dei parchi naturali provinciali in contrasto con le disposizioni di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e della disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi, quando queste ultime disposizioni sono idonee ad essere applicate direttamente in quanto non necessitano di una disciplina attuativa o di un adeguamento degli strumenti di pianificazione con il procedimento di variante, secondo quanto previsto dagli articoli 121, 122 e 123.
3. Le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con questa legge, con le disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con la disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi. Analogamente cessano di applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano aspetti non demandati al regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 75.
4. Le previsioni del PTC, del PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali non disapplicate ai sensi del comma 2 sono adeguate in occasione della prima variante successiva alla data a decorrere dalla quale le disposizioni di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e la disciplina attuativa di questa legge sono applicate, ai sensi delle disposizioni transitorie di questa legge. Analogamente, i regolamenti edilizi comunali sono adeguati alle previsioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dell'articolo 75 entro la data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Fino all'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. L'adeguamento è un atto obbligatorio.
5. Per l'applicazione dei commi 3 e 4, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua specificamente le sue disposizioni che non possono essere applicate in assenza dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione con il procedimento di variante, e può dettare disposizioni transitorie relative all'applicazione di quest'articolo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 50 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 121
Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge.
2. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o a deliberazioni della Giunta provinciale si applicano a decorrere dalla data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni.

3. Fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", e degli altri regolamenti e deliberazioni attuativi della legge urbanistica provinciale 2008, o richiamati da quest'ultima.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9.

5. Entro due mesi dalla data di stipula della convenzione di costituzione della gestione associata, prevista dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, le amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6.

6. A seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte delle comunità o dei comuni. Il PUP individua tra le proprie disposizioni quelle che prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e non adeguati, con conseguente cessazione dell'applicazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale contrastanti.

7. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 le condizioni stabilite per la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006.

8. L'articolo 24, comma 9, e l'articolo 59, comma 4, si applicano anche ai PRG vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle previsioni degli stessi, limitatamente alla categoria funzionale dei servizi e delle attrezzature pubbliche, prevista dall'articolo 24, comma 8, lettera g), nel rispetto degli standard urbanistici determinati ai sensi dell'articolo 59 o ai sensi del comma 3.

9. In relazione a quanto disposto dall'articolo 23, comma 6, nel caso di fusione in un comune unico, fino all'adozione del PRG del comune unico continua ad applicarsi il PTC della comunità vigente alla data della fusione.

10. La perequazione urbanistica di cui all'articolo 26 si applica anche agli immobili ricadenti in aree a penalità media, esistenti alla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22.

11. Gli articoli 32, 33, 34 e 35, in materia di adozione, di varianti e di stralci del PTC, si applicano anche ai procedimenti di adozione del PTC, delle relative varianti e degli stralci del PTC in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Sono tuttavia fatti salvi gli accordi quadro di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 22 della legge urbanistica provinciale 2008 prima della data di entrata in vigore di questa legge. Sono fatti salvi, inoltre, i piani stralcio al PTC approvati ai sensi dell'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale 2008; a questi piani è riconosciuta efficacia conformativa a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

12. Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall'articolo 37, comma 5, per l'integrazione degli atti di piano si applica ai procedimenti in corso solo per le richieste di integrazione successive alla data di entrata in vigore di questa legge. Se i lavori della conferenza di pianificazione sono già iniziati alla data di entrata in vigore di questa legge, la verifica di compatibilità delle previsioni concernenti i nuovi insediamenti industriali insalubri prevista dall'articolo 37, comma 6, è compiuta in sede di approvazione del PRG da parte della Giunta provinciale.

12 bis. Per i procedimenti di adozione di varianti al PRG avviati prima della data di entrata in vigore di questa legge e per i quali alla medesima data è già stato espresso il parere della struttura provinciale competente, se il comune ha provveduto all'adozione definitiva della variante al PRG

scaduto il termine di cui all'articolo 37, comma 8, la predetta adozione definitiva tiene luogo dell'adozione preliminare nel nuovo procedimento di variante al PRG se il comune provvede entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione agli adempimenti successivi all'adozione preliminare della variante al PRG previsti dall'articolo 37, comma 3. Fatto salvo quanto previsto da questa disposizione, al procedimento di adozione della variante al PRG si applica l'articolo 37.

13. Alle previsioni dei piani relativi al patrimonio edilizio tradizionale montano, approvati ai sensi dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale 2008 prima dell'entrata in vigore di questa legge, che contengono disposizioni per l'utilizzo a fini abitativi permanenti dei manufatti del patrimonio edilizio tradizionale montano, si applica l'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008.

14. In relazione alla durata e all'efficacia degli strumenti di pianificazione del territorio previsti dall'articolo 45, il termine decennale di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e mista pubblico-privata si applica alle previsioni di piano adottate dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Con riferimento all'efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, anche se abrogate. Le previsioni dei PRG di piani d'iniziativa privata vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge non sono soggette a decadenza.

14 bis. Alle previsioni dei PRG che prescrivono l'adozione di piani attuativi scadute prima del 12 agosto 2015 si applica l'articolo 45, comma 5; il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 45, comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", con riguardo ai piani già scaduti a quest'ultima data.

15. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione ai sensi dell'articolo 48, già previsti dai PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, il termine per la ripianificazione, individuato dall'articolo 48, comma 3, decorre:

a) dalla data di scadenza del vincolo preordinato all'esproprio o di scadenza del periodo di reiterazione del vincolo, se successivi alla data di entrata in vigore di questa legge;
b) dalla data di entrata in vigore di questa legge, se il vincolo o la reiterazione sono già scaduti alla medesima data.

16. L'articolo 51, relativo al procedimento di formazione dei piani attuativi, si applica anche ai procedimenti di adozione dei piani in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano.

16 bis. All'approvazione dei piani attuativi presentati prima della data di entrata in vigore del disegno di legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020" si applica l'articolo 51 nel testo vigente prima di tale data.

17. L'efficacia decennale dei piani, prevista dall'articolo 54, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge decorre dalla data della loro approvazione, se intervenuta dopo la data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008. L'articolo 54, commi 2 e 2 bis, relativo alla possibilità di realizzare gli interventi edilizi anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma 1 del medesimo articolo, si applica a tutti i piani d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata la cui efficacia cessa dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia".

18. Agli strumenti pianificatori attuativi approvati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), continuano ad applicarsi le norme della legge provinciale n. 22 del 1991, anche se abrogate. Se alla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non è

stata data completa attuazione ai piani in questione, le amministrazioni comunali sono tenute a definire la nuova disciplina delle aree interessate, eventualmente anche attraverso l'adozione di un piano integrativo, anche favorendo l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge provinciale o, se successiva, dalla scadenza dei piani attuativi medesimi. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

19. Le disposizioni dell'articolo 112, comma 5, relative al mutamento di destinazione d'uso si applicano agli edifici realizzati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Agli edifici realizzati anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'articolo 62 della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogato.

20. In relazione alla disciplina degli standard urbanistici prevista dall'articolo 59, fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale il PTC può aggregare gli standard previsti e ridefinirne le quantità in relazione alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e alle esigenze funzionali della comunità. Fino alla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 59, comma 2, che definisce i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto.

21. In relazione alla disciplina degli spazi per parcheggi contenuta nell'articolo 60, per le attrezzature individuate dall'articolo 60, comma 4, esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge è fatto salvo l'assetto delle disponibilità di parcheggi esistente alla medesima data. Alle stesse attrezzature esistenti al 29 dicembre 2011 continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 1 ter, della legge urbanistica provinciale 2008.

22. In relazione alla disciplina delle fasce di rispetto dell'articolo 61 continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto, fino alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che definisce criteri, condizioni e limiti per la definizione e l'utilizzo delle fasce di rispetto stradali, o fino alla diversa data stabilita dalla deliberazione stessa.

23. Il termine di un anno previsto dall'articolo 67, comma 3, per la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge, se l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore di questa legge ed è efficace.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20, dall'art. 51 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3 e dall'art. 37 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.

Art. 122
Disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente

1. Le disposizioni in materia di categorie d'intervento e di titoli edilizi, salvo che non sia diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge, sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore di questa legge e prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG incompatibili, che cessano di applicarsi.

2. Alle domande di concessione edilizia già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008 che regolano il procedimento di rilascio del titolo edilizio, anche se abrogate, e dei regolamenti edilizi comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle domande di concessione edilizia e alle SCIA già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, delle relative disposizioni attuative e dei regolamenti edilizi o provvedimenti comunali in materia di contributo di concessione, anche se abrogati.

4. Per le concessioni edilizie già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge e per le SCIA già presentate alla medesima data si applicano le disposizioni della legge urbanistica

provinciale 2008, anche se abrogate, dei PRG e dei regolamenti edilizi comunali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, a condizione che i lavori siano iniziati, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, della presente legge. Si applicano immediatamente, alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni sulle varianti di cui all'articolo 92.

5. Fino alla definizione da parte del regolamento edilizio comunale del contributo di costruzione, si applica il contributo del 5 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 2, e il contributo del 20 per cento del medesimo costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g).

6. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 87, comma 4, che definisce i requisiti di idoneità dell'alloggio, si applica la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992.

7. Il comma 1 dell'articolo 101 si applica alle domande di annullamento presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l'articolo 139 della legge urbanistica provinciale 2008 ancorché abrogato.

8. Il procedimento previsto dall'articolo 106 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge per gli interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo che presentano condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la tipologia d'intervento, se non è stato espresso il parere della struttura provinciale competente in materia urbanistica. In questi casi è acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistica, se richiesta. La domanda di permesso di costruire è presentata, assieme alla perizia statica, prima di qualsiasi intervento sulle parti strutturali dell'edificio.

8 bis. Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia continuano ad applicarsi le norme dei PRG vigenti prima del 12 agosto 2015 che ammettono ampliamenti volumetrici o di superficie utile degli edifici esistenti, anche se superiori al limite del 20 per cento del volume originario.

8 ter. L'articolo 93, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non si applica agli edifici per i quali alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge è in corso il procedimento di rilascio del certificato di agibilità da parte del comune.

NOTE AL TESTO

- *I commi 8 bis e 8 ter sono stati aggiunti dall'art. 52 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.*
- *Con riguardo al comma 6 vedi però l'art. 104, comma 8 del d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.*

Art. 123
Altre disposizioni transitorie

1. In sede di trattazione di varianti al PUP vigente alla data di entrata in vigore di questa legge il Consiglio provinciale, oltre agli ordini del giorno, può approvare specifici atti d'indirizzo. Questi atti d'indirizzo sono trattati con le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale e impegnano la Giunta provinciale nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di attuazione del PUP.

2. Gli atti d'indirizzo previsti dal comma 1 impegnano la Giunta provinciale anche oltre la scadenza della legislatura in corso, in quanto costituiscono indirizzi a carattere generale o specifico, che stabiliscono anche priorità, tempi di realizzazione e indicazioni metodologiche. Se la Giunta provinciale, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di attuazione del PUP, intende discostarsi, per chiare ragioni oggettive, da questi atti d'indirizzo, presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene le specifiche modificazioni degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale e la relativa motivazione. Entro trenta giorni il Consiglio

provinciale, con gli strumenti previsti dal suo regolamento interno, discute la relazione e si pronuncia in merito. Decorso il termine la Giunta provinciale può comunque provvedere.

Capo II
Disposizioni attuative e modificative

Art. 124
Disposizioni attuative e abrogative

1. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è adottato il regolamento urbanistico-edilizio provinciale che stabilisce le disposizioni per la sua attuazione. Il regolamento può prevedere norme transitorie per la prima applicazione della legge.

1 bis. Ai fini della modifica di questa legge e del regolamento urbanistico-edilizio provinciale sono sentiti gli ordini professionali e i soggetti portatori di interessi relativi ai settori edile e ambientale.

2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge urbanistica provinciale 2008, tranne l'articolo 57, gli articoli da 81 a 91 e da 123 a 138, l'articolo 149 bis, il comma 4 dell'articolo 151, il comma 1 dell'articolo 152, i commi 2 e 3 dell'articolo 153, gli articoli 154 e 155;
b) articolo 113 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10;
c) legge provinciale 17 dicembre 2009, n. 17;
d) articoli da 2 a 14, da 16 a 29 e da 32 a 36 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;
e) legge provinciale 16 luglio 2010, n. 15;
f) articolo 65 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
g) articolo 80 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
h) articolo 21 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4;
i) articolo 54 della legge provinciale 2 maggio 2012, n. 8;
j) articolo 5 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;
k) articoli 28 e 30 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20;
l) articoli 20, 21 e 22 della legge provinciale 7 dicembre 2012, n. 24;
m) articoli 13, 14, 15 e 17 della legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4;
n) articolo 15 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9;
o) articolo 23 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16;
p) articolo 28 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19;
q) legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, tranne gli articoli 22, 28, 32 e 35;
r) articolo 53 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 53 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

Art. 125
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 17 quater decies della l.p. n. 3 del 2006; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 126
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 8 della legge provinciale sugli espropri 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 127
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale 2008; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 128
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 12 della l.p. 11 novembre 2005, n. 16; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 129
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e dell'art. 12 quater della legge sul personale della Provincia 1997; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in questi due articoli.

Art. 130
Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 127

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge i comuni individuati nella deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008 non possono introdurre nei propri piani regolatori nuove previsioni edificatorie finalizzate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, nel testo modificato dalla presente legge.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, nel testo modificato dalla presente legge, le previsioni dei PRG relative al dimensionamento degli alloggi destinati a tempo libero e vacanze definite nel rispetto del dimensionamento massimo previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale e approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, nel testo previgente, mantengono la loro efficacia se il dimensionamento è assegnato a specifiche previsioni insediative. Se invece il predetto dimensionamento è stato previsto dal PRG, ma non è stato assegnato a specifiche previsioni insediative, esso è ridotto della metà e il consiglio comunale determina l'utilizzo di tale dimensionamento, destinandolo ad alloggi per il tempo libero e vacanze, anche attraverso il cambio d'uso di alloggi esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge e destinati, alla medesima data, a residenza ordinaria. In quest'ultimo caso, il cambio d'uso è subordinato al pagamento di una somma, determinata dal comune, pari al massimo al doppio del contributo di costruzione, determinato per la realizzazione di nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 87, comma 1. Questo comma si applica anche alle previsioni contenute in PRG adottati in via definitiva alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. I comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge non hanno individuato il dimensionamento degli alloggi destinati a tempo libero e vacanze sulla base dell'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedervi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale data si applica il comma 1. I contingenti sono individuati nella misura massima del 50 per cento di quelli possibili in base alla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, e sono utilizzati secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 131
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 132
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 8 bis e 21 della legge provinciale sui campeggi 2012; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 133
Informazioni sull'attuazione della legge

1. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sull'attuazione di questa legge e i risultati ottenuti in termini di risparmio di consumo del suolo, riqualificazione dell'esistente e di valorizzazione del paesaggio. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che, in particolare, contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali iniziative sono state attuate e con quali risultati in ordine all'individuazione dei beni ambientali e la loro inclusione negli elenchi previsti dall'articolo 65;
b) quali sono le tipologie di interventi che hanno usufruito dei finanziamenti previsti dal fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all'articolo 72;
c) in che misura i finanziamenti previsti dall'articolo 72 hanno determinato la valorizzazione degli insediamenti storici nonché il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio;
d) quali risultati sono stati ottenuti e quali criticità sono state riscontrate nell'attuazione delle misure per la riqualificazione urbana ed edilizia, con particolare riferimento alle attività previste dagli articoli 109, 110 e 111.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può concordare con la Giunta la revisione dei quesiti del comma 1 per le relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione oppure il rinvio della presentazione.

3. La relazione prevista dal comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio provinciale che ne concludono l'esame.

Capo III
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 134
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione di questa legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.
2. Con riferimento alle maggiori spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 di questa legge, esse sono assunte a valere sulle autorizzazioni di spesa già disposte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale), secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

Art. 135
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1

Pianificazione urbanistica e governo del territorio

(LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE)

L'art. 124 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) ha abrogato questa legge eccettuando dall'abrogazione, però, gli articoli 57, da 81 a 91, da 123 a 138, 149 bis, 151 (limitatamente al comma 4), 152 (limitatamente al comma 1), 153 (limitatamente ai commi 2 e 3), 154 e 155.

Per alcune disposizioni transitorie connesse all'abrogazione vedi gli articoli 121 e 122 della stessa legge provinciale per il governo del territorio 2015.

testo vigente al 19 luglio 2017

LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1

Pianificazione urbanistica e governo del territorio

(b.u. 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2)

NOTE AL TESTO

- *In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge urbanistica provinciale", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.*
- *Vedi anche, in materia, l'art. 15 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.*

INDICE

Titolo II - *La pianificazione territoriale*
Capo XI - *Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale*
Art. 57 - *Disciplina degli alloggi destinati a residenza*
Titolo IV - *Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato*
Capo I - *Disposizioni generali*
Art. 81 - *Finalità*
Art. 82 - *Formazione e informazione*
Capo II - *Disposizioni in materia di edilizia sostenibile*
Art. 83 - *Ambito di applicazione*
Art. 84 - *Prestazione energetica per l'edilizia e attestazione di prestazione energetica*
Art. 85 - *Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici*
Art. 86 - *Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile e di edilizia in legno di qualità*
Art. 87 - *Criteri di selezione dei materiali da costruzione*
Art. 88 - *Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati*
Art. 89 - *Regolamento di attuazione*
Art. 90 - *Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali*
Art. 91 - *Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di attestazione di prestazione energetica degli edifici*
Titolo VI - *Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni*
Capo II - *Vigilanza*
Art. 123 - *Vigilanza sull'attività edilizia*
Art. 124 - *Accesso alla proprietà privata*
Art. 125 - *Ordinanza di sospensione*
Art. 126 - *Effetti dell'ordinanza di sospensione*
Art. 127 - *Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista*
Capo III - *Costruzioni abusive e sanzioni*
Art. 128 - *Definizione delle costruzioni abusive*
Art. 129 - *Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione*
Art. 130 - *Lottizzazioni abusive*
Art. 131 - *Determinazione del valore venale delle costruzioni*
Art. 132 - *Demolizione di opere e acquisizione gratuita*
Art. 133 - *Coordinamento delle sanzioni pecuniarie*

Art. 134 - *Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività*
Art. 135 - *Concessione in sanatoria*
Art. 136 - *Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni*
Art. 137 - *Sanzioni a tutela del paesaggio*
Art. 138 - *Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati*
Titolo VII - *Snellimento delle procedure, disposizioni transitorie e finali*
Capo II - *Disposizioni transitorie e finali*
Art. 149 bis - *Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali*
Art. 154 - *Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione*

omissis

NOTE AL TESTO

L'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 ha abrogato questa legge eccettuando dall'abrogazione, però, gli articoli 57, da 81 a 91, da 123 a 138, 149 bis, 151 (limitatamente al comma 4), 152 (limitatamente al comma 1), 153 (limitatamente ai commi 2 e 3), 154 e 155. Per alcune disposizioni transitorie connesse all'abrogazione vedi gli articoli 121 e 122 della stessa legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Art. 57
Disciplina degli alloggi destinati a residenza

1. Per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata, questo articolo disciplina le modalità per assentire la realizzazione di alloggi destinati a residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle esigenze abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a quelle per alloggi per tempo libero e vacanze.

2. Per i fini del comma 1 l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso:

a) alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;
b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti dalla lettera a).

3. In considerazione del diverso rilievo che assume nei comuni la diffusione degli alloggi per tempo libero e vacanze, con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la CUP e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i comuni che presentano una consistenza di alloggi per tempo libero e vacanze rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, tanto da richiedere l'applicazione di questo articolo, eventualmente anche a specifiche aree del territorio comunale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale stabilisce il dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, tenuto conto, in particolare, della consistenza della popolazione residente, delle diverse destinazioni d'uso degli alloggi residenziali esistenti, della ricettività turistica, delle presenze turistiche e delle tendenze dello sviluppo residenziale comunale, con particolare riferimento alla domanda di nuovi alloggi da destinare ad abitazione principale. Ferma restando questa deliberazione della Giunta provinciale, nei comuni da essa individuati la previsione di aree per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze e i cambi di destinazione d'uso finalizzati alla realizzazione di tali alloggi sono disciplinati da quest'articolo. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica". Il cambio di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2005 per la nuova destinazione ad alloggi per tempo libero e vacanze è disciplinato dai piani regolatori generali, fermo restando che non può superare il limite massimo del 50 per cento del volume per il quale è chiesto il cambio di destinazione d'uso residenziale; fino a quando il piano regolatore ha disciplinato il cambio di destinazione d'uso definendo la predetta percentuale, gli interventi sono comunque consentiti nella misura del 50 per cento. Il cambio di destinazione d'uso dev'essere conforme alla destinazione di zona stabilita dal piano regolatore generale ed è subordinato al vincolo di residenza ordinaria della rimanente parte di volume del medesimo edificio. Il piano regolatore generale può determinare eccezioni all'applicazione di questo limite, in ragione delle limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della costruzione esistente. I piani territoriali delle comunità possono modificare il limite del 50 per cento per il cambio di destinazione d'uso in determinate aree del territorio comunale ai fini di garantire la sostenibilità e la qualità dello sviluppo socio-economico nonché la salvaguardia dell'identità locale.

3 bis. Il dimensionamento determinato ai sensi di questo articolo fa esclusivo riferimento ai volumi edilizi e non può essere determinato con riferimento al numero di alloggi.

4. *omissis*

5. *omissis*

6. Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, precisa la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggio per tempo libero e vacanze delle unità immobiliari. Il comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione nel libro fondiario, a spese dell'interessato, della destinazione a residenza ordinaria degli alloggi a ciò destinati. L'annotazione è richiesta dal comune sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le particelle e le porzioni materiali soggette al vincolo. Il comune può, in base alla dichiarazione di fine lavori, presentare istanza tavolare per la cancellazione dell'annotazione dalle unità immobiliari non oggetto di vincolo. La cancellazione del vincolo può essere altresì richiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune che autorizza la cancellazione del vincolo sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio. Le spese di cancellazione sono a carico dell'interessato.

7. Il cambio d'uso da alloggio per tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è sempre ammesso; quello da altre destinazioni d'uso ad alloggio per tempo libero e vacanze è ammesso solo nei limiti previsti da quest'articolo. Il proprietario dell'alloggio, o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. Il cambio d'uso, con o senza opere, per edifici da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanze è subordinato al contributo di costruzione determinato nel 20 per cento del costo medio di costruzione.

8. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni e sul loro utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di locazione stipulati. I controlli, che i comuni possono delegare alle comunità, devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non inferiore, annualmente, al 10 per cento del totale.

9. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, di alloggi per tempo libero e vacanze comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro. La violazione è accertata dal comune, al quale spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; per il pagamento delle sanzioni si applica l'articolo 136. I proventi delle sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica o agevolata o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.

10. Ciascun accertamento della violazione di cui al comma 9 da parte degli organi comunali successivo al precedente costituisce un'autonoma violazione e comporta una distinta sanzione, sempre che fra il precedente accertamento e quello successivo sia decorso un periodo non inferiore a tre mesi. Per la prima violazione la sanzione pecuniaria può essere ridotta sino a un quinto del suo importo, tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione delle conseguenze della violazione, della personalità e delle condizioni economiche dell'interessato.

11. Con regolamento, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi in cui il comune può autorizzare temporaneamente, in deroga a questo articolo, l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, stabilendone le condizioni e i termini, eventualmente prorogabili.

12. Questo articolo non si applica agli alloggi destinati alle attività extra-alberghiere di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e f bis), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

13. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono essere comunque utilizzati quali alloggi per tempo libero e vacanze nei seguenti casi:

a) alloggi compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, nel limite di tre per ciascun

proprietario o usufruttuario, ceduti in locazione a turisti in forma non imprenditoriale e con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, a condizione che i proprietari risiedano nell'edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario o l'usufruttuario comunicano al comune l'utilizzo di tali alloggi per tempo libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi, che ne specifica la destinazione;

b) alloggi di proprietà di emigrati trentini all'estero ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti); alloggi di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito la residenza in un altro comune, o di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado; questa lettera si applica con riguardo a un unico alloggio per i soggetti interessati.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 38 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 127 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 (per alcune disposizioni transitorie connesse a quest'ultima modificazione vedi l'art. 130 della stessa legge provinciale per il governo del territorio 2015). Vedi però l'art. 6 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 e l'art. 13 bis, comma 1 quater, lettera c) della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 3 vedi tuttora le deliberazioni della giunta provinciale 30 dicembre 2005, n. 3015 (b.u. 10 gennaio 2006, n. 2) e 26 ottobre 2007, n. 2336 (b.u. 13 novembre 2007, n. 46), ai sensi della deliberazione 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), e la deliberazione 22 luglio 2011, n. 1591 (b.u. 2 agosto 2011, n. 31).

omissis

NOTE AL TESTO

L'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 ha abrogato questa legge eccettuando dall'abrogazione, però, gli articoli 57, da 81 a 91, da 123 a 138, 149 bis, 151 (limitatamente al comma 4), 152 (limitatamente al comma 1), 153 (limitatamente ai commi 2 e 3), 154 e 155. Per alcune disposizioni transitorie connesse all'abrogazione vedi gli articoli 121 e 122 della stessa legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Titolo IV
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato

NOTE AL TESTO

Vedi però l'allegato A, numero 5 della l.p. 17 giugno 2010, n. 13.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 81
Finalità

1. La Provincia, le comunità e i comuni, anche mediante gli interventi previsti da questo titolo, promuovono e incentivano l'adozione e la diffusione dell'edilizia sostenibile attraverso la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale, la valorizzazione delle caratteristiche proprie dei luoghi, la salvaguardia della salute e delle risorse naturali, il contenimento dei consumi energetici, l'uso di fonti energetiche rinnovabili, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere abitativo, favorendo inoltre lo sviluppo economico attraverso il miglioramento della competitività dei settori interessati e l'avanzamento tecnologico delle filiere produttive locali.

Art. 82
Formazione e informazione

1. Per favorire la crescita di una cultura biosostenibile e per sensibilizzare gli operatori del settore ai principi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, la Provincia, le comunità e i comuni, anche in collaborazione con l'università, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, promuovono la conoscenza delle tecniche di edilizia sostenibile attraverso seminari informativi, iniziative culturali, di formazione e aggiornamento rivolte ai soggetti interessati.
2. La Provincia e gli altri enti locali possono altresì promuovere concorsi di idee o di progettazione per la realizzazione di interventi secondo i principi dell'edilizia sostenibile.

Capo II
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile

Art. 83
Ambito di applicazione

1. Questo capo si applica:
a) agli edifici di nuova costruzione;
b) agli edifici esistenti, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati, se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall'articolo 99, con esclusione della manutenzione ordinaria.
2. Per l'applicazione di questo capo agli edifici esistenti il regolamento di attuazione prevede modalità specifiche ispirate a criteri di gradualità e semplificazione. In particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il regolamento definisce le ristrutturazioni importanti, nel rispetto della normativa europea.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 69 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 84
Prestazione energetica per l'edilizia e attestazione di prestazione energetica

1. Per ridurre i consumi energetici e valorizzare gli investimenti effettuati sul patrimonio edilizio al fine di migliorare l'efficienza energetica e incrementare l'utilizzo delle fonti rinnovabili sono definite le prestazioni energetiche degli edifici, delle singole unità immobiliari, degli elementi e dei sistemi tecnici per l'edilizia ed è adottato l'attestato di prestazione energetica, anche in attuazione delle direttive europee relative alla prestazione energetica nell'edilizia e in coerenza con le disposizioni statali in materia.

2. Per assicurare qualità e trasparenza al mercato immobiliare il attestato di prestazione energetica relativo agli interventi previsti dall'articolo 83 è redatto da esperti adeguatamente formati e accreditati, in coerenza con la disciplina comunitaria e secondo i requisiti e i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. Il attestato di prestazione energetica è trasmesso in copia al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; in caso di mancata trasmissione la dichiarazione di fine lavori è inefficace.

3. L'attestato di prestazione energetica comprende tutti i dati e le informazioni relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentono ai cittadini di valutare e confrontare edifici e unità immobiliari diversi, anche usando indicatori sintetici. L'attestato di prestazione energetica è corredato dalle eventuali indicazioni d'interventi migliorativi delle prestazioni, con i rispettivi costi e benefici. La validità dell'attestato ha una durata massima di dieci anni.

3 bis. In materia di dotazione, di consegna e di allegazione dell'attestato di prestazione energetica e di informazione sui suoi contenuti, in caso di trasferimento dell'immobile a titolo oneroso o gratuito e di stipulazione di un nuovo contratto di locazione, si applica la disciplina statale, anche con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi prescritti.

4. *omissis*

5. Il regolamento di attuazione di questo capo individua i requisiti di prestazione energetica e la metodologia di calcolo della prestazione energetica, in coerenza con i criteri e i parametri previsti dalla normativa statale, adottata anche in adeguamento alle previsioni dell'ordinamento comunitario, i criteri e le modalità di redazione e di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in coordinamento con le disposizioni sul libretto del fabbricato di cui al capo III di questo titolo. Le disposizioni regolamentari relative alla metodologia di calcolo della prestazione energetica, ai requisiti minimi di prestazioni energetiche e alla classificazione degli edifici possono essere modificate con deliberazione della Giunta provinciale, in relazione a sopravvenute modificazioni della normativa statale ed europea di riferimento.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 24, commi 1 e 5 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 (vedi anche lo stesso art. 24, comma 2) e dall'art. 69 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 85
Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici

1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientale degli edifici.

2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giunta provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte dei soggetti beneficiari, l'adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione.

3. Per le finalità del comma 2, le certificazioni di sostenibilità considerano almeno i seguenti parametri:

a) impatto ambientale dell'edificio e del cantiere;

b) consumo complessivo di energia per le diverse funzioni;
c) consumo di acqua con il recupero delle acque piovane;
d) utilizzo di materiali riciclati e di prodotti naturali;
e) provenienza dei materiali edilizi;
f) utilizzo del legno certificato di provenienza regionale;
g) comfort interno in relazione alla qualità dell'aria e all'illuminazione naturale;
h) utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
i) costi di gestione e di manutenzione del complesso edificio - impianti;
j) progettazione integrata di strutture e di impianti;
k) processo certificativo secondo le norme o gli standard internazionali.

4. Relativamente agli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali si applica l'articolo 149 bis.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 29 della legge provinciale sull'energia 2012.

Art. 86
Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile e di edilizia in legno di qualità

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli indirizzi di carattere generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti di pianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile.

2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da destinare alla realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, con particolare riferimento all'utilizzo del legno come elemento strutturale; per l'acquisizione delle aree o degli immobili ai fini della realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 47.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza;
b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo e agli edifici di pregio storico-architettonico specificamente individuati dal piano regolatore generale;
c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali.

3 bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.

3 ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del medesimo comma, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti comunali, si applicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi:

a) nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; nel rispetto di predetti limiti è ammessa la deroga, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla disciplina provinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici;
b) nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è ammessa la deroga all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, con riferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti; sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime.

4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli d'intesa e convenzioni con le categorie, associazioni e organismi interessati, promuovono la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile anche attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale.

5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.

6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di credito, favorisce l'accesso a forme agevolate di credito per interventi che soddisfino determinati requisiti documentabili mediante le certificazioni energetiche e ambientali di questo capo.

7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese previste dalle leggi provinciali in materia si tiene conto della partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttive locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile. Gli strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici ispirate ai principi dell'edilizia sostenibile.

8. La concessione di contributi per l'edilizia agevolata previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e la valutazione dei progetti nell'ambito delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e 85.

9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a. effettuati ai sensi delle leggi provinciali n. 21 del 1992 e n. 15 del 2005 la Giunta provinciale può stabilire l'entità della quota minima d'interventi che devono osservare i criteri per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale.

9 bis. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 determina gli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile anche per l'edilizia in legno di qualità, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 3 e di eventuali ulteriori criteri individuati dalla medesima deliberazione. La deliberazione individua anche i parametri necessari per il riconoscimento della certificazione di qualità costruttiva degli edifici in legno.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4, dall'art. 22 della l.p. 14 maggio 2014, n. 3 e dall'art. 54 della l.p. 16 giugno 2017, n. 3.

ATTUAZIONE

Per la deliberazione prevista dal comma 3 vedi la deliberazione della giunta provinciale 25 giugno 2010, n. 1531 (b.u. 6 luglio 2010, n. 27), modificata dalla deliberazione 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36).

Art. 87
Criteri di selezione dei materiali da costruzione

1. Con il regolamento di attuazione di questo capo sono individuati i materiali da costruzione da utilizzare ai fini della certificazione di sostenibilità ambientale secondo i seguenti criteri di selezione:

a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile sulla base di una serie di requisiti, fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il risparmio energetico nelle fasi di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;
b) utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni socio-culturali e delle filiere produttive locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile, e di ridurre i costi dei trasporti, incentivando l'innovazione e la sua diffusione;
c) assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
d) assenza di radioattività riconosciuta nociva per la salute dell'uomo;
e) rispetto dei ritmi naturali delle risorse rigenerabili.

2. I materiali isolanti termoacustici, oltre a rispondere ai criteri di cui al comma 1, devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti sulla base di soglie da definire con il regolamento di cui al comma 1:

a) possedere permeabilità al vapore e alta traspirabilità;
b) essere elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo elettrico naturale dell'aria e il campo magnetico terrestre;
c) essere inalterabili nel tempo.

Art. 88
Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione è previsto l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili attraverso la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.

2. Negli edifici di cui al comma 1 è previsto il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione-rigenerazione per soddisfare almeno il 50 per cento dei fabbisogni di acqua calda per usi igienico-sanitari e almeno il 20 per cento per il riscaldamento dell'edificio e la produzione di energia elettrica. La progettazione cura l'integrazione degli impianti con le strutture del fabbricato o del quartiere.

3. Le sistemazioni esterne agli interventi devono prevedere una copertura naturale in grado di mitigare l'effetto noto come isola di calore e conservare la naturalità e la permeabilità del sito.

4. Il regolamento di cui all'articolo 89 disciplina le modalità di attuazione di questo articolo.

Art. 89
Regolamento di attuazione

1. Per l'attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, sono disciplinati:

a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, anche con riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio delle relative certificazioni;
b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e di rilascio dell'attestato di prestazione energetica; nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può prevedere che le predette certificazioni o l'abilitazione dei soggetti che le pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche partecipato direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che siano riconosciute le certificazioni effettuate da altri soggetti individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l'attività certificatoria di tali soggetti garantisca il rispetto delle metodologie e degli standard individuati dalla Provincia;
c) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione, anche avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera b);
d) le modalità per l'istituzione e l'utilizzo del marchio previsto dall'articolo 86, comma 5;
e) la tipologia di edifici eventualmente esclusi dall'obbligo della attestazione di prestazione energetica in ragione delle caratteristiche dimensionali, del valore culturale e paesaggistico e delle modalità d'uso;
f) la porzione minima di edificio soggetto alla attestazione di prestazione energetica;
g) modalità semplificate per la attestazione di prestazione energetica per gli edifici esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta;
h) le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni, anche su supporto informatico, ai sensi degli articoli 84 e 85;
i) i casi in cui l'attestato di prestazione energetica è rinnovato prima della scadenza individuata dall'articolo 84, comma 3;
j) eventuali indirizzi e criteri per la fissazione con il regolamento edilizio di modalità di calcolo degli indici edilizi ai sensi dell'articolo 86, comma 3.

2. Per il rilascio della attestazione di prestazione energetica il regolamento stabilisce inoltre:

a) i termini dai quali decorrono gli obblighi per la attestazione di prestazione energetica, prevedendo un'applicazione graduale e semplificata della certificazione in relazione al tipo d'intervento, con particolare riferimento agli edifici esistenti;
b) le tipologie di edifici che richiedono l'esposizione del attestato di prestazione energetica, in maniera visibile e nel luogo più frequentato.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.

ATTUAZIONE

Per il regolamento vedi il d.p.p. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

Art. 90
Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali

1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi e, se occorre, i piani regolatori comunali alle disposizioni di questo capo e al suo regolamento di attuazione. In attesa dell'adeguamento, le disposizioni di questo capo e del regolamento di attuazione dichiarate direttamente applicabili prevalgono sulle disposizioni contrastanti dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali.

Art. 91

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di attestazione di prestazione energetica degli edifici

1. L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di attestazione di prestazione energetica e di certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai soggetti abilitati, anche avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, del supporto dei soggetti indicati dall'articolo 89, comma 1, lettera b), eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 4, 5 e 6. La vigilanza è effettuata anche mediante controlli a campione sulle certificazioni rilasciate e mediante verifiche sulle caratteristiche e sui componenti degli edifici certificati, entro cinque anni dalla data di emissione del attestato di prestazione energetica. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

2. I comuni, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e delle relative componenti, dispongono controlli a campione sulla documentazione depositata in occasione di trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel proprio territorio, eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 7, 8, 9 e 11. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio comunale.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il certificatore che rilascia l'attestato di prestazione energetica con irregolarità meramente formali è tenuto a redigere, con oneri a proprio carico, il nuovo documento secondo i criteri e le metodologie previste da questa legge e dal regolamento di cui all'articolo 89, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della contestazione. Qualora non ottemperi entro tale termine è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il certificatore che rilascia l'attestato di prestazione energetica non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

5. Ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, qualora lo stesso soggetto commetta altra identica violazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è soggetto alla sospensione per sei mesi dall'elenco dei soggetti abilitati, istituito secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 89.

6. Nei casi di cui al comma 4, il attestato di prestazione energetica è dichiarato inefficace. L'inefficacia viene registrata nel catasto provinciale per le certificazioni energetiche. Il certificatore è tenuto a redigere un nuovo attestato di prestazione energetica, entro trenta giorni da quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa è divenuto definitivo, secondo le modalità stabilite da questa legge e dai successivi provvedimenti attuativi.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il progettista che, in fase di richiesta del titolo edilizio o in fase di presentazione di successive varianti sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 6.000 euro.

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, l'impresa che, in sede di presentazione della comunicazione per opere libere, ai sensi dell'articolo 97 di questa legge, sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 la sanzione è raddoppiata se la documentazione allegata alla domanda del titolo edilizio o alla comunicazione per opere libere ha consentito di realizzare interventi o di accedere ad agevolazioni altrimenti non ammissibili.

10. Sono considerati non veritieri, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 7, gli attestati di attestazione di prestazione energetica o le relazioni allegate alla domanda del titolo edilizio che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano di oltre

il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri gli attestati di attestazione di prestazione energetica o le relazioni che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano dal valore verificato in sede di accertamento di oltre dieci chilowattora per metro quadrato all'anno, per gli edifici ricadenti nella categoria E.1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), o di oltre 3 chilowattora per metro cubo all'anno, per gli edifici ricadenti nelle altre categorie. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è possibile modificare le previsioni di questo comma, anche introducendo nuovi valori e parametri oltre i quali gli attestati di attestazione di prestazione energetica di cui al comma 4 e la documentazione tecnica di cui al comma 7 sono considerati non veritieri per i fini di questo articolo. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione.

11. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il tecnico abilitato o il direttore lavori, che, nel sottoscrivere la certificazione di conformità delle opere al progetto autorizzato e alle successive varianti o nel sottoscrivere il certificato di regolare esecuzione, attesta falsamente la conformità delle opere a quanto riportato nella documentazione tecnica depositata, riguardante la prestazione energetica dell'edificio o delle sue componenti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 300 euro e non inferiore a 3.000 euro.

12. Per le violazioni previste dai commi 4, 7, e 11 di questo articolo, l'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, nonché agli organismi di cui all'articolo 89 di questa legge cui è affidata l'abilitazione dei soggetti certificatori, per i provvedimenti disciplinari relativi ai soggetti certificatori.

13. Sono fatte salve le sanzioni di cui al capo III, titolo VI, di questa legge.

14. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questo articolo si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981.

15. Le sanzioni previste da questo articolo si applicano agli illeciti commessi e accertati dopo la data di entrata in vigore del medesimo.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 31 della legge provinciale sull'energia 2012, modificato dall'art. 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 24 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16. Sebbene il comma 5 di quest'ultimo articolo, fra l'altro, comandi di sostituire la parola "certificato" con "attestato di prestazione energetica", ovunque essa ricorra, s'è ritenuto che il comando non valesse dove la parola in questione è seguita dalle parole "di regolare esecuzione", nel comma 11 dell'articolo qui annotato; anche in considerazione del fatto che la tecnica redazionale dell'art. 24 della l.p. n. 16 del 2013 è in più punti approssimativa.

Capo III
Libretto del fabbricato

Art. 92 - Art. 96
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

omissis

NOTE AL TESTO

L'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 ha abrogato questa legge eccettuando dall'abrogazione, però, gli articoli 57, da 81 a 91, da 123 a 138, 149 bis, 151 (limitatamente al comma 4), 152 (limitatamente al comma 1), 153 (limitatamente ai commi 2 e 3), 154 e 155. Per alcune disposizioni transitorie connesse all'abrogazione vedi gli articoli 121 e 122 della stessa legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Titolo VI
Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni

NOTE AL TESTO

Per la corrispondenza fra le disposizioni cui rinviano gli articoli contenuti in questo titolo e le disposizioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 che si sostituiscono ad esse vedi l'art. 69 della stessa legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Capo I
Obblighi particolari

Art. 120 - Art. 122
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Capo II
Vigilanza

Art. 123
Vigilanza sull'attività edilizia

1. Il comune esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari, agli strumenti di pianificazione territoriale e ai provvedimenti di concessione o alle denunce d'inizio di attività. A tal fine si avvale di funzionari comunali o d'incaricati.
2. I funzionari o gli incaricati dei controlli possono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi muniti di mandato, ai sensi dell'articolo 124.
3. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, se nei luoghi in cui sono realizzate le opere non è esibito il titolo edilizio o non è stato apposto il prescritto cartello o in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno comunicazione al comune, che verifica la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti, e all'autorità giudiziaria. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività degli enti locali previsti negli articoli 139 e 140, la Provincia può effettuare controlli a campione sui provvedimenti adottati dai comuni.
4. Il comune redige e pubblica mensilmente nell'albo comunale l'elenco dei rapporti di cui al comma 3 e delle relative ordinanze di sospensione, e lo trasmette all'autorità giudiziaria e alla Provincia.
5. Per le opere di cui agli articoli 108, 109 e 111, se risultano violate le disposizioni o gli strumenti citati nel comma 1, la Provincia, su segnalazione dell'amministrazione interessata, accerta la conformità o la compatibilità in sanatoria.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 30 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4 e dall'art. 28 della l.p. 14 maggio 2014, n. 3.

Art. 124
Accesso alla proprietà privata

1. Allo scopo di acquisire ogni elemento di conoscenza opportuno ai fini degli atti e dei provvedimenti previsti da questa legge i componenti della CUP, delle CPC e delle commissioni edilizie, nonché le persone incaricate dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni, hanno facoltà di accedere alle proprietà private e di compiervi le operazioni inerenti al loro incarico, purché siano munite di autorizzazione nominativa.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia se l'accesso deve essere effettuato da componenti di commissioni provinciali o da persone incaricate dalla Provincia; spetta alla comunità o al comune se l'accesso deve essere effettuato da componenti di commissioni o da persone da essi incaricate.
3. Almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni il provvedimento è notificato al proprietario e all'attuale possessore, con la specificazione del giorno dell'accesso.
4. Alle persone autorizzate all'accesso è consentito disporre le riprese fotografiche e i rilievi necessari ai fini del comma 1.

Art. 125
Ordinanza di sospensione

1. Quando constata l'esecuzione di opere in contrasto con leggi, regolamenti, prescrizioni urbanistiche, atti di concessione o di denuncia d'inizio di attività, il comune emette un'ordinanza d'immediata sospensione di ogni attività contrastante con queste norme e prescrizioni.
2. Con l'ordinanza o con atto successivo il comune può ordinare o consentire l'esecuzione di opere provvisionali strettamente necessarie a prevenire pericoli per l'incolumità pubblica o privata, per la stabilità dei manufatti e per la tutela dell'ambiente.
3. L'ordinanza è notificata a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale o comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della concessione o al soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio di attività o al proprietario, al direttore dei lavori e al loro esecutore.

Art. 126
Effetti dell'ordinanza di sospensione

1. Spetta al comune il controllo sull'osservanza dell'ordine di sospensione; a tal fine il comune può ordinare l'apposizione di sigilli e la nomina di un custode. Le spese per le misure cautelari e di custodia sono addebitate in solido ai soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 127 e sono riscosse, anche coattivamente, ai sensi della normativa vigente.
2. L'ordinanza di sospensione dell'attività edilizia eseguita in difformità dalla concessione o dalla denuncia d'inizio di attività perde efficacia, fermi restando gli effetti già maturati, se entro sessanta giorni dalla sua notificazione il comune non ha adottato e notificato i provvedimenti definitivi previsti da questo titolo.
3. L'ordinanza di sospensione ha vigore a tempo indeterminato quando riguarda opere eseguite in assenza di concessione o senza che sia stata previamente presentata denuncia d'inizio di attività, od opere eseguite in totale difformità dalla concessione o dalla denuncia.

Art. 127
Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista

1. Il titolare della concessione o della denuncia d'inizio di attività, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista sono responsabili secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Capo III
Costruzioni abusive e sanzioni

Art. 128
Definizione delle costruzioni abusive

1. Per i fini di questa legge sono costruzioni abusive quelle realizzate:
a) in assenza di concessione o di denuncia d'inizio di attività, o in difformità da esse;
b) in base a un titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività annullato o scaduto;
c) prima che sia decorso il termine per poter iniziare i lavori in base alla denuncia d'inizio di attività;
d) in base a denuncia d'inizio di attività presentata dopo l'inizio dei lavori o scaduta.

2. Le opere realizzate in base a concessione o a denuncia d'inizio di attività scadute sono equiparate a quelle eseguite in loro assenza.

3. Si considerano costruzioni eseguite in totale difformità quelle che comportano:
a) la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche e planivolumetriche rispetto a quello assentito;
b) l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso autonomamente utilizzabile;
c) la realizzazione di opere eccedenti i limiti massimi stabiliti per le variazioni essenziali dal comma 4;
d) il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, con o senza opere, incompatibile con la destinazione di zona, in seguito a dichiarazione del consiglio comunale previo parere della CPC.

4. Si considerano costruzioni eseguite con variazioni essenziali:
a) la violazione delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge provinciale n. 1 del 1991;
b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera c);
c) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione di cui all'articolo 99;
d) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non riguarda questioni procedurali;
e) ogni intervento difforme da quanto concesso o autorizzato su immobili ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali provinciali;
f) il mutamento della destinazione d'uso, con o senza opere, delle unità immobiliari, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera d).

5. Si considerano costruzioni eseguite in difformità parziale:
a) quelle che non importano essenziali variazioni al progetto come definite nel comma 4;
b) le variazioni non essenziali apportate alle opere legittimamente preesistenti, anche in difetto di concessione edilizia.

5 bis. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, non si ha difformità parziale del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

6. Le costruzioni abusive realizzate in vigenza delle norme urbanistiche anteriori al 30 gennaio 1977 in difetto o in difformità di licenza edilizia o in base a licenza edilizia annullata o scaduta restano soggette alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 1150 del 1942. Tuttavia il parere della sezione urbanistica compartimentale previsto dall'articolo 32 della legge n. 1150 del 1942 s'intende sostituito dal parere della commissione edilizia comunale.

7. Le costruzioni abusive eseguite a decorrere dal 30 gennaio 1977 e fino alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), restano soggette alle sanzioni amministrative previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

8. Se i competenti organi comunali ritengono che le opere abusive di cui ai commi 6 e 7 non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai commi 6 e 7 possono essere applicate le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 135, maggiorate del 20 per cento e comunque in misura non inferiore a 4.000 euro. Se le opere abusive di cui ai commi 6 e 7 risultano realizzate anche in assenza o difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 133.

9. I commi 6, 7 e 8 si applicano limitatamente alle costruzioni abusive che non abbiano conseguito la sanatoria di cui al capo IV della legge n. 47 del 1985.

NOTE AL TESTO

Il comma 5 bis è stato aggiunto dall'art. 70, comma 18 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; per una disposizione transitoria connessa vedi lo stesso art. 70, comma 23.

Art. 129
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione

1. In caso di opere abusive eseguite in assenza di concessione o in difformità da essa il comune emette ingiunzione di rimessa in pristino entro il termine perentorio di novanta giorni, eventualmente prorogabile solo per provate ragioni tecniche.

2. L'ingiunzione è notificata al proprietario e agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127. Se questi non provvedono nei termini si applicano le sanzioni previste da questo articolo.

3. Le opere eseguite in assenza di concessione sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del comune con l'area di sedime e con quella necessaria ad assicurare l'accesso e le distanze dai confini e, se necessario, ad assicurare il rispetto degli standard per parcheggi. Tali opere devono essere demolite con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione del consiglio comunale non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici. Per l'acquisizione si applicano le condizioni e procedure previste dall'articolo 132. In caso di opere insistenti su aree in comproprietà con altri soggetti l'acquisizione è disposta per la quota che attiene l'opera abusiva. Su richiesta dell'interessato il comune può limitare l'acquisizione alla sola opera abusiva, ai fini della sua successiva demolizione, non provvedendo all'acquisizione dell'area di sedime, purché l'interessato provveda al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore venale dell'area.

4. Le opere eseguite in totale difformità sono acquisite al patrimonio del comune alle condizioni previste dal comma 3, se il comune riconosce che l'opera può essere utilizzata per fini pubblici. Negli altri casi, e per le opere eseguite in assenza di concessione consistenti in ampliamenti o sopraelevazioni di fabbricati esistenti o comunque prive di una specifica autonomia funzionale e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 128, comma 5, lettera b), il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso.

5. Per le opere eseguite con variazioni essenziali il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive. Se l'abuso consiste nella mancata esecuzione di opere o modalità costruttive prescritte o nell'utilizzo di materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al 150 per cento del valore delle opere non realizzate. Se l'abuso consiste nel mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, la sanzione è pari al valore venale delle unità immobiliari interessate. In caso di violazione delle norme riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina l'esecuzione delle opere in conformità al progetto che ha ottenuto la concessione, a spese dei responsabili.

6. Per le opere eseguite in difformità parziale il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al valore delle parti eseguite in difformità. Se l'abuso consiste nella mancata esecuzione di opere o modalità costruttive prescritte o nell'utilizzo di materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al valore delle opere non realizzate.

7. In ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 5 e 6 non possono essere inferiori a 1.500 euro.

8. Assieme alle sanzioni pecuniarie previste dai commi 5 e 6 il comune ordina il pagamento del contributo di concessione, se dovuto.

9. La rimessa in pristino e la demolizione delle opere abusive a spese dei responsabili previste dai commi 5 e 6, se risultano possibili, sono comunque disposte se l'opera abusiva contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali e se gli interessati, ancorché diffidati, non hanno provveduto nei termini stabiliti dal comune, eventualmente prorogati su richiesta motivata, al pagamento delle sanzioni e dei contributi, fermo restando quanto disposto dal comma 13.

10. Nel caso di opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici il comune, se non si è ottemperato all'ingiunzione di cui al comma 1, ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso dandone comunicazione al proprietario del suolo, salvo che l'ente competente dichiari che l'opera può essere utilizzata per fini pubblici e purché il comune accerti che non contrasta con rilevanti interessi urbanistici o paesaggistico-ambientali ai sensi dell'articolo 132, comma 3.

11. Se il comune, in seguito all'accertamento che è impossibile rimuovere i vizi delle procedure amministrative e rimettere in pristino, annulla la concessione, applica una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o delle parti abusivamente eseguite e comunque non inferiore a 1.500 euro.

12. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria e il pagamento del contributo di concessione producono gli effetti della concessione. Successivamente l'interessato presenta la denuncia d'inizio di attività per l'esecuzione degli eventuali lavori di completamento strettamente necessari all'utilizzo dell'opera previa acquisizione, se necessario, dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101.

13. Se il responsabile dell'abuso provvede alla rimessa in pristino o al pagamento delle sanzioni e dei contributi dopo la scadenza dei termini fissati ai sensi di questo articolo ma prima dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 132, si prescinde dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 o dal proseguimento delle procedure di riscossione coattiva purché l'interessato, entro il termine perentorio stabilito dal comune, provveda al pagamento di una sanzione pari a 1.500 euro e delle spese procedurali eventualmente sostenute dal comune.

14. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 121.

Art. 130
Lottizzazioni abusive

1. Se il comune accerta una lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza dell'autorizzazione comunale, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree e agli altri soggetti indicati nell'articolo 127 ne dispone la sospensione. La sospensione comporta gli effetti previsti dall'articolo 30, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2. Entro centoventi giorni dall'ordinanza gli interessati possono presentare richiesta di autorizzazione alla lottizzazione in sanatoria. Quando per l'autorizzazione sono necessari i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, il comune, su richiesta, può prorogare il termine per consentire il completamento della documentazione.

3. Se non viene presentata richiesta di autorizzazione o se la richiesta è respinta il comune, previa ingiunzione effettuata ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 2, ordina la rimessa in pristino del terreno a spese dei responsabili dell'abuso.

4. L'ordinanza prevista dal comma 1 cessa i suoi effetti con il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione o con l'accertata avvenuta rimessa in pristino del terreno.

4 bis. Il deposito dei tipi di frazionamento presso il comune previsto dall'articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è sostituito da un sistema informativo telematico mediante il quale gli uffici del catasto rendono disponibili per ogni comune i tipi di frazionamento presentati relativi al suo territorio.

NOTE AL TESTO

Il comma 4 bis è stato aggiunto dall'art. 70, comma 19 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; per una disposizione transitoria connessa vedi lo stesso art. 70, comma 27.

Art. 131
Determinazione del valore venale delle costruzioni

1. Il valore delle opere al quale sono commisurate le sanzioni pecuniarie di competenza comunale è riferito alla data della richiesta di stima al soggetto incaricato dal comune ed è quello risultante dalla valutazione dell'opera considerata come finita e agibile, tenendo conto dell'incremento di valore del terreno per effetto dell'eseguita costruzione abusiva. Le spese sostenute dal comune per la valutazione sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

2. Per la valutazione delle opere alle quali va commisurata la sanzione pecuniaria il comune può avvalersi dell'agenzia del territorio competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La stima dell'agenzia e le spese per la valutazione sono comunicate ai destinatari della sanzione in allegato al provvedimento d'irrogazione della sanzione; per il pagamento delle spese si applica il comma 1.

3. Se è stipulata una specifica convenzione con la comunità interessata, la valutazione del valore venale delle opere può essere richiesta dai comuni alla comunità sulla base di tariffe definite nell'intesa. Per la comunicazione della stima ai responsabili dell'abuso e per il pagamento delle spese si applica il comma 2.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 31 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4.

Art. 132
Demolizione di opere e acquisizione gratuita

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per la demolizione il comune invita il proprietario a provvedere allo sgombero dell'immobile. In caso d'inottemperanza nessun obbligo di custodia di cose o animali incombe sull'amministrazione comunale.

2. L'acquisizione dell'opera abusiva e del terreno di pertinenza è disposta con ordinanza motivata del comune corredata, se del caso, dal tipo di frazionamento. L'ordinanza ha gli effetti previsti dall'articolo 31, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. Se si procede all'acquisizione gratuita e le opere sono state realizzate in assenza o in difformità delle autorizzazioni paesaggistiche, il comune ne dà notizia alla Giunta provinciale segnalando le caratteristiche dell'opera abusiva. La Giunta provinciale comunica al comune, entro sessanta giorni, se l'opera contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali. In tal caso il comune ordina la demolizione.

Art. 133
Coordinamento delle sanzioni pecuniarie

1. Quando si deve applicare la sanzione pecuniaria per opere abusive realizzate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche il comune trasmette all'organo di tutela del paesaggio competente gli atti relativi al procedimento.

2. L'organo competente accerta se l'opera:

a) è ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale;
b) non reca grave pregiudizio all'assetto paesaggistico-ambientale;
c) contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali.

3. Gli accertamenti previsti dal comma 2 comportano i seguenti effetti:

a) nell'ipotesi della lettera a), l'irrogazione da parte del comune della sanzione pecuniaria;
b) nell'ipotesi della lettera b), l'aumento della sanzione pecuniaria nella misura del 40 per cento; in alternativa, se il coordinamento delle sanzioni pecuniarie è richiesto per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria di cui agli articoli 134 e 135, l'organo competente in materia di tutela del paesaggio può subordinare il rilascio della sanatoria paesaggistica all'esecuzione, entro un congruo termine, d'interventi finalizzati a rendere l'opera abusiva compatibile con la tutela paesaggistico-ambientale; se accerta che gli interventi prescritti non sono eseguibili, in quanto privi della conformità urbanistica, il comune provvede d'ufficio ad applicare l'aumento della sanzione pecuniaria, dandone comunicazione all'organo competente in materia di tutela del paesaggio;
c) nell'ipotesi della lettera c), l'esclusione dell'irrogazione da parte del comune della sanzione pecuniaria e l'ordine da parte della Provincia, per le opere di competenza di organi di tutela del paesaggio provinciali, o della comunità competente, negli altri casi, di demolire l'opera entro novanta giorni, prorogabili per provate ragioni tecniche; in caso d'inosservanza dell'ordine di demolizione l'ente competente, previa diffida, provvede d'ufficio a spese degli inadempienti seguendo le procedure dell'articolo 137.

4. Ai provvedimenti previsti dal comma 2 si applicano le disposizioni in materia di annullamento di autorizzazioni e ricorsi di cui all'articolo 76.

Art. 134
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività

1. Nel caso d'interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa, il comune emette un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 2.

2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 129, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:

a) nel caso degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 99, comma 1, lettera e), e degli interventi previsti dall'articolo 105, comma 1, lettere b), c) e d), le sanzioni previste dall'articolo 129;
b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a), fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 129, comma 6, e dal comma 3 di questo articolo, una sanzione amministrativa pecuniaria pari

all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non inferiore a 1.500 euro; se le opere risultano in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso.

3. Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in difformità da essa riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti al vincolo del restauro o risanamento conservativo e sono diverse da quelle di cui all'articolo 129, comma 6, se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 129, comma 1, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, lettera b), di questo articolo, il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese del contravventore, irrogando inoltre una sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro.

4. Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina l'esecuzione delle opere, a spese dei responsabili, in conformità al progetto autorizzato.

5. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 129, comma 1, il responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo, fermo restando l'obbligo di munirsi preventivamente dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, in quanto richiesti, possono chiedere al comune il rilascio del provvedimento di sanatoria:

a) nel caso degli interventi di cui al comma 2, lettera a), alle condizioni previste dall'articolo 135;
b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a), se le opere realizzate in assenza o difformità dalla denuncia d'inizio di attività risultano conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati, e se risultano conformi, inoltre, al regolamento edilizio vigente; in tal caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.500 euro, oltre al pagamento di eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento; per la procedura di rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 135.

6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le opere sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il termine dopo il quale possono essere iniziati i lavori, il comune applica la sanzione pecuniaria di 1.500 euro.

7. Le sanzioni previste da questo articolo non si applicano se le opere sono eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.

8. Si osserva l'articolo 129, commi da 8 a 14, in quanto applicabile.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 16 della l.p. 27 marzo 2013, n. 4.

Art. 135
Concessione in sanatoria

1. Fino alla scadenza dei termini per l'esecuzione dell'ingiunzione prevista dall'articolo 129, comma 1, il responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo possono chiedere la concessione in sanatoria se l'opera è conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Quando per la sanatoria sono necessari i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, il comune, su richiesta, può prorogare i termini fissati nell'ingiunzione per consentire l'acquisizione e la presentazione della relativa documentazione.

3. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi i quali la richiesta s'intende respinta.

4. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di concessione e di una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo. Nei casi di esenzione o di riduzione del contributo la sanzione pecuniaria è pari al contributo dovuto negli altri casi. Nei casi di

difformità il contributo e la relativa sanzione sono calcolati con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 1.500 euro.

5. Se non sono applicabili i criteri per il calcolo del contributo di concessione, la misura della sanzione è determinata dal comune entro il limite minimo di 1.500 e massimo di 6.000 euro.

6. Se le opere abusive, inoltre, sono state realizzate in assenza o difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, il comune invia all'organo di tutela del paesaggio competente in materia una copia degli atti ai fini del coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 133. L'invio sospende il termine per il rilascio della concessione in sanatoria di cui al comma 3.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, resta salvo il potere, ai soli fini amministrativi, di rilasciare la concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente. In tal caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono aumentate del 20 per cento.

Art. 136
Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni

1. Se il pagamento delle sanzioni, dei contributi e delle spese, comunque previsti da questa legge e a eccezione dell'articolo 137, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129, comma 10, non avviene nei termini previsti nel relativo provvedimento, la riscossione coattiva è effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Le somme dovute sono maggiorate degli interessi legali calcolati per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, a far data dal termine fissato nel provvedimento e fino all'effettivo pagamento.

3. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste da questo titolo, se effettuato entro i termini iniziali indicati dal relativo provvedimento, importa una riduzione pari al 25 per cento della sanzione irrogata.

Art. 137
Sanzioni a tutela del paesaggio

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 138, se sono stati iniziati lavori senza le preventive autorizzazioni paesaggistiche o la loro esecuzione avviene in modo difforme da quanto previsto nelle autorizzazioni paesaggistiche, la Provincia o la comunità, secondo la rispettiva competenza, ordinano la sospensione immediata dei lavori, se non vi ha già provveduto il comune ai sensi dell'articolo 129, comma 1, dandone notizia alla Provincia o alla comunità. Entro i novanta giorni successivi all'ordinanza la Provincia o la comunità ordinano la rimessa in pristino o l'esecuzione delle opere ritenute indispensabili per tutelare il paesaggio.

2. In caso d'inosservanza degli ordini previsti dal comma 1, la Provincia o la comunità, previa diffida, possono procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento dell'ente competente ed è riscossa secondo le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali.

3. La Provincia o la comunità, qualora ritengano motivatamente di non adottare i provvedimenti di cui al comma 2, applicano alternativamente una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite o pari al valore del bene distrutto o danneggiato. Il valore venale delle opere è determinato conformemente ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 131.

4. Se le violazioni di cui al comma 1 consistono nel taglio di piante ad alto fusto di cui all'articolo 68, comma 1, lettera c), si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro; qualora le violazioni consistano nella manomissione, nel danneggiamento o nella deturpazione di un albero

monumentale individuato ai sensi dell'articolo 69 si applica una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro. L'ammontare della sanzione è determinato dalla comunità.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo articolo si osserva, se non diversamente stabilito, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 di competenza della Provincia spetta al dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

6. L'integrale pagamento delle sanzioni pecuniarie previste da questo articolo o dall'articolo 133, limitatamente alla parte irrogata per opere abusivamente eseguite agli effetti paesaggistici, produce i medesimi effetti delle autorizzazioni paesaggistiche.

7. Le sanzioni pecuniarie previste da questo articolo non si applicano nel caso di acquisizione di opere abusive al patrimonio del comune.

8. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio della Provincia o nel bilancio della comunità, secondo la rispettiva competenza.

Art. 138
Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari apposti anche su mezzi mobili, limitatamente ai casi di sosta nel medesimo luogo per un periodo superiore a ventiquattro ore, in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, devono essere rimossi a cura e spese dei responsabili dell'abuso, in solido con il soggetto beneficiario della pubblicità, entro un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, fissato con ordinanza della comunità competente.

2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell'ordinanza la rimozione viene effettuata dalla comunità a spese, in solido, del proprietario del cartello o del mezzo pubblicitario, del beneficiario della pubblicità e del proprietario del suolo.

3. La nota delle spese è resa esecutiva con provvedimento della comunità ed è riscossa secondo le disposizioni in materia per la riscossione delle entrate patrimoniali della comunità.

4. L'assenza dell'autorizzazione paesaggistica o la difformità da essa comporta in ogni caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro a carico, in solido, del proprietario del cartello o mezzo pubblicitario, del beneficiario della pubblicità e del proprietario del suolo. Se il cartello non viene rimosso entro due giorni dalla notificazione dell'ordinanza prevista dal comma 1, si applica l'ulteriore sanzione di 100 euro per ciascun giorno di ritardo nella rimozione.

5. Le somme recuperate ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio della comunità.

Capo IV
Poteri d'intervento della Provincia

Art. 139 - Art. 140
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 124 dellalegge provinciale per il governo del territorio 2015.

omissis

NOTE AL TESTO

L'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 ha abrogato questa legge eccettuando dall'abrogazione, però, gli articoli 57, da 81 a 91, da 123 a 138, 149 bis, 151 (limitatamente al comma 4), 152 (limitatamente al comma 1), 153 (limitatamente ai commi 2 e 3), 154 e 155. Per alcune disposizioni transitorie connesse all'abrogazione vedi gli articoli 121 e 122 della stessa legge provinciale per il governo del territorio 2015. Vedi però, con riferimento all'art. 147 della presente legge, l'art. 12 quater, comma 3 bis della legge sulla programmazione provinciale 1996.

Art. 149 bis
Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali

1. In attesa di una disciplina organica in materia di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici, la Provincia può adottare il sistema di certificazione LEED (leadership in energy and environmental design), per assicurare una diminuzione dell'impatto sull'ambiente degli edifici propri e degli enti pubblici strumentali. A tal fine la Giunta provinciale:

a) definisce le tipologie di opere e gli interventi edilizi a seguito dei quali è obbligatoria l'acquisizione della certificazione di sostenibilità ambientale;
b) definisce le tipologie di edifici esclusi dall'obbligo di certificazione, per le limitate dimensioni o per la non autonoma funzionalità.

2. *omissis*

3. Nel caso di nuova realizzazione di edifici di particolare rilievo funzionale della Provincia la Giunta provinciale, su proposta della stazione appaltante, può disporre la revoca della procedura per l'affidamento dei lavori non ancora aggiudicati alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se dall'esame dei relativi progetti esecutivi già approvati risulta l'impossibilità di ottenere la certificazione LEED a seguito della realizzazione dell'opera.

4. In caso di revoca della procedura di gara ai sensi del comma 3, è riconosciuto l'indennizzo eventualmente dovuto ai sensi della normativa statale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 32 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 36 della legge provinciale sull'energia 2012.

Art. 150
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Art. 151
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, che ha eccettuato dall'abrogazione, però, il comma 4, modificativo dell'art. 45 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 (l'efficacia di queste modificazioni, tuttavia, era fatta decorrere da una condizione stabilita ai sensi del comma 2, che non risulta si sia verificata).

Art. 152
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, che ha eccettuato dall'abrogazione il comma 1, successivamente abrogato dall'art. 19 della l.p. 30 giugno 2017, n. 6.

Art. 153
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, che ha eccettuato dall'abrogazione, però, i commi 2 e 3, modificativi degli articoli 35 e 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 (il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge).

Art. 154
Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione

omissis

3. Le modificazioni della legge provinciale n. 6 del 1993 previste da questo articolo sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 14 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 di questo articolo. Fino a tale data sono efficaci le disposizioni della legge provinciale n. 6 del 1993 attualmente vigenti. Le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti da questo articolo si applicano, ove più favorevoli:

a) ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, siano esperibili o pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell'indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria;
b) ai procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1993, per i quali, alla medesima data, siano pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell'indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni o i ricorsi in opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria.

NOTE AL TESTO

- *I commi 1 e 2 sostituiscono l'art. 14 e modificano l'art. 20 della legge provinciale sugli espropri 1993.*
- *Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 13 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.*

Art. 155
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 13 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 156
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Tabella A
omissis

NOTE AL TESTO

Tabella abrogata dall'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5

Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale

Allegato B (norme di attuazione)

testo vigente al 07 giugno 2017

LEGGE PROVINCIALE 27 maggio 2008, n. 5

Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale

(b.u. 10 giugno 2008, n. 24, suppl. n. 2)

Art. 1
Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale

1. E' approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, costituito dai seguenti elementi, che ne formano parte integrante e sostanziale:
a) la relazione illustrativa, di cui all'allegato A;
b) le norme di attuazione, di cui all'allegato B;
c) la cartografia, di cui all'allegato C;
d) gli elenchi di invarianti, di cui all'allegato D;
e) gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani, di cui all'allegato E;
f) i materiali di supporto per la pianificazione territoriale, di cui all'allegato F.
2. Ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), gli elementi costitutivi del piano sono depositati presso gli uffici del Consiglio provinciale; una copia è depositata presso gli uffici della Giunta provinciale in libera visione.

Art. 2
Salvaguardia del piano urbanistico provinciale e adeguamento degli strumenti di pianificazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge si applicano le misure di salvaguardia del piano urbanistico provinciale previste dalle norme di attuazione di cui all'allegato B e dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).
2. Per l'adeguamento al nuovo piano urbanistico provinciale dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali si applicano le disposizioni in materia delle norme di attuazione di cui all'allegato B e della legge provinciale n. 1 del 2008.

Art. 3
Norma transitoria

1. I soggetti iscritti, alla data di prima adozione del progetto di nuovo piano urbanistico provinciale, nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi delle norme provinciali in materia, sono sottoposti esclusivamente alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 5, lettera b), delle norme di attuazione di cui all'allegato B, purché i relativi progetti di intervento siano adeguati, ove occorra, alle precitate disposizioni nonché alle eventuali ulteriori condizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

Nuovo Piano urbanistico provinciale

Allegato B - Norme di attuazione

Indice

Capo I - *Obiettivi, flessibilità ed elementi del piano urbanistico provinciale*
Art. 1 - *Obiettivi del piano urbanistico provinciale*
Art. 2 - *Flessibilità del piano urbanistico provinciale*
Art. 3 - *Elementi del piano urbanistico provinciale*
Art. 4 - *Relazione illustrativa*
Art. 5 - *Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani*
Art. 6 - *Materiali di supporto per la pianificazione territoriale*
Capo II - *Inquadramento strutturale, invarianti e carta del paesaggio*
Art. 7 - *Inquadramento strutturale*
Art. 8 - *Invarianti*
Art. 9 - *Carta del paesaggio*
Capo III - *Carta delle tutele paesistiche*
Art. 10 - *Contenuti della carta delle tutele paesistiche*
Art. 11 - *Aree di tutela ambientale*
Art. 12 - *Beni ambientali*
Art. 13 - *Beni culturali*
Capo IV - *Carta di sintesi della pericolosità*
Art. 14 - *Contenuti della carta di sintesi della pericolosità*
Art. 15 - *Aree con penalità elevate*
Art. 16 - *Aree con penalità medie*
Art. 17 - *Aree con penalità basse*
Art. 18 - *Aree con altri tipi di penalità*
Capo V - *Reti ecologiche e ambientali*
Art. 19 - *Contenuti delle reti ecologiche e ambientali*
Sezione I - *Risorse idriche*
Art. 20 - *Tutela delle risorse idriche*
Art. 21 - *Protezione di pozzi e di sorgenti selezionati*
Art. 22 - *Aree di protezione dei laghi*
Art. 23 - *Aree di protezione fluviale*
Sezione II - *Aree a elevata naturalità e a elevata integrità*
Art. 24 - *Aree a elevata naturalità e aree a elevata integrità*
Art. 25 - *Siti e zone della rete ecologica europea "Natura 2000"*
Art. 26 - *Aree a parco naturale*
Art. 27 - *Riserve*
Art. 28 - *Aree a elevata integrità*
Capo VI - *Sistema insediativo e reti infrastrutturali*
Art. 29 - *Sistema insediativo e reti infrastrutturali*
Sezione I - *Sistema insediativo*
Art. 30 - *Dimensionamento residenziale*
Art. 31 - *Attrezzature di livello provinciale*
Art. 32 - *Programmazione urbanistica del settore commerciale*
Art. 33 - *Aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale*
Art. 34 - *Aree di riqualificazione urbana e territoriale*
Art. 35 - *Aree sciabili e sistemi piste - impianti*

Art. 36 - *Aree estrattive*
Art. 37 - *Aree agricole*
Art. 38 - *Aree agricole di pregio*
Art. 39 - *Aree a pascolo*
Art. 40 - *Aree a bosco*
Sezione II - *Reti infrastrutturali*
Art. 41 - *Reti per la mobilità*
Art. 42 - *Tracciati e corridoi energetici e telematici*
Art. 43 - *Aree interportuali, aeroportuali e portuali*
Capo VII - *Disposizioni finali e transitorie*
Art. 44 - *Provvedimenti di attuazione del piano urbanistico provinciale*
Art. 45 - *Aree soggette a vincolo idrogeologico*
Art. 46 - *Opere di infrastrutturazione, attività agricole e attrezzature sportive*
Art. 47 - *Aree per infrastrutture militari*
Art. 48 - *Disposizioni transitorie e finali*

Allegato B
Norme di attuazione (articolo 1)

Capo I
Obiettivi, flessibilità ed elementi del piano urbanistico provinciale

Art. 1
Obiettivi del piano urbanistico provinciale

1. Il piano urbanistico provinciale, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire la valorizzazione e la riproducibilità del sistema delle risorse territoriali provinciali, nel rispetto dell'ambiente e al fine di perseguire la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole in coerenza con il principio di sussidiarietà responsabile;
b) definire il quadro di riferimento per l'approvazione dei piani territoriali delle comunità, dei piani regolatori generali dei comuni e degli altri strumenti di pianificazione territoriale di carattere settoriale, nonché la cornice territoriale e ambientale per la programmazione socio-economica;
c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro del processo d'integrazione europea;
d) accrescere la competitività del sistema provinciale, mantenendo il valore della sua identità territoriale e culturale.

2. In questo allegato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a) il piano urbanistico provinciale è denominato anche "PUP";
b) il piano territoriale della comunità è denominato anche "PTC";
c) il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), è denominato anche "PGUAP";
d) la legge provinciale n. 1 del 2008 è denominata "legge urbanistica";
e) la valutazione degli effetti ambientali e socio-economici del piano territoriale della comunità e la rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, svolte secondo quanto previsto dalla legge urbanistica, sono denominate anche "autovalutazione";
f) il sistema informativo ambientale e territoriale, previsto dalla legge urbanistica, è denominato anche "SIAT".

Art. 2
Flessibilità del piano urbanistico provinciale

1. In sintonia con il principio della flessibilità al quale il piano urbanistico provinciale si ispira, il PUP è soggetto ad aggiornamenti progressivi, nei limiti previsti dalla legge urbanistica e da questo allegato.

Art. 3
Elementi del piano urbanistico provinciale

1. Ai sensi delle disposizioni in materia contenute nella legge urbanistica, il piano urbanistico provinciale è costituito da:
a) la relazione illustrativa;
b) le norme di attuazione;

c) la cartografia;
d) gli elenchi di invarianti;
e) gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani;
f) i materiali di supporto per la pianificazione territoriale.

2. La cartografia si articola in:
a) inquadramento strutturale;
b) carta del paesaggio;
c) carta delle tutele paesistiche;
d) carta di sintesi della pericolosità;
e) reti ecologiche e ambientali;
f) sistema insediativo e reti infrastrutturali.

3. La cartografia è redatta:
a) in scala 1:50.000 per l'inquadramento strutturale, la carta delle tutele paesistiche e le reti ecologiche ambientali;
b) in scala 1:25.000 per la carta del paesaggio e il sistema insediativo e reti infrastrutturali;
c) in scala 1:10.000 per gli stralci planimetrici della tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali concernenti le aree agricole e le aree agricole di pregio;
d) nel formato ritenuto più idoneo, stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione, per la carta di sintesi della pericolosità e relativi aggiornamenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14.

4. La Provincia, mediante il SIAT, può provvedere a fornire ai soggetti interessati estratti delle cartografie del piano urbanistico provinciale, anche in scala più ridotta di quella di cui al comma 3, al fine di agevolare l'attività connessa alla pianificazione territoriale.

5. I perimetri delle aree indicate nella cartografia del piano urbanistico provinciale sono precisati ed interpretati, secondo le rispettive competenze, dagli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla legge urbanistica nonché in sede di espressione di pareri e di rilascio di provvedimenti permissivi e concessori richiesti per la realizzazione degli interventi, tenuto conto dei criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 11 o della configurazione e morfologia degli elementi territoriali interessati.

Art. 4
Relazione illustrativa

1. La relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale sviluppa gli obiettivi di cui all'articolo 1, specifica i contenuti di questo allegato e fornisce indirizzi e criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 5
Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani

1. Il piano urbanistico provinciale, in coerenza con il programma di sviluppo provinciale, propone indirizzi per orientare il governo del territorio in funzione della definizione del modello di sviluppo delle comunità e delle relative linee strategiche.

2. Nel quadro degli indirizzi previsti dal comma 1 nonché del modello di sviluppo locale, il piano territoriale della comunità specifica e integra le strategie locali di sviluppo, comprendendo previsioni e opere attuabili da soggetti pubblici e privati, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

3. L'autovalutazione inerente gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi della legge urbanistica comprende anche la valutazione di coerenza di tali strumenti con gli indirizzi di cui al comma 1.

4. Gli indirizzi per le strategie possono essere aggiornati dalla Giunta provinciale sulla base del monitoraggio degli effetti prodotti dagli strumenti di pianificazione territoriale previsto dalla procedura di autovalutazione connessa agli strumenti medesimi.

Art. 6
Materiali di supporto per la pianificazione territoriale

1. I materiali di supporto per la pianificazione territoriale si articolano in:
a) temi e documenti;
b) sistema informativo ambientale e territoriale: strumenti e tematismi per la pianificazione;
c) assetto territoriale e dinamiche insediative in Trentino;
d) linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio.

2. A complemento dei materiali di supporto per la pianificazione territoriale la Giunta provinciale predispone un documento metodologico costituente le linee guida per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in coerenza con i contenuti e le indicazioni del piano urbanistico provinciale.

3. Le linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio definiscono criteri e modalità per la verifica di coerenza con la carta del paesaggio degli strumenti di pianificazione e dei piani e programmi di settore.

4. I materiali di supporto per la pianificazione territoriale forniscono ulteriori elementi conoscitivi e di approfondimento dei contenuti della relazione illustrativa, nonché indicazioni e modalità operative per orientare la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale. I contenuti dei materiali di supporto, comprese le linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio, possono essere aggiornati e integrati con deliberazione della Giunta provinciale.

Capo II
Inquadramento strutturale, invarianti e carta del paesaggio

Art. 7
Inquadramento strutturale

1. L'inquadramento strutturale, ai sensi della legge urbanistica, costituisce la sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale nonché il riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte degli strumenti di pianificazione territoriale. Inoltre esso individua le invarianti, ai sensi dell'articolo 8.

2. La tavola dell'inquadramento strutturale si compone dei seguenti elementi costitutivi:
a) quadro primario, relativo agli elementi di strutturazione fisica del territorio; esso comprende gli elementi geologici e geomorfologici, la rete idrografica, le aree boscate e a pascolo, le aree agricole riconosciute di pregio, le aree a elevata naturalità e i beni del patrimonio dolomitico;
b) quadro secondario, relativo alla stratificazione dei processi d'insediamento; esso comprende gli insediamenti storici, i sistemi di beni storici e artistici, i siti archeologici, la viabilità storica, le cave di pietra e le miniere storiche, i centri urbani di livello provinciale e di livello sovralocale, i centri turistici principali, le reti di connessioni viabilistiche e ferroviarie principali e locali;
c) quadro terziario, relativo al riconoscimento degli elementi e dei paesaggi rappresentativi, riferito agli aspetti identitari dei luoghi, che comprende i beni ambientali, archeologici, architettonici e storico-artistici rappresentativi.

3. L'inquadramento strutturale può essere integrato e modificato nei limiti previsti dalla legge urbanistica e da questo allegato.

4. Nella valutazione delle strategie, gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i vantaggi e i rischi conseguenti agli effetti di trasformazione ipotizzati rispetto alle risorse individuate, mediante l'inquadramento strutturale con riferimento a:

a) il riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti;
b) il miglioramento dell'efficacia in termini di funzionalità del sistema strutturale e di stabilità fisica del territorio;
c) la riduzione degli effetti dei processi di sottoutilizzo che conducono a una diminuzione di funzionalità;
d) il recupero di situazioni di degrado.

Art. 8
Invarianti

1. Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

2. Costituiscono invarianti i seguenti elementi:

a) i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree d'interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa;
b) i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D;
c) la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D;
d) le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D, cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge;
e) le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;
f) i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può integrare e aggiornare le invarianti sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, anche in correlazione con i provvedimenti adottati ai sensi delle norme di settore.

4. I piani territoriali delle comunità possono implementare la disciplina d'uso delle invarianti, ferme restando le disposizioni della vigente normativa di settore e di questo allegato, al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi ammessi avvenga secondo modalità compatibili con l'obiettivo di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

5. La disciplina dei beni dolomitici di cui alla lettera b) del comma 2 è oggetto dell'accordo di programma interprovinciale che è alla base della candidatura delle Dolomiti al patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO, al fine di garantirne l'uniformità di gestione e la complessiva conservazione e valorizzazione.

Art. 9
Carta del paesaggio

1. La carta del paesaggio del PUP fornisce l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono come riferimento al fine della definizione delle scelte di trasformazione e della conseguente valutazione della sostenibilità dello sviluppo, nonché del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici.

2. Per i fini del comma 1 la carta del paesaggio individua:

a) gli ambiti elementari, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati da unitarietà funzionale, quali insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, cave, aree agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi, torrenti, laghi, fasce di rispetto dei laghi e ghiacciai;
b) i sistemi complessi, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati da una compresenza di beni, tra cui alcuni emergono per importanza identitaria, quali gli ambiti di edificazione tradizionale e i centri storici, gli ambiti d'interesse rurale, forestale, alpino e fluviale;
c) le unità di paesaggio percettivo, intese come elementi del paesaggio percepiti in quanto ambienti unitari nel loro complesso e classificati con il nome del carattere paesaggistico prevalente, quali insiemi urbanizzati, rurali, forestali, lacustri e alpini.

3. La carta del paesaggio fornisce elementi per l'individuazione da parte dei piani territoriali della comunità di indicazioni strategiche riferite a:

a) elementi lineari come limiti di espansione urbana;
b) elementi lineari come fronti di pregio;
c) elementi puntuali d'interesse culturale e naturalistico.

4. I piani territoriali delle comunità approfondiscono e interpretano la carta del paesaggio con riferimento al relativo territorio, sulla base della natura e delle relazioni tra gli elementi di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle scale cartografiche più idonee, in conformità alle linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6. I piani territoriali delle comunità, inoltre, individuano le situazioni problematiche o critiche e le soluzioni di riqualificazione più adeguate.

5. Sulla base delle indicazioni del piano urbanistico provinciale e degli approfondimenti dei piani territoriali delle comunità, i piani regolatori generali possono specificare ulteriormente i caratteri, i perimetri e le relazioni degli elementi di cui ai commi 2 e 3.

Capo III
Carta delle tutele paesistiche

Art. 10
Contenuti della carta delle tutele paesistiche

1. La carta delle tutele paesistiche individua:

a) le aree di tutela ambientale;
b) i beni ambientali;
c) i beni culturali.

Art. 11
Aree di tutela ambientale

1. Sono aree di tutela ambientale i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. Tali aree comprendono anche quelle indicate

dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. La funzione di tutela del paesaggio disciplinata dalla legge urbanistica è esercitata in conformità con la carta del paesaggio, come eventualmente approfondita e interpretata dai piani territoriali delle comunità, con le linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 48.

3. I piani territoriali delle comunità, in conformità con la carta del paesaggio, hanno la facoltà di escludere dalle aree di tutela ambientale le zone destinate a insediamenti omogenei, nell'ambito dei centri abitati, che risultano totalmente o prevalentemente edificate.

4. I piani regolatori generali possono precisare i perimetri delle aree di tutela ambientale attenendosi ai seguenti criteri di delimitazione:

a) uso di limiti fisici evidenti, come viabilità, corsi d'acqua, orografia, cambi di coltura, limite delle aree boscate, e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
b) in mancanza di limiti fisici evidenti, definizione di limiti prefissati, come fasce di grandezza uniforme o curve di livello;
c) in mancanza dei limiti di cui alle lettere a) e b), uso di limiti amministrativi o catastali.

Art. 12
Beni ambientali

1. I manufatti e siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuati ai sensi della legge urbanistica sono compresi negli elenchi contenuti nell'allegato D e schematicamente indicati nella carta delle tutele paesistiche. Per l'esatta individuazione catastale si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione adottati dalla Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può aggiornare e integrare i beni ambientali sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica.

Art. 13
Beni culturali

1. Fatte salve le disposizioni provinciali e statali in materia di beni culturali, una selezione di manufatti e siti di rilevanza culturale vincolati ai sensi delle predette disposizioni, individuati sulla base dell'alta rilevanza, valenza territoriale e del valore rappresentativo dell'identità culturale, sono indicati a titolo ricognitivo, con apposita simbologia, nella cartografia dell'inquadramento strutturale e sono riportati nell'elenco contenuto nell'allegato D.

2. Per l'esatta individuazione catastale dei beni culturali di cui al comma 1 si fa riferimento ai provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.

3. Altri siti e aree ritenute di potenziale interesse archeologico sono riportate nell'elenco contenuto nell'allegato D; l'elenco può essere aggiornato dalla Giunta provinciale, con propria deliberazione, sulla base di studi e approfondimenti ulteriori.

4. Con riferimento ai beni culturali di cui al comma 1 i piani regolatori comunali recepiscono le prescrizioni di tutela indiretta relative a distanze, misure e altre norme dirette a evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

5. I piani regolatori generali possono introdurre ulteriori vincoli e limitazioni di carattere urbanistico, da osservare per la conservazione e la valorizzazione dei manufatti e dei siti di cui all'allegato D e degli ulteriori manufatti e siti accertati e dichiarati d'interesse culturale ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali, nonché per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale.

Capo IV
Carta di sintesi della pericolosità

Art. 14
Contenuti della carta di sintesi della pericolosità

1. La carta di sintesi della pericolosità, disciplinata dalla legge urbanistica, è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici. Essa individua in particolare:

a) le aree con penalità elevate;
b) le aree con penalità medie;
c) le aree con penalità basse;
d) le aree con altri tipi di penalità.

2. Al fine di assicurare un quadro organico nella rappresentazione e nella disciplina della pericolosità, la carta di sintesi riporta gli ambiti fluviali d'interesse idraulico previsti dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.

3. La Giunta provinciale, con apposito provvedimento, può fornire indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse.

Art. 15
Aree con penalità elevate

1. Sono aree con penalità elevate quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi altamente gravosi per combinazione d'intensità e frequenza.

2. Nelle aree con penalità elevate è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.

3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della Provincia:

a) le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultano delocalizzabili e non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo;
b) le attività estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni quando queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli;
c) nelle sole aree con penalità elevate per eventi valanghivi, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti, nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale;
d) nelle sole aree con penalità elevate per incendi boschivi, gli interventi conformi agli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;
e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultano esposti ai pericoli presenti in superficie e che non possono influire negativamente su di essi.

4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale che ricadono in aree con penalità elevate possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione ai sensi della legge urbanistica, senza aumento di volume, se sono adottati accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici sulla base di una specifica relazione tecnica che dimostri la loro idoneità a

ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni, fatto salvo quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 3. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, se la relazione tecnica dimostra che l'intervento consente di ridurne significativamente il grado di esposizione al pericolo o di realizzare opere di difesa e prevenzione, previa autorizzazione della Provincia.

Art. 16
Aree con penalità medie

1. Sono aree con penalità medie quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi mediamente gravosi per combinazione d'intensità e frequenza.
2. Nelle aree con penalità medie è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.
3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati:

a) gli interventi ammessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 15;
b) le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della Provincia;
c) gli interventi ammessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 15, con possibilità di ampliamento, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale, non superiore al 10 per cento del volume esistente;
d) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e già previsti dai vigenti piani regolatori generali alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale, purché siano realizzate apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o siano adottate, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili; queste opere o misure devono essere realizzate prima dell'inizio dei lavori; se ciò non risulta tecnicamente possibile è ammessa la loro realizzazione prima della fine dei lavori o del collaudo, sulla base di un programma temporale e finanziario da riportare nello studio di compatibilità.

4. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti da nuovi strumenti di pianificazione o loro varianti in aree con penalità media sono ammessi solo se questi strumenti di pianificazione prevedono la realizzazione di apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o l'adozione di misure di sicurezza adeguate in relazione ai fenomeni attesi. A tal fine gli strumenti di pianificazione e le loro varianti devono essere supportati dallo studio di compatibilità previsto dal comma 3. Le strutture provinciali competenti, in sede di esame delle previsioni degli strumenti di pianificazione secondo le procedure previste dalla legge urbanistica, si esprimono al riguardo con parere vincolante.

Art. 17
Aree con penalità basse

1. Sono aree con penalità basse quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi moderatamente gravosi per combinazione d'intensità e frequenza.
2. Nelle aree con penalità basse sono ammessi, oltre agli interventi consentiti ai sensi degli articoli 15 e 16, le sole attività di trasformazione urbanistica ed edilizia aventi caratteristiche costruttive e di utilizzazione compatibili con le locali condizioni di pericolo, secondo quanto previsto dai piani regolatori generali, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del

comma 3 dell'articolo 14 e delle disposizioni della legge urbanistica. I relativi progetti sono corredati da un'apposita relazione tecnica che attesta la compatibilità e assicura l'adozione degli accorgimenti necessari per garantirne la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi.

Art. 18
Aree con altri tipi di penalità

1. Nella carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 sono opportunamente rappresentate anche le aree con altri tipi di penalità, tra cui in particolare quelle associate alla presenza di pericolosità residua, potenziale e trascurabile.
2. La Giunta provinciale, nell'ambito della carta di sintesi della pericolosità, individua le aree con altri tipi di penalità e stabilisce la relativa disciplina d'uso.

Capo V
Reti ecologiche e ambientali

Sezione I
Contenuti delle reti ecologiche e ambientali

Art. 19
Contenuti delle reti ecologiche e ambientali

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree interessate dalle reti idonee a interconnettere gli spazi e le risorse naturali sia all'interno del territorio provinciale che nei rapporti con i territori circostanti, in modo da assicurare la funzionalità ecosistemica e in particolare i movimenti di migrazione e dispersione necessari alla conservazione della biodiversità e degli habitat.
2. Le reti ecologiche e ambientali sono costituite da:
a) le risorse idriche;
b) le aree di protezione delle risorse idriche;
c) le aree a elevata naturalità;
d) le aree a elevata integrità, intese come aree a bassa o assente antropizzazione.
3. Per l'esatta perimetrazione e la disciplina specifica concernente la tutela e l'utilizzazione delle aree predette si applicano le disposizioni provinciali in materia.
4. Nel rispetto della legislazione provinciale vigente, i piani territoriali delle comunità approfondiscono le indicazioni del PUP per le reti ecologiche e ambientali. In conformità alle disposizioni provinciali in materia di aree protette, sulla base di accordi di programma, può essere attivata la rete di riserve per la valorizzazione e la riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché per lo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione.

Sezione II
Risorse idriche

Art. 20
Tutela delle risorse idriche

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto da questa sezione, per la tutela delle risorse idriche si applicano il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e il piano provinciale di tutela delle acque, nonché le altre norme di settore.

Art. 21
Protezione di pozzi e di sorgenti selezionati

1. I pozzi e le sorgenti selezionati, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportati a titolo ricognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali.
2. Nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali, inoltre, sono rappresentate le risorse idriche comprese nell'elenco previsto dalla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).
3. In relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la Giunta provinciale approva con deliberazione una specifica carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche considerati dai commi 1 e 2 e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:
a) zone di tutela assoluta;
b) zone di rispetto idrogeologico;
c) zone di protezione.
4. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 è aggiornata periodicamente.

Art. 22
Aree di protezione dei laghi

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno.
2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. I piani regolatori generali possono ammettere ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Inoltre i piani regolatori generali, sulla base di specifici piani attuativi, possono ammettere interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva.
3. Nell'applicazione del comma 2 la volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 450 metri cubi o, in alternativa, al 10 per cento del volume complessivo esistente.
4. Gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali.

5. Nei limiti previsti dai piani regolatori generali i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti nelle aree di protezione dei laghi possono formare oggetto di interventi di riqualificazione funzionale, anche con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, purché gli interventi non comportino un avvicinamento alla riva del lago e purché sia comunque garantita una migliore fruibilità pubblica delle rive.

6. Nelle aree di riqualificazione urbana e territoriale ricadenti nelle aree di protezione dei laghi, in attesa dell'approvazione del piano attuativo previsto dal comma 4 dell'articolo 34, è ammesso l'esercizio delle attività esistenti, purché esse garantiscano un miglioramento ambientale e paesaggistico dell'assetto esistente.

NOTE AL TESTO

In relazione al comma 5 vedi anche l'art. 9, comma 4 della legge provinciale sui campeggi 2012.

Art. 23
Aree di protezione fluviale

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione fluviale poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, anche sulla base degli ambiti fluviali d'interesse ecologico del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.

2. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree di protezione fluviale, tenuto conto delle complessive esigenze di assetto territoriale, e ne dettano la disciplina d'uso secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità ambientale, tenuto conto dei criteri previsti dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

3. I piani regolatori generali possono specificare ulteriormente le prescrizioni da osservare per la conservazione e valorizzazione ambientale delle aree poste lungo i principali corsi d'acqua.

Sezione III
Aree a elevata naturalità e a elevata integrità

Art. 24
Aree a elevata naturalità e aree a elevata integrità

1. Le aree a elevata naturalità sono costituite dai siti e dalle zone della rete "Natura 2000", dai parchi naturali, dalle riserve naturali provinciali e dalle riserve locali individuati in conformità alle norme in materia di aree protette.

2. Le aree a elevata integrità sono costituite dai ghiacciai, dalle rocce e dalle rupi boscate.

3. Fatto salvo quanto previsto da questa sezione, per la tutela delle aree a elevata naturalità e a elevata integrità si applica la normativa di settore.

Art. 25
Siti e zone della rete "Natura 2000"

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali rappresenta, a titolo ricognitivo, i siti e le zone della rete "Natura 2000", individuati secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali è aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa provinciale e comunitaria in materia, in conseguenza delle eventuali modifiche ai perimetri dei siti e delle zone della rete "Natura 2000", apportate anche a seguito delle procedure di monitoraggio.

Art. 26
Aree a parco naturale

1. Sono aree a parco naturale provinciale i territori costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti.
2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua i perimetri dei parchi naturali provinciali. Con deliberazione della Giunta provinciale è disposto l'aggiornamento della cartografia del piano urbanistico provinciale a seguito dell'ampliamento dei perimetri dei parchi naturali provinciali esistenti o dell'istituzione di nuovi parchi naturali, ulteriori rispetto a quelli previsti e individuati dal PUP, da parte di leggi provinciali che ne determinino contestualmente il perimetro, subordinatamente alla sottoscrizione di specifici patti territoriali, in conformità alle norme provinciali in materia.
3. I piani dei parchi naturali provinciali possono precisare il loro perimetro, quando ciò è opportuno, in relazione a limiti fisici evidenti o a limiti amministrativi o catastali, e possono ampliarlo su richiesta dei comuni territorialmente interessati, purché i territori rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni provinciali in materia di aree protette. Con deliberazione della Giunta provinciale sono conseguentemente aggiornate le previsioni della tavola delle reti ecologiche e ambientali.
4. La disciplina urbanistica dei parchi naturali provinciali viene definita dai rispettivi piani in conformità alle norme provinciali in materia di aree protette e alle disposizioni della legge urbanistica.
5. Relativamente al Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e dalle altre norme statali e provinciali di riferimento.

Art. 27
Riserve

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le riserve naturali provinciali e riporta a titolo ricognitivo le riserve locali in conformità alle norme provinciali in materia di aree protette.
2. Per l'esatta delimitazione catastale delle riserve naturali provinciali e delle riserve locali si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione e istituzione adottati dagli organi competenti ai sensi delle norme provinciali in materia di aree protette.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono apportati gli aggiornamenti all'inquadramento strutturale, alle invarianti e alla tavola delle reti ecologiche e ambientali in conseguenza dell'individuazione di nuove riserve naturali provinciali e locali ai sensi delle norme provinciali in materia di aree protette.

Art. 28
Aree a elevata integrità

1. Sono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e di rocce e di rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili.
2. I piani territoriali delle comunità precisano i perimetri delle aree a elevata integrità indicate nella tavola delle reti ecologiche e ambientali, e ne specificano la disciplina, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia e in armonia con le finalità di tutela ambientale di questo articolo e con quelle di tutela delle invarianti.
3. Nelle aree a elevata integrità può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini.
4. Nell'ambito dei ghiacciai sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:
a) la realizzazione di manufatti speciali aventi l'esclusiva funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio;
b) la manutenzione e la razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti, legati alla pratica dello sci, nei limiti anche temporali e alle condizioni definite dal programma previsto dal comma 5;
c) interventi di valorizzazione ambientale e culturale, anche a fini turistici.
5. La Giunta provinciale approva, per i ghiacciai interessati, un programma volto a definire gli interventi ammissibili ai fini delle lettere b) e c) del comma 4, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) deve essere garantita l'integrità strutturale del ghiacciaio, anche con riguardo alla pratica dello sci;
b) le misure di razionalizzazione e gli interventi di valorizzazione devono garantire un miglioramento ambientale e paesaggistico.

Capo VI
Sistema insediativo e reti infrastrutturali

Sezione I
Sistema insediativo e reti infrastrutturali

Art. 29
Sistema insediativo e reti infrastrutturali

1. Il sistema insediativo del piano urbanistico provinciale disciplina il dimensionamento residenziale, i servizi e le attrezzature di livello sovracomunale e i criteri generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale; stabilisce, inoltre, la disciplina delle seguenti aree individuate dalla tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali:
a) aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale;
b) aree di riqualificazione urbana e territoriale;
c) aree sciabili e sistemi piste - impianti;
d) aree estrattive;
e) aree agricole e aree agricole di pregio.
2. Costituiscono elementi del sistema insediativo, inoltre, le aree a pascolo e a bosco, rappresentate nella tavola dell'inquadramento strutturale. La relativa disciplina di cui agli articoli 39 e 40 è formulata in coerenza con quella delle invarianti e con le norme provinciali in materia di foreste e territorio montano.

3. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le reti per la mobilità nonché i tracciati e corridoi energetici e telematici.

Sezione II
Sistema insediativo

Art. 30
Dimensionamento residenziale

1. La determinazione del dimensionamento residenziale da parte dei piani regolatori generali è effettuata tenuto conto dei criteri generali definiti con deliberazione della Giunta provinciale e nel rispetto delle linee d'indirizzo stabilite dai piani territoriali delle comunità in merito al dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata ai fini dell'attuazione della politica della casa, in coerenza con le disposizioni in materia di residenza della legge urbanistica.
2. Per la determinazione dei criteri e parametri previsti dal comma 1 i piani territoriali delle comunità tengono conto dei seguenti elementi:
a) riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti;
b) contenimento del consumo di territorio, privilegiando il riuso e la riconversione dell'esistente;
c) soddisfazione delle esigenze di prima abitazione;
d) sostenibilità dello sviluppo, incentivando, per il settore turistico, le opportunità ricettive e alberghiere rispetto a quelle puramente residenziali, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.
3. I comuni adeguano le previsioni dei piani regolatori generali concernenti il dimensionamento residenziale e le conseguenti prescrizioni di zona entro un anno dall'approvazione dei piani territoriali delle comunità recanti i criteri e i parametri di cui al comma 1. In attesa della determinazione dei criteri e parametri da parte dei piani territoriali delle comunità i comuni, se non hanno già provveduto, adeguano i piani regolatori generali ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica in materia.

Art. 31
Attrezzature di livello provinciale

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo i servizi e le attrezzature di livello provinciale, così come definiti nella relazione illustrativa, quali scuole medie superiori e di formazione professionale, strutture universitarie, strutture ospedaliere, carcere provinciale.
2. La previsione di nuovi servizi e attrezzature di livello provinciale è subordinata alla loro preventiva localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale, sentita la comunità e il comune o i comuni interessati. La localizzazione definitiva dei servizi e attrezzature di livello provinciale è effettuata dai piani territoriali delle comunità.
3. Ai fini della localizzazione degli impianti e delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, si applicano le disposizioni provinciali di settore.
4. I piani territoriali delle comunità definiscono il dimensionamento e provvedono alla localizzazione definitiva delle attrezzature e dei centri di attrazione di livello sovracomunale in funzione dei seguenti elementi:
a) consistenza demografica dei residenti stabilmente insediati;
b) ruolo territoriale dei comuni costituenti la comunità rispetto all'attuale distribuzione dei servizi all'interno del territorio di riferimento;

c) entità del bacino di utenza utilizzabile per ogni attrezzatura o servizio;
d) presenza di adeguate infrastrutture di collegamento viario;
e) entità del movimento turistico.

Art. 32
Programmazione urbanistica del settore commerciale

1. I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono definiti, secondo quanto previsto dalla norme provinciali in materia, con deliberazione della Giunta provinciale. La previsione di eventuali nuove grandi strutture di vendita al dettaglio con superficie superiore a 10.000 metri quadri è subordinata alla loro preventiva localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale, sentiti la comunità e il comune o i comuni interessati.

2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 prevale sugli strumenti di pianificazione territoriale relativamente alle seguenti previsioni, qualora non sia riservato all'ente locale alcun margine di discrezionalità in sede di adeguamento dei piani:
a) compatibilità urbanistica delle attività ammesse nelle diverse aree in relazione alle tipologie distributive, ai settori merceologici e alle ulteriori funzioni ritenute ammissibili;
b) dotazioni minime di parcheggi pertinenziali e connesse disposizioni.

3. I piani territoriali delle comunità specificano e integrano i criteri di programmazione commerciale di cui al comma 1 e provvedono:
a) alla localizzazione delle grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all'ingrosso, anche in relazione alle infrastrutture di collegamento e ai servizi complementari richiesti;
b) alla promozione di misure di carattere urbanistico atte a migliorare la competitività della distribuzione commerciale negli insediamenti storici;
c) a favorire modalità di connessione fra attività commerciali e offerta turistica.

Art. 33
Aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale

1. Sono aree produttive di livello provinciale quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:
a) produzione industriale e artigianale di beni;
b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.

2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.

3. Le aree produttive di livello provinciale sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali e sono distinte in:
a) aree esistenti, quando risultano prevalentemente già utilizzate o già dotate di idonee opere di urbanizzazione;

b) aree di progetto, quando si tratta di aree da urbanizzare e attrezzare o prevalentemente non utilizzate;
c) aree di riserva, quando si tratta di aree di nuovo impianto la cui utilizzazione deve essere graduata nel tempo.

4. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree indicate dal PUP, sulla base delle esigenze di migliore e coordinato assetto territoriale e di funzionalità degli insediamenti. I piani territoriali delle comunità, per migliorare l'attrattività del territorio, possono ampliare le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e individuarne di nuove sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza ed entità delle attività produttive insediate;
b) prioritario recupero delle aree insediate interessate da attività dismesse;
c) possibilità di razionale utilizzo dell'area;
d) collegamento dell'area alle principali infrastrutture;
e) ruolo territoriale dei comuni costituenti la comunità rispetto all'attuale distribuzione degli insediamenti produttivi;
f) entità del bacino di utenza utilizzabile per il nuovo comparto produttivo.

5. Il dimensionamento delle nuove aree individuate ai sensi del comma 4 deve essere supportato da specifiche indagini che, nell'ambito dell'autovalutazione del piano territoriale della comunità, giustifichino le esigenze di sviluppo produttivo e assicurino la sostenibilità ambientale e socio-economica delle previsioni, tenuto conto delle condizioni e dei criteri di cui al comma 4.

6. La disciplina urbanistica delle aree è definita dai piani regolatori generali, in coerenza con i PTC, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento delle attività indicate nel comma 1;
b) nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;
c) nell'ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questo ultima attività;
d) particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo;
e) all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

7. La legge urbanistica disciplina i vincoli di destinazione degli impianti produttivi e degli immobili strumentali alle attività produttive di cui al comma 6.

8. L'utilizzo delle aree di livello provinciale di progetto è subordinato all'approvazione da parte dei comuni di un apposito piano attuativo, finalizzato al razionale utilizzo delle aree e alla loro qualificazione insediativa. Il piano attuativo determina la distribuzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l'ubicazione dei servizi e delle attrezzature generali, i caratteri fondamentali delle maglie dei lotti funzionali, delle tipologie edilizie e delle sistemazioni esterne. La Provincia può provvedere alla redazione e approvazione del piano attuativo su richiesta del comune interessato, previa intesa.

9. L'utilizzo delle aree di riserva è autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale quando le possibilità di insediamento nelle altre aree sono ridotte; alle aree autorizzate si applicano le disposizioni concernenti le aree di progetto. Fino al rilascio dell'autorizzazione per il loro utilizzo,

nelle aree di riserva sono consentite, oltre alla coltivazione dei fondi, solamente attività che richiedono la realizzazione di manufatti precari facilmente rimovibili.

10. I piani regolatori generali possono individuare aree produttive di livello locale, con carattere anche multifunzionale, attenendosi ai criteri e principi stabiliti da questo articolo.

11. Nell'ambito delle aree produttive di livello locale possono essere riservate specifiche zone per le seguenti attività:

a) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
b) allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale;
c) impianti e depositi per l'autotrasporto;
d) commercio all'ingrosso.

12. Gli interventi di riqualificazione e di ampliamento del complesso produttivo delle acciaierie di Borgo Valsugana sono subordinati all'approvazione di un apposito accordo di programma fra la Provincia, il Comune di Borgo Valsugana e l'impresa interessata. In base alle indicazioni dell'accordo è predisposto uno specifico piano attuativo per la riqualificazione insediativa e paesaggistica delle strutture esistenti e per l'utilizzazione dell'area, che assicuri un miglioramento ambientale e la qualificazione del prodotto. Gli interventi e le misure di adeguamento ai contenuti e alle previsioni dell'autorizzazione integrata ambientale prevista dalle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento sono attuati nel rispetto di quanto previsto dall'accordo di programma; in attesa dell'accordo di programma o in caso di mancata adesione ad esso, gli interventi e le misure di adeguamento e ogni altro intervento urgente, purché non finalizzato al potenziamento meramente quantitativo dell'attività produttiva, possono essere effettuati previo nulla osta della Giunta provinciale, sentito il servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione delle lettere b) ed e) del comma 6 vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36), 8 giugno 2012, n. 1206 (b.u. 19 giugno 2012, n. 25), 30 novembre 2012, n. 2595 (b.u. 11 dicembre 2012, n. 50), 27 dicembre 2012, n. 2918 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2) e 4 ottobre 2013, n. 2088 (b.u. 8 ottobre 2013, n. 41).

Art. 34
Aree di riqualificazione urbana e territoriale

1. Le aree di riqualificazione urbana e territoriale sono costituite da periferie urbane o da altre aree oggetto di fenomeni di degrado insediativo, o da insediamenti produttivi per i quali si rende necessaria una riprogettazione complessiva, in relazione a esigenze di riconversione produttiva o di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

2. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua schematicamente alcuni insediamenti produttivi rientranti nelle aree di riqualificazione urbana e territoriale.

3. I piani regolatori generali possono individuare ulteriori aree, in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del comma 1, e provvedono a formulare le proposte d'intervento, comprese le nuove destinazioni funzionali, tenuto conto degli elementi e dei valori del quadro insediativo, delle originarie caratteristiche e funzioni storiche, delle attività produttive in essere.

4. L'intervento su tali aree è subordinato all'approvazione di un piano attuativo, integrato da un documento contenente il quadro generale delle risorse mobilitate per l'attuazione del piano, il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i soggetti promotori del piano e il comune.

5. In attesa dell'applicazione del comma 4 le aree libere sono inedificabili, fatti salvi gli interventi di conformazione degli insediamenti produttivi alle prescrizioni normative o amministrative in materia di ambiente.

Art. 35
Aree sciabili e sistemi piste - impianti

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali indica le aree sciabili per determinare le condizioni di equilibrio dei sistemi piste - impianti di risalita, tenendo conto della situazione esistente, delle esigenze che essa determina, di un programmato sviluppo nel contesto fisico-ambientale e dell'equilibrio idrogeologico proprio di ciascuna zona.

2. Nelle aree sciabili sono consentite le forme di insediamento e di intervento sul suolo che riguardano il movimento degli sciatori, l'attività degli addetti agli impianti e ai servizi di assistenza e sicurezza. Le attrezzature di servizio e le infrastrutture sono ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione allo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, purché siano compatibili con lo svolgimento degli sport invernali o il loro esercizio possa svolgersi al di fuori della stagione invernale, tenuto conto delle esigenze di tutela paesaggistico-ambientale e della capacità di carico antropico del territorio.

4. I piani territoriali delle comunità, previa favorevole conclusione dell'autovalutazione da svolgere, in particolare, sotto il profilo della compatibilità ambientale e della sostenibilità socio-economica, possono modificare, anche in maniera sostanziale, i perimetri delle aree sciabili previsti dal PUP, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) devono essere assicurate, con riferimento al sistema piste - impianti, le funzioni e le finalità individuate nel PUP;
b) le modificazioni devono essere correlate a indicazioni o approfondimenti previsti dalla relazione al PUP e devono presentare valenza strategica su scala del territorio della comunità;
c) fuori dalle ipotesi della lettera b), le modificazioni sono eccezionalmente consentite in funzione di particolari obiettivi di sviluppo economico-sociale, coerenti con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale;
d) se le modificazioni riguardano aree sciabili ricadenti in aree destinate a parco naturale, deve essere acquisita preventivamente l'intesa con l'ente parco.

5. Previa autovalutazione, i piani regolatori generali e i piani dei parchi possono modificare i perimetri delle aree sciabili, in funzione del completamento e dell'ottimizzazione del sistema piste - impianti a livello locale, anche sulla base di eventuali accordi con le amministrazioni interessate. Inoltre possono prevedere gli impianti, le piste e le infrastrutture di cui al comma 9.

6. Nelle modifiche dei perimetri e nelle individuazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 9 gli strumenti di pianificazione territoriale tengono conto di:

a) limiti fisici esistenti, come viabilità, corsi d'acqua, limite delle aree boscate;
b) esigenze di miglior adattamento alla morfologia territoriale;
c) esiti di analisi sulla stabilità idrogeologica dei versanti.

7. La precisazione dei collegamenti fra aree diverse previsti dal PUP che interessano aree a parco naturale è effettuata dai piani territoriali delle comunità, previa favorevole conclusione dell'autovalutazione.

8. Nel quadro della definizione delle aree sciabili secondo la rispettiva competenza, i piani territoriali delle comunità, i piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali stabiliscono la posizione di massima degli impianti di risalita.

9. Al di fuori delle aree sciabili di cui a questo articolo sono consentiti impianti di risalita e relative piste d'interesse esclusivamente locale, collegamenti sciistici di larghezza e pendenza limitate e iniziative di razionalizzazione degli impianti esistenti, purché non comportino aumento del carico urbanistico e la realizzazione di apprezzabili opere di infrastrutturazione. Inoltre sono consentiti i

centri per la pratica dello sci da fondo e i relativi servizi. La realizzazione di slittovie attrezzate è ammessa esclusivamente per il solo esercizio nella stagione invernale, a condizione della rimozione di attrezzatura e strutture a fine stagione.

10. La definizione delle aree sciabili e la localizzazione degli impianti di risalita sono comunque subordinate a:

a) il conseguimento del rapporto equilibrato fra utenti e dotazione locale di strutture residenziali e ricettive, di servizi e infrastrutture nelle rispettive stazioni turistico-invernali;
b) la previsione di adeguate superfici di parcheggio alla base dei sistemi di impianti, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale secondo le specifiche capacità ed esigenze dei singoli sistemi.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 3 vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36), 8 giugno 2012, n. 1206 (b.u. 19 giugno 2012, n. 25), 30 novembre 2012, n. 2595 (b.u. 11 dicembre 2012, n. 50), 27 dicembre 2012, n. 2918 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2) e 4 ottobre 2013, n. 2088 (b.u. 8 ottobre 2013, n. 41).

Art. 36
Aree estrattive

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo le aree estrattive. Con il provvedimento della Giunta provinciale che approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali è disposto il conseguente aggiornamento del piano urbanistico provinciale.

2. Ferma restando la disciplina provinciale in materia di cave, il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali assicura la coerenza con i principi e le norme del piano urbanistico provinciale, rispondendo ai seguenti criteri:

a) limitare l'interferenza delle nuove aree per attività estrattive con le reti ecologiche e ambientali e con gli elementi paesistici rilevanti, evidenziati nella carta del paesaggio, privilegiando, se possibile, tecniche di coltivazione in sottosuolo;
b) razionalizzare l'organizzazione complessiva delle attività, considerando congiuntamente gli impianti estrattivi, le aree di stoccaggio, gli accessi e i trasporti del materiale;
c) coordinare organicamente le operazioni di estrazione con quelle di ripristino ambientale, assicurando il recupero dei siti minerari esauriti attraverso la rimozione degli impianti, la bonifica e la ricomposizione morfologica dei suoli;
d) consentire il riuso per attività produttive dei siti minerari esauriti sulla base della verifica di coerenza con la carta del paesaggio e con le relative linee guida.

Art. 37
Aree agricole

1. Le aree agricole sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali.

2. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio e delle relative linee guida.

3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a

carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.

4. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 3 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:

a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
   1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
   2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3;
   3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
   4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4;
b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

6. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

7. I piani territoriali delle comunità possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione, effettuata nell'ambito dell'autovalutazione con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per:

a) la localizzazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31;
b) l'ampliamento di aree produttive di livello provinciale esistenti o l'individuazione di nuove aree produttive di livello provinciale, purché rispondenti a criteri di razionalizzazione delle

localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani.

8. I piani regolatori generali possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione da effettuare nell'ambito dell'autovalutazione, con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per:

a) l'individuazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di livello locale per l'adeguamento agli standard previsti dalla legge urbanistica;
b) l'ampliamento di attività produttive già insediate o di aree produttive esistenti d'interesse locale, o l'individuazione di nuove aree produttive d'interesse locale, se rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani;
c) l'individuazione di nuove aree a destinazione residenziale o ricettiva, compatibilmente con i parametri di cui all'articolo 30 e nel rispetto delle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.

9. I piani regolatori generali fissano i parametri dell'urbanizzazione e dell'edificazione nelle aree agricole e definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica. I piani regolatori generali, inoltre, possono:

a) precisare i perimetri delle aree agricole attenendosi ai criteri indicati nel comma 4 dell'articolo 11 e individuare ulteriori aree agricole, stabilendone la normativa d'uso;
b) indicare, zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sottoaree omogenee, particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel potenziamento dell'attività agricola o zootecnica, anche ai fini di protezione ambientale.

10. Sono fatte salve le localizzazioni di opere o interventi in applicazione della disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 31 o delle norme speciali della legge urbanistica o richiamate da essa, previa verifica, anche nell'ambito dell'autovalutazione dei piani settoriali o della valutazione d'impatto ambientale dei progetti, degli effetti derivanti dalla riduzione delle aree agricole, con particolare riferimento alla carta del paesaggio.

Art. 38
Aree agricole di pregio

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree agricole di pregio.

2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

3. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del loro territorio, sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 2, in relazione all'orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio.

4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.

5. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 4 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.

6. La riduzione delle aree agricole di pregio è ammessa in via eccezionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai commi 7, 8 e 10 dell'articolo 37 e del comma 7 di questo articolo, nei seguenti modi:

a) con previsione del PTC per la realizzazione dei seguenti interventi:
   1) opere, attrezzature e servizi pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31;
   2) ampliamento di aree produttive di livello provinciale;

b) con previsione dei piani regolatori generali per la realizzazione dei seguenti interventi:
   1) opere, attrezzature e servizi pubblici di livello locale;
   2) ampliamento di aree produttive d'interesse locale;
   3) individuazione di nuove aree a destinazione residenziale pubblica o agevolata;

c) opere e interventi di cui al comma 10 dell'articolo 37.

7. La riduzione delle aree agricole di pregio ai sensi del comma 6 è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le verifiche effettuate con l'autovalutazione del PTC e del piano regolatore generale sono condotte tenendo conto in particolare:
   1) delle caratterizzazioni di cui al comma 2;
   2) della necessità di verificare in via preventiva la possibilità di utilizzare aree con destinazione diversa, comprese le aree agricole non di pregio, quelle intercluse o prossime alle aree destinate a insediamento;
   3) del grado di effettivo utilizzo delle aree già destinate a insediamento;
   4) del rapporto esistente nel territorio dei comuni interessati fra aree destinate all'agricoltura e aree destinate a insediamento;

b) deve essere prevista la compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi superficie non inferiore all'80 per cento dell'area agricola destinata a insediamento, comprese aree a bosco che possono formare oggetto di cambio colturale, ai sensi degli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste, con esclusione delle aree boscate di pregio costituenti invarianti ai sensi dell'articolo 8.

8. La disciplina del comma 7 si applica anche alla localizzazione di opere e interventi indicati dal comma 10 dell'articolo 37, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 per gli interventi che si configurano come opere d'infrastrutturazione del territorio.

9. In osservanza della disciplina stabilita dalla legge urbanistica la Giunta provinciale individua le aree agricole di pregio che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come beni ambientali da tutelare ai sensi dell'articolo 12, non suscettibili di riduzione in base a questo articolo.

10. La legge urbanistica disciplina i criteri generali per l'effettuazione della compensazione prevista dalla lettera b) del comma 7.

11. Alle aree agricole di pregio si applicano i commi 6 e 9 dell'articolo 37.

Art. 39
Aree a pascolo

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.

2. Le aree a pascolo sono riportate nelle tavole dell'inquadramento strutturale e del sistema insediativo e reti infrastrutturali. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione degli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nel caso in cui essi integrino o modifichino le aree a pascolo, dispone l'aggiornamento delle corrispondenti previsioni del PUP.

3. I piani territoriali delle comunità possono stabilire criteri per l'individuazione da parte dei piani regolatori generali di ulteriori aree a pascolo, in relazione alla valenza ambientale, paesaggistica

e colturale di tali aree e in coerenza con gli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano.

4. I piani regolatori generali possono individuare ulteriori aree a pascolo sulla base dei criteri stabiliti dai piani territoriali delle comunità, aggiornare i perimetri delle aree a pascolo esistenti modificandone i limiti, in relazione all'accertata alterazione dello stato di fatto, purché le modificazioni non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione forestale e montana, in osservanza dei criteri e delle definizioni contenute nella normativa di settore.

5. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio.

6. I piani regolatori generali definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dalla legge urbanistica.

Art. 40
Aree a bosco

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.

2. Le aree a bosco sono riportate nella tavola dell'inquadramento strutturale sulla base di quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale e alla sua evoluzione, e individuano i boschi di pregio che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8.

3. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione dei piani forestali e montani, se essi integrano o modificano l'inquadramento strutturale e le invarianti, dispone l'aggiornamento delle corrispondenti previsioni del PUP.

4. I piani regolatori generali possono aggiornare i perimetri delle aree a bosco in relazione all'accertata alterazione dello stato di fatto, purché le modificazioni non pregiudichino i contenuti sostanziali dei piani forestali e montani, in osservanza dei criteri e delle definizioni contenute nella normativa di settore.

5. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8.

6. I piani regolatori generali definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

Sezione III
Reti infrastrutturali

Art. 41
Reti per la mobilità

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua, sulla base delle dotazioni esistenti e delle strategie finalizzate ad assicurare la connessione del Trentino alle reti europee, le reti infrastrutturali atte ad assicurare la funzionalità e la competitività del territorio, l'accessibilità e il collegamento delle sue risorse e delle sue parti. Le reti per la mobilità si articolano in corridoi infrastrutturali di accesso, corridoi infrastrutturali interni, collegamenti funzionali, tracciati stradali, linee ferroviarie e altre infrastrutture di trasporto pubblico e di mobilità alternativa che configurano e contribuiscono a prefigurare, anche per il prossimo futuro, il modello provinciale di mobilità orientato all'integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici e al contenimento dell'inquinamento atmosferico.

2. La relazione illustrativa del PUP descrive i corridoi infrastrutturali di accesso, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità stradale e ferroviaria finalizzati all'interconnessione del Trentino con i territori limitrofi. Per i nuovi collegamenti, da realizzare nell'ambito dei corridoi infrastrutturali di accesso, che richiedono l'intesa tra la Provincia, lo Stato e altri enti territoriali ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale e della legislazione in materia, l'assenso della Provincia è prestato previa valutazione strategica sull'ipotesi progettuale di massima, da condurre in coerenza con i contenuti fondamentali del PUP e in osservanza delle procedure previste dall'articolo 44. L'intesa è ratificata con legge provinciale che ha effetto di variante alle previsioni del PUP.

3. La relazione illustrativa descrive i corridoi infrastrutturali interni, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità alternativa finalizzati all'interconnessione delle valli del Trentino in coerenza con il modello provinciale di mobilità orientato all'integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici e al contenimento dell'inquinamento atmosferico, ai sensi del comma 1. La definizione delle scelte e degli interventi da realizzare, sia sotto il profilo della previsione urbanistica che dell'adozione di un diverso sistema di mobilità, è effettuata con il piano provinciale della mobilità, previa autovalutazione del piano medesimo, anche per ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto territoriale. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati e sentito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica. Il piano ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi da esso espressamente definiti a livello cartografico. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione del piano provinciale della mobilità, dispone l'aggiornamento delle previsioni del PUP.

4. I collegamenti funzionali evidenziano l'esigenza di approfondire le relazioni infrastrutturali tra alcune parti del territorio provinciale. La definizione delle scelte in seguito ai predetti approfondimenti, sia sotto il profilo della previsione urbanistica che dell'adozione di un diverso sistema di mobilità, è effettuata con il piano provinciale della mobilità, previa autovalutazione del piano medesimo, anche per ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto territoriale, purché siano assicurate le funzioni di collegamento previste dal piano urbanistico provinciale. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica; inoltre si applicano il quarto e il quinto periodo del comma 3.

5. I tracciati stradali individuati dal PUP si articolano in viabilità principale e viabilità locale, secondo le indicazioni della relazione. I tracciati delle strade di progetto e da potenziare individuati dal PUP sono aggiornati con il piano provinciale della mobilità, in base al comma 4.

6. All'infuori degli interventi demandati alla Provincia ai sensi di questo articolo, i piani territoriali delle comunità individuano la viabilità di valenza sovracomunale e i piani regolatori generali individuano la viabilità di valenza locale.

7. Con regolamento sono individuate le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo, comprese le opere di natura precaria e i depositi di materiale, gli interventi ammessi e le modalità di misurazione della larghezza delle strade. Il regolamento definisce le modalità per la classificazione dei tracciati stradali ai fini del dimensionamento e della definizione della loro fascia di rispetto, secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.

8. In relazione alla morfologia del territorio provinciale, tutti i tipi di strade sono considerate di montagna, ai sensi delle disposizioni statali concernenti le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; il regolamento previsto dal comma 7 disciplina conseguentemente gli aspetti funzionali e geometrici per la costruzione delle strade con riferimento alle loro diverse categorie. Rimane ferma la disciplina statale in materia di autostrade.

9. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali riporta le linee ferroviarie esistenti e di progetto, comprese quelle locali. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il piano provinciale della mobilità può apportare variazioni ai tracciati di progetto in attuazione di intese o accordi di programma con lo Stato e altri enti territoriali, ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale e della legislazione in materia, o a seguito di studi e progettazioni relativi alle nuove infrastrutture, nonché in conseguenza di rilevazioni di maggiore dettaglio dei caratteri topografici e catastali delle aree interessate. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica; inoltre si applicano il quarto e il quinto periodo del comma 3. Le fasce di rispetto dei tracciati ferroviari sono individuate secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7.

10. Nel rispetto delle indicazioni del comma 1, il piano provinciale della mobilità e i piani territoriali delle comunità individuano, secondo la valenza provinciale o sovracomunale, gli interventi da attuare per la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di trasporto pubblico e di mobilità alternativa, in particolare al servizio delle principali località turistiche.

Art. 42
Tracciati e corridoi energetici e telematici

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo i principali tracciati delle reti energetiche e telematiche.

2. I tracciati delle reti energetiche possono essere integrati e modificati dal piano energetico-ambientale provinciale nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia.

3. Le indicazioni cartografiche dei tracciati individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere integrate e modificate nei piani territoriali delle comunità, per rispondere a esigenze derivanti da valutazioni d'impatto ambientale e da ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto urbanistico, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) minimizzare gli impatti ambientali, compreso quello dell'inquinamento elettromagnetico, di antenne e altri impianti;
b) evitare rilevanti interferenze di opere e manufatti con aree e risorse di specifico interesse paesaggistico;
c) subordinare la realizzazione di nuovi tracciati a programmi di smantellamento degli impianti dismessi.

4. La relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale descrive il corridoio energetico Fortezza - Verona, previsto lungo l'asse del Brennero, la cui definizione è subordinata a un accordo quadro di programma tra la Provincia, lo Stato, la Provincia autonoma di Bolzano e le regioni interessate.

5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può definire ulteriori corridoi energetici ai sensi delle norme vigenti, sulla base di specifici accordi di programma e in coerenza con il piano energetico-ambientale provinciale.

6. La localizzazione definitiva, anche agli effetti urbanistici, delle infrastrutture previste da questo articolo è effettuata in base alla legge urbanistica o alle norme di settore da essa richiamate.

Art. 43
Aree interportuali, aeroportuali e portuali

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree interportuali, aeroportuali e portuali.
2. L'area interportuale è riservata all'insediamento di infrastrutture destinate a facilitare l'interscambio fra i diversi sistemi di mobilità.
3. Le aree aeroportuali sono destinate alle infrastrutture e agli impianti per il traffico aereo.
4. Le aree portuali sono destinate a strutture e infrastrutture di servizio al traffico lacustre.
5. I piani territoriali delle comunità possono individuare ulteriori aree interportuali, aeroportuali e portuali di carattere strategico in conformità ad appositi atti d'indirizzo della Giunta provinciale e previa specifica verifica di coerenza da parte della Giunta provinciale in sede di approvazione dei PTC.
6. I piani regolatori generali possono precisare i perimetri delle aree interportuali, aeroportuali e portuali a seguito di rilevazioni di maggiore dettaglio e definiscono la relativa disciplina d'uso.

CAPO VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 44
Provvedimenti di attuazione del piano urbanistico provinciale

1. L'approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale di integrazione, aggiornamento e specificazione del piano urbanistico provinciale previste dal comma 3 dell'articolo 8, esclusi i provvedimenti adottati ai sensi della normativa di settore, dal comma 2 dell'articolo 31, dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32, dal comma 2 dell'articolo 41 e dal comma 5 dell'articolo 42, è soggetta alle speciali procedure di adozione, deposito e partecipazione previste dalla legge urbanistica.

Art. 45
Aree soggette a vincolo idrogeologico

1. L'individuazione dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico e la relativa tutela sono disciplinate dalle norme provinciali vigenti in materia.
2. I perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico sono riportati, in quanto parte del SIAT, negli specifici riquadri dell'inquadramento strutturale.

Art. 46
Opere di infrastrutturazione, attività agricole e attrezzature sportive

1. Le disposizioni di questo allegato sulle singole aree non escludono la realizzazione dei seguenti interventi, purché compatibili con la disciplina delle invarianti di cui all'articolo 8 e ferme restando le disposizioni speciali degli articoli 15, 16, 17, e 18:

a) opere di infrastrutturazione;
b) bonifiche agrarie;

c) realizzazione di attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico previste dai piani territoriali delle comunità in conformità ad appositi atti d'indirizzo della Giunta provinciale e previa specifica verifica da parte della Giunta provinciale, in sede di approvazione dei PTC, della loro compatibilità con l'eventuale destinazione agricola delle aree, sentito l'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37.

2. Le opere e gli interventi indicati nel comma 1 non sono soggetti alla disciplina della compensazione di cui al comma 7 dell'articolo 38.

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 22, comma 7 della legge provinciale sull'energia 2012.

Art. 47
Aree per infrastrutture militari

1. Nelle aree per infrastrutture militari, in consegna per uso governativo all'amministrazione militare, fino a che esse non siano dismesse, sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle forze armate nell'ambito delle materie che le leggi vigenti riservano alle competenze dello Stato. Nelle aree per infrastrutture militari e in tutte le aree dove risultano imposizioni di servitù militari devono essere osservate, inoltre, le prescrizioni e i divieti imposti a sensi delle leggi in vigore.

Art. 48
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14, che può avvenire anche per stralci territoriali, continuano ad applicarsi l'articolo 2, le lettere a), b), c), d) ed f) del comma 3 dell'articolo 3 e gli articoli 30 e 32 dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale). A decorrere dall'entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale l'esame preventivo del servizio geologico della Provincia previsto dal comma 2 dell'articolo 32 dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003 è effettuato con riferimento alle sole perizie relative agli interventi ricadenti nelle aree di cui all'articolo 2 dello stesso allegato B. Fino all'approvazione della carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche di cui al comma 3 dell'articolo 21 di questo allegato continuano ad applicarsi la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 e l'articolo 5 dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo e fino alla data di entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali, approvati in adeguamento a questo piano urbanistico provinciale e alla legge urbanistica, l'articolo 8, i commi 4 e 5 dell'articolo 28, il comma 2 dell'articolo 31, i commi 1 e 2 dell'articolo 32 e gli articoli 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 46 e 47 prevalgono, se più restrittivi, sulle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore o soltanto adottati non compatibili con essi; in attesa che tali strumenti di pianificazione territoriale siano adeguati al PUP le predette previsioni non compatibili sono sospese. Tuttavia resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei piani regolatori generali vigenti concernenti gli interventi ammessi nelle aree agricole sugli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 e fatta salva la disciplina prevista dalle leggi di settore e dai relativi strumenti di pianificazione, le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali o degli altri strumenti di pianificazione territoriale, anche a carattere settoriale, prevalgono rispetto alla cartografia di questo piano urbanistico provinciale, nei limiti e alle condizioni di seguito stabiliti:

a) fino alla data prevista dal comma 2 rimane ferma la prevalenza delle previsioni degli stralci

planimetrici in scala 1:10.000 della tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali di questo piano urbanistico provinciale concernenti le aree agricole e le aree agricole di pregio, disciplinate dagli articoli 37 e 38, se coincidenti con aree non specificatamente destinate a insediamento o a infrastrutture o comunque a urbanizzazione dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale;

b) per le aree agricole previste dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale diverse da quelle disciplinate dagli articoli 37 e 38 continuano ad applicarsi le disposizioni dei piani regolatori, in coerenza con quanto stabilito dalla lettera a) del comma 9 dell'articolo 37;

c) restano ferme le previsioni dei piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale concernenti le aree per l'esercizio di attività sportive all'aperto, anche se interessano le aree agricole disciplinate dagli articoli 37 e 38;

d) rispetto alle previsioni dei piani regolatori generali rimane ferma la prevalenza delle previsioni cartografiche della tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali di questo piano urbanistico provinciale concernenti:

   1) i tracciati delle strade di progetto e da potenziare;

   2) le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e le aree sciabili che hanno formato oggetto di modificazioni a opera di questo piano urbanistico provinciale rispetto alle previsioni vigenti prima della sua entrata in vigore.

4. Fino alla data prevista dal comma 2 il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato al parere favorevole dell'organo provinciale previsto dalla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37, anche in assenza dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 37, per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) le strutture di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 37;

b) la realizzazione di nuovi edifici da destinare a esercizi agrituristici di cui al comma 5 dell'articolo 37;

c) la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 nelle aree agricole di pregio.

5. Fino alla costituzione dell'organo provinciale previsto dalla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37, il parere previsto dal comma 4 è rilasciato da una conferenza di servizi alla quale partecipano le strutture provinciali competenti in materia di agricoltura e urbanistica.

6. Fino alla data prevista dal comma 2 le disposizioni di questo piano urbanistico provinciale diverse da quelle indicate nel comma 2 si applicano ai fini della formazione o variazione dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali. Fino alla medesima data continua ad applicarsi il piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, e modificato con la variante approvata con legge provinciale n. 7 del 2003, purché compatibile con questo nuovo piano urbanistico provinciale.

7. Fino alla data prevista dal comma 2 l'esercizio della funzione di tutela del paesaggio da parte degli organi competenti ai sensi della legge urbanistica è effettuato in conformità alla carta del paesaggio, alle linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 e, in quanto compatibili, ai criteri per la tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale n. 26 del 1987.

8. Nella prima applicazione del PUP e in attesa dell'approvazione dei piani territoriali delle comunità interessate, i piani regolatori generali e i piani dei parchi, secondo la rispettiva competenza territoriale, provvedono direttamente alla precisazione dei collegamenti previsti dal comma 7 dell'articolo 35, in osservanza dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 23-53/Leg concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 156 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)". Sono fatti salvi, inoltre, gli eventuali ampliamenti del sistema piste - impianti che conseguono alle procedure di valutazione d'impatto ambientale degli strumenti di pianificazione territoriale avviate, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 23-53/Leg del 2005, prima della data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale.

9. La legge urbanistica regola il coordinamento tra la disciplina d'uso del suolo in relazione al diverso grado di pericolo, ai sensi del capo IV, e la corrispondente disciplina stabilita per le aree a rischio idrogeologico e per gli ambiti fluviali d'interesse idraulico dal PGUAP e dalla normativa provinciale in materia di protezione civile e servizi antincendi, anche adeguando, se necessario, la disciplina stabilita dal capo IV.

10. Gli ambiti fluviali d'interesse ecologico previsti dal PGUAP costituiscono quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale ai fini della disciplina delle aree di cui all'articolo 23. Fino all'adeguamento dei predetti strumenti di pianificazione gli ambiti fluviali d'interesse ecologico non comportano vincoli immediati e diretti all'utilizzazione del territorio.

11. La possibilità di ampliamento prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 16 non si applica per gli interventi su edifici che ne hanno già usufruito in base a quanto previsto dal piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale n. 26 del 1987 e modificato con la variante approvata con legge provinciale n. 7 del 2003.

12. I piani territoriali delle comunità possono riclassificare le aree produttive di livello provinciale o le parti di esse individuate da questo piano urbanistico provinciale in aree produttive di livello locale, se è accertato all'atto di approvazione dei PTC che esse non presentano più i requisiti e le caratteristiche delle aree produttive di livello provinciale.

13. Sono fatti salvi i piani attuativi approvati entro il 31 agosto 2007 concernenti le aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 22 e le loro successive varianti non sostanziali.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale e fino alla data di approvazione dei piani territoriali delle comunità, i piani regolatori generali vigenti possono essere variati nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge urbanistica.

15. Per quanto non diversamente disposto da questo allegato, i richiami ai piani regolatori generali si intendono riferiti anche ai piani dei parchi naturali provinciali, ai sensi della legge urbanistica.

16. La legge urbanistica disciplina le deroghe all'ammissibilità di unità abitative accessorie alle attività che si svolgono nelle aree produttive del settore secondario e nelle aree agricole di cui agli articoli 33, 37 e 38, in relazione all'esigenza di assicurare la continuità nelle attività imprenditoriali, anche in presenza di ricambi generazionali.

Allegato C
omissis

NOTE AL TESTO

Quest'allegato contiene una serie di cartografie, omesse sia qui che nel testo pubblicato dal bollettino ufficiale, ai sensi dell'art. 18 della legge urbanistica provinciale.

Allegato D
omissis

NOTE AL TESTO

Quest'allegato contiene immagini e testi molto lunghi e complessi: è difficile renderli visibili nel formato html di questa pagina, perché la giunta provinciale li ha composti senza tenerne conto. Per intanto sono visualizzabili in formato pdf, in allegato al testo del disegno di legge da cui è scaturita questa legge (vedi l'apposito link) o nel sito internet della giunta provinciale. Comunque l'allegato è omesso anche nel testo pubblicato dal bollettino ufficiale, ai sensi dell'art. 18 della legge urbanistica provinciale.

Allegato E
omissis

NOTE AL TESTO

Quest'allegato contiene immagini e testi molto lunghi e complessi: è difficile renderli visibili nel formato html di questa pagina, perché la giunta provinciale li ha composti senza tenerne conto. Per intanto sono visualizzabili in formato pdf, in allegato al testo del disegno di legge da cui è scaturita questa legge (vedi l'apposito link) o nel sito internet della giunta provinciale. Comunque l'allegato è omesso anche nel testo pubblicato dal bollettino ufficiale, ai sensi dell'art. 18 della legge urbanistica provinciale.

Allegato F
omissis

NOTE AL TESTO

Quest'allegato contiene immagini e testi molto lunghi e complessi: è difficile renderli visibili nel formato html di questa pagina, perché la giunta provinciale li ha composti senza tenerne conto. Per intanto sono visualizzabili in formato pdf, in allegato al testo del disegno di legge da cui è scaturita questa legge (vedi l'apposito link) o nel sito internet della giunta provinciale. Comunque l'allegato è omesso anche nel testo pubblicato dal bollettino ufficiale, ai sensi dell'art. 18 della legge urbanistica provinciale.

Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4

articolo 15

Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti

testo vigente al 07 giugno 2017

LEGGE PROVINCIALE 3 marzo 2010, n. 4

Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

(b.u. 4 marzo 2010, n. 9, straord.)

Capo III
Riqualificazione architettonica di edifici esistenti

Art. 15
Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti

1. Per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanistico-insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del territorio provinciale, contribuendo al rilancio dell'economia e rispondendo anche al bisogno abitativo, la Provincia promuove, in cooperazione con i comuni, misure di riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture, secondo quanto previsto da quest'articolo.
2. Nel rispetto della disciplina stabilita da quest'articolo, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione - sempre che il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio -, degli edifici esistenti previsti nei commi 4 e 6 di quest'articolo, da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantità di volume assentita e determinata ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale.
3. Il contributo di concessione è computato in rapporto agli incrementi volumetrici previsti nel comma 2.
4. Se, sulla base di apposita convenzione con il comune ed eventualmente anche con ITEA s.p.a., è prevista la realizzazione di alloggi previsti nell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", da mettere a disposizione dei soggetti interessati mediante locazione, è riconosciuto un ulteriore incremento della volumetria esistente del 10 per cento. Nei medesimi casi si applica l'esonero totale dell'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.
5. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui ai commi 2 e 4, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.

6. Quest'articolo si applica con riguardo agli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) siano esistenti da almeno quindici anni alla data di entrata in vigore di quest'articolo e siano legittimamente realizzati;
b) abbiano prevalente destinazione a carattere residenziale; gli incrementi volumetrici previsti nel comma 2 sono riconosciuti a condizione che il volume a destinazione non residenziale non sia computato;
c) non siano assoggettati alla disciplina del restauro, del risanamento conservativo, dei beni ambientali, culturali e del patrimonio edilizio tradizionale;
d) gli interventi siano compatibili con le disposizioni normative in materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale;
e) presentino condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, energetica o architettonica, anche sotto il profilo dell'incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico, la cui sussistenza è accertata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al comma 9.

7. Quest'articolo ha ad oggetto la riqualificazione di edifici a carattere residenziale, anche costituenti organismi edilizi complessi.

8. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, i soggetti interessati aventi titolo presentano alla Provincia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, apposita domanda di riqualificazione insediativa accompagnatoria del progetto definitivo sotto il profilo architettonico, corredata da duplice copia dello stesso su supporto informatico. In particolare, la domanda è depositata presso le sedi periferiche della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, che trasmettono copia del progetto su supporto informatico ai comuni territorialmente interessati ed alla predetta struttura provinciale.

9. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio cura l'istruttoria per l'esame paesaggistico-architettonico dei progetti e si pronuncia, anche in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove ne ricorrano i presupposti, verificando l'adeguatezza della proposta progettuale di riqualificazione insediativa, entro trenta giorni dal ricevimento del parere previsto nel comma 10. Se il comune non si esprime nei termini prescritti da quest'articolo, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si pronuncia entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma 11.

10. Acquisita copia del progetto su supporto informatico, ciascun comune territorialmente interessato pubblica al rispettivo albo apposito avviso per la durata di trenta giorni. Chiunque, nel periodo di affissione dell'avviso, può presentare osservazioni al comune. L'organo competente del comune esprime, entro i successivi trenta giorni, parere vincolante in merito ai contenuti della proposta progettuale con riguardo agli aspetti urbanistici, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute e dei limiti previsti per il dimensionamento residenziale. Il parere è trasmesso entro cinque giorni alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e al soggetto interessato.

11. Se il comune non provvede entro i termini previsti dal comma 10, il soggetto interessato può diffidare l'amministrazione comunale al rilascio del parere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali si prescinde dal parere.

12. In esito alle determinazioni ed ai pareri resi ai sensi dei commi 9, 10 e 11 la Giunta provinciale approva con una o più deliberazioni gli elenchi dei progetti che possono beneficiare del regime, degli incrementi volumetrici e delle agevolazioni previsti da quest'articolo, indicando anche eventuali prescrizioni per la loro esecuzione.

13. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste nel comma 12 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali con riferimento ai progetti assentiti.

14. Per l'esecuzione dei progetti approvati con le deliberazioni previste nel comma 12 il termine per la pronuncia da parte del comune sulla domanda di concessione edilizia previsto nell'articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale è ridotto a trenta giorni.

15. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere formulate direttive per l'applicazione di quest'articolo e, se necessario, possono essere ridefiniti i termini da esso previsti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 64 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi le deliberazioni della giunta provinciale 25 giugno 2010, n. 1531 (b.u. 6 luglio 2010, n. 27) - modificata dalla deliberazione 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36) -, 27 dicembre 2012, n. 2917 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2) e 20 dicembre 2013, n. 2712 (b.u. 14 gennaio 2014, n. 2); per l'attuazione del comma 4, in particolare, vedi la deliberazione della giunta provinciale 19 ottobre 2012, n. 2239 (b.u. 6 novembre 2012, n. 45).

Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

Ordinamento urbanistico e tutela del territorio

articoli 91-ter e 156-bis

L'art. 62, comma 1, del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, ha abrogato questa legge ai sensi dell'art. 150 della legge urbanistica provinciale 2008, fatta eccezione per gli articoli 91 ter, 155 e 156 bis.

Per alcune disposizioni transitorie connesse all'abrogazione vedi l'art. 61 e l'art. 62, comma 2 del d.p.p. n. 18-50/Leg del 2010, nonché l'art. 121, comma 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

testo vigente al 07 giugno 2017

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1991, n. 22

Ordinamento urbanistico e tutela del territorio

(b.u. 10 settembre 1991, n. 39, suppl. ord. n. 1)

omissis

NOTE AL TESTO

- *Fatta eccezione per gli articoli 91 ter, 155 e 156 bis, questa legge è stata abrogata dall'art. 62, comma 1 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, ai sensi dell'art. 150 della legge urbanistica provinciale 2008. Per alcune disposizioni transitorie connesse all'abrogazione vedi l'art. 61 e l'art. 62, comma 2 del d.p.p. n. 18-50/Leg del 2010, nonché l'art. 121, comma 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.*
- *Vedi anche la deliberazione della giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 (b.u. 16 settembre 2010, n. 37, straord.), modificata dalle deliberazioni 26 agosto 2011, n. 1858 (b.u. 6 settembre 2011, n. 36), 8 giugno 2012, n. 1206 (b.u. 19 giugno 2012, n. 25), 30 novembre 2012, n. 2595 (b.u. 11 dicembre 2012, n. 50), 27 dicembre 2012, n. 2918 (b.u. 8 gennaio 2013, n. 2) e 4 ottobre 2013, n. 2088 (b.u. 8 ottobre 2013, n. 41).*

Art. 91 ter
Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall'alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture

1. Quest'articolo detta norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, per prevenire i rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture.

2. Gli interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, prevedono:

a) l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico previsto dal comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza;
b) la redazione di un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico.

3. Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e l'installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono dichiarati da un tecnico abilitato.

4. Il mancato deposito in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'elaborato tecnico della copertura indicato al comma 2, lettera b), e della dichiarazione prevista dal comma 3, qualora richiesti, rendono inefficace la dichiarazione di ultimazione dei lavori anche ai fini delle certificazioni concernenti l'agibilità.

5. *omissis*

6. Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene:

a) le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
b) i contenuti dell'elaborato tecnico della copertura nonché gli adempimenti ad esso collegati;
c) i requisiti dei punti d'ancoraggio, nel rispetto delle norme sui prodotti da costruzione.

7. Il regolamento tecnico è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.p. 9 febbraio 2007, n. 3 (per alcune disposizioni transitorie connesse vedi i commi 2 e 3 dello stesso art. 1), così modificato dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20.

ATTUAZIONE

Per il regolamento tecnico vedi il d.p.p. 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg.

omissis

Art. 155
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 84 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9.

omissis

Art. 156 bis
Disposizioni di coordinamento procedurale

1. Le disposizioni procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla presente legge, dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale e da ogni altra disposizione legislativa in materia di urbanistica sono stabilite con apposito regolamento, anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni legislative in vigore, assicurando appropriate forme di coordinamento e di integrazione con le procedure previste dalle altre disposizioni della presente legge, nonché dalle leggi provinciali 29 agosto 1988, n. 28, 6 maggio 1988, n. 18 e 21 aprile 1987, n. 7.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 11 della l.p. 11 novembre 2005, n. 16.

ATTUAZIONE

Per il regolamento vedi il d.p.p. 30 dicembre 2005, n. 23-53/Leg.

omissis

Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

testo vigente al 09 giugno 2018

DECRETO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz

(b.u. 23 maggio 2017, n. 21, suppl. n. 3)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'articolo 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- visto l'articolo 74 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, (legge provinciale per il governo del territorio 2015);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data odierna, concernente: "Approvazione del regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi dell'articolo 74 legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15";

e m a n a

il seguente regolamento:

INDICE

Titolo I - *Disposizioni generali*
Capo I - *Oggetto del regolamento e definizioni*
Art. 1 - *Oggetto e ambito di applicazione*
Art. 2 - *Abbreviazioni*
Art. 3 - *Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni*
Titolo II - *Disposizioni in materia di urbanistica*
Capo I - *Disposizioni in materia di strumenti di pianificazione e di vincoli preordinati all'espropriazione*
Art. 4 - *Piani attuativi obbligatori e facoltativi*
Art. 5 - *Contenuti dei piani attuativi*
Art. 6 - *Specificazioni sull'approvazione dei piani attuativi e durata degli strumenti urbanistici*
Art. 7 - *Limiti ai piani attuativi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica)*
Art. 8 - *Interventi e attività ammessi nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione*
Art. 9 - *Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale*
Capo II - *Disposizioni in materia di standard urbanistici e opere di infrastrutturazione del territorio*
Art. 10 - *Standard urbanistici*
Art. 11 - *Opere di infrastrutturazione del territorio*

Art. 12 - *Opere di urbanizzazione primaria e secondaria*
Capo III - *Spazi di parcheggio*
Art. 13 - *Determinazione dello standard di parcheggio*
Art. 14 - *Determinazione dello standard di parcheggio in base alle categorie d'intervento e per i cambi di destinazione d'uso*
Art. 15 - *Localizzazione e disponibilità degli spazi di parcheggio*
Art 16 - *Esenzioni dall'obbligo dello standard di parcheggio*
Art. 17 - *Determinazione dello standard di parcheggio per attività diverse e per edifici multifunzionali*
Art. 18 - *Standard di parcheggio per attrezzature pubbliche di livello provinciale e sovracomunale*
Art. 19 - *Determinazione dello standard di parcheggio per esercizi commerciali*
Art. 20 - *Standard di parcheggio per impianti di risalita e piste da sci*
Art. 21 - *Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria*
Titolo III - *Disposizioni in materia di edilizia e di tutela del paesaggio*
Capo I - *Regolamentazione dell'attività edilizia*
Art. 22 - *Contenuti del regolamento edilizio comunale*
Art. 23 - *Disposizioni in materia di edilizia sostenibile*
Art. 24 - *Libretto del fabbricato*
Art. 25 - *Varianti in corso d'opera e varianti ordinarie*
Capo II - *Disposizioni in materia di interventi che interessano l'esterno e le aree pertinenziali degli edifici*
Art. 26 - *Attrezzature ed elementi di arredo e sistemazione delle aree pertinenziali*
Art. 27 - *Interventi che interessano le parti esterne degli edifici*
Art. 28 - *Piano colore*
Art. 29 - *Criteri e limiti per l'installazione dei pannelli solari o fotovoltaici per l'autoconsumo*
Art. 30 - *Criteri per l'installazione dei pannelli per la produzione di energia da cedere in rete*
Capo III - *Disposizioni in materia di opere precarie*
Art. 31 - *Strutture prefabbricate di carattere precario*
Art. 32 - *Opere e manufatti precari*
Capo IV - *Disposizioni in materia di posa di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati*
Art. 33 - *Tipologie di cartelli o di altri mezzi pubblicitari*
Art. 34 - *Criteri di localizzazione e installazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari*
Art. 35 - *Regime autorizzatorio e disposizioni di coordinamento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione dell'ente gestore della strada*
Capo V - *Disposizioni in materia di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione*
Art. 36 - *Criteri per l'installazione di impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione*
Art. 37 - *Interventi relativi a impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione*
Capo VI - *Altre disposizioni di specificazione degli interventi*
Art. 38 - *Allacciamenti dei servizi*
Art. 39 - *Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto*
Art. 40 - *Manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici*
Art. 41 - *Interventi relativi a sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate*
Art. 42 - *Specificazioni in materia di cambio della destinazione d'uso*
Art. 43 - *Rinvio*
Capo VII - *Disposizioni in materia di contributo di costruzione*
Art. 44 - *Aumento del carico urbanistico*
Art. 45 - *Categorie tipologico-funzionali*
Art. 46 - *Criteri per la determinazione del contributo di costruzione in relazione alle categorie tipologico-funzionali e degli interventi edilizi*

Art. 47 - *Contributo di costruzione per il cambio della destinazione d'uso*
Art. 48 - *Esenzioni e riduzioni dal contributo di costruzione*
Art. 49 - *Esenzione dal contributo di costruzione per la prima abitazione*
Art. 50 - *Pagamento e rimborso del contributo di costruzione*
Capo VIII - *Disposizioni in materia di realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche*
Art. 51 - *Disposizioni generali*
Art. 52 - *Termini del procedimento*
Art. 53 - *Individuazione delle opere di interesse pubblico*
Art. 54 - *Vincolo di destinazione delle opere realizzate in deroga*
Art. 55 - *Criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale*
Art. 56 - *Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche*
Art. 57 - *Criteri per la realizzazione di parcheggi pertinenziali*
Capo IX - *Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia*
Art. 58 - *Specificazioni in materia di ristrutturazione edilizia*
Art. 59 - *Disposizioni in materia di interventi di carattere straordinario sugli edifici storici*
Art. 60 - *Interventi di riqualificazione urbana ed edilizia*
Art. 61 - *Interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui*
Art. 62 - *Contenuti del registro dei volumi e delle superfici*
Capo X - *Disposizioni riguardanti i titoli abilitativi e i relativi procedimenti amministrativi*
Art. 63 - *Informatizzazione dei procedimenti e dei dati di progetto*
Art. 64 - *Disposizioni riguardanti i titoli edilizi e la loro pubblicità*
Art. 65 - *Disposizioni in materia di documentazione da presentare in base alle fasi del procedimento e di modulistica*
Art. 66 - *Coordinamento delle funzioni delle CPC e dei comuni*
Art. 67 - *Specificazioni in materia di procedimento di rilascio del permesso di costruire, in materia di SCIA e per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica*
Art. 68 - *Disposizioni relative all'agibilità di edifici*
Titolo IV - *Disciplina edilizia per specifiche finalità*
Capo I - *Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio*
Art. 69 - *Oggetto e ambito di applicazione*
Art. 70 - *Definizioni*
Art. 71 - *Autorizzazione per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale*
Art. 72 - *Requisiti soggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo*
Art. 73 - *Requisiti oggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo*
Art. 74 - *Requisiti di funzionalità per le imprese zootecniche e itticole*
Art. 75 - *Requisiti di funzionalità per le imprese viti-enologiche e imprese vivaistiche del settore viticolo*
Art. 76 - *Requisiti di funzionalità per le imprese floro-orto-vivaistiche*
Art. 77 - *Requisiti di funzionalità per le imprese frutticole, per le imprese di coltivazione di fragole e di piccoli frutti e per le imprese orticole*
Art. 78 - *Requisiti di funzionalità per le imprese agricole ad indirizzo misto*
Art. 79 - *Requisiti di funzionalità per le imprese agrituristiche*
Art. 80 - *Casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale*
Art. 81 - *Criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche*
Art. 82 - *Disposizione in materia di commercializzazione dei prodotti nelle aziende floro-orto-vivaistiche*
Art. 83 - *Fabbricati destinati a depositi attrezzi agricoli*

Art. 84 - *Manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo*
Art. 85 - *Manufatti per apicoltura*
Art. 86 - *Opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno*
Art. 87 - *Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico*
Art. 88 - *Effetti urbanistici delle trasformazioni di aree a bosco in aree agricole*
Art. 89 - *Utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria*
Capo II - *Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario*
Art. 90 - *Oggetto e ambito di applicazione*
Art. 91 - *Condizioni per la realizzazione di unità abitative nell'ambito di un'impresa*
Art. 92 - *Condizioni per la realizzazione di unità abitative in edifici in cui siano insediate più aziende produttive*
Art. 93 - *Criteri per la realizzazione di foresterie*
Art. 94 - *Vincoli di destinazione relativi agli edifici realizzati in aree produttive del settore secondario*
Art. 95 - *Disposizione in materia di commercializzazione dei prodotti nell'ambito dell'insediamento produttivo*
Capo III - *Disposizioni in materia di strutture alberghiere, strutture ricettive all'aperto e di esercizi rurali*
Art. 96 - *Realizzazione di alloggi e camere per il personale nelle strutture alberghiere e nelle strutture ricettive all'aperto*
Art. 97 - *Disposizioni in materia di interventi relativi alle strutture ricettive all'aperto*
Art. 98 - *Esercizi rurali*
Capo IV - *Disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili*
Art. 99 - *Oggetto e ambito di applicazione*
Art. 100 - *Infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali*
Art. 101 - *Attrezzature e funzioni ammesse nelle aree sciabili*
Art. 102 - *Previsioni urbanistiche ammesse nelle aree sciabili*
Titolo V - *Disposizioni finali, transitorie, di prima applicazione e abrogative*
Art. 103 - *Disposizioni finali*
Art. 104 - *Disposizioni transitorie e di prima applicazione*
Art. 105 - *Abrogazioni*
Art. 106 - *Entrata in vigore*

TABELLA A *(articolo 13) - Spazi di parcheggio - Funzioni e standard*

TABELLA B *(articolo 44) - Categorie tipologico-funzionali, costo medio di costruzione e contributo di costruzione*

ALLEGATO C *(articolo 53) - Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica*

TABELLA D *(articolo 74) - Consistenza media degli allevamenti zootecnici*

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Oggetto del regolamento e definizioni

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo regolamento urbanistico-edilizio provinciale disciplina gli aspetti ad esso demandati dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) e, in particolare, quelli elencati dall'articolo 74 della medesima legge. Ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), della legge provinciale questo regolamento contiene le previsioni specificative del contenuto della legge, e quelle necessarie ai fini dell'attuazione della medesima, nonché, ai sensi dell'articolo 120, comma 5, della medesima legge, le norme transitorie relative alle disposizioni che, per la loro applicazione, necessitano di adeguamento da parte degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi.

2. Questo regolamento contiene altresì la disciplina dell'attività edificatoria per specifiche finalità in attuazione della legge provinciale e:

a) delle norme di attuazione del PUP, per quanto riguarda l'edificazione nelle aree destinate all'agricoltura, nelle aree produttive del settore secondario e nelle aree sciabili;
b) della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), per quanto riguarda gli interventi relativi alle strutture ricettive all'aperto.

3. Questo regolamento contiene altresì disposizioni transitorie relative a:

a) la disciplina degli alloggi per il tempo libero e vacanze contenuta nella legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica) e nell'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
b) i piani attuativi approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

Art. 2
Abbreviazioni

1. In questo regolamento si intende per:

a) legge provinciale: la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio)";
b) legge urbanistica provinciale del 2008: la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
c) norme di attuazione del PUP: l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale);
d) PUP: il piano urbanistico provinciale;
e) PTC: il piano territoriale della comunità;
f) PRG: il piano regolatore generale;
g) CPC: la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità;
h) CEC: la commissione edilizia comunale;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 3
Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. Ai fini di questo regolamento e, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), della legge provinciale, per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le definizioni previste in questo articolo. Ai medesimi fini si applicano inoltre le definizioni contenute nell'articolo 3 della legge provinciale.

2. In applicazione del principio di non duplicazione della disciplina e al fine di assicurare la semplificazione, l'integrazione e la coerenza delle disposizioni normative e pianificatorie, i regolamenti edilizi comunali e gli strumenti di pianificazione fanno riferimento, per gli aspetti di propria competenza, alle definizioni contenute in questo articolo. Esse pertanto prevalgono sulle disposizioni che fanno riferimento a definizioni difformi eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali o negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale.

3. Le definizioni contenute in questo articolo si suddividono in definizioni generali, definizioni connesse alla disciplina in materia di urbanistica e definizioni connesse alla disciplina in materia di edilizia e si applicano a tutte le fattispecie comprese nella disciplina del governo del territorio.

4. Ai sensi dei commi 1 e 2 sono applicate le seguenti definizioni generali:

a) edificio pertinenziale: edificio complementare, posto stabilmente a servizio di un edificio principale, non utilizzabile autonomamente;
b) costruzione accessoria: costruzione di limitate dimensioni, accessoria alla funzione principale dell'edificio o all'attività dell'area, quali depositi attrezzi, piccoli fienili e legnaie realizzati secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, serre solari e bussole d'ingresso aventi profondità massima di 2,00 metri, pensiline con sporgenza non superiore a 2,00 metri e tettoie, se previste dal PRG, di superficie, come risultante dalla proiezione delle falde sul piano orizzontale, inferiore a 15,00 metri quadrati; dette costruzioni sono prive di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta (SUN);
c) corpo di fabbrica: parte di un edificio, individuabile formalmente e planimetricamente, anche se funzionalmente integrata all'edificio medesimo;
d) rudere: resti di edificio non recuperabili in quanto privi dei requisiti previsti per la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti;
e) ambito: porzione di territorio soggetta a piano attuativo, individuata e disciplinata dal piano medesimo o dal piano guida attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento;
f) lotto o lotto edificatorio: porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria del suolo costituito da una o più particelle catastali e caratterizzata da contiguità, omogeneità di destinazione urbanistica in base alle previsioni del PRG. L'interposizione di superfici con destinazione urbanistica diversa, quali ad esempio le aree destinate alla viabilità pubblica, impedisce il verificarsi della contiguità e dell'omogeneità di destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio;
g) destinazione urbanistica: funzioni o attività, ammesse dal PTC o dal PRG per l'area o per l'edificio;
h) destinazione d'uso: funzioni o attività svolte sull'area o nell'edificio;
i) cambio di destinazione d'uso: modifica della destinazione d'uso dell'area, dell'edificio o di singole unità immobiliari, che richiede un titolo edilizio.

5. Ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicati i seguenti parametri e indici urbanistici:

a) dotazione territoriale: l'insieme delle infrastrutture, dei servizi, delle attrezzature, degli spazi pubblici o di uso pubblico e di ogni altra opera di urbanizzazione determinata dalla legge o dagli strumenti di pianificazione territoriale in relazione alla dimensione e alla destinazione d'uso degli insediamenti;

b) superficie coperta (Sc) [m² o ha]: superficie delimitata dalla proiezione del sedime dell'edificio sul piano orizzontale, comprensiva dell'intera superficie degli aggetti rilevanti ai fini delle distanze;
c) superficie territoriale (St) [m² o ha]: superficie reale di una porzione di territorio oggetto di pianificazione attuativa o di progettazione unitaria che comprende la superficie fondiaria e le aree destinate alle dotazioni territoriali;
d) superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: superficie reale di una porzione di territorio destinata all'edificazione, escluse le aree destinate alle dotazioni territoriali;
e) indice di fabbricabilità territoriale (IFT) [mc/mq]: rapporto tra il volume urbanistico e la superficie territoriale;
f) indice di fabbricabilità fondiaria (IFF) [mc/mq]: rapporto tra il volume urbanistico e la superficie fondiaria;
g) indice di utilizzazione territoriale (Ut) [mq/mq]: rapporto tra la superficie utile netta e la superficie territoriale;
h) indice di utilizzazione fondiaria (Uf) [mq/mq]: rapporto tra la superficie utile netta e la superficie fondiaria;
i) rapporto di copertura (Rc) [mq/mq]: rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf) o la superficie territoriale (St);
j) superficie permeabile (Sp) [mq]: porzione di una superficie territoriale o fondiaria, priva di pavimentazione o di costruzioni, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere;
k) indice di permeabilità (Ip) [mq/mq]: rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale (St) o fondiaria (Sf).

6. Ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicati i seguenti elementi e parametri edilizi:

a) sedime: ingombro massimo di un edificio, risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra dell'edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni;
b) linea di spiccato: linea di intersezione tra la superficie della facciata e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore rispetto a quello naturale o, se necessario in base ad adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti, il profilo del terreno risultante dagli strumenti attuativi del PRG o dal permesso di costruire. Per l'individuazione della linea di spiccato non si tiene conto degli accessi al piano interrato o seminterrato;
c) piano dell'edificio: spazio delimitato dall'estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio, e dall'estradosso del solaio superiore, del tetto o della copertura;
d) piano fuori terra di un edificio: si considera piano fuori terra di un edificio il piano emergente dalla linea di spiccato; non si considera piano il sottotetto che non determina superficie utile lorda (SUL). Sono esclusi i soppalchi con superficie utile netta inferiore alla metà del piano sottostante;
e) sottotetto: spazio compreso tra l'ultimo solaio di un edificio e la copertura, avente un'altezza minima di 1,50 metri, misurata dal piano di calpestio all'intradosso della copertura (sottotavolato) nel punto di colmo, senza tenere conto degli elementi strutturali;
f) altezza del fronte o della facciata [m]: distanza sul piano verticale dalla linea di spiccato fino all'intradosso dell'imposta del tetto (sottotavolato) per i tetti a falda e fino all'intradosso dell'ultimo solaio per quelli a copertura piana, misurata in corrispondenza del sedime dell'edificio; qualora l'edificio sia progettato per corpi di fabbrica distinti, l'altezza dell'edificio è misurata con riferimento ai singoli corpi di fabbrica;
g) numero di piani fuori terra [n. piani]: numero di piani emergenti dal piano di spiccato dell'edificio. Nel caso di costruzioni che seguono l'andamento del terreno, il numero dei piani si calcola facendo riferimento al fabbricato o ai singoli corpi di fabbrica;
h) altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (H) [n. piani/m]: altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica. È misurata in numero di piani o in metri. Quando l’altezza è misurata in piani (Hp), si computano i piani fuori terra, compresi i piani che presentano, anche in un solo punto,

una differenza superiore a 1,50 metri tra la linea di spiccato e l'estradosso del solaio superiore, ad esclusione degli spazi adibiti a percorsi o accessi pedonali o carrabili, purché non prevalenti rispetto al perimetro dell'edificio. Quando l'altezza è misurata in metri (Hf), essa è misurata sul piano verticale in corrispondenza del perimetro del sedime e corrisponde alla differenza tra la linea di spiccato e la linea di estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in materia di edilizia sostenibile, i volumi tecnici, i parapetti fino all'altezza di 1,50 metri nel caso di coperture piane praticabili, le rampe e le scale necessarie per dare accesso ai piani interrati o seminterrati, comprese le rampe di accesso a banchine di carico e scarico. Nel caso di coperture curve o discontinue o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente. Se l'edificio è suddiviso per corpi di fabbrica distinti, l'altezza dell'edificio è misurata con riferimento ai singoli corpi di fabbrica;

i) altezza di interpiano (h) [m]: differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale. Per l'ultimo piano, nel caso di edifici con copertura a falde, si considera l'altezza media ponderale data dal rapporto tra il volume e la superficie corrispondente misurati dal pavimento fino all'estradosso della copertura;

j) altezza utile (hu) [m]: differenza tra la quota dell'intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si considera l'altezza media ponderale data dal rapporto tra il volume e la superficie corrispondente misurati dal pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura;

k) distanze tra edifici o dai confini (De, Dc) [m]: distacco tra edifici o tra l'edificio e il confine di riferimento;

l) allineamento degli edifici o fabbricati: allineamento degli edifici o costruzioni indicato dal PRG o dai piani attuativi con riferimento al fronte strada o ad altri spazi pubblici; nelle aree urbane consolidate per allineamento esistente si intende quello prevalente sul medesimo fronte strada o sul fronte strada compreso tra due incroci entro cui si colloca l'edificio;

m) superficie utile lorda (Sul) [m²]: somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (quali muratura, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) con esclusione:
   1) dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso pubblico;
   2) dei balconi e delle terrazze scoperti anche nel caso di balconi e terrazze con appoggi a terra;
   3) dei balconi e delle terrazze coperti, se hanno una profondità non superiore a 2,50 metri anche nel caso di balconi e terrazze con appoggi a terra;
   4) delle bussole di entrata e delle pensiline con sporgenza non superiore a 2,00 metri;
   5) dei volumi tecnici;
   6) dei piani totalmente interrati e dei piani che non presentano, in alcun punto, una differenza di quota maggiore di 1,50 metri tra la linea di spiccato e l'estradosso del solaio superiore, quando in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie;
   6 bis) della parte di piano, corrispondente in ogni punto a un volume completamente interrato, quando in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie;
   7) del piano sottotetto avente altezza netta interna, misurata dall'estradosso dell'ultimo solaio, non superiore a 2,40 metri al colmo e 0,50 metri all'imposta del tetto;
   8) dei soppalchi privi dei requisiti di abitabilità.

n) superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei seguenti elementi:
   1) muri perimetrali dell'edificio;
   2) vani scala e vani ascensore compresi i relativi muri portanti, se costituiscono parti comuni;
   3) ingressi al piano terra, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, se costituiscono parti comuni;

o) volume edilizio (Ve) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio;

o bis) volume lordo fuori terra (Vl): volume edilizio fuori terra;

p) volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: volume edilizio completamente interrato;

q) volume fuori terra (Vft) [m³]: volume urbanistico emergente dal piano di spiccato;

r) volume urbanistico (Vt) [m³]: volume complessivo di un edificio, pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette dei singoli piani per le rispettive altezze utili.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Titolo II
Disposizioni in materia di urbanistica

Capo I
Disposizioni in materia di strumenti di pianificazione e di vincoli preordinati all'espropriazione

Art. 4
Piani attuativi obbligatori e facoltativi

1. Quando il PRG, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera i), della legge provinciale prevede l'obbligo di approvazione di un piano attuativo che comporta l'apposizione di vincoli preordinati all'espropriazione, precisa se il piano è di iniziativa pubblica o di iniziativa misto pubblico-privata. Negli altri casi, il comune sceglie il tipo di piano ritenuto più idoneo in base alle previsioni edificatorie dell'area.
2. La formazione di uno strumento attuativo può comunque essere promossa dal comune o da soggetti privati quando non è prevista come obbligatoria dal PRG, se è ritenuta opportuna per una migliore programmazione degli interventi.
3. Con riferimento all'obbligatorietà dei piani di lottizzazione prevista dall'articolo 50, comma 5, lettera a), della legge provinciale, si intende per:
a) pluralità di edifici: l'insieme di edifici che richiedono una progettazione unitaria dei loro caratteri tipologici e architettonici o dello spazio pubblico che concorrono a formare;
b) rilevante insieme di unità immobiliari: l'insieme di unità immobiliari, anche appartenenti ad un unico edificio, la cui dimensione complessiva è incompatibile con le opere di urbanizzazione primaria esistenti.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 5
Contenuti dei piani attuativi

1. I piani attuativi possono suddividere l'area in due o più ambiti prevedendo per gli stessi una disciplina differenziata con riguardo a parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento.
2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 49, comma 6, della legge provinciale, i piani attuativi definiscono la destinazione d'uso delle aree e il loro assetto insediativo, o degli ambiti laddove previsti, attraverso:
a) la definizione planimetrica e altimetrica della rete viaria nella sua completa articolazione (strade, marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali) e dei relativi impianti;
b) l'individuazione delle reti di servizio e dei relativi allacciamenti;
c) l'individuazione delle aree pubbliche o di uso pubblico;
d) l'indicazione delle tipologie edilizie e dei caratteri morfologici da porre alla base della progettazione architettonica, con particolare riferimento agli interventi edilizi e infrastrutturali e alla sistemazione delle aree inedificate. Nell'indicazione dei contenuti relativi alle tipologie edilizie e ai caratteri morfologici, il piano attuativo, anche sulla base della planivolumetria prevista dall'articolo 49, comma 6, lettera c), della legge provinciale persegue lo studio più opportuno ai fini del miglior inserimento degli interventi previsti nel contesto paesaggistico e ambientale e ai fini del risparmio energetico;
e) l'inquadramento del sedime edilizio nei singoli lotti con eventuale indicazione degli allineamenti obbligatori.

3. I piani attuativi che contengono precise previsioni planivolumetriche possono stabilire distanze tra gli edifici e tra le costruzioni inferiori a quelle previste dalla disciplina in materia di distanze.

4. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano ad essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi, anche da parte di terzi, il piano attuativo può fissare le modalità di utilizzo delle opere da parte di terzi.

5. I limiti di estensione, previsti dagli articoli 49, comma 5 e articolo 51, comma 3, della legge provinciale, espressi in metri quadrati, si intendono riferiti alla superficie territoriale, come definita nell'articolo 3, comma 5, lettera c).

6. I piani attuativi sono accompagnati da:

a) una relazione tecnico descrittiva che riporta:
   1) i dati tecnico-urbanistici degli interventi in riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e la descrizione dei criteri pianificatori e progettuali seguiti per rendere coerente il progetto di insediamento con il contesto territoriale interessato;
   2) l'analisi del rispetto degli standard urbanistici come definiti dal piano regolatore generale o dal piano attuativo, in ordine alle opere di urbanizzazione primaria e, se previste, alle opere di urbanizzazione secondaria;
b) le norme di attuazione, comprensive dell'eventuale individuazione dei contenuti del piano che possono essere oggetto di modifiche non sostanziali in fase di attuazione, che non richiedono una variante al piano medesimo;
c) la relazione geologica dell'area;
d) l'eventuale valutazione del clima acustico o di impatto acustico e la valutazione ambientale preliminare e ogni atto richiesto dalla normativa di settore.

7. Ai fini dell'adozione del piano attuativo, l'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati è assicurata anche mediante la convocazione, nei casi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), di una conferenza di servizi. I piani attuativi di iniziativa privata e mista pubblico-privata sono accompagnati dalla documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo idoneo a intervenire sulle aree interessate dal progetto.

8. Lo schema di convenzione relativo ai piani attuativi indica:

a) l'assunzione a carico del proprietario del contributo di costruzione, eventualmente ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o secondaria ai sensi dell'articolo 44, comma 4. Se le opere di urbanizzazione sono eseguite dal comune, il contributo di costruzione è dovuto per intero e il comune, in sede di approvazione del piano, può stabilire di aumentarne l'importo fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo medesimo in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona ed allo stato delle opere di urbanizzazione;
b) i termini per l'esecuzione del collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati a cura del comune e a spese degli interessati.

9. Quando il piano attuativo prevede la cessione di aree al comune i contenuti propri del contratto preliminare, inseriti nella convenzione, sono resi pubblici con annotazione nel libro fondiario, ai sensi degli articoli 1351 e 2645 bis del codice civile e dell'articolo 60 bis dell'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province).

Art. 6
Specificazioni sull'approvazione dei piani attuativi e durata degli strumenti urbanistici

1. Quando il piano attuativo o il relativo piano guida richiedono la modifica delle previsioni del PRG, il comune, ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della legge provinciale, adotta il piano attuativo o il piano guida e la relativa variante al PRG secondo la procedura disciplinata dall'articolo 39, comma 3, della medesima legge. Il deposito del piano presso gli uffici comunali effettuato ai sensi del

medesimo articolo della legge provinciale assolve anche alle finalità del deposito dei piani attuativi previsto dall'articolo 51, comma 3, della medesima legge.

2. Decorso il termine di deposito previsto dal comma 1, il comune approva il piano attuativo o il piano guida, valutando le eventuali osservazioni pervenute, e detta approvazione costituisce adozione in via definitiva della variante al PRG. L'efficacia dell'approvazione del piano attuativo o del piano guida decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta provinciale che approva la variante al PRG connessa al piano medesimo ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale.

3. Nei casi in cui l'articolo 39, comma 3, della legge provinciale prevede che si prescinde dall'adozione definitiva della variante al PRG, il comune pubblica nuovamente la deliberazione di adozione del piano attuativo o del piano guida adottata ai sensi del comma 1 dando notizia dell'avvenuta approvazione implicita dello stesso anche ai fini dell'adozione in via definitiva della variante al PRG. La deliberazione acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di questo comma.

4. Nei casi previsti dal comma 1, l'efficacia dell'approvazione del piano attuativo o del piano guida decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta provinciale che approva la variante al PRG connessa al piano attuativo medesimo ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale.

5. Nei casi in cui l'articolo 51, comma 2, della legge provinciale prevede che si prescinde dall'approvazione del consiglio comunale, il comune pubblica nuovamente la deliberazione di adozione del piano attuativo e la stessa acquista efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione ai sensi di questo comma.

6. Ai piani adottati dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge provinciale si applicano le regole di pubblicità previste dal comma 3 del medesimo articolo.

7. Nei casi in cui il PRG prevede l'obbligo di formazione di un piano attuativo di iniziativa privata, il comune verifica la proposta di piano pervenuta entro sei mesi dalla sua presentazione e comunica ai richiedenti l'esito della valutazione.

8. Dopo la scadenza del termine di efficacia del piano attuativo possono essere realizzati, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della legge provinciale, gli interventi edilizi previsti nel piano medesimo se conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio e possono essere apportate eventuali varianti ai medesimi.

9. Per i piani attuativi approvati prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale 2008, che abbiano già adeguatamente disciplinato le modalità di realizzazione degli interventi nelle aree interessate, il comune può prescindere dalla formazione di comparti edificatori, ancorché previsti dal piano regolatore generale o dal piano attuativo. In tal caso il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla sola stipula di una convenzione con il comune per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 84 della legge provinciale.

Art. 7

Limiti ai piani attuativi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica)

1. I piani attuativi finalizzati alla realizzazione di nuove unità abitative residenziali presentati al comune entro il 26 agosto 2005 non sono soggetti alla disciplina introdotta con la legge provinciale n. 16 del 2005 in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze e alle corrispondenti disposizioni recate dall'articolo 57 della legge urbanistica provinciale del 2008. La predetta esclusione non si applica ai piani guida.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non opera per le varianti che apportano modifiche sostanziali al piano attuativo approvato.

3. Alle concessioni edilizie rilasciate, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale n. 16 del 2005, dopo la scadenza del piano attuativo non si applica la disciplina prevista dall'articolo 57 della legge urbanistica provinciale del 2008 se il piano attuativo è stato presentato entro la data indicata al comma 1 e non sono intervenute modifiche sostanziali.

Art. 8

Interventi e attività ammessi nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione

1. Nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione sono ammessi, fino all'espropriazione o fino all'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica o misto pubblico-privata che prevedono l'apposizione di un vincolo finalizzato all'espropriazione, le attività in essere prima dell'apposizione del vincolo e gli interventi previsti dall'articolo 49, comma 2, della legge provinciale. Tali interventi sono ammessi anche in caso di vincoli che comportano l'inedificabilità se le aree assoggettate ai medesimi ricadono in zone specificatamente destinate ad edificazione, sempre che le normative di settore non li escludono o non prevedono una disciplina specifica.

2. Nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione sono ammesse le attività esercitate alla data di apposizione del vincolo ed è consentita l'installazione di strutture prefabbricate di carattere precario di cui all'articolo 78, comma 2, lettera k), della legge provinciale, di opere precarie di cui all'articolo 78, comma 3, lettera k), della medesima legge e di costruzioni accessorie.

Art. 9

Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale

1. Nell'individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.

2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale sono sempre ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e le strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

3. Tenuto conto di quanto previsto al comma 1, nelle fasce di rispetto cimiteriale possono essere realizzati, se la destinazione di zona del PRG lo consente, i seguenti interventi:

a) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio e ampliamenti di quelle esistenti;
b) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
c) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;
d) a distanza di almeno 25 metri dal cimitero, attrezzature sportive di modeste dimensioni, prive di tribune e di altre strutture per la presenza di pubblico;
e) a distanza di almeno 51 metri dal cimitero, gli interventi previsti dal capo VI del titolo IV della legge provinciale.

Capo II
Disposizioni in materia di standard urbanistici e opere di infrastrutturazione del territorio

Art. 10
Standard urbanistici

1. La dotazione territoriale di servizi e attrezzature essenziali per la vivibilità degli insediamenti urbani e l'equilibrata strutturazione del relativo territorio è dimensionata nell'ambito del PRG con riferimento ai seguenti elementi:
a) ricognizione delle attrezzature esistenti che si intendono confermare e ottimizzare in termini di funzionalità per l'adeguamento anche a nuove tipologie di servizi;
b) andamento demografico ed entità del bacino di utenza con riguardo al territorio comunale;
c) articolazione del sistema insediativo comunale in distinti centri abitati;
d) raggio di influenza delle singole attrezzature e accessibilità delle stesse rispetto alla organizzazione dei trasporti pubblici;
e) valorizzazione delle forme di concorso e di coordinamento tra comuni;
f) possibilità di utilizzo di attrezzature private per lo svolgimento di attività collettive.

2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1 il PRG definisce la dotazione pro capite di servizi e attrezzature per insediamenti destinati a funzioni prevalentemente residenziali e a funzioni non residenziali, al fine di garantire un rapporto equilibrato tra spazi urbani collettivi e spazi privati.

3. La dotazione territoriale di attrezzature collettive di livello sovracomunale è dimensionata dal PTC, tenuto conto degli elementi di cui al comma 1, con riferimento al territorio della comunità.

4. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, per centro abitato si intende un aggregato composto da un congruo numero di edifici continui e vicini, tra i quali sono interposte strade, piazze o comunque brevi soluzioni di continuità, sufficientemente organizzato mediante l''impianto di servizi essenziali.

5. Il PRG provvede al dimensionamento e alla localizzazione delle aree a parcheggio e degli spazi di verde attrezzato, perseguendo l'obiettivo rispettivamente della mobilità sostenibile e della funzionalità e continuità ambientale del verde, tenuto conto dei parametri definiti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

6. Le aree per attrezzature scolastiche sono dimensionate dal PTC o dal PRG, in ragione della valenza sovracomunale o comunale delle attrezzature previste, sulla base della programmazione provinciale di settore.

7. Le attrezzature private possono essere ricomprese nelle dotazioni territoriali se sono integrative rispetto alle attrezzature pubbliche presenti sul territorio comunale o se le condizioni localizzative rendono onerosa la realizzazione di attrezzature pubbliche. L'utilizzo delle medesime attrezzature è regolato da una convenzione che assicura lo svolgimento e il controllo delle funzioni di interesse collettivo previste, la continuità temporale, la qualità prestazionale commisurata alla funzione pubblica prevista e l'accessibilità economica.

8. Fino all'individuazione delle dotazioni territoriali secondo le modalità stabilite da questo articolo continua a trovare applicazione il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Art. 11
Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Ai fini dell'articolo 79 della legge provinciale e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera z), della medesima legge, si considerano opere di infrastrutturazione del territorio le seguenti opere:
a) le opere di urbanizzazione primaria;
b) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi, le aree per la manutenzione stradale con i relativi impianti;
c) i cimiteri, comprese le vie di accesso, le relative aree di parcheggio e gli edifici funzionali alla conduzione cimiteriale;
d) le aree per elisoccorso;
e) i manufatti di presidio civile per la sicurezza del territorio e i manufatti speciali per la ricerca scientifica;
f) gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia e le relative reti;
g) le piste ciclabili e i relativi spazi di sosta e ristoro realizzati ai sensi della disciplina provinciale di settore;
h) i percorsi escursionistici e ciclo-pedonali, anche finalizzati alla pratica di sport invernali, le infrastrutture ricreative e altri percorsi finalizzati ad attività sportive e ricreative, che presentano le caratteristiche delle piste di dimensioni limitate previste dalla disciplina provinciale in materia di impianti a fune, a esclusione dei bike-park;
i) gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci da realizzare nelle aree sciabili e le infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali;
j) gli impianti di distribuzione di carburante;
k) gli impianti di depurazione delle acque reflue e gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti;
l) gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione e le relative strutture;
m) tutte le opere e gli interventi, diversi da quelli elencati in questo comma, che sono espressamente qualificati come opere di infrastrutturazione dalla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79 della legge provinciale, è necessaria la presenza di una la specifica previsione urbanistica per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, lettera a), limitatamente agli spazi di sosta o parcheggio e alle piazzole di sosta per i mezzi pubblici, lettere b), c), d), e), f), limitatamente agli edifici funzionali e fatta eccezione per le cabine elettriche di trasformazione, g), limitatamente ai manufatti destinati a bicigrill, e j).

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79 della legge provinciale, la realizzazione delle opere previste dal comma 1, lettera k) deve avvenire nel rispetto della disciplina provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 12
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono le infrastrutture essenziali per la realizzazione di ogni intervento edilizio con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari degli edifici, alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alle reti di collegamento con le aree già urbanizzate. Non costituiscono opere di urbanizzazione gli allacciamenti con le reti esistenti che hanno la funzione di servire il lotto collegando le utenze con le reti principali.

2. Le opere di urbanizzazione secondaria hanno la funzione di migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione di attrezzature e servizi a fini generali, destinati alla fruizione da parte dell'intera collettività.

3. Tra le opere di urbanizzazione primaria definite al comma 1 sono comprese le seguenti:
a) le strade a servizio degli insediamenti, i relativi raccordi alla viabilità principale e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
b) le piste ciclabili;
c) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
d) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi gli impianti di depurazione delle acque reflue ed i relativi bacini per la raccolta delle acque piovane;
e) le piazzole per la raccolta dei rifiuti;
f) gli spazi di verde attrezzato a servizio di insediamenti a carattere unitario o infrastrutture.

4. Tra le opere di urbanizzazione secondaria definite al comma 2 sono comprese le seguenti:
a) gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole per l'istruzione obbligatoria;
b) i mercati di quartiere;
c) le sedi municipali;
d) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
e) gli impianti sportivi di quartiere;
f) le attrezzature culturali e sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, i centri sociali;
g) gli spazi di verde pubblico attrezzato o destinati ad attività collettive, compresi i parchi e gli spazi di verde attrezzato di quartiere comunque denominati.

Capo III
Spazi di parcheggio

Art. 13
Determinazione dello standard di parcheggio

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, o in caso di presentazione della SCIA, comportano l'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio determinato in base a quanto previsto da questo capo e dalla tabella A allegata:
a) gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), della legge provinciale;
b) gli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un aumento di superficie utile netta (SUN);
c) i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti.

2. Ai fini del rispetto dello standard di parcheggio, per posto auto si intende la superficie funzionalmente e dimensionalmente utilizzabile per la sosta, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. Un posto auto corrisponde a una superficie convenzionale di 12,5 metri quadrati.

3. Le superfici destinate a parcheggio sono organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il funzionale parcamento dei mezzi, fatta salva la possibilità di disporre i posti auto in linea se questo consente una maggiore fruibilità dei parcheggi con riguardo, in particolare, alla destinazione e alla dimensione del fabbricato oggetto dell'intervento.

4. Le autorimesse possono essere organizzate a box singoli o a posti auto. I box e i posti auto e le relative corsie di manovra sono realizzati in modo da consentire il facile movimento degli autoveicoli come indicato negli schemi allegati alla tabella A, che hanno valenza esemplificativa rispetto alle specificità progettuali.

5. Il numero di posti auto derivante dall'applicazione dello standard è determinato al pieno raggiungimento della misura di superficie indicata nella tabella A. In ogni caso è sempre assicurata la presenza di almeno un posto auto.

6. Per l'applicazione del comma 5 e della tabella A, la superficie è calcolata sulla base della superficie utile netta (SUN), con esclusione delle superfici destinate a parcheggio e degli spazi di accesso e di manovra.

7. I parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo non includono quelli previsti dalla disciplina provinciale e nazionale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

NOTE AL TESTO

Il comma 6 è stato così modificato dall'art. 4 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 14
Determinazione dello standard di parcheggio in base alle categorie d'intervento e per i cambi di destinazione d'uso

1. In caso di ampliamento di edifici, lo standard di parcheggio deve essere rispettato se si realizza almeno una nuova unità immobiliare ulteriore, rispetto a quelle esistenti, o se l'ampliamento comporta il raggiungimento della misura di superficie indicata nella tabella A, rispetto a quella dell'unità immobiliare esistente.
2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 4, gli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione anche con ampliamenti di volume urbanistico e senza aumento delle unità immobiliari o cambi di destinazione d'uso, non sono soggetti all'obbligo di osservare lo standard di parcheggio.
3. In caso di incremento del numero delle unità immobiliari mediante loro suddivisione senza aumento di superficie è rispettato lo standard di parcheggio relativo all'intero edificio o, se ciò non è possibile, è garantito almeno un posto auto aggiuntivo rispetto a quelli esistenti in ragione di ciascuna delle nuove unità immobiliari.
4. Il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliare comporta l'obbligo di osservare lo standard di parcheggio richiesto per la nuova funzione. In caso di oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti, lo standard di parcheggio per il cambio di destinazione d'uso è determinato dalla differenza tra lo standard per la nuova funzione e quello della funzione precedente.
5. Per rispettare lo standard di parcheggio è possibile utilizzare i posti auto già esistenti che risultino in eccedenza rispetto allo standard dell'edificio prima della realizzazione dell'intervento. Gli spazi di parcheggio esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono essere utilizzati anche se non sono conformi a quanto previsto da questo regolamento.
6. Per rispettare lo standard di parcheggio in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di interventi previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numeri 2 e 3, della medesima legge è possibile ricorrere alle disposizioni per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga di cui all'articolo 99 della legge provinciale.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 5 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 15
Localizzazione e disponibilità degli spazi di parcheggio

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, gli spazi di parcheggio da realizzare per il rispetto dello standard sono individuati all'interno del perimetro del lotto oggetto dell'intervento, all'interno o all'esterno dell'edificio cui sono destinati.
2. In caso di oggettiva impossibilità di reperire gli spazi necessari all'interno del lotto oggetto di intervento, gli spazi di parcheggio possono essere individuati all'esterno del medesimo purché nelle vicinanze e in aree urbanisticamente conformi. Ai fini della valutazione della vicinanza è considerata la presenza di idonei percorsi pedonali pubblici o aperti al pubblico. Nel caso di attività ricettive, produttive o di servizio, articolate su più edifici o su più lotti edificatori nel medesimo comune, gli spazi di parcheggio possono essere individuati, in tutto o in parte, in un unico lotto, purché siano garantite forme di mobilità dedicata al collegamento tra gli edifici o i lotti.

3. Nell'ambito delle politiche della mobilità e della sosta, la programmazione comunale favorisce la realizzazione di spazi di parcheggio intermodali al fine di assicurare l'integrazione dei sistemi di gestione del traffico e della sosta, attuando il criterio della mobilità sostenibile. In coerenza con detta programmazione comunale è ammesso l'accorpamento degli spazi di parcheggio per il raggiungimento dello standard richiesto, anche mediante la realizzazione di strutture dedicate.

4. Gli spazi per parcheggio devono essere posseduti o detenuti dal soggetto che realizza l'intervento a titolo di diritto di proprietà o ad altro titolo reale o personale di godimento idoneo ad assicurare la disponibilità del parcheggio medesimo a servizio del fabbricato oggetto dell'intervento. A tal fine nella richiesta del titolo abilitativo edilizio il soggetto dichiara a che titolo possiede o detiene gli stessi e, in caso di titoli legittimanti non iscritti al libro fondiario, allega una copia del contratto.

Art 16
Esenzioni dall'obbligo dello standard di parcheggio

1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della legge provinciale, sono esonerati dall'obbligo del rispetto dello standard di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se è dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire gli spazi necessari.

2. Sono esonerati dall'obbligo del rispetto dello standard di parcheggio gli interventi relativi ad edifici o aree ricadenti in aree urbane consolidate, comunque denominate, individuate con specifica previsione da parte dei PRG, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti comunali di programmazione della mobilità e della sosta, ove esistenti, ed in base ai seguenti criteri:

a) compattezza del tessuto urbano che limita l'accesso ai mezzi carrabili;
b) epoca di costruzione;
c) specifiche caratteristiche che comportano la limitazione dello spazio disponibile.

3. Alle esenzioni previste dai comma 1 e 2 non si applica la monetizzazione degli spazi a parcheggio.

4. Sono esonerati dall'obbligo del rispetto dello standard di parcheggio gli interventi relativi ad edifici ricadenti nelle aree residenziali sature previste dai piani regolatori generali, in caso di oggettiva impossibilità di reperire nuovi spazi, dimostrata attraverso una specifica relazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo edilizio.

5. Nei casi di cui al comma 4, l'esenzione dall'obbligo di reperire gli spazi di parcheggio prescritti è subordinata, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), della legge provinciale, al pagamento al comune di una somma pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, corrispondente a quelli richiesti e non garantiti dall'intervento realizzato.

6. Ai fini del comma 5 e dell'articolo 21 il volume standard di parcheggio coperto è dato dalla superficie dei posti auto di parcheggio necessari al soddisfacimento dello standard, con un minimo obbligatorio di un posto auto, moltiplicata per il costo medio di costruzione previsto per gli edifici aventi destinazione residenziale ordinaria.

7. Nei casi di cui al comma 4, l'esenzione dall'obbligo di rispetto dello standard di parcheggio non è subordinato alla monetizzazione degli spazi non realizzati in caso di:

a) opere pubbliche e servizi pubblici di quartiere, quali ambulatori pubblici, uffici postali, servizi sociali, edilizia residenza pubblica;
b) interventi di edilizia residenziale agevolata o convenzionata;
c) interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento della prima abitazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 della legge provinciale, per l'intera superficie dell'unità immobiliare. L'esenzione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione secondo quanto stabilito dall'articolo 90, comma 2, della legge provinciale; in caso di cessione in proprietà o in godimento del parcheggio nel corso dei dieci anni, è dovuta al comune la somma corrispondente alla monetizzazione del parcheggio oggetto dell'esenzione;

d) gli esercizi di cui all'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi).

8. Il consiglio comunale può autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti e disporne il diverso utilizzo per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;
b) sia applicata la monetizzazione secondo quanto previsto dal comma 5.

9. Anche in deroga a quanto previsto da questo articolo e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il consiglio comunale può decidere di non applicare, per intero o parzialmente, la disciplina prevista per la monetizzazione degli spazi per parcheggio in caso di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale per le finalità di interesse collettivo perseguite.

10. Al fine di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta e attuando il criterio della mobilità sostenibile, nel caso di strutture ricettive e di esercizi di vendita esistenti localizzati in aree soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, il comune può riconoscere l'esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, senza l'applicazione della monetizzazione di cui al comma 5, sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i predetti piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche mediante l'eventuale utilizzo di parcheggi pubblici.

11. Per le loro caratteristiche funzionali non sono assoggettati alla disciplina in materia di standard di parcheggio:

a) le opere di infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche;
b) i rifugi escursionistici, ad eccezione di quelli serviti da viabilità aperta al pubblico, i bivacchi e i rifugi alpini;
c) gli edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e i manufatti di cui all'articolo 112, comma 7 della legge provinciale, funzionali alla coltivazione del fondo.

12. Il comune può innalzare lo standard di parcheggio definito ai sensi di quest'articolo solo in caso di piani attuativi che lo rendano necessario in ragione della molteplicità delle destinazioni urbanistiche ammesse o della complessità degli interventi previsti.

Art. 17

Determinazione dello standard di parcheggio per attività diverse e per edifici multifunzionali

1. Ai fini del rispetto dello standard di parcheggio, l'utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad attività funzionalmente diverse se è effettuato con orari diversi in base ad un contratto sottoscritto dalle parti interessate e allegato in copia alla richiesta del titolo abilitativo edilizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo, lo standard di parcheggio di edifici con destinazione plurifunzionale è determinato per ogni unità monofunzionale.

3. In caso di funzioni accessorie ad una funzione principale, quali le mense, le foresterie, gli spazi destinati alla commercializzazione dei prodotti aziendali e affini, gli uffici, lo standard di parcheggio da rispettare è determinato in rapporto alla funzione principale.

4. Ai fini della determinazione dello standard di parcheggio le unità immobiliari residenziali sono sempre considerate autonomamente e pertanto i relativi interventi edilizi comportano il rispetto dello standard di parcheggio previsto per la destinazione residenziale.

5. Gli esercizi alberghieri con attività accessorie aperte al pubblico, quali ristorazione e centro benessere, sono considerati edifici a destinazione plurifunzionale. In tali casi lo standard di parcheggio è determinato per ogni unità monofunzionale. La superficie computabile ai fini della determinazione dello standard di parcheggio, riferita all'applicazione della tabella A per l'attività

accessoria, è diminuita di due metri quadrati per ogni unità abitativa come definita dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica).

6. Se nel medesimo esercizio ci sono più attività accessorie aperte al pubblico, lo standard di parcheggio è determinato solo con riguardo all'attività accessoria che ha la maggiore superficie utile netta, con la riduzione prevista dal comma 5.

7. La dotazione di posti auto per l'allestimento di case sugli alberi è sempre pari ad un posto auto ogni unità abitativa, da localizzare nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia di case sugli alberi.

8. Ai fini del rispetto dello standard, possono essere utilizzati spazi destinati a parcheggio pubblico compatibilmente con il mantenimento della destinazione prevalentemente pubblica degli spazi medesimi. In questo caso nella richiesta del titolo abilitativo edilizio sono indicati gli estremi della convenzione sottoscritta con il comune.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, i comuni, al fine di rendere coerenti con le politiche di gestione della mobilità e della sosta gli interventi edilizi di particolare rilevanza possono chiedere agli interessati, mediante la stipulazione di specifica convenzione, le seguenti modalità di realizzazione e gestione degli spazi di parcheggio richiesti:

a) che una quota dei parcheggi, stabilita dal comune, venga destinata ad uso pubblico ovvero a parcheggio per i residenti della zona, anche in presenza dell'affidamento della gestione dei predetti spazi a soggetti terzi. La convenzione può altresì stabilire che la quota di parcheggi destinata ad uso pubblico o per i residenti possa essere realizzata anche in aree diverse da quelle indicate dell'articolo 15, commi 1 e 2, in coerenza con le politiche comunali di gestione del traffico e della sosta;
b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la riduzione degli spazi di parcheggio da realizzare e la monetizzazione degli altri spazi rispetto allo standard richiesto.

Art. 18
Standard di parcheggio per attrezzature pubbliche di livello provinciale e sovracomunale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 60, comma 4, della legge provinciale, sono attrezzature pubbliche di livello provinciale le opere di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del PUP e le altre opere di competenza della Provincia di cui all'articolo 95, commi 4 e 5, della legge provinciale.

2. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di livello locale e alle altre attività di grande affluenza indicate nella tabella A e dei relativi ampliamenti deve rispettare le dotazioni di parcheggio della medesima tabella.

3. I servizi e le attrezzature in genere, ivi comprese le mense, strettamente attinenti alle funzioni dell'università o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico, purché logisticamente connessi alla localizzazione delle sedi universitarie o degli altri servizi pubblici o di interesse pubblico, non sono soggetti a specifici standard di parcheggio.

4. Per il calcolo dello standard di parcheggio delle strutture scolastiche si applica quanto previsto dalle norme tecniche relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola, previste dall'articolo 106, comma 4, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola). Fino alla loro approvazione si applica il decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17-69/Legisl. (Approvazione delle norme relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola), ancorché abrogato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2009, n. 18-20/Leg (Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione (articoli 106, comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

Art. 19
Determinazione dello standard di parcheggio per esercizi commerciali

1. Per la dotazione e la localizzazione degli spazi di parcheggio per gli esercizi commerciali si applica la disciplina provinciale prevista in materia di commercio. Al fine della determinazione dello standard di parcheggio si tiene conto della sola superficie aperta all'uso pubblico.

Art. 20
Standard di parcheggio per impianti di risalita e piste da sci

1. Per la realizzazione di nuovi impianti di arroccamento a servizio delle piste da sci o di sostituzione degli impianti di arroccamento esistenti, la dotazione dei parcheggi necessaria è determinata sulla base di uno specifico studio prodotto dal richiedente che considera anche la presenza di parcheggi pubblici idonei a soddisfare le esigenze di parcheggio, i sistemi di collegamento con detti parcheggi e specifica i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi. La dotazione di parcheggio non può in ogni caso essere inferiore a cento posti auto, da localizzare in prossimità di ogni singolo impianto di arroccamento con accesso automobilistico.
2. Lo studio di cui al comma 1 ha l'obiettivo di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di attuare il criterio della mobilità sostenibile e quello della limitazione del consumo del suolo, di privilegiare un razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. Lo studio evidenzia i fabbisogni medi di posti auto e quelli di punta stagionale. Per far fronte alle giornate di massimo afflusso o connesse con particolari eventi sportivi lo studio può considerare nel conteggio dei posti auto anche spazi ricavati a titolo precario, anche in aree con destinazione diversa. Le dotazioni di parcheggio per gli impianti previsti da questo articolo sono riferite al fabbisogno di parcheggio complessivo del sistema impianti-piste, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse agli sport invernali; nel caso di attività, pubbliche e private, compatibili con l'area sciabile, lo studio considera altresì le relative esigenze di parcheggio, anche in deroga alle specifiche modalità di calcolo previste per le diverse funzioni dalla tabella A.
3. Lo studio di cui al comma 1 considera altresì, nell'ambito degli spazi di parcheggio previsti per l'impianto di arroccamento, la dotazione di parcheggi funzionale alla realizzazione di nuove superfici da destinare a esercizi di vicinato e a locali per attività di servizio strettamente funzionali alla promozione dell'offerta turistica, anche se serviti da viabilità aperta al pubblico, e analogamente per la realizzazione o l'ampliamento di rifugi escursionistici, se dette attività sono ammesse dal PRG nell'ambito dell'area sciabile. Sono esenti dall'obbligo di assicurare lo standard di parcheggio gli edifici destinati a deposito o noleggio di attrezzature per gli sport invernali e ciclo-turistici, funzionali all'interscambio con il sistema piste-impianti.
4. Lo studio di cui al comma 1 è allegato alla domanda di autorizzazione presentata ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune). Nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione per l'esercizio dell'impianto, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio si esprime anche con riguardo alla dotazione di parcheggi individuata dallo studio.
5. Se è previsto l'utilizzo di parcheggi pubblici, il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula con il comune di una convenzione avente ad oggetto, in particolare, le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri per la loro gestione, i sistemi di collegamento con i medesimi nonché i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi.

Art. 21

Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria

1. Lo standard di parcheggio determinato al momento del rilascio del permesso di costruzione o della presentazione della SCIA deve essere mantenuto fino a quando lo stesso non è rideterminato a seguito della realizzazione di interventi previsti dall'articolo 13.

2. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere lo standard minimo di parcheggio al trasgressore è applicata una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggio coperto come determinato dall'articolo 16, comma 5, e un massimo pari al doppio di questo costo.

3. La sanzione prevista dal comma 2 è applicata anche quando gli spazi di parcheggio dello standard vengono distolti, in tutto o in parte, dalla funzione cui assolvono in relazione agli edifici cui sono funzionalmente connessi.

Titolo III
Disposizioni in materia di edilizia e di tutela del paesaggio

Capo I
Regolamentazione dell'attività edilizia

Art. 22
Contenuti del regolamento edilizio comunale

1. Il regolamento edilizio comunale individua, nell'ambito dell'ordinamento della CEC ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera k), della legge provinciale, il termine per l'espressione dei pareri di competenza della stessa.
2. Il regolamento edilizio comunale individua le ulteriori previsioni necessarie ai fini dell'attuazione della legge provinciale e di questo regolamento.

Art. 23
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia di edifici ad uso diverso da quello residenziale e con superficie utile lorda superiore a 500 metri quadrati nonché di edifici residenziali con più di dieci unità abitative prevedono la realizzazione di dotazioni per la ricarica dei veicoli elettrici. L'intervento di ristrutturazione edilizia deve interessare l'intero edificio.
2. Al fine di favorire l'installazione di reti di comunicazione digitale ad alta velocità e di promuovere l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica ai sensi della disciplina statale in materia, gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di edifici sono realizzati in modo da agevolare l'installazione di reti e la condivisione della dotazione interna all'edificio medesimo.
3. La specifica indicazione delle dotazioni previste dai commi 1 e 2 è contenuta nel titolo abilitativo.

Art. 24
Libretto del fabbricato

1. Ai sensi dell'articolo 76 della legge provinciale, il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei fabbricati a partire dalla loro costruzione, riportando i titoli edilizi relativi alle modificazioni progettuali e gli adeguamenti eventualmente introdotti. Esso è il prodotto di un lavoro conoscitivo e valutativo in merito alle caratteristiche strutturali, manutentive e urbanistiche del fabbricato o dell'edificio.
2. Il libretto concerne ogni fabbricato, pubblico o privato, e riporta gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione o gli interventi interessanti gli elementi strutturali, i cui titoli edilizi sono richiesti o presentati dopo il 1° gennaio 2019.
3. Il libretto del fabbricato è tenuto dal comune ove è situato il fabbricato e riporta i seguenti dati:
a) titoli edilizi presentati o rilasciati che interessano il fabbricato;
b) autorizzazioni rilasciate ai sensi del capo IV delle norme di attuazione del PUP;
c) certificazioni in materia di antincendi, impianti o di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

4. Fermo restando l'accesso ai dati contenuti nel libretto del fabbricato per l'effettuazione di controlli da parte delle autorità competenti, il libretto del fabbricato può essere consultato, in forma telematica:

a) dal proprietario del fabbricato o di singole unità immobiliari dello stesso;
b) dal titolare di diritti reali o obbligatori riguardanti il fabbricato o singole unità immobiliari dello stesso;
c) da altri soggetti interessati, se consentito dal soggetto previsto dalla lettera a).

5. A seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sono modificati i dati contenuti nel libretto del fabbricato; la variazione è comunicata in via telematica al comune da un professionista abilitato, contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.

6. Il comune mette a disposizione della Provincia i dati del libretto nell'ambito del SIAT, per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale. Il SIAT cura la tenuta e l'aggiornamento di una banca dati provinciale.

Art. 25
Varianti in corso d'opera e varianti ordinarie

1. Questo articolo contiene specificazioni dei criteri previsti dall'articolo 92 della legge provinciale. La disciplina delle varianti in corso d'opera prevista dalla legge provinciale e da questo regolamento si applica anche ai manufatti pertinenziali e alle costruzioni accessorie.

2. Le varianti in corso d'opera su edifici consistono in variazioni comprese entro il 10 per cento delle misure di progetto, concernenti il volume edilizio e urbanistico, la superficie coperta, la superficie utile, intesa come superficie utile netta, o l'altezza, riferite rispettivamente all'edificio complessivo se relative ad un intervento di nuova costruzione o alla parte oggetto di modifica se relative a un intervento su edificio esistente. Non costituiscono varianti in corso d'opera su edifici quelle che modificano la destinazione d'uso o la categoria di intervento o che comportano il mutamento del titolo edilizio abilitativo e in generale le opere che trasformano le caratteristiche strutturali e funzionali del progetto assentito.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92, comma 3, lettera a), della legge provinciale, sono varianti in corso d'opera le modifiche che, nel rispetto della tipologia complessiva dell'intervento, non cambiano in modo significativo i materiali, i colori, la distribuzione dei fori e l'ordine compositivo del progetto autorizzato.

4. Nel caso di variazione della superficie utile dei balconi, la percentuale del 20 per cento ammessa come variante in corso d'opera, è da calcolarsi con riferimento alla superficie complessiva del singolo balcone.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92, comma 3, lettera b), della legge provinciale, le variazioni in corso d'opera sono ammesse se contenute entro il limite del 10 per cento delle misure di progetto ove applicabile. Sono escluse dalle varianti in corso d'opera le alterazioni dell'assetto plani-altimetrico che incidono sugli indici edilizi delle aree di intervento e la modifica significativa delle relative sistemazioni e funzioni.

6. Nel caso di opere stradali sono varianti in corso d'opera:

a) la realizzazione di muri di sostegno e contenimento, con altezza non superiore a 1,5 metri, purché nel paramento sia garantita la continuità con i muri esistenti con riguardo al materiale e alla tipologia impiegati;
b) la sostituzione di muri con altezza originaria non superiore a due metri purché realizzata ripristinando la continuità con i muri esistenti con riguardo al materiale e alla tipologia impiegati;
c) la realizzazione, o le modifiche dimensionali, di guard-rail o parapetti di protezione, garantendo la continuità tipologica di quelli previsti in progetto;
d) la realizzazione di strutture paramassi e reti addossate a rampe, costruite con tecniche e materiali tali da ridurre l'impatto paesaggistico ambientale;

e) la realizzazione di piazzole di scambio laddove la larghezza della strada non consente l'incrocio di veicoli, purché tali slarghi siano di dimensioni contenute e realizzati in continuità con tecniche e materiali usati nella costruzione della strada.

Capo II
Disposizioni in materia di interventi che interessano l'esterno e le aree pertinenziali degli edifici

Art. 26
Attrezzature ed elementi di arredo e sistemazione delle aree pertinenziali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale, si considerano elementi di arredo e di sistemazione delle aree pertinenziali degli edifici:

a) le casette da gioco e i piccoli depositi per attrezzi da giardino di pertinenza di unità immobiliari con destinazione residenziale, con esclusione degli edifici utilizzati a fini abitativi non permanenti di cui all'articolo 104 della legge provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
   1) assenza di allacciamenti per le forniture di servizi;
2) assenza di collegamenti funzionali con altre costruzioni.

b) i barbecue, sia fissi che mobili di dimensioni limitate;

c) i gazebo, sia fissi che mobili, realizzati nell'area di pertinenza di edifici residenziali, purché completamente aperti su tutti i lati;

d) altri elementi di arredo, installazione di opere artistiche e sistemazione di aree pertinenziali e giardini in genere di limitata entità.

Art. 27
Interventi che interessano le parti esterne degli edifici

1. Ferme restando le norme in tema di piano colore di cui all'articolo 28, gli interventi che interessano le parti esterne degli edifici, tra i quali infissi esterni, manti di copertura, parapetti di scale esterne, balconi e terrazze, tinteggiatura delle facciate dell'edificio, cappotto termico, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo e previa comunicazione al comune, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lettera b), della legge provinciale, se rispettano le previsioni del PRG o del regolamento edilizio o di altre disposizioni comunali, laddove esistenti, sui materiali e colori da impiegare. Tra tali interventi rientrano la posa o la sostituzione di impianti termici, di refrigerazione o ventilazione, comunque denominati, ad uso domestico, se realizzati all'interno dei parapetti di terrazze o balconi, all'interno dei parapetti di coperture piane, o se collocati su fronti non principali dell'edificio o comunque non aggettanti sulla pubblica via.

Art. 28
Piano colore

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i criteri e i contenuti minimi relativi al piano colore. La deliberazione della Giunta provinciale ha immediata efficacia anche ai fini dell'articolo 78, comma 3, lettera b), della legge provinciale.

2. In coerenza con i criteri di cui al comma 1, il comune può dotarsi di norme specifiche relative al piano colore all'interno del regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera d), della legge provinciale. Sono fatti salvi i regolamenti o piani colore comunali vigenti alla data di efficacia della deliberazione provinciale di cui al comma 1. Il regolamento edilizio comunale o il piano colore comunale produce i medesimi effetti della deliberazione provinciale di cui al comma 1.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 22 febbraio 2018, n.277.

Art. 29
Criteri e limiti per l'installazione dei pannelli solari o fotovoltaici per l'autoconsumo

1. I pannelli solari o fotovoltaici e i relativi impianti destinati a soddisfare prevalentemente l'autoconsumo dell'energia prodotta sono installati preferibilmente sulla copertura degli edifici. Essi possono essere installati sul suolo se è necessario per esigenze di tutela paesaggistica e architettonica o per impossibilità tecnica di all'installazione dei pannelli sulla copertura dell'edificio.

2. L'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti sulla copertura degli edifici è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) non è ammessa l'installazione di serbatoi di accumulo sulle falde di copertura dell'edificio;
b) nel caso di installazione su tetto a falde, i pannelli sono appoggiati in aderenza o incassati nel manto di copertura, con inclinazione identica a quella del manto stesso, disposti in modo ordinato e compatto;
c) nel caso di installazione su coperture a falde irregolari o curvilinee, i pannelli sono installati nel rispetto della tipologia della copertura;
d) nel caso di installazione su coperture piane o con pendenze fino a cinque gradi, la quota massima dei pannelli non deve superare l'altezza del parapetto perimetrale. Se non c'è il parapetto o lo stesso ha un'altezza inferiore a trenta centimetri, la quota massima dei pannelli non deve superare i trenta centimetri.

3. Ai sensi del comma 1 gli impianti di pannelli solari o fotovoltaici, fissi o semoventi, possono essere installati sul suolo, in adiacenza ad un edificio. La distanza dai confini dei pannelli non può essere inferiore a 1,50 metri, salvo consenso intavolato del proprietario finitimo, mantenendo una distanza dagli edifici non inferiore a tre metri.

4. Negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, possono essere installati esclusivamente impianti di pannelli solari o fotovoltaici destinati prevalentemente all'autoconsumo dell'energia prodotta.

5. Il PRG può escludere la collocazione di pannelli solari termici e fotovoltaici in determinate aree degli insediamenti storici anche di carattere sparso, in aree di particolare interesse o su specifici edifici, per evitare la collocazione di questi impianti nelle zone di maggior pregio ed esposizione visiva, quali le piazze principali, gli slarghi ed in genere le zone del centro storico che consentono una visione d'insieme dei tetti, o a tutela di particolari vedute.

6. Questo articolo non si applica all'installazione di pannelli solari o fotovoltaici in aree produttive e commerciali.

Art. 30
Criteri per l'installazione dei pannelli per la produzione di energia da cedere in rete

1. Gli impianti destinati alla produzione di energia da cedere prevalentemente in rete collocati sulle coperture degli edifici sono ammessi indipendentemente dalla destinazione di zona se la collocazione non è esclusa dal PRG ai sensi dell'articolo 29, comma 5; i predetti impianti non sono ammessi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso. All'installazione dei pannelli per la produzione di energia da cedere in rete sulle coperture degli edifici, si applica l'articolo 29.

2. Gli impianti destinati alla produzione di energia da cedere in rete, o comunque a soggetti terzi, installati sul suolo o realizzati secondo modalità diverse da quelle del comma 1 possono essere realizzati esclusivamente nelle aree in cui è ammesso lo svolgimento di attività produttive e nelle aree specificamente destinate a questo scopo. A tali impianti si applica la disciplina delle distanze tra le costruzioni e dai confini.

Capo III
Disposizioni in materia di opere precarie

Art. 31
Strutture prefabbricate di carattere precario

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera k), della legge provinciale, si considerano strutture prefabbricate di carattere precario le strutture accessorie ai cantieri rispetto a progetti di intervento per i quali è stato acquisito il titolo edilizio, e le strutture prefabbricate realizzate con materiali costruttivi leggeri, ancorate a terra senza opere murarie e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale. Sono comprese tra le strutture prefabbricate quelle funzionali a bisogni temporanei e contingenti connessi con la produzione industriale e artigianale nelle aree specificamente destinate ad attività produttive del settore secondario.

Art. 32
Opere e manufatti precari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale si considera temporanea l'esigenza cronologicamente individuabile non superiore a due anni, prorogabile su richiesta del soggetto interessato al fine di mantenere l'opera precaria per il tempo ulteriore necessario. Il comune valuta le caratteristiche dell'opera e dei manufatti e la loro durata.
2. Il comune può disciplinare specifiche soluzioni costruttive o tipologiche per le opere e i manufatti precari.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale le opere precarie possono consistere in tettoie, chioschi e altre strutture prefabbricate di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, per esercitare attività commerciali di vicinato, piccole attività artigianali, la somministrazione di pasti e bevande e la vendita di giornali e sono realizzate e mantenute nel rispetto del decoro urbanistico e paesaggistico.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale si considerano opere precarie i depositi provvisori di terre e rocce da scavo. Rimangono ferme le specifiche disposizioni alle quali i predetti depositi sono soggetti ai sensi delle norme in materia di tutela dell'ambiente.
5. La comunicazione prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale, è presentata, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, accompagnata da una planimetria dei luoghi e da una relazione descrittiva delle opere, della loro funzione temporanea e improrogabile, dei tempi previsti di utilizzazione e delle modalità di rimozione.
6. In relazione all'entità degli interventi previsti il comune può, entro il termine stabilito per l'inizio dei lavori, subordinare la realizzazione delle opere alla presentazione di idonee garanzie mediante sottoscrizione, entro trenta giorni, di una convenzione che contenga le prescrizioni necessarie con riguardo a:
a) tipologia edilizia dell'opera ammessa;
b) modalità di esecuzione dell'opera e di mantenimento del decoro dei luoghi;
c) modalità di rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione;

d) ammontare della fideiussione eventualmente richiesta a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato.

7. Le strutture precarie non sono soggette alle disposizioni in materia di distanze previste dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 59, comma 2, della legge provinciale.

8. In caso di aree sottoposte a vincolo preordinato all'espropriazione, la realizzazione delle opere previste da questo articolo è subordinata al parere favorevole del soggetto competente alla realizzazione dell'opera per la quale è stato apposto il vincolo o del soggetto nell'interesse del quale è stato apposto il vincolo, e alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, in ordine all'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi nel caso di avvio della procedura di espropriazione o di approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica.

9. Nelle fasce di rispetto stradale o ferroviario la realizzazione delle opere previste da questo articolo è subordinata al parere favorevole dell'ente gestore.

10. In caso di violazione delle disposizioni di questo articolo, nonché in caso di demolizione dell'opera precaria e rimessa in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio.

Capo IV
Disposizioni in materia di posa di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati

Art. 33
Tipologie di cartelli o di altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale e da questo regolamento, possono essere posati all'esterno dei centri abitati sono:

a) preinsegne ai sensi della disciplina statale in materia di sicurezza stradale;
b) cartelli o elementi di segnalazione finalizzati a pubblicizzare servizi o attività svolte in prossimità del cartello stesso;
c) elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche aventi carattere didattico o contenenti informazioni di pubblico interesse inerenti il territorio interessato dalla predetta collocazione.

2. Gli avvisi, i manifesti, gli striscioni e le altre tipologie di segnali legati a manifestazioni, gare, eventi sportivi, manifestazioni culturali, religiose e simili di carattere temporaneo non comportano trasformazione edilizia del territorio e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina provinciale in materia di cartelli e altri mezzi pubblicitari.

3. Resta salvo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di segnaletica con riguardo a sentieri alpini, strade del vino, strade dei sapori, strade del vino e dei sapori, strade dei fiori e piste ciclabili.

Art. 34
Criteri di localizzazione e installazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari

1. Al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), possono essere posati nel rispetto dei seguenti criteri di localizzazione:

a) sono privilegiate le aree urbanizzate, al fine di evitare la dispersione di segnaletica sul territorio non edificato e preservare le zone aperte alle visuali o quelle paesaggisticamente più vulnerabili;
b) è evitata l'installazione nelle aree a elevata naturalità e nelle aree a elevata integrità, previste dall'articolo 24 delle norme di attuazione del PUP, fatta salva la segnaletica ammessa dagli strumenti di tutela delle predette aree;

c) è evitata l'interferenza visuale con elementi paesaggistici di pregio, quali scorci di rilievo paesaggistico, edifici storici o di valore architettonico;
d) in fregio alla viabilità, è privilegiata la collocazione verso monte e non verso valle;
e) è evitato l'affiancamento di segnaletica di differente tipologia.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, possono essere installate al massimo due preinsegne previste dall'articolo 33, comma 1, lettera a), una per ogni senso di marcia, collocate entro una distanza ragionevole rispetto all'attività da segnalare; le preinsegne rispettano standard analoghi a quelli previsti al codice della strada per i cartelli di indicazione di esercizi commerciali o alberghieri.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cartelli o gli elementi di segnalazione previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera b), sono installati nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) se sono previsti come elementi integrati nell'edificio ospitante l'attività o il servizio, non possono essere installati sulle coperture o comunque oltre la sagoma di ingombro del volume edilizio; possono invece essere installati in fregio alle facciate, nel rispetto della composizione architettonica e scegliendo tipologie coerenti con le facciate medesime;
b) se non sono previsti come elementi in aderenza all'edificio, essi sono installati nel rispetto delle visuali principali e sono collocati entro una distanza ragionevole rispetto all'attività da segnalare.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche, previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), sono collocati nel rispetto di un programma generale di comunicazione redatto dall'ente proponente.

5. Nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e al di fuori dei centri abitati l'installazione di un numero di cartelli o di elementi di segnalazione previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera b), deve essere limitato allo stretto indispensabile.

6. E' in ogni caso vietata la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Art. 35
Regime autorizzatorio e disposizioni di coordinamento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione dell'ente gestore della strada

1. Quando per l'installazione dei cartelli o degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati è necessaria l'autorizzazione dell'ente gestore della strada, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è presentata dal richiedente all'ente gestore della strada. L'ente gestore trasmette la copia della domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla CPC, previa valutazione positiva dell'ente gestore sul rispetto delle norme del codice della strada relative alla collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. Il termine di 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della CPC decorre dal ricevimento della domanda trasmessa dall'ente gestore della strada. Il provvedimento della CPC è comunicato all'interessato e all'ente gestore della strada per la conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dal codice della strada.

Capo V
Disposizioni in materia di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione

Art. 36
Criteri per l'installazione di impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione

1. Al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, gli impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione possono essere installati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'accesso agli impianti è garantito tramite viabilità esistente;
b) le eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo limitate all'area interessata dall'impianto e dai relativi manufatti e le aree libere sono rinverdite;

c) le linee elettriche di alimentazione a servizio degli impianti sono realizzate con cavo interrato;
d) eventuali recinzioni degli impianti sono realizzate con tipologie e materiali consoni rispetto ai luoghi; non sono ammessi muri o cordoli in calcestruzzo;
e) il colore dei tralicci e delle strutture di sostegno delle antenne è finalizzato all'inserimento nel contesto paesaggistico, privilegiando la gamma cromatica del verde nei contesti boscati o del grigio-marrone o del colore naturale dello zinco ossidato nel caso di sfondo roccioso o di specifiche situazioni ambientali;
f) i manufatti di servizio, destinati ad alloggiare gli apparati tecnologici sono accorpati in un'unica costruzione, da collocare in posizione defilata oppure alla base del traliccio o della struttura di sostegno; detti manufatti sono realizzati utilizzando tipologia e materiali coerenti con la funzione e con il contesto paesaggistico.

2. Il comma 1 non si applica se il rispetto dei criteri è incompatibile con le esigenze di protezione civile. Resta inoltre fermo quanto previsto dalla disciplina di settore relativa all'installazione degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva.

Art. 37
Interventi relativi a impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 78, comma 3, lettere h) e i), e 80, comma 1, lettera h), della legge provinciale, per struttura si intende il palo o il traliccio destinato ad ospitare impianti di telecomunicazione e radiodiffusione e il locale contenente le apparecchiature elettroniche a servizio degli stessi, esclusi gli armadi tecnici e gli eventuali elementi di ancoraggio ad una struttura esistente se di lunghezza complessiva inferiore a 1,5 metri.

Capo VI
Altre disposizioni di specificazione degli interventi

Art. 38
Allacciamenti dei servizi

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera e), della legge provinciale, le linee elettriche aeree con tensione inferiore a 30.000 volt sono un intervento libero solo se relative ad allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere.

Art. 39
Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto

1. L'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, è un intervento libero ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera f), della legge provinciale se il deposito ha una capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi e l'installazione è effettuata ad una distanza di almeno 2 metri dai confini.

2. Rimane fermo il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla disciplina statale.

Art. 40
Manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici

1. Tra le manutenzioni ordinarie di strade e spazi pubblici previste dall'articolo 78, comma 2, lettera p), della legge provinciale rientrano i lavori di manutenzione stradale e i lavori di

manutenzione delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia cui si applica la semplificazione delle procedure prevista dall'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Art. 41
Interventi relativi a sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera q), della legge provinciale, sono interventi riguardanti palestre di roccia e vie attrezzate, quelli che consistono nella loro realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria mediante apposizione di chiodi in parete, di prese artificiali, di brevi tratti di scale metalliche e cavi, senza alcuna modifica fisica del territorio, quali scavi e movimenti di terra e rocce in genere.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera q), della legge provinciale, gli interventi riguardanti i tracciati e sentieri alpini devono riguardare tracciati e sentieri esistenti. Essi sono, ad esempio, il ripristino e le modeste rettifiche di tracciati originari e il rinnovo della segnaletica.

Art. 42
Specificazioni in materia di cambio della destinazione d'uso

1. Non costituisce cambio di destinazione d'uso quello da residenza a esercizio di bed and breakfast e quello ad albergo diffuso ai sensi rispettivamente dell'articolo 33 e dell'articolo 36 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica). Resta fermo il rispetto delle destinazioni di zona previste nel PRG.

Art. 43
Rinvio

1. Sono precisati nel capo I del titolo IV, relativo agli interventi per specifiche finalità nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi previsti dai seguenti articoli della legge provinciale:
a) 78, comma 2, lettera l);
b) 78, comma 2, lettera m);
c) 85, comma 1, lettera k).

1 bis. Sono precisati nel capo IX di questo titolo, relativo a ristrutturazione edilizia, recupero del patrimonio edilizio esistente e riqualificazione urbana ed edilizia, gli interventi previsti dall’articolo 85, comma 2, lettera b), della legge provinciale.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 6 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Capo VII
Disposizioni in materia di contributo di costruzione

Art. 44
Aumento del carico urbanistico

1. Al fine della determinazione del contributo di costruzione, comportano aumento del carico urbanistico i seguenti interventi edilizi:
a) la nuova costruzione di edifici;

b) gli interventi su edifici esistenti che aumentano la superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo di costruzione;
c) il cambio della destinazione d'uso degli immobili, con o senza opere, che comporti l'assegnazione dell'edificio, o di parte di esso, ad un'altra categoria tipologico-funzionale tra quelle previste dall'articolo 45, comma 1, o ad un'altra sottocategoria indicata nella tabella B.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 richiedono il pagamento del contributo di costruzione ad eccezione dei seguenti:
a) realizzazione di edifici per la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli dell'impresa agricola;
b) realizzazione della seconda unità abitativa nell'ambito di un'impresa agricola nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 90, comma 1, lettera a), numero 3), della legge provinciale;
c) recupero in area agricola di edifici esistenti da destinare a foresteria;
d) realizzazione di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b), delle norme di attuazione del PUP;
e) realizzazione di tettoie destinate alle attività silvo-colturali di cui all'articolo 115 della legge provinciale, fino alla superficie utile netta di 300 metri quadrati.

3. Restano fermi i casi di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione previsti dalla legge provinciale.

4. L'importo del contributo di costruzione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria che gli interessati si impegnano a realizzare ovvero del minor costo di realizzazione delle opere stesse realizzate. Se le opere di urbanizzazione primaria possono essere utilizzate in tutto o in parte per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi o se le stesse assumono particolare rilevanza economica, è possibile determinare in misura anche maggiore la riduzione del contributo. In questo caso, la riduzione del contributo di costruzione non può essere superiore alla somma degli importi delle parti di contributo relative alle opere di urbanizzazione primaria e alle opere di urbanizzazione secondaria. Resta fermo che le spese per l'esecuzione delle opere di allacciamento ai pubblici servizi sono totalmente a carico dei soggetti interessati, senza alcun diritto alla riduzione del contributo di costruzione.

NOTE AL TESTO

Il comma 4 è stato così modificato dall'art. 7 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 45
Categorie tipologico-funzionali

1. Ai fini della determinazione del contributo di costruzione, gli edifici, o parti degli stessi, sono assegnati alle seguenti categorie tipologico-funzionali generali:
a) categoria A: residenza ed attività affini;
b) categoria B: campeggi;
c) categoria C: attività produttive e commercio all'ingrosso;
d) categoria D: commercio, attività amministrative e di grande affluenza.

2. Il costo medio di costruzione è individuato nella tabella B per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali generali previste dal comma 1, differenziando il costo in base alle diverse destinazioni comprese nella categoria.

3. Ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della legge provinciale, i comuni fissano l'aliquota del costo medio di costruzione per ciascuna delle diverse destinazioni individuate nella tabella B.

4. Se parte dell'edificio è destinato ad una funzione accessoria, quali commercializzazione dei prodotti aziendali ed affini, o uffici, per la determinazione del contributo di costruzione si fa riferimento alla sola categoria tipologico-funzionale principale. La norma si applica anche al recupero di edifici esistenti, o alle nuove costruzioni realizzate nell'ambito degli insediamenti produttivi, destinati a foresterie.

5. Le unità residenziali realizzate nelle aree agricole, produttive e alberghiere sono assegnate alla sotto categoria A1 (Residenza ordinaria) indicata nella tabella B.

Art. 46
Criteri per la determinazione del contributo di costruzione in relazione alle categorie tipologico-funzionali e degli interventi edilizi

1. La superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo di costruzione è la superficie utile netta (SUN) come definita dall'articolo 3, comma 6, lettera n).

2. In base alle diverse categorie tipologico-funzionali la superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo di costruzione è calcolata come segue:

a) categoria A - edilizia residenziale: superficie calcolata ai sensi del comma 1 con riferimento alla sotto categoria tipologico-funzionale di assegnazione;
b) categoria B - campeggi: superficie calcolata ai sensi del comma 1 per le unità abitative presenti all'interno dei campeggi sommata alla misura in metri quadrati della restante area occupata, comprendendo anche l'area occupata dalle strutture accessorie al campeggio (docce, servizi igienici, negozi, ristoranti, bar, pizzerie e simili);
c) categoria C - attività produttive e commercio all'ingrosso e categoria D - commercio, attività amministrative e di grande affluenza: superficie calcolata ai sensi del comma 1 con riferimento alla sotto categoria tipologico-funzionale di assegnazione.

3. Se il permesso di costruire o la SCIA riguardano interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione che comportano la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo sedime o su sedime diverso, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico-funzionale e secondo l'aliquota prevista per gli interventi di recupero.

4. Per gli interventi di recupero degli edifici esistenti che comportano il cambio della destinazione d'uso o l'ampliamento della SUN nel rispetto del volume urbanistico esistente, si applica l'aliquota fissata dal comune, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della legge provinciale, nella misura tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione.

5. Per gli interventi edilizi che comportano ampliamento del volume urbanistico esistente o della SUN esistente, l'aliquota fissata dal comune, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della legge provinciale, nella misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo di costruzione è applicata per la parte di ampliamento inferiore al 20 per cento e l'aliquota nella misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del costo medio di costruzione è applicata alla parte eccedente il 20 per cento dell'ampliamento.

6. Le aliquote fissate ai sensi dell'articolo 87, comma 1 della legge provinciale sono determinate in rapporto alle destinazioni d'uso previste.

7. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.

8. Agli interventi previsti dagli articoli 107, 109, 110 e 111 della legge provinciale si applica l'aliquota fissata dal comune, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della legge provinciale, nella misura tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione, anche se la ricostruzione non è conseguente alla demolizione nell'ambito di un intervento edilizio unitario soggetto a un unico titolo.

Art. 47
Contributo di costruzione per il cambio della destinazione d'uso

1. Il cambio della destinazione d'uso, anche senza la realizzazione di opere, comporta la corresponsione dell'eventuale differenza tra il contributo di costruzione pagato in base alla precedente destinazione dell'edificio e quello, se più elevato, dovuto per il nuovo titolo edilizio abilitativo che comporta l'assegnazione dell'edificio, o di parte di esso, ad un'altra categoria tipologico-funzionale.

2. Il contributo di costruzione è sempre dovuto per intero in caso di cambio della destinazione d'uso di edifici che, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), non erano soggetti al pagamento del contributo di costruzione o erano esenti, quali ad esempio soffitte, garage, costruzioni accessorie.

3. Se la destinazione d'uso precedente è stata impressa all'edificio, o a parte dello stesso, con un intervento disciplinato dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 22 del 1991, il contributo di costruzione dovuto ai sensi del comma 1 è calcolato, anche con riguardo alla destinazione d'uso precedente, in base a quanto previsto dalla disciplina provinciale e comunale vigente al momento del nuovo titolo edilizio abitativo.

Art. 48
Esenzioni e riduzioni dal contributo di costruzione

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), della legge provinciale, sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione, se realizzati da soggetti che svolgono professionalmente l'attività produttiva agricola, indipendentemente dalla destinazione di zona, purché l'impresa agricola risulti iscritta all'archivio delle imprese agricole previsto dalle leggi provinciali in materia o alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento:

a) gli interventi e le opere da realizzare per la coltivazione del fondo e la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli provenienti dall'impresa interessata;
b) gli interventi di recupero previsti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale relativi a edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica indipendentemente dalla destinazione di zona, ivi compreso il cambio di destinazione d'uso di edifici sia dismessi sia con destinazione d'uso originariamente differente. Gli interventi di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera g), della legge provinciale destinati ad attività agrituristica sono soggetti invece al pagamento del contributo di costruzione riferito alla sotto categoria A4 in misura piena indicata nella tabella B;
c) l'ulteriore unità abitativa realizzata nell'ambito della medesima impresa agricola e gli interventi di recupero di edifici esistenti da destinare a foresterie.

2. Per le loro caratteristiche funzionali non richiedono il pagamento del contributo di costruzione i manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b), e articolo 38, comma 4, delle norme di attuazione del PUP e dell'articolo 112, comma 6, della legge provinciale.

3. Sono esenti dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera e), della legge provinciale, i parcheggi, anche coperti, compresi gli spazi di manovra, se collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza.

4. Sono esenti le tettoie destinate alle attività silvo-colturali di cui all'articolo 115 della legge provinciale, fino alla superficie utile netta di 300 metri quadrati.

5. Per impianti ed attrezzature tecnologiche di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), della legge provinciale si intendono i volumi tecnici e le altre strutture, attrezzature ed impianti in genere che per esigenze di funzionalità non possono essere contenuti nel corpo degli edifici.

6. Per opere di interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro, di cui all'articolo 90, comma 1, lettera i), della legge provinciale si intendono quelle di interesse generale idonee a soddisfare bisogni della collettività. Rientrano nell'ipotesi di esenzione in parola anche le opere di culto, indipendentemente dal tipo di confessione religiosa, compresi gli oratori, le canoniche, le colonie estive.

7. Rientrano tra gli impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, di cui dell'articolo 90, comma 1, lettera m), della legge provinciale tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico.

8. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera n), della legge provinciale il rinnovo del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, è soggetto solamente all'eventuale maggior onere determinato dagli aggiornamenti ISTAT del costo medio di costruzione. Rientra in tale ipotesi il rinnovo del permesso di costruire o della presentazione della SCIA per il completamento dell'opera realizzata al grezzo, senza tramezze interne, suddivisione in unità immobiliari o destinazione d'uso individuata in base al progetto autorizzato. Non rientra in tale ipotesi la presentazione della SCIA per la realizzazione della parte di intervento non ultimata ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera i), della legge provinciale, in quanto in tale caso è già stato corrisposto il contributo di costruzione.

9. Per i parcheggi interrati a uso pubblico e gli interventi svolti in sottosuolo, finalizzati all'insediamento di attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli o di altre attività riconducibili alla coltivazione del fondo, al deposito e magazzinaggio, all'insediamento di attività produttive e di attività e servizi alle imprese è disposta la riduzione ad un terzo del costo medio di costruzione.

Art. 49
Esenzione dal contributo di costruzione per la prima abitazione

1. I requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'articolo 87, comma 4, lettera a), e dall'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d) della legge provinciale ai fini del riconoscimento dell'esenzione totale dal contributo di costruzione per la prima abitazione devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della convenzione. La convenzione è sottoscritta entro la fine dei lavori.

2. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal contributo di costruzione, per alloggio idoneo alle esigenze familiari, previsto dall'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale si intende quello definito dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"), limitatamente ai criteri relativi al numero dei componenti il nucleo e alla superficie utile minima e purché l'alloggio presenti i seguenti servizi essenziali:

a) opere di urbanizzazione primaria;
b) acqua corrente e potabile;
c) elettricità;
d) impianti di scarico, anche a dispersione, di acque bianche e nere;
e) servizi igienici all'interno dell'alloggio forniti di impianto per scarico dell'acqua.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal contributo di costruzione, per alloggio idoneo alle esigenze familiari, previsto dall'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale, non rileva la titolarità di porzioni di immobili inferiori ad un quarto della proprietà totale in comunione o in base a diritti reali di uso, usufrutto o abitazione.

4. Il termine decennale, previsto dall'articolo 90, comma 2, della legge provinciale, relativo all'obbligo di non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo decorre dalla data di fine lavori dichiarata nella dichiarazione ultimazione lavori presentata ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della medesima legge.

5. Per il calcolo della superficie ai fini dell'applicazione della franchigia prevista dall'articolo 90, comma 1, lettera a), numero 3) e lettere c) e d), si considera la singola unità abitativa con esclusione dei locali accessori, quali garages, volumi tecnici, soffitte e cantine e vani scale.

6. E' riconosciuta l'esenzione di cui al comma 1 limitatamente all'unità abitativa che soddisfa i requisiti di prima abitazione nel caso di realizzazione contestuale di più unità abitative che non hanno le caratteristiche di idoneità.

Art. 50
Pagamento e rimborso del contributo di costruzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 87, comma 6, della legge provinciale con riguardo al pagamento rateale, il contributo di costruzione è corrisposto prima del rilascio del permesso di costruire o, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, della legge provinciale, prima della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
2. Il comune rimborsa, in tutto o in parte, su richiesta dell'interessato, il contributo di costruzione quando non è realizzato, in tutto o in parte, l'intervento per il quale è stato pagato. Restano salve le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione dei diritti.
3. Il contributo di costruzione è rimborsato su richiesta del titolare del titolo edilizio abilitativo nei seguenti casi:
a) rinuncia al titolo edilizio;
b) rilascio del titolo edilizio relativo alla variante ai sensi dell'articolo 92 della legge provinciale che comporta la realizzazione parziale dell'intervento;
c) decadenza del titolo edilizio per scadenza dei termini iniziali o finali o per il sopravvenire di previsioni urbanistiche introdotte o dallo strumento urbanistico o da norme legislative o regolamentari, contrastanti con le opere autorizzate e non ancora realizzate;
d) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quello dovuto.
4. Il rimborso del contributo di costruzione è effettuato dal comune secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio comunale. Non sono rimborsati gli interessi versati per pagamenti rateizzati, sanzioni per ritardato pagamento e i diritti di segreteria.

Capo VIII
Disposizioni in materia di realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche

Art. 51
Disposizioni generali

1. La deroga costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che consente di disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica sia in vigore che adottati, ammettendo una diversa utilizzazione del territorio per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
2. La possibilità di ricorrere alla deroga e i limiti della sua ammissibilità devono essere espressamente previsti dalle norme d'attuazione dello strumento di pianificazione territoriale. La deroga può riguardare solo norme del piano regolatore generale e non norme contenute in leggi, regolamenti ovvero deliberazioni della Giunta provinciale di carattere generale, attuative di disposizioni di legge, ancorché riprodotte o richiamate dal piano.
3. I provvedimenti provinciali, delle comunità e comunali che autorizzano la realizzazione di opere in deroga sono sorretti da una congrua e puntuale motivazione, che deve riguardare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.
4. Nel caso della realizzazione in deroga di nuovi insediamenti produttivi, compresi quelli destinati alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali, il progetto è corredato dal documento di valutazione per il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 2), della legge provinciale.
5. Per consentire l'esercizio dei poteri d'intervento della Giunta provinciale in materia di urbanistica, previsti dagli articoli 101 e 102 della legge provinciale, le comunità e i comuni trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica una copia delle deliberazioni di autorizzazione alla deroga per le opere di propria competenza.

Art. 52
Termini del procedimento

1. L'assemblea di comunità o il consiglio comunale si esprimono sulla richiesta di autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, e dell'articolo 98, comma 2, della legge provinciale, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Entro il medesimo termine si esprimono sulle varianti al progetto autorizzato in deroga che sono sottoposte ad un nuovo procedimento di deroga, ai sensi dell'articolo 97, comma 4 e 98, comma 5, della medesima legge.

2. La Giunta provinciale rilascia il nulla osta previsto dall'articolo 97, comma 2, e dell'articolo 98, comma 3, della legge provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune.

3. Per le opere pubbliche previste dall'articolo 97, comma 1, della legge provinciale, l'autorizzazione della Giunta provinciale per la realizzazione in deroga è rilasciata nel termine di sessanta giorni dalla richiesta. Lo stesso termine si applica alle opere dei soggetti indicati nell'articolo 95, comma 4, della medesima legge provinciale.

Art. 53
Individuazione delle opere di interesse pubblico

1. Le opere d'interesse pubblico che possono beneficiare dell'istituto della deroga urbanistica sono individuate in via tassativa nell'elenco di cui all'allegato C di questo regolamento.

Art. 54
Vincolo di destinazione delle opere realizzate in deroga

1. Le opere realizzate in deroga non possono essere distolte dalle finalità per le quali la deroga è stata rilasciata. Il vincolo di destinazione decade solo se l'opera diventa conforme a seguito dell'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione.

2. Per le varianti successive al progetto autorizzato in deroga si applicano l'articolo 94, commi 3 e 4, l'articolo 95, comma 8, l'articolo 97, comma 4, e l'articolo 98, comma 5, della legge provinciale. Si prescinde da un nuovo procedimento di deroga se l'intervento autorizzato in deroga è successivamente divenuto conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 99 e 100 della legge provinciale in materia di parcheggi, il cambio della destinazione d'uso degli immobili che hanno formato oggetto di deroga agli strumenti di pianificazione territoriale può essere autorizzato, su richiesta motivata dei soggetti interessati, mediante il medesimo procedimento previsto per il rilascio della deroga urbanistica. Il cambio della destinazione d'uso in violazione dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 123 e seguenti della legge urbanistica provinciale del 2008.

Art. 55
Criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale

1. Il rilascio del permesso di costruire in deroga per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno degli edifici con destinazione residenziale, commerciale od a servizi ai sensi dell'articolo 99 della legge provinciale è rilasciato senza l'attivazione della procedura di cui all'articolo 98 della legge, ed è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli edifici con destinazione residenziale o a servizi devono essere esistenti, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso originaria, alla data del 7 aprile 1989, corrispondente all'entrata in

vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);

b) gli edifici con destinazione commerciale devono essere esistenti alla data del 16 febbraio 2001, e cioè alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio 2001 di attuazione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), o essere stati realizzati sulla base di concessione edilizia rilasciata prima di tale data;

c) i parcheggi devono essere realizzati per il rispetto dello standard per parcheggi fissato da questo regolamento, ai sensi dell'articolo 60 della legge provinciale, e destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio per cui sono stati realizzati;

2. Non può essere autorizzata la realizzazione di parcheggi in deroga ai sensi dell'articolo 99 della legge provinciale in aree soggette a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero soggette ad un piano attuativo, fatta salva la facoltà del comune di autorizzare interventi in deroga nei limiti di quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, della legge provinciale.

3. Non può essere autorizzata la realizzazione di parcheggi in deroga ai sensi dell'articolo 99 della legge provinciale al servizio di edifici che rientrano nel patrimonio edilizio montano ai sensi dell'articolo 104 della legge provinciale.

Art. 56
Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. La realizzazione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 99 della legge provinciale è sempre consentita per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici.

Art. 57
Criteri per la realizzazione di parcheggi pertinenziali

1. La realizzazione dei parcheggi pertinenziali ai sensi all'articolo 100 della legge è permessa dal comune, senza l'attivazione della procedura di cui agli articoli 97 e 98 della legge, se coerente con la programmazione comunale della mobilità e della sosta.

Capo IX
Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia

Art. 58
Specificazioni in materia di ristrutturazione edilizia

1. Nella definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia prevista dall'articolo 77, comma 1, lettera e), della legge provinciale, per volume originario si intende il volume urbanistico definito all'articolo 3, comma 6, lettera r).

2. Nel caso dell'intervento di ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione è ammessa la modifica del sedime nell'ambito del lotto edilizio o della particella di riferimento. È inoltre ammessa l'aggregazione del volume di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edilizio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, del volume di fabbricati pertinenziali di quello principale oggetto di intervento.

3. Il parere obbligatorio sulla qualità architettonica di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b), numero 2), della legge provinciale, è richiesto per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione di più del 50 per cento della altezza delle murature perimetrali di edifici inclusi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, specificamente assoggettati alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia.

3 bis. Tra gli interventi su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia che, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, lettera b), della legge provinciale, sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, rientrano le modificazioni non sostanziali dei fori anche se comportano la demolizione parziale delle murature perimetrali.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 bis è stato aggiunto dall'art. 8 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 59
Disposizioni in materia di interventi di carattere straordinario sugli edifici storici

1. La domanda di permesso di costruire in deroga previsto dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale è presentata, unitamente alla perizia asseverata prima di qualsiasi intervento sulle murature perimetrali dell'edificio.

2. La realizzazione di interventi di recupero sugli edifici storici senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale costituisce variazione essenziale ai sensi dell'articolo 128, comma 4, lettera c), della legge urbanistica provinciale 2008.

Art. 60
Interventi di riqualificazione urbana ed edilizia

1. Gli incrementi volumetrici previsti dall'articolo 109, comma 2, della legge provinciale si applicano anche in deroga alle previsione del PRG. Essi non sono cumulabili con altri incrementi volumetrici eventualmente previsti dal PRG in via eccezionale per i medesimi obiettivi di riqualificazione urbana ed edilizia.

2. Il parere della CPC richiesto per gli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia di cui all'articolo 109 della legge provinciale è teso alla valutazione dei seguenti aspetti:

a) sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione della disciplina di riqualificazione in ragione della compresenza di degrado o di obsolescenza architettonica, strutturale ed energetica dell'edificio esistente
b) valenza complessiva del progetto rispetto all'edificio esistente e qualità architettonica degli interventi previsti;
c) coerenza con il contesto urbano della eventuale proposta di parziale ricostruzione dell'edificio esistente.

Art. 61
Interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 111 della legge provinciale, per edifici dismessi e degradati o incongrui si intendono gli edifici che per condizioni di manutenzione e di abbandono, impatto visivo e caratteristiche tipologiche e funzionali alterano in modo permanente l'identità storica, culturale e paesaggistica dei luoghi.

2. La disciplina della riqualificazione di edifici dismessi e degradati prevista dall'articolo 111 della legge provinciale prevale rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, nel rispetto dell'articolo 49, comma 2 della legge provinciale e dei limiti di cui all'articolo 108, comma 2, della medesima legge.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 9 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 62
Contenuti del registro dei volumi e delle superfici

1. Il registro dei volumi o delle superfici utili lorde previsto dall'articolo 111 della legge provinciale contiene i dati catastali dell'edificio oggetto di demolizione e un fascicolo contenente la seguente documentazione:

a) rilievo dello stato di fatto, comprensivo di planimetria dell'edificio, rilievo strumentale, funzionale alla determinazione di distanze e altezze, e rilievo fotografico;
b) accertamento del volume dell'edificio esistente, distinto in volume edilizio, volume fuori terra e volume interrato, volume urbanistico e accertamento della superficie utile lorda e della superficie utile netta;
c) individuazione delle destinazioni d'uso;
d) certificato di destinazione urbanistica alla data della SCIA per la demolizione.

2. Il volume dell'edificio esistente di cui al comma 1, lettera b), è accertato dal comune sulla base degli elementi contenuti nella richiesta e sulla base degli elementi già in possesso del comune.

3. La richiesta di iscrizione al registro previsto da questo articolo è effettuata al comune competente per territorio dal soggetto legittimato alla realizzazione dell'intervento edilizio prima della presentazione della SCIA per la demolizione. Il volume iscritto acquisisce valore ai fini del suo utilizzo dopo la comunicazione di avvenuta demolizione; a questo fine il registro riporta la data della dichiarazione di fine lavori.

4. Dopo la demolizione dell'edificio, nel certificato di destinazione urbanistica dell'area è riportato il volume accertato e il riferimento al registro previsto da questo articolo.

5. Il volume iscritto nel registro previsto da questo articolo è cancellato a seguito del completo utilizzo dello stesso mediante costruzione di un edificio o della sua trasformazione in credito edilizio ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge provinciale.

Capo X
Disposizioni riguardanti i titoli abilitativi e i relativi procedimenti amministrativi

Art. 63
Informatizzazione dei procedimenti e dei dati di progetto

1. Ai sensi degli articoli 11 e 74, comma 1, lettera i), della legge provinciale ed al fine di promuovere l'informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie nonché la semplificazione e la dematerializzazione della gestione delle pratiche dell'attività istruttoria, la presentazione delle domande, delle SCIA, e delle dichiarazioni prive di documentazione progettuale allegata è effettuata secondo le modalità telematiche individuate dalla disciplina provinciale in materia di documentazione amministrativa.

2. Il comma 1 si applica anche alle domande, alle SCIA e alle dichiarazioni che sono corredate da documentazione progettuale quando il comune o la comunità sono dotati degli strumenti informatici necessari per garantire lo scambio di comunicazioni con i cittadini e la gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria in materia edilizia e di tutela del paesaggio in modo esclusivamente telematico. A tal fine il comune o la comunità pubblicano sul proprio albo telematico la data a partire

dalla quale la presentazione delle domande, delle SCIA e delle comunicazioni avviene con modalità telematica.

3. Se la domanda o la SCIA sono presentate in formato cartaceo, la documentazione progettuale è presentata anche in formato digitale, mediante trasmissione di una copia in formato PDF sottoscritta, ove possibile, mediante la firma digitale o mediante la firma elettronica qualificata. La copia digitale deve garantire il mantenimento della scala grafica di riferimento. Per gli interventi di nuova costruzione e per gli ampliamenti del sedime di edifici esistenti, l'ingombro del sedime del progetto è presentato in formato digitale aperto, vettoriale georefenziato nel sistema di riferimento in uso presso la struttura provinciale competente in materia di catasto.

4. L'elaborato georeferenziato trasmesso ai sensi del comma 3 è utilizzato esclusivamente ai fini istruttori nell'ambito dei procedimenti per il rilascio del titolo edilizio o per l'accertamento di conformità, anche in deroga, in cui sono prodotti.

Art. 64
Disposizioni riguardanti i titoli edilizi e la loro pubblicità

1. Ogni attività edilizia, sia se la stessa è subordinata al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della SCIA oppure se è libera ai sensi della legge provinciale, è realizzata nel rispetto dei diritti di terzi.

2. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e dell'avvenuta presentazione della SCIA è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull'albo telematico comunale e nel sito internet del comune per almeno trenta giorni, specificando il titolare e la località ove l'intervento sarà eseguito. Chiunque può prendere visione e richiedere una copia dei titoli edilizi e della relativa documentazione tecnica.

3. Le comunità e i comuni assicurano la pubblicità dei registri delle autorizzazioni paesaggistiche e dei titoli edilizi mediante la loro pubblicazione in una sezione dedicata del sito internet istituzionale.

4. I comuni assicurano la pubblicità dei registri dei diritti edificatori e dei registri di cui all'articolo 111 della legge provinciale mediante la loro pubblicazione in una sezione dedicata del sito internet istituzionale.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i comuni e le comunità rendono disponibili i registri anche in formato cartaceo presso i rispettivi uffici.

6. Resta fermo il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 65
Disposizioni in materia di documentazione da presentare in base alle fasi del procedimento e di modulistica

1. Ai sensi degli articoli 74, comma 1, lettera j), 81 e 86 della legge provinciale questo articolo individua gli elementi che sono essenziali per l'ottenimento del titolo edilizio e che devono corredare la richiesta del permesso di costruire, la SCIA, o la comunicazione in attuazione del principio di non aggravamento del procedimento e nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni.

2. Al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio il richiedente deve presentare la documentazione relativa agli elaborati tecnici finalizzati a fornire l'inquadramento urbanistico e catastale dell'intervento, la sua rappresentazione a idonea scala grafica, gli studi e le relazioni obbligatori nei casi previsti dalle norme di legge.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica il richiedente deve presentare la documentazione relativa agli elaborati tecnici finalizzati a fornire l'inquadramento urbanistico e catastale dell'intervento, la sua rappresentazione a idonea scala grafica, la relazione atta a motivare il progetto con riguardo al contesto paesaggistico.

4. La documentazione diversa da quella prevista dai commi 2 e 3 può essere presentata unitamente alla dichiarazione di inizio lavori o a fine lavori ai fini dell'agibilità.

5. Resta fermo quanto previsto da questo articolo e le disposizioni della legge provinciale e di questo regolamento che prevedono l'eventuale sottoscrizione di una convenzione ai fini del rilascio o della presentazione del titolo edilizio.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati gli elenchi e i modelli della documentazione prevista dai commi 2, 3 e 4.

7. La comunicazione, prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera c), della legge provinciale per l'installazione dei pannelli individuati dagli articoli 29 e 30, è accompagnata dalla documentazione prevista dalle norme vigenti in materia di progettazione degli impianti tecnologici. Con la comunicazione l'interessato dichiara il rispetto dei principi e dei criteri previsti dagli articoli 29 e 30.

8. In presenza di insediamenti che generano emissioni o scarichi di qualsiasi tipo, il titolare del titolo edilizio dichiara l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione provinciale prevista dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

9. In assenza di bonus volumetrici, la relazione energetica completa degli elaborati che attesta il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg (Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è depositata contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

Art. 66
Coordinamento delle funzioni delle CPC e dei comuni

1. Nei casi in cui l'autorizzazione paesaggistica o il parere sulla qualità architettonica è rilasciato dalla CPC integrata dal sindaco o dall'assessore all'urbanistica del comune interessato, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge provinciale, il comune verifica preventivamente la compatibilità urbanistica del progetto secondo quanto previsto dal comma 2 o, se possibile, la sua conformità urbanistica.

2. Il comune, nei casi previsti dal comma 1, verifica in via preliminare la compatibilità del progetto rispetto alla destinazione di zona e ai relativi indici edificatori disciplinati dalle norme di attuazione del PRG e verifica in particolare il rispetto dei vincoli paesaggistici, disposti dal PRG, e dei vincoli urbanistici previsti dal PUP, dagli strumenti in materia di pericolo e di rischio idrogeologico e di tutela delle risorse idriche, o da questo regolamento che possono precludere o condizionare il progetto di intervento.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se il comune è in possesso di tutti gli elementi necessari accerta la conformità urbanistica per il rilascio del titolo. Detto accertamento, se positivo, non è rinnovato ai fini del rilascio del titolo edilizio, a condizione che il progetto esaminato non venga modificato, nemmeno per effetto di prescrizioni della CPC.

4. Nel caso di esito negativo della verifica preliminare di compatibilità urbanistica la CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge provinciale, se non è possibile superare il contrasto urbanistico con la presentazione di ulteriore documentazione o con modificazioni al progetto, si esprime, sussistendone i presupposti, unicamente con riguardo ai profili paesaggistici e architettonici, demandando al procedimento relativo al rilascio del titolo edilizio abilitativo l'accertamento della conformità urbanistica ed edilizia. Se il progetto esaminato dalla CPC subisce modificazioni al fine di superare l'iniziale contrasto urbanistico ed edilizio, esso deve essere rivalutato dalla stessa, inoltrando una nuova domanda.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la verifica preliminare di compatibilità urbanistica non è vincolante rispetto all'accertamento di conformità necessario per il rilascio del titolo edilizio.

Art. 67
Specificazioni in materia di procedimento di rilascio del permesso di costruire, in materia di SCIA e per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

1. I progetti che richiedono l'autorizzazione paesaggistica o il parere obbligatorio sulla qualità architettonica della CPC, in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, possono essere considerati di particolare rilevanza ai fini dell'elevazione a novanta giorni del termine per la pronuncia del comune sulla domanda di permesso di costruire. Resta ferma la facoltà del comune di individuare motivatamente altri progetti di particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, della legge provinciale.

2. Ai sensi dell'articolo 82, comma 6, della legge provinciale, al procedimento per il rilascio del permesso di costruire si applica la legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Il comune può sempre disporre la sospensione del termine del procedimento di rilascio del permesso di costruire per il completamento della documentazione essenziale. Il comune può inoltre disporre motivatamente la sospensione del predetto termine nei seguenti casi:

a) se accerta che il progetto non è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale; in tal caso il comune fissa un nuovo termine entro il quale adeguare il progetto alle norme urbanistiche mediante integrazione o sostituzione degli elaborati;
b) se il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione.

3. In tutti i casi in cui il comune dispone la sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire provvede a darne comunicazione all'interessato ed al progettista.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione della documentazione richiesta e il pagamento del contributo di costruzione, il comune fissa un termine ulteriore, decorso inutilmente il quale l'amministrazione comunale comunica al richiedente il rigetto della domanda.

5. Oltre al controllo specifico della documentazione previsto dalla legge provinciale e da questo regolamento, il comune effettua i controlli a campione previsti dalla normativa vigente in materia di certificazioni sostitutive.

Art. 68
Disposizioni relative all'agibilità di edifici

1. Per l'applicazione dell'articolo 93, comma 10, della legge provinciale, la certificazione del tecnico abilitato di conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, è effettuata con riferimento alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell'edificio ovvero dell'esecuzione degli interventi.

2. Alla relazione prevista dal comma 1 è allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del tecnico che certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. Nel caso di interventi autorizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto), e cioè in data antecedente il 1° gennaio 1995, la conformità al progetto riguarda esclusivamente gli aspetti igienico-sanitari;
b) documentazione relativa agli impianti:
    1) dichiarazione di rispondenza rispetto alle norme previste per l'adeguamento degli impianti ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990;
    2) dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati ovvero, nei casi ove non siano più reperibili, dichiarazione di rispondenza, per gli impianti realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008;
    3) dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per lo sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino

delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), per gli impianti realizzati dopo il 26 marzo 2008;

c) certificazioni in materia di collaudo statico, salvo la presentazione di una dichiarazione del tecnico abilitato sulla non necessità del collaudo nei casi non compresi nelle norme sottorichiamate:
   1) dichiarazione di idoneità statica redatta da un tecnico abilitato per gli interventi realizzati ante 19 aprile 1940 (data di entrata in vigore del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229);
   2) certificato di collaudo così come individuato dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 per gli interventi realizzati tra il 19 aprile 1940 e il 5 gennaio 1972 (data di entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086) o, in alternativa, dichiarazione di idoneità statica redatta da un tecnico abilitato;
   3) certificato di collaudo secondo i parametri dettati dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 per gli interventi realizzati tra il 5 gennaio 1972 e il 5 marzo 2008 (data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008);
   4) per gli interventi realizzati dopo il 5 marzo 2008 si applicano le disposizioni recate dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, a seconda della tipologia di interventi;

d) in relazione alla data di realizzazione degli interventi e alla destinazione degli edifici, dichiarazione di conformità delle opere alle norme sull'accessibilità e superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (per gli edifici privati realizzati in data successiva al 10 febbraio 1989) ovvero ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico realizzati a far data dal 7 agosto 1978);

e) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;

f) copia della planimetria catastale e della ricevuta del deposito della richiesta di accatastamento dell'edificio.

Titolo IV
Disciplina edilizia per specifiche finalità

Capo I
Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio

Art. 69
Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera e), della legge provinciale questo capo contiene la disciplina dell'attività edificatoria nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio individuate dal PUP e dagli altri strumenti di pianificazione ed in particolare:

a) le disposizioni attuative dell'articolo 112 della legge provinciale e degli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, comprese quelle che i predetti articoli demandano a deliberazione della Giunta provinciale;
b) la realizzazione dei manufatti per apicoltura ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura);
c) le opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera l), della legge provinciale;
d) l'installazione di tunnel temporanei stagionali ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera m), della legge provinciale.

2. E' fatta salva la facoltà del PRG di escludere l'edificazione nelle aree agricole in relazione alla valenza paesaggistico-ambientale delle aree interessate.

Art. 70
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale in materia di edificazione in aree agricole e aree agricole di pregio, si intende per:

a) centro aziendale: il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, sede operativa dell'azienda agricola e che costituisca centro di lavorazione e trasformazione del prodotto agricolo;
b) fondo: porzione di territorio destinato alla produzione agricola, che comprende il terreno agricolo, il centro aziendale e i manufatti accessori a servizio della conduzione dell'azienda;
c) serra propriamente detta: la costruzione o l'impianto che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, utilizzata per le colture intensive orto-flori-frutticole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante. E' realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce, stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente;
d) tunnel permanente: struttura realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale e con copertura costituita da films plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente, anche dotata di impianti di riscaldamento;
e) tunnel temporaneo stagionale: struttura in materiale leggero, ancorata a terra senza opere fisse e priva di parti in muratura, funzionale a bisogni temporanei e contingenti connessi con l'attività agricola;
f) silos per mangimi: struttura mobile collocata nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorata a terra senza opere fisse e priva di parti in muratura, funzionale allo svolgimento dell'attività di allevamento;

g) colture floro-orto-vivaistiche: coltivazioni di fiori e ortaggi, quali ad esempio carote, sedano, radicchi, insalate, zucchini, cavoli, legumi freschi e da granella, o di loro materiali di propagazione con esclusione delle superfici prative di rotazione, del mais e altre colture industriali.
h) frutteto: l'impianto razionale di alberi e arbusti da frutta quali ad esempio melo, ciliegio, susino, albicocco, kiwi, ad esclusione di castagni e noci;
i) colture di piccoli frutti e fragole: gli impianti razionali e intensivi di specie frutticole quali ribes, more, lamponi, mirtillo, uva spina;
j) attività agrituristica: l'insieme delle attività previste dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e dal suo regolamento di attuazione;
k) archivio provinciale delle imprese agricole: l'archivio di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 (Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), di seguito denominato APIA;
l) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
m) apiario: un insieme unitario di alveari
n) ULU: unità lavorativa uomo calcolata ai sensi della disciplina provinciale in materia di agricoltura.

NOTE AL TESTO

La lettera a) del comma 1 è stata così modificata dall'art. 10 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 71
Autorizzazione per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale

1. Ai sensi degli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, l'acquisizione del titolo edilizio per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole e aree agricole di pregio previste dal PUP, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione intesa a verificare la sussistenza delle condizioni previste per la loro realizzazione dai predetti articoli e da questo regolamento.

2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è rilasciata dai seguenti soggetti:
a) dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, per gli interventi che ricadono nelle aree agricole di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP;
b) dal soggetto individuato dall'articolo 5, comma 6, della legge provinciale, per gli interventi che ricadono nelle aree agricole di pregio di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP;
c) dal comune nelle aree agricole previste in strumenti di pianificazione diversi dal PUP.

3. La richiesta dell'autorizzazione provinciale per la realizzazione dell'abitazione ai sensi del comma 1 può essere contestuale o successiva alla presentazione al comune dei progetti di realizzazione dei manufatti produttivi ai quali sono connessi ai sensi dell'articolo 73.

4. L'accertamento dell'iscrizione dei soggetti richiedenti alla sezione prima dell'APIA e della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 74, 75, 76, 77, 78 e 79 con riguardo alla condizione prevista dall'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 3), delle norme di attuazione del PUP è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura avvalendosi del sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) previsto dall'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura, per le autorizzazioni previste dal comma 2, lettere a) e b), e dal comune per le autorizzazioni previste dalla lettera c) del medesimo comma.

Art. 72
Requisiti soggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, possono richiedere l'autorizzazione per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio le imprese iscritte alla sezione prima dell'APIA da almeno tre anni senza soluzione di continuità.

2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1 nel caso di:

a) giovani agricoltori titolari di imprese iscritte alla sezione prima dell'APIA che richiedono un volume di lavoro pari ad almeno una ULU e a condizione che sia soddisfatto il requisito della capacità professionale richiesto per l'accesso al premio di insediamento;
b) imprese che hanno modificato il loro stato giuridico e che soddisfano cumulativamente il requisito dei tre anni di iscrizione alla sezione prima dell'APIA.

3. L'autorizzazione può essere richiesta:

a) dal conduttore dell'impresa agricola individuale: in questo caso l'abitazione sarà destinata ad ospitare l'imprenditore e il proprio nucleo familiare;
b) dal legale rappresentante dell'impresa agricola societaria: in questo caso l'alloggio, di proprietà della società medesima, sarà destinato ad alloggio dell'operatore agricolo responsabile della conduzione dell'attività agricola, ovvero del custode delle strutture e dei mezzi di produzione aziendali e del suo nucleo familiare. Nel caso di società di persone il requisito previsto dal comma 4 deve essere posseduto, oltre che dal legale rappresentante, anche da tutti i soci della medesima società.

4. Nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di autorizzazione il soggetto richiedente, il coniuge o il convivente non devono essere stati titolari del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi.

5. Non è considerato idoneo ai sensi del comma 4 l'alloggio per il quale sussista una delle seguenti condizioni:

a) sia necessario, per motivi igienico-sanitari, di sicurezza, di tutela ambientale o di attuazione di precise indicazioni del piano regolatore generale, spostare l'intero centro aziendale ad una località più compatibile;
b) l'alloggio risulti privo dei requisiti igienico-sanitari prescritti ai fini dell'ottenimento o mantenimento dell'agibilità, se non possono essere soddisfatti nemmeno attraverso interventi di recupero edilizio;
c) si trovi a più di 1000 metri di strada carrabile dal centro aziendale ove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo.

Art. 73
Requisiti oggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo

1. Ai fini dell'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 2), delle norme di attuazione del PUP, sono casi di eccezionalità, stretta connessione e inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali, le situazioni dove sussistono dei legami di interdipendenza fra l'attività agricola esercitata e i manufatti ad uso produttivo presenti in azienda, tali da richiedere la presenza continua, costante e giornaliera dell'operatore agricolo nei luoghi di allevamento, di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. Ai fini del comma 1, l'unità abitativa di nuova realizzazione è inserita nell'ambito dove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo. Essa è realizzata sul fondo del centro aziendale, del quale costituisce una pertinenza.

3. Il requisito previsto dal comma 1 non è soddisfatto se gli immobili produttivi, esistenti o in costruzione, svolgono solamente funzioni di riparo dagli agenti atmosferici e di protezione da danni

arrecati da terzi, e pertanto non comportano interdipendenza fra i vari fabbricati aziendali, l'attività esercitata e la presenza fisica di un operatore agricolo.

4. Ai fini dell'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 3), delle norme di attuazione del PUP, la condizione della funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola è soddisfatta, in base al tipo di allevamento o coltura, se sussistono i requisiti previsti dagli articoli 74, 75, 76, 77, 78 e 79.

Art. 74
Requisiti di funzionalità per le imprese zootecniche e itticole

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese zootecniche che allevano un numero di capi non inferiore a quello previsto nella tabella D. Se il centro aziendale è collocato ad un'altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare, i limiti di consistenza previsti dalla tabella D sono ridotti del 30 per cento.

2. In caso di allevamento misto, la condizione prevista dall'articolo73, comma 4, è soddisfatta se sono allevati almeno venticinque unità di bestiame adulto (UBA), anche in deroga ai limiti di consistenza previsti dalla tabella D.

3. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità non sussiste in caso di aziende agricole caratterizzate da allevamenti minori (quali ovini, e caprini) a carattere esclusivamente nomade.

4. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese itticole con una superficie non inferiore a 2500 metri quadrati di vasche produttive attive destinate all'allevamento. A tal fine non sono comprese le superfici impiegate per usi ricreativo-sportivi.

Art. 75
Requisiti di funzionalità per le imprese viti-enologiche e imprese vivaistiche del settore viticolo

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese viti - enologiche con una superficie aziendale vitata non inferiore a 5 ettari, di cui almeno 2 ettari in proprietà, i cui titolari dimostrino di aver operato come imprenditori nel settore della vinificazione per almeno tre anni, dell'intera produzione aziendale.

2. Al momento della presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve inoltre essere socia di cantine, presso le quali abbiano luogo la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione del vino ottenuto dalle uve prodotte presso l'azienda.

3. Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese vivaistiche che operano nel settore viticolo che dimostrino di aver prodotto nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda almeno 150.000 talee innestate l'anno e che dispongano in provincia di Trento delle necessarie strutture per lo svolgimento delle lavorazioni fuori campo, quali innesto, forzatura.

NOTE AL TESTO

Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 11 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 76
Requisiti di funzionalità per le imprese floro-orto-vivaistiche

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese agricole caratterizzate prevalentemente da produzioni di fiori e ortaggi ottenute in strutture quali serre e tunnel permanenti, fissi e riscaldati su una superficie in proprietà di almeno 1000 mq.

Art. 77
Requisiti di funzionalità per le imprese frutticole, per le imprese di coltivazione di fragole e di piccoli frutti e per le imprese orticole

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese frutticole con una superficie aziendale investita a frutteto non inferiore a 5 ettari, di cui almeno 2 ettari in proprietà, che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda hanno effettuato direttamente la conservazione e la commercializzazione dell'intera produzione aziendale.
2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese di coltivazione dei piccoli frutti e delle colture orticole con una superficie aziendale coltivata a piccoli frutti o a colture orticole non inferiore ad 1 ettaro, di cui almeno mezzo ettaro in proprietà, che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda hanno effettuato direttamente la conservazione e la commercializzazione dell'intera produzione aziendale.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nei tre anni precedenti al momento della presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve essere stata socia di cooperative agricole, società e associazioni presso le quali abbiano luogo la conservazione e la commercializzazione dei prodotti aziendali.

Art. 78
Requisiti di funzionalità per le imprese agricole ad indirizzo misto

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese agricole ad indirizzo misto, quali le aziende frutticole-viticole, le aziende frutticole-zootecniche, le aziende frutticole-orticole, le aziende frutticole-piccoli frutti, che rispondono ai requisiti di almeno uno degli articoli 74,75, 76, 77 o, fermi restando il possesso degli altri requisiti, la cui dimensione aziendale è pari almeno ai due terzi della consistenza individuata nei predetti articoli con riguardo a due indirizzi produttivi.

Art. 79
Requisiti di funzionalità per le imprese agrituristiche

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività agrituristiche:
a) alloggio in stanze con almeno servizio di prima colazione, predisposto a cura dell'impresa agrituristica in apposita sala per un numero di ospiti non inferiore a sedici;
b) somministrazione di pasti e bevande per almeno venti posti tavola.

Art. 80
Casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale

1. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa nelle aree destinate all'agricoltura negli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, della legge provinciale è consentita per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, se l'impresa agricola ha tutti i seguenti requisiti:
a) richiede la presenza di almeno due operatori a titolo principale,
b) è iscritta alla sezione prima dell'APIA e richiede una capacità di lavoro pari ad almeno 5.000 ore all'anno.
2. La realizzazione dell'ulteriore unità abitativa ai sensi del comma 1, se in aree agricole o aree agricole di pregio previste dal PUP, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto previsto dall'articolo 71.

3. Gli edifici esistenti nelle aree agricole con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo oppure in aree diverse da quelle agricole purché in disponibilità dell'azienda, possono essere oggetto di interventi di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) i volumi recuperati siano destinati esclusivamente all'alloggio temporaneo dei lavoratori assunti dall'impresa agricola;
b) la destinazione a foresteria quale pertinenza dell'impresa agricola sia indicata nel titolo edilizio e riportata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 112, comma 5, della legge provinciale;
c) i locali delle foresterie non possono costituire residenza o domicilio di persone;
d) la dimensione massima dei locali da destinare agli usi previsti da questo comma non può superare i 25 metri quadrati utili per ogni lavoratore stagionale impiegato.

Art. 81
Criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'attività agrituristica nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale può essere svolta utilizzando edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. A tal fine sono utilizzati, in via prioritaria:

a) fabbricati o parti di essi già esistenti nell'ambito del centro aziendale;
b) fabbricati o parti di essi nella disponibilità dell'azienda agricola, anche se ubicati all'esterno del centro aziendale.

2. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale può essere autorizzata solo se non sono disponibili o sono necessari alla conduzione del fondo fabbricati previsti dal comma 1.

3. I nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica sono realizzati nell'ambito del centro aziendale o nei pressi della residenza dell'imprenditore agricolo, dei quali costituiscono una pertinenza. Questo comma non si applica alla realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica nelle zone montane maggiormente svantaggiate individuate ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (legge provinciale sulla montagna 1998) e alle strutture agrituristiche a carattere stagionale situate negli alpeggi.

4. Nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio del PUP la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica può essere autorizzata solo per aziende iscritte alla sezione prima dell'APIA da almeno tre anni e che richiedono una capacità di lavoro pari ad almeno una ULU. Si prescinde da questo requisito nei casi previsti dall'articolo 72, comma 2.

5. I nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica realizzati nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale possono avere una superficie utile netta massima di 350 metri quadrati, autorizzati per singola impresa e per una sola volta, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 con riguardo ai locali adibiti al benessere degli ospiti. Nel caso di utilizzo per attività agrituristica di edifici esistenti si applicano le prescrizioni contenute nel PRG.

6. Le aziende apistiche possono realizzare strutture agrituristiche in aree agricole se dispongono di un allevamento stanziale in provincia di Trento di almeno 150 arnie e sono dotate di specifici spazi di lavorazione, trasformazione e vendita del proprio prodotto.

7. Per ogni azienda agricola è ammessa una sola attività agrituristica mediante la realizzazione di nuovi edifici.

8. Le strutture agrituristiche possono essere dotate di locali adibiti al benessere degli ospiti, per una superficie utile netta massima di 100 metri quadrati. Fermo restando il rispetto del limite previsto dal comma 5 per i nuovi edifici e dei requisiti igienico-sanitari, questi locali possono essere realizzati anche in piani interrati o seminterrati.

9. Le strutture agrituristiche che prevedono la somministrazione di pasti e bevande, ad esclusione di quelle localizzate nelle malghe, devono garantire un periodo di apertura minimo pari ad almeno 200 giorni all'anno.

Art. 82
Disposizione in materia di commercializzazione dei prodotti nelle aziende floro-orto-vivaistiche

1. Nell'ambito delle aziende floro-orto-vivaistiche sono ammesse attività di commercializzazione dei propri prodotti e di prodotti affini, purché sia garantita la prevalenza dell'attività agricolo-produttiva e la gestione unitaria della attività.

Art. 83
Fabbricati destinati a depositi attrezzi agricoli

1. Ai sensi degli articoli 37, comma 2, e nei limiti dell'articolo 38, comma 4, delle norme di attuazione del PUP, nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale è consentita la realizzazione di nuovi interventi edilizi, destinati a deposito per l'attrezzatura agricola o funzionali alle esigenze aziendali.
2. Fermo restando i limiti sotto il profilo paesaggistico-ambientale stabiliti dal PUP e i parametri edilizi fissati dal PRG, la dimensione dei fabbricati di cui al comma 1 è valutata rispetto alle effettive dotazioni ed esigenze aziendali in ragione delle coltivazioni agricole o dell'attività di allevamento esercitate.

Art. 84
Manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo

1. Ai sensi degli articoli 37, comma 4, lettera b), e 38, comma 4, delle norme di attuazione del PUP e dell'articolo 112, comma 6, della legge provinciale, nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti, di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, funzionali alla coltivazione del fondo da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la realizzazione del manufatto è destinata a deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo o il ricovero animali; all'atto di presentazione della domanda le colture o gli allevamenti devono essere in atto ed esercitati secondo le buone pratiche agricole;
b) per la realizzazione di manufatti destinati a depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 3.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 6.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: (SA/3000 + SB/6000) > 1, dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;
c) per la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione degli effluenti da allevamento, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale nonché alle esigenze delle specie allevata. Il richiedente deve possedere almeno una UBA e garantire un carico massimo di due unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro. Per la realizzazione del manufatto è inoltre richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato di superficie foraggera nel quale realizzare l’intervento non inferiore a 3.000 metri quadrati.

2. Il rispetto delle condizioni previste dal comma 1 è dichiarato dall'interessato nella domanda per l'acquisizione del titolo edilizio. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia il rapporto funzionale tra il manufatto previsto e le attività di coltivazione del fondo o di manutenzione

ambientale, con specifico riguardo a dimensioni, superfici interessate, titolo di possesso nonché dotazione di attrezzature e macchinari.

3. I manufatti previsti da questo articolo possono avere superficie coperta massima di 12 metri quadrati e volume massimo di 30 metri cubi. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini la superficie coperta massima è di 35 metri quadrati e il volume massimo di 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.

4. I ricoveri di animali, non destinati all'esercizio dell'attività agricola, previsti dall'articolo 112, comma 7, della legge provinciale sono ammessi se il richiedente possiede almeno una UBA e se sono realizzati nelle pertinenze di edifici esistenti o all'interno di un lotto minimo accorpato di superficie foraggera non inferiore a 3000 metri quadrati di proprietà del richiedente. Detti manufatti possono avere superficie coperta massima di 35 metri quadrati e il volume massimo di 100 metri cubi.

5. I manufatti previsti da questo articolo sono realizzati nel rispetto delle tipologie e dei criteri approvati dalla sottocommissione della CUP, mediante l'utilizzo di materiali che assicurino la reversibilità dell'intervento e il ripristino dell'area nel caso di dismissione dell'attività agricola. La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 12 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 85
Manufatti per apicoltura

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura) e al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio la realizzazione di manufatti per contenere gli alveari è ammessa nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, in casi adeguatamente motivati sotto il profilo paesaggistico ed agricolo.

2. Per la realizzazione dei manufatti il richiedente deve essere proprietario di almeno 40 arnie.

3. L'organo provinciale previsto dall'articolo 71, comma 2, valuta l'intervento rispetto agli obiettivi di tutela paesaggistico-ambientale delle aree agricole e della congruità del numero di arnie.

4. Gli apiari sono realizzati secondo i limiti dimensionali e tipologici e alle caratteristiche di reversibilità dei manufatti di limitate dimensioni funzionali per la coltivazione del fondo di cui all'articolo 86.

5. La localizzazione degli apiari sugli appositi sostegni, in assenza di strutture edilizie di protezione, non richiede specifica previsione urbanistica.

Art. 86
Opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera l), della legge provinciale, sono opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola gli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni, che comportano modeste modifiche dello stato dei luoghi e che, in genere, prevedono il livellamento del terreno mediante compensazione interna all'area considerata fra materiale asportato e riportato con limitati apporti di terreno vegetale.

2. Fermi restando i necessari provvedimenti o atti di assenso in particolare in materia di tutela dell'ambiente, di sicurezza idrogeologica e, se l'intervento comporta la trasformazione di coltura, di vincolo idrogeologico, sono compresi tra gli interventi del comma 1:

a) i drenaggi, gli impianti irrigui, i pozzi e i relativi apprestamenti protettivi;
b) i livellamenti di terreno per la messa a coltura, purché non siano superiori a un metro;
c) le sistemazioni del terreno aventi la funzione di colmare avvallamenti creati per la realizzazione di impianti irrigui a scorrimento dismessi;

d) la realizzazione sullo stesso appezzamento di piste inerbite di larghezza non superiore a 2,50 metri e di spazi per il carico dei prodotti agricoli, sistemati con eventuale substrato ghiaioso per consolidare il fondo;
e) la sostituzione di muri di sostegno e contenimento degradati con altezza non superiore a 2 metri, purché realizzata con gli stessi materiali e tecniche costruttive;
f) altre opere di modesta entità finalizzate a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni nell'area soggetta a bonifica, comprese le terre armate per la messa in sicurezza di capezzagne, rampe o viabilità interna all'appezzamento con riporti non superiori ad un metro.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera l), della legge provinciale, sono compresi tra gli interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola o di manutenzione ambientale gli interventi di rimodellazione dei terreni delle pertinenze degli edifici esistenti in area agro-silvo-pastorale.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera j), della legge provinciale si configura quale ripristino di aree prative o pascolive l'intervento di recupero la cui destinazione a prato o a pascolo sia dimostrabile con documentazione fotografica riferita a non oltre 40 anni dalla presentazione della domanda; l'intervento di ripristino non deve inoltre prevedere modifiche del profilo del terreno superiori a un metro.

Art. 87
Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico

1. I tunnel temporanei stagionali possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera m), della legge provinciale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) non ostano prevalenti ragioni igienico-sanitarie;
b) non sussistono vincoli o limitazioni espressamente stabiliti dal PRG o da norme o atti amministrativi settoriali;
c) in caso di installazione in aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile, l'interessato si impegna a rimuovere tempestivamente le strutture, su richiesta del comune, se è necessario rendere libera l'area ai fini dell'utilizzazione prevista dal piano regolatore generale.

2. Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole le serre propriamente dette ed i tunnel permanenti e temporanei devono essere completamente rimossi.

3. Se il comune accerta il mancato rispetto dell'obbligo di rimozione delle serre e dei tunnel nei casi previsti dal comma 1, lettera c), e dal comma 2, ordina la rimozione delle strutture entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il comune può provvedere d'ufficio a spese degli inadempienti.

Art. 88
Effetti urbanistici delle trasformazioni di aree a bosco in aree agricole

1. L'applicazione della disciplina delle aree agricole di pregio alle aree oggetto di trasformazione di aree boscate a fini agricoli, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, della legge provinciale, avviene a seguito della ultimazione del cambio di coltura autorizzato dalla competente autorità forestale o a seguito dell'accertamento da parte della medesima autorità forestale dello stato agricolo e non boscato delle medesime aree.

2. Per i fini del comma 1 la domanda di cambio di coltura a fini agricoli o di accertamento dello stato agricolo e non boscato delle aree è corredata dalla rappresentazione dei perimetri delle aree interessate anche in formato digitale vettoriale.

3. Ad avvenuta ultimazione dei lavori o ad avvenuto accertamento di cui al comma 1 il comune inserisce le particelle fondiarie relative alle medesime aree agricole in un apposito registro, in attesa del recepimento di dette aree agricole nel PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante.

La comunicazione di ultimazione dei lavori va effettuata al comune e alla competente autorità forestale.

4. L'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola, a far data dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori o dall'accertamento di cui al comma 1, è riportata nei certificati di destinazione urbanistica e l'area agricola è utilizzata per il calcolo della densità fondiaria. Da detto calcolo sono escluse le superfici trasformate in pascolo.

Art. 89
Utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria

1. Ai fini dell'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico ai sensi dell'articolo 112, comma 3, della legge provinciale, si intende per pascolo aziendale una superficie foraggera non falciata, diversa dall'alpeggio, destinata al pascolo del bestiame per almeno cinque mesi l'anno.

2. A seconda del tipo di allevamento, le aree a pascolo aziendale possono essere computate nel calcolo della densità fondiaria con le seguenti limitazioni:

a) allevamenti di bovini ed equini: fino al 20 per cento della superficie utile ai fini del calcolo della densità fondiaria;
b) allevamento ovicaprino non transumante: fino al 50 per cento della superficie utile ai fini del calcolo della densità fondiaria.

3. Per gli allevamenti ovicaprini transumanti e gli allevamenti avicunicoli intensivi l'eventuale presenza di superfici a pascolo aziendale non è ammessa nel calcolo della densità fondiaria.

4. Ai fini di questo articolo sono escluse le superfici a pascolo degli alpeggi di proprietà pubblica e privata.

Capo II
Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario

Art. 90
Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera f), della legge provinciale questo capo contiene la disciplina dell'attività edificatoria nelle aree produttive del settore secondario individuate dal PUP e dagli altri strumenti di pianificazione ed in particolare le disposizioni attuative dell'articolo 117 della legge provinciale e dell'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP, comprese quelle che il predetto articolo demanda a deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 91
Condizioni per la realizzazione di unità abitative nell'ambito di un'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della legge provinciale nelle aree produttive può essere realizzata un'ulteriore unità abitativa, in aggiunta alla prima realizzata ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP, al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nel limite di ulteriori 120 metri quadrati di SUN.

2. Ai fini del comma 1, al momento della richiesta del permesso di costruire il richiedente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado del titolare dell'impresa e deve svolgere al suo interno la propria attività principale da almeno tre anni;
b) essere socio o prestatore di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile;
c) *omissis*

2 bis. Ai fini del comma 1, il richiedente o il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi.

3. La realizzazione di unità abitative ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP e del comma 1 è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) la superficie destinata all'attività produttiva deve essere superiore a quella complessivamente destinata a residenza;
b) l'intervento non deve pregiudicare la funzionalità dell'azienda produttiva;
c) la parte produttiva e quella residenziale si devono configurare, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascun insediamento; se sono utilizzati edifici esistenti in prossimità dell'azienda per la realizzazione dell'ulteriore alloggio ai sensi del comma 1, gli stessi devono essere recuperati in maniera armonica e funzionale al contesto produttivo circostante.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 13 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 92
Condizioni per la realizzazione di unità abitative in edifici in cui siano insediate più aziende produttive

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP, possono essere realizzate unità abitative in edifici in cui sono insediate più aziende produttive se, per ogni edificio, la superficie destinata all'attività produttiva è superiore a quella destinata a residenza.

Art. 93
Criteri per la realizzazione di foresterie

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera b), delle norme di attuazione del PUP nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie destinate a funzioni di ospitalità in via transitoria ed esclusiva dei dipendenti nel rispetto dei criteri stabiliti da questo articolo.

2. Fermo restando il rispetto del comma 3, la foresteria può essere realizzata sia utilizzando la superficie di 120 metri quadrati di SUN destinati alla residenza, sia mediante l'utilizzo di ulteriori superfici connesse con la produzione, purché sia assicurata la prevalenza dell'attività produttiva rispetto alle altre funzioni ammesse.

3. Fatto salvo il caso di foresterie comuni per più insediamenti convenzionati, la realizzazione delle foresterie assicura che la parte produttiva e la parte residenziale siano configurate, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascun insediamento e che la superficie destinata all'attività produttiva sia superiore a quella complessivamente destinata a foresteria.

4. La realizzazione di foresterie può essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

a) fino a sessanta dipendenti, in forza o previsti per l'insediamento: un posto letto per ogni cinque dipendenti o frazione di cinque;
b) oltre i sessanta dipendenti, in forza o previsti per l'insediamento: dodici posti letto più un ulteriore posto letto ogni dieci dipendenti o frazione di dieci in più rispetto ai sessanta;
c) in ogni caso non possono essere realizzati più di trenta posti letto.

5. Nel caso di realizzazione coordinata e unitaria di foresterie da parte di più aziende localizzate nella medesima area produttiva, l'intervento può essere realizzato nelle aree per servizi alle attività produttive, disciplinate dall'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP. In questo caso ai fini del rispetto dei limiti previsti dal comma 4, si tiene conto della somma dei rispettivi addetti delle aziende interessate e il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula di una

convenzione tra le aziende e il comune competente che disciplina le modalità di gestione della struttura al fine di garantirne la funzione di servizio alle attività produttive.

6. Le foresterie devono soddisfare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla disciplina provinciale per gli esercizi di affittacamere, devono assicurare la separazione tra le funzioni abitative e quelle produttive e rispettare le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti acustici e dell'aria.

Art. 94
Vincoli di destinazione relativi agli edifici realizzati in aree produttive del settore secondario

1. La convenzione di cui all'articolo 117, comma 1, della legge provinciale per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario prevede che gli impianti produttivi e gli immobili strumentali alle attività produttive previsti dall'articolo 33, comma 6, delle norme di attuazione del PUP non possono cambiare destinazione d'uso. In caso di cessione dell'azienda, l'impresa subentrante si impegna a rispettare il vincolo di destinazione produttiva.

2. La destinazione dei volumi destinati ad alloggio non può essere mutata se non per funzioni produttive o di servizio alla produzione. Qualora l'attività produttiva venga a cessare, i volumi destinati ad alloggio e quelli produttivi possono essere alienati anche separatamente. L'utilizzo dei volumi, sia produttivi che residenziali deve essere compatibile con le attività ammesse in queste aree dal PRG, tenuto conto dell'articolo 118 della legge provinciale.

3. I volumi destinati a foresteria non possono formare oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti produttivi e la loro destinazione non può essere variata se non per funzioni produttive o per attività di servizio, direzionali e commerciali connesse con la produzione.

4. I vincoli previsti da questo articolo decadono a seguito della trasformazione urbanistica dell'area produttiva del settore secondario in cui ricade l'edificio.

Art. 95
Disposizione in materia di commercializzazione dei prodotti nell'ambito dell'insediamento produttivo

1. Ai sensi dell'applicazione dall'articolo 33, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione, oltre che dei relativi prodotti, anche di prodotti affini purché sia garantita la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria dell'attività di commercializzazione.

2. Ai fini del comma 1 l'esercizio delle attività previste dall'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP non è considerato attività commerciale.

Capo III
Disposizioni in materia di strutture alberghiere, strutture ricettive all'aperto e di esercizi rurali

Art. 96
Realizzazione di alloggi e camere per il personale nelle strutture alberghiere e nelle strutture ricettive all'aperto

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera h), della legge provinciale, questo articolo contiene disposizioni per la realizzazione degli alloggi e delle camere per il personale nell'ambito di strutture alberghiere e strutture ricettive all'aperto prevista dall'articolo 119 della medesima legge.

2. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, della legge provinciale nell'ambito del medesimo esercizio alberghiero o della medesima struttura ricettiva all'aperto, può essere realizzata, in aggiunta all'alloggio del gestore, un'ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale dell'attività

ricettiva, anche in presenza di ricambi generazionali. La somma delle superfici dell'ulteriore unità abitativa e dell'alloggio del gestore non può essere superiore a 240 metri quadrati di SUN.

3. La parte della struttura alberghiera da destinare a camere per il personale e ad alloggio del gestore, inclusa l'ulteriore unità abitativa, non può superare complessivamente il 30 per cento della superficie utile netta dell'albergo. Qualora il 30 per cento della superficie utile netta dell'albergo è inferiore a 240 metri quadrati di SUN, il limite massimo della parte della struttura da destinare a camere per il personale e ad alloggio del gestore, inclusa l'ulteriore unità abitativa, è di 240 metri quadrati di SUN a condizione che la superficie destinata alle stanze per gli ospiti risulti comunque prevalente.

4. Può essere realizzata un'ulteriore unità abitativa ai sensi del comma 2 se sussistono le seguenti condizioni:

a) al momento della richiesta del permesso di costruire il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
   1) essere parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado del titolare dell'impresa e svolgere al suo interno la propria attività principale da almeno tre anni;
   2) essere socio o prestatore di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile;
   3) il richiedente o il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi;
b) l'intervento non deve pregiudicare la funzionalità dell'esercizio ricettivo;
c) la parte ricettiva e quella residenziale si devono configurare, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascuna attrezzatura ricettiva.

5. La realizzazione di camere del personale può essere autorizzata solamente nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero. Al fine del rilascio del titolo edilizio il richiedente deve indicare:

a) il numero di dipendenti o collaboratori ad altro titolo necessari per una adeguata gestione dell'esercizio in relazione alle caratteristiche dimensionali e qualitative dell'albergo;
b) le stanze riservate al personale.

Art. 97
Disposizioni in materia di interventi relativi alle strutture ricettive all'aperto

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera h), della legge provinciale e dell'articolo 9 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), questo articolo individua in quali casi l'allestimento del campeggio e del campeggio-villaggio, nonché gli interventi da realizzare nel suo interno, sono soggetti a titolo edilizio.

2. Sono soggetti a permesso di costruire i seguenti interventi:

a) l'allestimento di nuovi campeggi o campeggi-villaggio;
b) la realizzazione di strutture edilizie permanenti quali quelle per i servizi, l'alloggio del gestore, le unità abitative.

3. Sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività i seguenti interventi:

a) la realizzazione delle strutture fisse di appoggio;
b) le recinzioni di altezza superiore a 1,50 metri;
c) gli interventi comportanti un aumento della ricettività anche in assenza della realizzazione di nuove strutture permanenti.

4. Non richiedono titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi ai sensi dell'articolo 78, comma 1, della legge provinciale, i seguenti interventi:

a) gli elementi di arredo, le attrezzature da gioco, la sistemazione di aiuole e giardini;
b) le strutture accessorie da accostare al mezzo mobile;
c) gli allestimenti mobili;

d) tensostrutture, strutture leggere e gazebo per il ricovero di attrezzature di servizio e/o sportive, nonché per attività ludico-ricreative e di animazione.

5. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, la ricettività della struttura ricettiva all'aperto corrisponde alla capacità ricettiva complessiva della stessa prevista dalla disciplina provinciale di settore.

6. Resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale sui campeggi 2012 con riguardo alla verifica di conformità del progetto ai requisiti previsti dalla disciplina provinciale di settore.

Art. 98
Esercizi rurali

1. Il PRG può ammettere l'utilizzo di edifici tradizionali montani, individuati ai sensi dell'articolo 104 della legge provinciale, per l'offerta di ospitalità turistica in esercizi rurali ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002.

Capo IV
Disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili

Art. 99
Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera g), della legge provinciale questo capo contiene la disciplina dell'attività edificatoria nelle aree sciabili individuate dal PUP e dagli altri strumenti di pianificazione e in particolare le disposizioni attuative dell'articolo 119, comma 3, della legge provinciale e dell'articolo 35 delle norme di attuazione del PUP, comprese quelle che il predetto articolo demanda a deliberazione della Giunta provinciale.

2. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 100 e 101 in area sciabile è subordinata all'autorizzazione della commissione prevista all'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, nell'ambito delle procedure previste dal medesimo articolo.

Art. 100
Infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, oltre alla realizzazione delle opere relative al sistema piste-impianti, sono sempre consentite nelle aree sciabili del PUP le seguenti infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali:

a) le opere e infrastrutture accessorie agli impianti di risalita, quali parcheggi, ricoveri dei mezzi battipista nelle stazioni degli impianti, strade di accesso, impianti di trasformazione e trasporto dell'energia elettrica comprese le cabine di trasformazione, opere per la prevenzione e difesa dalle valanghe o frane, scale mobili e altre opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, biglietterie, sale d'attesa e locali per il ricovero dei viaggiatori nei casi di emergenza, servizi igienici e locali per il personale, officine di riparazione e magazzini per ricovero dei veicoli e dei ricambi;

b) le opere accessorie relative alle piste da sci, quali linee di innevamento, compresi i generatori di neve, opere di presa, sala pompe e torri di raffreddamento, bacini e vasche interrate per stoccaggio di acqua destinata all'innevamento, barriere frangivento e sistemi di protezione per la sicurezza degli sciatori, ponti e opere per il sovrappasso e il sottopasso di strade o corsi d'acqua, tappeti mobili per il trasporto degli sciatori, locali per la sciolinatura, depositi per l'attrezzatura da sci, impianti di illuminazione, impianti fissi di cronometraggio, centri del fondo.

Art. 101
Attrezzature e funzioni ammesse nelle aree sciabili

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse nelle aree sciabili le seguenti attrezzature e funzioni:
a) i locali per scuole di sci,
b) i locali destinati al noleggio sci ed esercizi di vicinato in corrispondenza delle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti,
c) i bar, chioschi o ski bar e i locali per ristorazione, comunque denominati;
d) l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili;
e) locali per attività di servizio strettamente funzionali alla promozione dell'offerta turistica;
f) attrezzature e funzioni compatibili con lo svolgimento degli sport invernali e degli sport estivi.

2. Per la realizzazione delle attrezzature e l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 possono essere utilizzati edifici esistenti nelle aree sciabili con destinazione d'uso diversa da quella prevista da questo articolo e dall'articolo 100. A tal fine su di essi possono essere eseguiti interventi di recupero ai sensi dell'articolo 77, comma 2, della legge provinciale, anche con ampliamenti entro il limite del venti per cento della volumetria esistente. Nel caso di realizzazione di nuovi edifici per le medesime attrezzature e funzioni, gli stessi sono collocati preferibilmente in prossimità degli impianti di risalita. Sono fatte salve le specifiche previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale.

3. La realizzazione delle attrezzature e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in assenza di specifica previsione nel PRG, è subordinata alla procedura di deroga urbanistica.

4. La destinazione d'uso degli edifici recuperati o realizzati ai sensi del comma 2 può essere mutata solo per la realizzazione di interventi e l'esercizio di funzioni previsti da questo articolo e dall'articolo 100.

Art. 102
Previsioni urbanistiche ammesse nelle aree sciabili

1. In corrispondenza delle stazioni di valle delle linee funiviarie il PRG può individuare specifici piani di riqualificazione urbana per la riorganizzazione di parcheggi, delle stazioni degli impianti di risalita e manufatti edilizi esistenti.

2. Il PRG può subordinare a piano attuativo o a permesso di costruire convenzionato interventi di recupero di edifici esistenti con destinazione diversa da quella prevista dagli articoli 100 e 101 per funzioni compatibili con l'area sciabile.

Titolo V
Disposizioni finali, transitorie, di prima applicazione e abrogative

Art. 103
Disposizioni finali

1. Le tabelle A, B e D riguardanti lo standard di parcheggio, il contributo di costruzione e la consistenza media degli allevamenti zootecnici sono aggiornate con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 104
Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale, le disposizioni di questo regolamento, salvo che non sia diversamente disposto da questo articolo, sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG e dei PTC, le quali pertanto cessano di essere applicate dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. Entro il 31 marzo 2019 i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo.

2 bis. Con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l’altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le definizioni e i metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3, comma 6, lettere c), d), f), g), h) i), j), m), n) ed r) relative a piano dell'edificio, piano fuori terra, altezza del fronte o della facciata, numero di piani fuori terra, altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda, superficie utile netta e volume urbanistico, non si applicano immediatamente ma a seguito della entrata in vigore della variante al PRG. Resta ferma l’applicazione del regime di salvaguardia previsto dall’articolo 47, comma 1, della legge provinciale. A tal fine entro il 31 marzo 2019 la variante è adottata almeno in via preliminare. Se entro tale data non è stata adottata in via preliminare la variante al PRG, le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici previsti dall'articolo 3 prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e dell'articolo 120, commi 2 e 3, della legge provinciale.

4. Per la determinazione del contributo di costruzione, dello standard di parcheggio e degli interventi compresi nelle definizioni delle categorie di intervento, le definizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, lettere m), n) e r), relative a superficie utile lorda, a superficie utile netta e volume urbanistico, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di questo regolamento.

5. Se il PRG non è adeguato entro la data prevista dal comma 3 e nelle aree prevalentemente destinate alla residenza l'altezza degli edifici è definita in metri, questa misura è convertita in numero di piani, nei limiti fissati dai medesimi PRG di altezza del fronte, secondo le definizioni dell'articolo 3.

6. Dall'entrata in vigore di questo regolamento e fino all'approvazione della variante al PRG che individua, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, della legge provinciale, le opere pubbliche, d'interesse pubblico e gli altri interventi edilizi ammessi nella fascia di rispetto cimiteriale, nelle fasce di rispetto cimiteriale possono essere realizzate le opere individuate dall'articolo 9, comma 3, anche in deroga alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni, sui regolamenti edilizi e sui regolamenti comunali di polizia mortuaria.

7. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, le disposizione della legge provinciale che, per la loro attuazione, rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale si applicano a partire dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

8. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, l'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale si applica a partire dall'entrata in vigore di questo regolamento e i requisiti di idoneità dell'alloggio sono quelli previsti dall'articolo 49, commi 2 e 3, di questo regolamento. Dall'entrata in vigore di questo regolamento cessa pertanto di applicarsi la disposizione transitoria prevista dall'articolo 122, comma 6, della legge provinciale.

9. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, a decorrere dall'entrata in vigore di questo regolamento, il costo medio di costruzione per ciascuna categoria previsto dall'articolo 87, comma 5, della legge provinciale è quello indicato nella tabella B allegata a questo regolamento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 122, comma 3, della legge provinciale.

10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, alle domande di permesso di costruire e alle SCIA già presentate alla data di entrata in vigore di questo regolamento, nonché alle relative varianti ordinarie che comportano modifiche in diminuzione delle misure di progetto, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate, nonché dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, alle domande di permesso di costruire e alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento e fino all'entrata in vigore della variante al PRG prevista dal comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate e dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali, relative alle seguenti definizioni dei parametri geometrici: altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda e superficie utile netta.

12. Agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dagli strumenti di pianificazione attuativa e dai permessi di costruire convenzionati, già sottoscritti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate. Ai titoli edilizi rilasciati o presentati sulla base dei predetti accordi e convenzioni continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate, anche se rilasciati o presentati dopo l'entrata in vigore del regolamento.

13. Ai procedimenti relativi agli accertamenti di conformità e ai permessi di costruire rilasciati in deroga avviati prima dell'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate.

14. Con riguardo alla disciplina degli impianti fissi di telecomunicazione e all'individuazione dei siti sensibili nel regolamento edilizio comunale, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese da 100 kHz e 300 Ghz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9)), si applica a partire dalla data di entrata in vigore di questo regolamento e i regolamenti edilizi comunali sono adeguati entro la data stabilita dal comma 2.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 14 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Art. 105
Abrogazioni

1. Salvo che non sia diversamente disposto da questo regolamento, dalla data di entrata in vigore del medesimo sono abrogati e pertanto cessano di trovare applicazione:

a) decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari);

b) decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio));
c) decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 29-131/Leg (Regolamento di attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari);
d) articoli 8, comma 3, e 12 del decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126 Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica).

2. Dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale relativa agli elenchi e ai modelli della documentazione prevista dall'articolo 65, comma 6, sono abrogati e cessano di trovare applicazione:

a) *omissis*
b) deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010, e ss.mm., recante "Approvazione dei modelli di domanda e la relativa documentazione per il rilascio della concessione edilizia, per la presentazione della denuncia di inizio di attività, il modello recante "Allegato A) elenco degli altri soggetti aventi titolo"; il modello recante "Allegato B) documentazione tecnica"; il modello recante "Allegato C) provvedimenti relativi alla concessione/denuncia d'inizio attività"; modello recante "Quadro sinottico" ed infine il modello "Comunicazione di inizio lavori").

3. L'applicazione dell'articolo 32 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è cessata dalla data di entrata in vigore della legge provinciale.

4. Salvo che non sia diversamente disposto da questo regolamento, dalla data di entrata in vigore del medesimo cessano di trovare applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

a) deliberazione della Giunta provinciale 21 ottobre 2005, n. 2255 e ss.mm., recante "Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificata da ultimo con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 - articoli 73 e 108 - spazi di parcheggio - Individuazione dei casi di esenzione dallo standard di parcheggio, dei casi in cui la predetta esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi ed altre modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 dd. 17.02.92, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2930 dd. 10.12.04;
b) deliberazione della Giunta provinciale 26 febbraio 2010, n. 395 e ss.mm., recante "Disposizioni attuative del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di agricoltura. Criteri per la realizzazione delle abitazioni e di strutture agrituristiche nelle aree agricole nonché per l'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria";
c) deliberazione della Giunta provinciale 25 giugno 2010, n. 1531 e ss.mm., recante: "Determinazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, nonché approvazione del modello di domanda, della documentazione da presentare e altre disposizioni attuative ai fini del riconoscimento delle agevolazioni urbanistiche previste dall'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 medesima", limitatamente alla parte che disciplina il contributo di costruzione;
d) deliberazione della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2019 e ss.mm. recante "Approvazione dei modelli di domanda e della relativa documentazione per il rilascio della concessione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio di attività, per l'ultimazione dei lavori e la certificazione di agibilità nonché precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione edilizia e sul

certificato di agibilità, a termini degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e 106, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata da ultimo con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4";

e) deliberazione della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 e ss.mm., recante "Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali", ad esclusione dell'allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze";

f) deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 1 luglio 2011 e ss.mm. recante "Approvazione dei modelli di "comunicazione manutenzione straordinaria", di "domanda di concessione in sanatoria" e di "domanda di provvedimento in sanatoria");

g) deliberazione della Giunta provinciale 8 settembre 2011, n. 1919 e ss.mm., recante "Indirizzi e direttive a carattere tecnico operativo e organizzativo per la costituzione e l'avvio delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, ai sensi dell'articolo 8 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1", ad esclusione della parte che stabilisce le direttive organizzative alle CPC e che disciplina i finanziamenti e il supporto e la messa a disposizione di personale;

h) deliberazione della Giunta provinciale 26 luglio 2013, n. 1552 e ss.mm., recante "Approvazione del regolamento avente ad oggetto: "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) della Giunta provinciale";

i) deliberazione della Giunta provinciale 26 luglio 2013, n. 1553 recante "Modificazioni alle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 in materia di premi volumetrici, di procedure per il rilascio della concessione edilizia, di definizioni dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni e di standard di parcheggio, di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010, n. 2019 e 2023 del 3 settembre 2010 e successive modificazioni" e ss.mm.;

l) deliberazione della Giunta provinciale 26 luglio 2013, n. 1554 e ss.mm., recante "Legge provinciale 4 marzo 2010, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) - Articolo 115 (Contributo di concessione) - Disposizioni di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate" e ss.mm.;

m) deliberazione della Giunta provinciale 9 giugno 2014, n. 916 e ss.mm., recante "Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): articolo 115 (Contributo di concessione) - Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 del 26 luglio 2013 e ss.mm., recante "Disposizioni di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate".

5. I provvedimenti attuativi diversi da quelli indicati al comma 2 e vigenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale per il governo del territorio 2015 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la medesima legge e con questo regolamento. In particolare continuano a trovare applicazione:

a) deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 1992, n. 20116 recante "Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio: approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici";

b) deliberazione della Giunta provinciale 22 marzo 2002, n. 611 recante "Approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato da ultimo con l'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1";
c) deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890 recante "L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i. - Articolo 70 - Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto - IV aggiornamento";
d) deliberazione della Giunta provinciale 27 maggio 2011, n. 1132 recante "Legge provinciale 4 marzo 2010, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): articolo 115 (Contributo di concessione) - Aggiornamento del costo medio di costruzione per l'anno 2011. - Chiarimenti per l'applicazione del contributo di concessione";
e) deliberazione della Giunta provinciale 19 ottobre 2012, n. 2239 recante "Criteri per l'applicazione dell'esonero totale dall'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2010 (Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica ambientale degli edifici esistenti)";
f) deliberazione della Giunta provinciale 10 maggio 2013 recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 62 ter della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di impianti di biogas in aree agricole";
g) deliberazione della Giunta provinciale 24 novembre 2014, n. 2040 recante "Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, articolo 62, comma 7 ter - Caratteristiche tecniche e limiti dimensionali per attrezzature e manufatti per lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname".

NOTE AL TESTO

La lettera a) del comma 2 è stata abrogata dall'art. 4 del d.p.p. 27 settembre 2017, n. 17-70/Leg; l'abrogazione non dovrebbe far nascere dubbi riguardo la reviviscenza delle disposizioni citate nella lettera a) perché non risulta che la condizione dettata nell'alinea del comma 2 si sia già verificata.

Art. 106
Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione del decreto del Presidente della Provincia che lo emana.

Tabella A (articolo 13 del regolamento)
Spazi di parcheggio - funzioni e standard

	CATEGORIE	FUNZIONI/ATTIVITA' a titolo esemplificativo	STANDARD	
			Posti auto	**Altre misure**
A	**RESIDENZA E ATTIVITA' AFFINI**			
A1	**Residenza ordinaria** Piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN	Costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2 (residenza per il tempo libero e vacanze) e non rientranti nella categoria A3 (residenza di lusso); Gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 104 della legge provinciale	1 posto auto / 60 mq 1 posto auto / 60 mq	Si applica l'esenzione prevista dall'art. 7 della deliberazione della GP n. 611 del 2002
	Extra-alberghiero (art. 33 e art. 36 bis l.p. 7/2002)	Albergo diffuso B&B	1 posto auto / 60 mq	
A2	**Residenza per il tempo libero e vacanze**	Costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, nei comuni dove si applica l'articolo 57, della legge urbanistica provinciale del 2008	1 posto auto / 60 mq	
A3	**Residenza di lusso**	Edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;	1 posto auto / 60 mq	
A4	**Attività turistico ricettiva**			
	Esercizi alberghieri (l.p. 7/2002)	Alberghi alberghi garnì residenze turistico-alberghiere villaggi albergo	1 posto auto / unità abitativa	
	Extra-alberghiero (art. 30 l.p. 7/2002)	Affitta camere case appartamenti per vacanze case per ferie esercizi rurali ostelli per la gioventù foresterie case per ferie edifici, anche di carattere religioso, destinati all'ospitalità	1 posto auto / unità abitativa	
	Esercizi agrituristici		1 posto auto / 60 mq	
	Rifugi escursionistici	Richiedono lo standard solo se serviti da viabilità aperta al pubblico transito	1 posto auto / unità abitativa	
B	**CAMPEGGI**			
B1	**Campeggi**		1 posto auto/ unità abitativa nei casi non disciplinati dalle norme di settore	
B2	**Case sugli alberi** (art. 8 bis l.p. 19/2012)		1 posto auto / unità abitativa	
C	**ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO**			
C1	**Industria e artigianato di produzione**	Tutte le lavorazioni produzione artigianale e industriale di cose e di beni		Studio specifico

	CATEGORIE	FUNZIONI/ATTIVITA' a titolo esemplificativo	STANDARD	
			Posti auto	**Altre misure**
	Autotrasporto e magazzinaggio	Autotrasporto conto terzi spedizioniere noleggio con conducente - taxi rimessa di autoveicoli facchinaggio /traslochi	1 posto auto / 120 mq	
	Commercio all'ingrosso	Attività commerciali all'ingrosso	1 posto auto / 120 mq	
C2	**Impianti e piste** Impianti di risalita e piste da sci			Studio specifico; standard minimo di 100 posti auto
C3	**Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi**	Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) e maneggi.	1 posto auto / 120 mq	
D	**COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI GRANDE AFFLUENZA**			
D1	**Commercio**			
	Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita	Supermercati centri commerciali		Si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale sul commercio.
D2	**Commercio di vicinato, e pubblici esercizi, artigianato di servizio e attività di servizio alla residenza**			
	Commercio al dettaglio di vicinato	Esercizi di vicinato		Per gli esercizi di vicinato si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale sul commercio
	Altre attività di servizio	Artigianato di servizio farmacie tabacchi edicole palestre	1 posto auto / 30 mq	
	Pubblici esercizi	Bar ristoranti locali per somministrazione alimentare enoteca sale giochi	1 posto auto / 30 mq	
	Attività di servizio alla residenza	Centri benessere studi medici e dentistici	1 posto auto / 60 mq	
D3	**Attività amministrative e servizi pubblici**			
	Attività direzionali e grandi uffici	Sedi direzionali di attività o imprese uffici di superficie superiore a 180 mq di SUN	1 posto auto / 30 mq	
	Funzioni amministrative	Servizi alle imprese banche e assicurazioni uffici postali	1 posto auto / 30 mq	
	Infrastrutture, strutture, opere e servizi pubblici di livello comunale	attrezzature assistenziali attrezzature di interesse comune attrezzature sportive cimiteri altre funzioni pubbliche		Studio specifico
		Strutture scolastiche disciplinate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17-69/Leg		Si applicano le disposizioni della norma di settore

	CATEGORIE	FUNZIONI/ATTIVITA' a titolo esemplificativo	STANDARD	
			Posti auto	**Altre misure**
	Infrastrutture, strutture, opere e servizi pubblici di livello sovracomunale e provinciale	attrezzature sanitarie e assistenziali, strutture universitarie, altre strutture scolastiche di livello provinciale o sovracomunale attrezzature sovracomunali e provinciali		Studio specifico
D4	**Altre attività di grande affluenza**			
		Cinema, teatri, musei biblioteche locali di elevata affluenza luoghi di culto sedi di associazioni pensionati studenteschi convitti		Studio specifico

Schemi esemplificativi
Dimensioni dei posti macchina

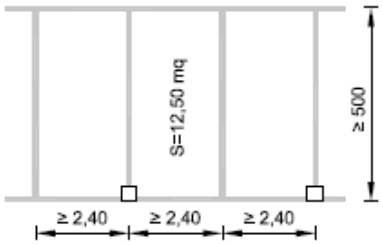

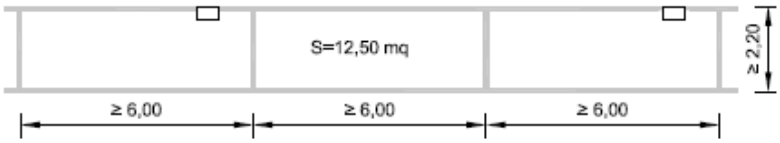

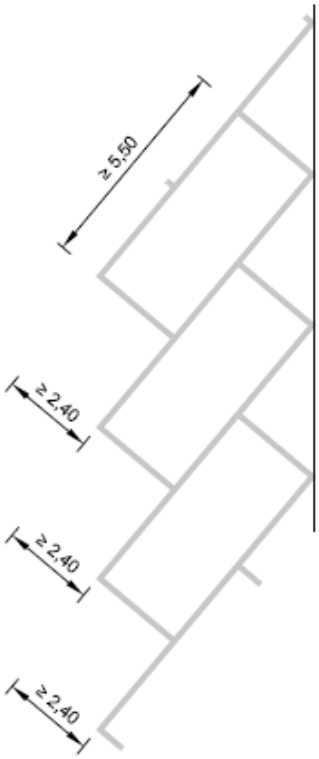

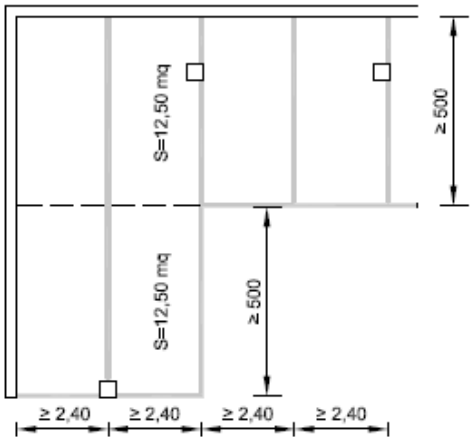

Schemi esemplificativi
Dimensioni dei box

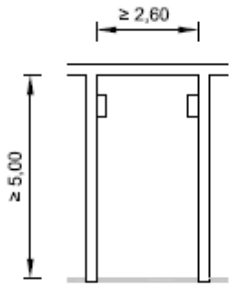

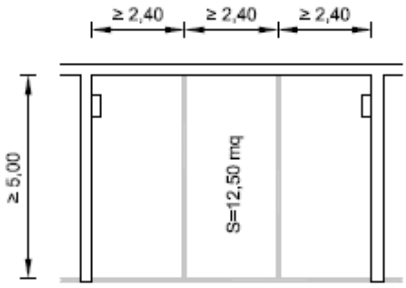

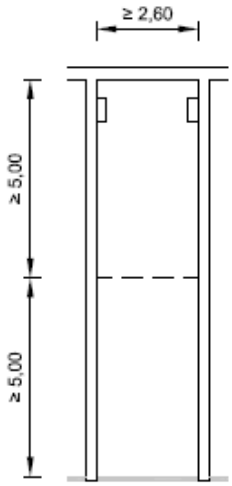

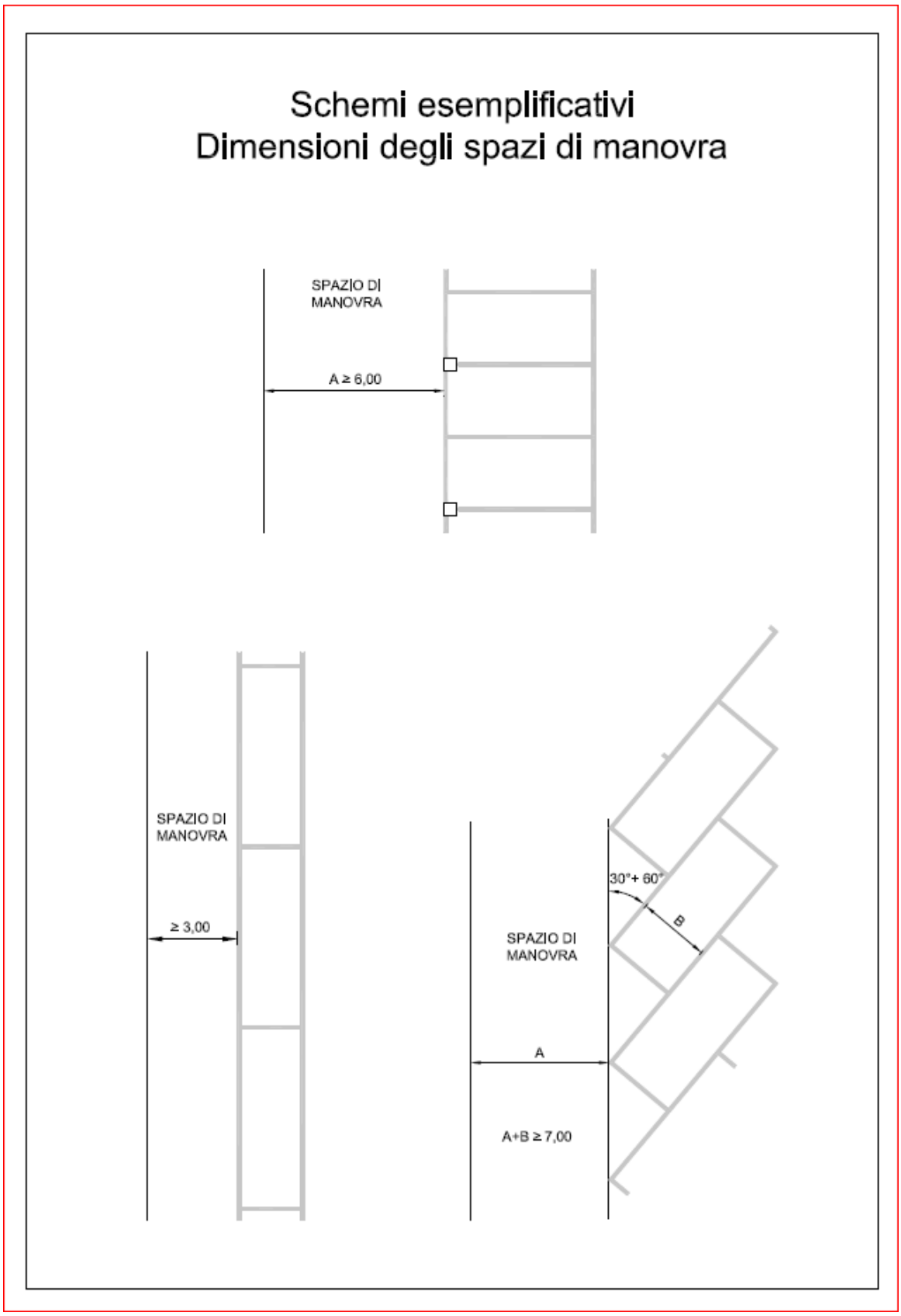

NOTE AL TESTO

Tabella così modificata dall'art. 15 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Tabella B (articolo 44 del regolamento)
Categorie tipologico-funzionali, costo medio di costruzione e contributo di costruzione

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	**ATTIVITA'** **a titolo esemplificativo**	Aliquota costo medio di costruzione	Primaria, secondaria e costo di costruzione	Costo medio di costruzione	Riduzioni al costo medio di costruzione	Importo contributo
A	**RESIDENZA E ATTIVITA' AFFINI**						
A1	**Residenza ordinaria** **Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra** **B&B e albergo diffuso (art. 33 e 36 bis legge provinciale sul turismo 2002)** **Piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente)**	Costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2 (residenza per il tempo libero e vacanze e residenza di lusso) Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sedi di associazioni, artigianato di servizio	min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		min. € 38,20 max. € 152,80
A1.1	**Recupero sottotetti a fini abitativi**	Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria	min. 5% max. 20%	3/3	573 €/mq		min. € 28,65 max. € 114,60
A1.2	**Recupero patrimonio edilizio montano**	Edifici tradizionali esistenti di cui all'articolo 104 della legge provinciale per il governo del territorio 2015	min. 5% max. 20%	3/3	573 €/mq		min. € 28,65 max. € 114,60
A2	**Residenza per il tempo libero e vacanze**	Costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, nei comuni dove si applica l'articolo 57, della legge urbanistica provinciale del 2008	min. 5% max. 20%	3/3	916,80 €/mq		min. € 45,84 max. € 183,36

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	ATTIVITA' a titolo esemplificativo	Aliquota costo medio di costruzione	Primaria, secondaria e costo di costruzione	Costo medio di costruzione	Riduzioni al costo medio di costruzione	Importo contributo
	Residenza di lusso	Edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969					
A3	**Esercizi alberghieri (legge provinciale sul turismo 2002)** **Extra-alberghiero (art. 30 provinciale sul turismo 2002)**	Alberghi, alberghi garnì, residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo Affitta camere, case appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali , ostelli per la gioventù edifici, anche a carattere religioso, destinati ad ospitalità, convitti	min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		min. € 38,20 max. € 152,80
A4	**Esercizi agrituristici**		min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		min. € 38,20 max. € 152,80
A5	**Bivacchi, rifugi alpini ed escursionistici**		min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		min. € 38,20 max. € 152,80
B	**CAMPEGGI**						
B1	**Area**		min. 5% max. 20%	2/3	43,28 €/mq	28,85 €/mq	min. € 1,44 max. € 5,77
B2	**Strutture ricettive permanenti**		min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		min. € 38,20 max. € 152,80
C	**ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO**						
C1	**Industria e artigianato di produzione** **Autotrasporto e magazzinaggio** **Commercio all'ingrosso**	Tutte le lavorazioni, produzione artigianale e industriale di cose e di beni Autotrasporto conto terzi, spedizioniere, noleggio con conducente - taxi, rimessa di autoveicoli, facchinaggio /traslochi Attività commerciali all'ingrosso	min. 5% max. 20%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	min. € 4,64 max. € 18,55

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	**ATTIVITA'** **a titolo esemplificativo**	Aliquota costo medio di costruzione	Primaria, secondaria e costo di costruzione	Costo medio di costruzione	Riduzioni al costo medio di costruzione	Importo contributo
	Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli	Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi					
C2	**Impianti funiviari**		min. 5% max. 20%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	min. € 4,64 max. € 18,55
C3	**Altre attività**	Maneggi, ricoveri per animali d'affezione (art. 112, comma 7 della legge provinciale) e altre attività di coltivazione del fondo	min. 5% max. 20%	3/3	278,22 €/mq		min. € 13,91 max. €55,64
D	**COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRA-TIVE E DI GRANDE AFFLUENZA**						
D1	**Medie strutture di vendita** **Grandi strutture di vendita** **Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio** **Pubblici esercizi**	Supermercati, centri commerciali Esercizi di vicinato, farmacie, tabacchi, edicole, palestre Bar ristoranti locali per somministrazione di alimenti, mense, enoteca con somministrazione di bevande sale giochi	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	min. € 26,23 max. € 104,92
D2	**Attività di servizio alla residenza <u>svolte al piano terra</u>**	Artigianato di servizio, studi medici e dentistici, sedi di associazioni	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	min. € 26,23 max. € 104,92

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	**ATTIVITA'** **a titolo esemplificativo**	Aliquota costo medio di costruzione	Primaria, secondaria e costo di costruzione	Costo medio di costruzione	Riduzioni al costo medio di costruzione	Importo contributo
D3	**Attività direzionali e grandi uffici** **Funzioni amministrative** **Attività diretta alla prestazione di servizi**	Sedi direzionali di attività o imprese, piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN purché la destinazione residenziale dell'edificio non sia prevalente, uffici di superficie superiore a 180 mq SUN, scuole di sci Servizi alle imprese, banche e assicurazioni uffici postali Strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica; stabilimenti termali	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	min. € 26,23 max. € 104,92
D4	**Attività di interesse pubblico**	Attrezzature private di interesse comune, attrezzature sportive, cimiteri privati, fiere Parcheggi non pertinenziali fuori terra	min. 5% max. 20%	3/3	786,91 €/mq		min. € 39,34 max. € 157,38
		Parcheggi non pertinenziali interrati	min. 5% max. 20%	1/3	786,91 €/mq	262,30	min. € 13,11 max. € 52,46
D5	**Altre attività di grande affluenza**	Scuole, teatri, musei, biblioteche, cinema discoteche, sale da ballo	min. 5% max. 20%	3/3	786,91 €/mq		min. € 39,34 max. € 157,38

Allegato C (articolo 53 del regolamento)
Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica

A - Opere destinate ad attività turistico -ricettive e sportive:

1) opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti ovvero al ripristino di esercizi alberghieri dismessi che abbiano già ottenuto il visto di corrispondenza, di cui all'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni, il quale dovrà essere allegato alla richiesta di deroga, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) nel caso di alberghi, alberghi garnì e villaggi alberghieri gestiti come alberghi, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, gli interventi di riqualificazione possono riguardare tutti gli interventi ammessi dalla l.p. n. 7 del 2002 e dal relativo regolamento di attuazione;

b) nel caso di residenze turistico-alberghiere di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, di esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto, nonché di villaggi alberghi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 gestiti in forma di residenze turistiche alberghiere, la deroga può essere concessa solamente per gli interventi riguardanti le parti ad uso comune, a termini dell'articolo 48 della l.p. n. 7 del 2002, ovvero per gli interventi intesi a trasformare l'esercizio in un albergo, albergo garnì o villaggio albergo di cui alla lettera a) del presente numero 1);

c) nel caso di esercizi extra-alberghieri, con esclusione delle CAV, gli interventi di qualificazione dei servizi mediante manufatti accessori;

2) opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia di edifici o complessi di edifici esistenti da destinare, in tutto o in parte, ad attività ricettiva alberghiera di elevata qualità, ai fini di valorizzazione turistica del patrimonio edilizio esistente, anche con cambio di destinazione d'uso purché compatibile con i fini di riqualificazione degli edifici o complesso di edifici interessati. Gli esercizi alberghieri devono avere una classifica non inferiore a 4 stelle superior, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale sulla ricettività turistica 15 maggio 2002, n. 7. La deroga non è ammessa per gli interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina di tutela del patrimonio edilizio montano nonché in caso di demolizioni e crolli di edifici già avvenuti;

3) opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti;

4) opere di riqualificazione e adeguamento tecnologico di impianti di risalita esistenti, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse allo svolgimento degli sport invernali e le altre attrezzature ammesse nelle aree sciabili, ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dal PUP e di questo regolamento, purché siano state valutate positivamente dagli organi provinciali competenti ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni nell'ambito delle procedure di cui alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

5) realizzazione di strutture sportive da destinare ad uso pubblico;

6) opere di riqualificazione dei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, anche con limitati aumenti di ricettività, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 4, dell'allegato B (Norme di attuazione) del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5. Le aree destinate alla sosta degli autocaravan ai sensi della legge provinciale sui campeggi 2012 e del relativo regolamento di esecuzione possono usufruire della procedura di deroga urbanistica nel caso in cui queste risultino inserite nell'ambito di una riqualificazione della struttura ricettiva esistente e che vengano realizzate nelle immediate adiacenze di un campeggio;

7) opere di riqualificazione di strutture ricettive esistenti, diverse da quelle di cui ai numeri precedenti, ricadenti in aree a parco naturale provinciale;

8) realizzazione degli esercizi rurali ai sensi della legge provinciale sul turismo 15 maggio 2002, n. 7 e del relativo regolamento di attuazione;

9) realizzazione delle case sugli alberi ai sensi della legge provinciale sui campeggi 2012 e del relativo regolamento di esecuzione;

10) la realizzazione di interventi di recupero di edifici compresi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, e di edifici di interesse storico, da destinare, anche parzialmente, ad attività ricettiva con esclusione delle case e appartamenti per vacanze, che non comportino la demolizione delle murature perimetrali e non comportino aumento di volume urbanistico.

B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale:

1) complessi industriali;

2) complessi artigianali; strutture per deposito, magazzinaggio, vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni; rivendite di autoveicoli, purché venga esercitata anche l'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli. Le imprese devono essere dotate di un consistente numero di dipendenti ovvero risultare rilevanti per la realtà economica locale;

3) opere riguardanti istituti di credito ordinario e i consorzi fidi;

4) opere riguardanti cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli locali;

5) edifici da destinare a sede di associazioni di categoria rappresentative delle imprese industriali, artigianali ed agricole nonché ad attività di servizio a favore delle imprese associate effettuate dalle associazioni medesime o da società partecipate dalle stesse purché tali attività si svolgano nel medesimo edificio destinato a sede dell'associazione;

6) opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 e successive modificazioni. La deroga per nuovi insediamenti agricoli, zootecnici ed agrituristici non è ammessa nel caso in cui i relativi interventi interessino aree che il PRG vincola specificamente alla protezione paesaggistica. La deroga per interventi riguardanti la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo può essere rilasciata purché siano rispettate le condizioni stabilite da questo regolamento;

7) strutture destinate ad insediamenti produttivi e alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali;

8) opere per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso aventi rilevanza nella realtà economica locale, con esclusione degli interventi che possono interessare aree produttive del settore secondario di interesse provinciale. I predetti interventi possono prevedere anche l'esercizio complementare del commercio al dettaglio, subordinatamente al rispetto della disciplina prevista per tale attività, sempreché siano rispettati i limiti delle medie strutture di vendita, sia trattata esclusivamente la vendita dei prodotti indicati nell'articolo 10, comma 7, della legge provinciale sul commercio e permanga la prevalenza dell'attività di commercio all'ingrosso.

9) opere finalizzate alla riqualificazione ovvero all'apertura di esercizi commerciali che svolgono attività di "multiservizi", nonché di esercizi che svolgono attività di vendita mista, sia di generi alimentari che di generi non alimentari, ed operano in comuni, ovvero frazioni o località di comuni, carenti di esercizi commerciali, sempreché la superficie commerciale complessiva finale non risulti superiore a 200 mq nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 300 mq negli altri comuni. Ai fini del rilascio della deroga il comune attesta la sussistenza della situazione di carenza degli esercizi commerciali predetti. La deroga è limitata ai soli indici edilizi (altezza, limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale ed è quindi esclusa nel caso di contrasto con la destinazione di zona;

10) opere delle amministrazioni separate di uso civico, Magnifica Comunità di Fiemme e Regole di Spinale e Manez.

C - Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose

D - Opere nei settori del trasporto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene

E - Opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione

1) Per opere di infrastrutturazione s'intendono quelle di cui all'articolo 11 di questo regolamento.

2) Nel caso di impianti di distribuzione di carburante, sono ammessi solo gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione di impianti esistenti con esclusione di eventuali interventi accessori con funzioni di pubblico esercizio o commerciali.

3) Nel caso di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione sono ammessi in deroga anche gli adeguamenti tecnologici degli impianti anche qualora richiedano la realizzazione o l'ampliamento di volumi destinati ad ospitare attrezzature ed infrastrutture già esistenti purché funzionalmente connessi.

4) La deroga può riguardare anche la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 122 del 1989 (7 aprile 1989) di pertinenza di unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale, al fine di soddisfare lo standard minimo per parcheggi dell'edificio determinato ai sensi del regolamento.

F - Interventi di adeguamento degli edifici esistenti e delle relative pertinenze alle esigenze delle persone in situazione di handicap

1. Interventi di adeguamento per esigenze abitative di edifici esistenti e relative pertinenze finalizzati alla dotazione di spazi e strutture necessari per garantire una migliore qualità della vita alle persone in situazione di handicap, tenuto conto anche delle finalità perseguite dalla Provincia con la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli eventuali ampliamenti volumetrici laterali o in sopraelevazione non potranno superare i 100 metri cubi;
b) la realizzazione di parcheggi coperti nelle aree di pertinenza dell'edifico principale non potrà superare lo standard per parcheggi dell'edificio determinato ai sensi del regolamento;
c) la richiesta deve essere accompagnata dall'accertamento della situazione di handicap rilasciato ai sensi dell'articolo 4 della l.p. n. 8 del 2003.

2. Gli interventi di adeguamento di edifici pubblici e aperti al pubblico, degli spazi aperti al pubblico e degli edifici non residenziali previsti dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

G - Opere destinate allo svolgimento di attività fieristiche

H - Opere da realizzare da parte di soggetti che svolgono funzioni di interesse pubblico sulla base di convenzioni con la Provincia previste da norme provinciali

NOTE AL TESTO

Allegato così modificato dall'art. 16 del d.p.p. 25 maggio 2018, n. 6-81/Leg.

Tabella D (articolo 74 del regolamento)
Consistenza media degli allevamenti zootecnici

Specie	***N° minimo***
Bovini da latte	20 UBA (1)
Bovini da carne	60 UBA (1)
Equidi	30 UBA (1)
Suini da ingrasso (2)	250 capi adulti (2)
Scrofe e verri	30 capi adulti (2)
Ovini e caprini da latte	80 capi adulti (2)
Ovini e caprini da carne	150 capi adulti (2)
Conigli da carne (2)	1200 capi da ingrasso (2)
Galline ovaiole (2)	1200 capi adulti (2)
Galline da riproduzione (2)	1200 capi adulti (2)
Polli da carne (2)	3000 capi da ingrasso (2)

1. La consistenza media dell'allevamento è espressa in UBA (Unità Bestiame Adulto) o in capi.
   Per il calcolo in UBA si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione, considerati su un ciclo annuale:

SPECIE	**UBA**	**SPECIE**	**UBA**
Bovini > 2 anni	1	Ovini e caprini (per 10 capi)	1,50
Bovini tra 6 mesi e 2 anni	0,60	Conigli (per 100 capi)	1,20
Bovini < 6 mesi	0,40	Galline ovaiole (per 100 capi)	1,40
Equini > 6 mesi	1	Galline da riproduzione (per 100 capi)	1,50
Suini da ingrasso	0,30	Polli da carne (per 100 capi)	0,80
Scrofe	0,50		

2. Il numero di capi è quello ordinariamente presente in azienda. Nel caso di allevamenti di specie il cui ciclo si compie in un periodo di tempo inferiore all’anno, esso corrisponde al numero di capi allevati per ogni ciclo.

Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*)

testo vigente dal 12 aprile 2018

DECRETO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)

(b.u. 25 agosto 2009, n. 35)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- visto l'art. 89 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1448 di data 12 giugno 2009, concernente: "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).",

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Finalità

1. Questo regolamento detta le disposizioni per assicurare l'attuazione della disciplina in materia di edilizia sostenibile stabilita dal titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), regolando la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, anche al fine di garantire coerenza con i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale o di qualità costruttiva degli edifici in legno e di favorire la diffusione degli stessi.

2. Al fine di favorire l'edilizia sostenibile, il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, questo regolamento disciplina in particolare:

a) la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;
b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
c) il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di certificazione energetica;
d) i criteri e le modalità per il rilascio delle certificazioni;
e) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono ai processi di certificazione;
f) la disciplina concernente gli obblighi per la certificazione energetica;

g) le modalità di istituzione e di utilizzo di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, nonché le definizioni adottate dalle norme provinciali in materia di urbanistica.

2. La definizione delle categorie di intervento per gli edifici esistenti è quella riportata all'articolo 77 della legge provinciale 4 agosto del 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015).

2 bis. Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), sono altresì definiti gli interventi di:

a) ristrutturazione importante di primo livello: interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e che comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale o estiva asservita all'intero edificio;
b) ristrutturazione importante di secondo livello: interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e che possono interessare anche l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale o estiva;
c) riqualificazione energetica: interventi non riconducibili alle precedenti categorie ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio; tali interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore di calore.

2 ter. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1 lettera b) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, non rientrano tra gli interventi previsti dal comma 2 bis gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg, dall'art. 1 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata), ai sensi dell'art. 84, comma 5 della legge urbanistica provinciale 2008, e dall'art. 2 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg (le modifiche contenute in quest'ultimo articolo non tengono conto di quelle apportate dalla deliberazione della giunta provinciale n. 162 del 2016, ma sono egualmente ricostruibili in maniera univoca).

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal comma 2, le disposizioni di questo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

2. Sono escluse dall'applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
b) i beni ambientali di cui all'articolo 65 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
c) i fabbricati industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
d) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianto di climatizzazione;
e) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m^2;
f) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale montano ai sensi dell'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;
g) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti;
h) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici o paesaggistici;
i) gli edifici che non risultano compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione in modalità standard (18°C - 20°C).
l) le strutture di protezione, qualora, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano realizzate con rivestimenti che possono essere tolti e rimessi.

3. Gli edifici di cui alle lettere a), b), f), g) ed h) del comma 2 sono comunque soggetti all'attestazione della prestazione energetica, quando tale attestazione risulta necessaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e comma 4.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 2 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg, sostituito dall'art. 2 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata), ai sensi dell'art. 84, comma 5 della legge urbanistica provinciale 2008, e così sostituito dall'art. 3 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Art. 4
Requisiti di prestazione energetica

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3, 4 e 5 e la relativa metodologia di calcolo, sono individuati negli allegati A, A bis e A ter a questo regolamento (a seguito denominati: allegato A, A bis e A ter). I requisiti minimi di prestazione energetica rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sono definiti anche in funzione dell'esigenza di semplificare il procedimento di certificazione.

2. Gli allegati A, A bis e A ter possono essere modificati o sostituiti con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione può prevedere le necessarie norme transitorie e le disposizioni di coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento.

3. Nell'allegato A sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di:

a) edifici di nuova costruzione;
b) demolizione e ricostruzione dell'intero edificio;
c) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, che costituiscono una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente;
d) ristrutturazioni importanti di primo livello.

4. Nell'allegato A bis sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di:

a) ristrutturazione importante di secondo livello;
b) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi e costituenti una porzione funzionalmente connessa ad un'unità preesistente. In tali ultimi casi la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.

5. Nell'allegato A ter sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di:

a) riqualificazione energetica;
b) ampliamento inferiore od uguale al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente.

6. Per gli interventi di cui al comma 5 che prevedono l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle corrispondenti tabelle dell'allegato A ter sono incrementati del 30 per cento.

7. Per gli edifici soggetti a restauro o risanamento conservativo, interessati da interventi di ampliamento, interventi di ristrutturazione importante di primo o secondo livello o da interventi di riqualificazione energetica, gli obblighi di questo articolo si applicano salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici, artistici o tipologici dell'edificio.

8. Restano esclusi dall'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgano unicamente strati di finitura, interni ed esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco che interessano una superficie inferiore al 10 per cento della superficie lorda disperdente complessiva dell'edificio.

9. Per il calcolo degli indici di prestazione energetica sono utilizzate le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea e statale in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

10. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo e, nel caso di realizzazione degli interventi di cui al comma 3 di questo articolo, la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare ed il relativo fabbisogno di energia primaria devono risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali depositati presso il comune territorialmente competente secondo le modalità previste dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.

NOTE AL TESTO

- *Articolo già modificato dall'art. 3 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg, sostituito dall'art. 3 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata) e modificato dalla deliberazione 31 marzo 2016, n. 483 (b.u. 19 aprile 2016, n. 16), ai sensi dell'art. 84, comma 5 della legge urbanistica provinciale 2008, così sostituito dall'art. 4 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg e modificato dall'art. 3 del d.p.p. 27 settembre 2017, n. 17-70/Leg.*
- *Il comma 9 di quest'articolo era abrogato dall'art 105, comma 2, lettera a) del d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg: l'efficacia della modificazione (che si ritiene non fosse superata dalla sostituzione dell'articolo da parte dell'art. 4 del d.p.p. n. 13-66/Leg del 2017, per la coincidenza letterale delle parti modificate), però, era subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 2 dello stesso art. 105; ma prima che essa si verificasse la lettera a) del comma 2 dell'art. 105 è stata abrogata, cosa che non dovrebbe far nascere dubbi sulla reviviscenza del comma 9.*

Art. 5
Interventi soggetti a certificazione energetica e obbligo di acquisire la certificazione energetica

1. L'attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi:
a) edifici di nuova costruzione;
b) demolizione e ricostruzione dell'intero edificio;
c) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, costituenti una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente e servita da un impianto di climatizzazione invernale di nuova installazione;
d) ristrutturazioni importanti di primo livello.

2. Le modalità di classificazione energetica degli edifici, cui fare riferimento ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, sono indicate nell'allegato A.

3. Quando la normativa statale prevede la redazione dell'attestato di prestazione energetica per i trasferimenti a titolo gratuito o oneroso o per le locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari, l'attestato è redatto secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa provinciale. Nei casi previsti da questo comma, per gli edifici o le unità immobiliari residenziali che hanno superficie utile inferiore o uguale a 200 metri quadrati, quando non è possibile effettuare una determinazione rigorosa delle prestazioni energetiche dei componenti edilizi ed impiantistici, la prestazione energetica può essere determinata con il metodo di calcolo semplificato di cui al paragrafo 4.2.2 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

4. Tutti gli edifici pubblici e gli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico devono essere dotati di attestato di prestazione energetica.

5. Al di fuori dei casi in cui la certificazione è obbligatoria, la medesima può in ogni caso essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 4 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg, sostituito dall'art. 4 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata) e modificato dalla deliberazione della giunta provinciale 31 marzo 2016, n. 483 (b.u. 19 aprile 2016, n. 16), ai sensi dell'art. 84, comma 5 della legge urbanistica provinciale 2008, e così sostituito dall'art. 5 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Art. 6
Attestato di prestazione energetica

1. Il titolare del titolo edilizio, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile affida a un soggetto certificatore la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica e ne conserva l'originale.

2. L'attestato di prestazione energetica è redatto ed asseverato da un soggetto certificatore abilitato ai sensi dell'articolo 8, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. La procedura per l'avvio, la compilazione ed il rilascio dell'attestato di prestazione energetica è esperita esclusivamente per via telematica, attraverso il portale informatico predisposto dagli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7.

3. L'attestato di prestazione energetica riporta obbligatoriamente, pena l'invalidità:
a) la prestazione energetica globale dell'edificio determinata dagli indici di energia primaria globale non rinnovabile e di energia primaria globale rinnovabile;
b) la classe energetica;
c) gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
d) i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
e) le emissioni di anidride carbonica;
f) l'energia esportata;

g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, nei casi e secondo le modalità definiti al comma 4.

4. In caso di certificazione di un edificio o di un'unità immobiliare esistente, quando il certificatore attesta un livello di prestazione energetica inferiore ai livelli minimi obbligatori previsti per gli interventi di nuova costruzione, l'attestato di prestazione energetica riporta obbligatoriamente l'indicazione degli interventi migliorativi che consentono una riduzione del fabbisogno energetico, specifica la prestazione energetica raggiungibile e stima il tempo di ritorno degli investimenti previsti.

5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 l'attestato è trasmesso in copia al comune dal soggetto certificatore, anche con procedure telematiche, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui all'articolo 76 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, quando l'edificio è dotato di libretto, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.

6. L'attestato di prestazione energetica ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che comporti una modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

7. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 8, la certificazione di sostenibilità ambientale o di qualità costruttiva degli edifici in legno può essere valida anche ai fini dell'attestazione di prestazione energetica, quando abbia almeno il contenuto obbligatorio di cui al comma 3.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 5 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg, sostituito dall'art. 5 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata), ai sensi dell'art. 84, comma 5 della legge urbanistica provinciale 2008, e così sostituito dall'art. 6 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Art. 7
Organismi di accreditamento dei soggetti preposti al rilascio degli attestati di prestazione energetica

1. Il rilascio degli attestati di prestazione energetica è svolto da soggetti specificatamente accreditati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Il riconoscimento degli organismi di accreditamento è effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacità operative e da assicurare l'imparzialità nell'esercizio della funzione. Il riconoscimento è subordinato all'impegno da parte dell'organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è revocato qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell'esercizio della funzione demandata o nell'esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento.

4. I rapporti tra l'organismo e la Provincia sono regolati da specifica convenzione secondo lo schema approvato ed i criteri e le modalità definiti con la deliberazione di cui al comma 2. La convenzione comprende lo schema di un codice deontologico secondo cui l'organismo di accreditamento gestisce i rapporti con i soggetti certificatori iscritti nell'elenco da questi detenuto. Il predetto codice deontologico disciplina anche i casi di applicazione di provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'elenco dei soggetti certificatori.

5. Gli organismi riconosciuti ai sensi di questo articolo svolgono le seguenti funzioni e attività:

a) accreditamento dei soggetti facenti richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, ed iscrizione nell'elenco di cui alla successiva lettera b);
b) costituzione, gestione, pubblicazione ed aggiornamento periodico dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati;
c) predisposizione e mantenimento di un portale informatico dedicato alla compilazione e rilascio per via telematica degli attestati di prestazione energetica secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati secondo le disposizioni di cui al comma 6;

d) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire secondo le modalità riportate nella convenzione di cui al comma 4;
e) promozione di attività di formazione ed aggiornamento dei soggetti certificatori;
f) rilascio della targa energetica di cui all'articolo 11.

6. Al fine di rendere evidente la qualificazione professionale posseduta dai soggetti certificatori, l'elenco di cui alla lettera b) del comma 5 riporta informazioni relative alla competenza ed all'esperienza professionale dei soggetti certificatori ivi iscritti, secondo uno schema approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

7. Al fine di garantire la copertura degli oneri relativi alle attività di cui al comma 5 ed in particolare degli oneri relativi al controllo della qualità e della correttezza del processo di certificazione, la Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, i limiti minimo e massimo degli oneri di iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori, qualora dovuti, ed i limiti minimo e massimo degli oneri del servizio di compilazione e trasmissione - per via telematica, attraverso il portale di cui alla lettera c) del comma 5 - degli attestati di prestazione energetica. I soggetti certificatori abilitati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, già iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, non sono tenuti al pagamento degli oneri di iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori. A tal fine, i medesimi soggetti sono tenuti a confermare, con cadenza annuale, il permanere della condizione di iscrizione al relativo ordine o collegio professionale.

8. La Provincia può promuovere apposite convenzioni o accordi di programma con gli organismi previsti da questo articolo o altri enti, organismi o associazioni altamente qualificati, per diffondere l'utilizzo delle certificazioni di sostenibilità ambientale e delle certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno di cui agli articoli 85 e 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, anche al fine di favorire l'integrazione tra tali certificazioni e le certificazioni energetiche degli edifici. Tali iniziative possono essere svolte anche nell'ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all'articolo 86, comma 5, della medesima legge. Le convenzioni e gli accordi possono disciplinare le forme di riconoscimento reciproco, ai fini del rilascio, delle certificazioni energetiche e delle certificazioni di sostenibilità ambientale o di qualità costruttiva degli edifici in legno, nel rispetto delle metodologie di calcolo individuate da questo regolamento.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 6 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata), ai sensi dell'art. 84, comma 5 della legge urbanistica provinciale 2008, e così sostituito dall'art. 7 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 23 marzo 2018, n. 483 (b.u. 12 aprile 2018, n. 15).

Art. 8
Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica

1. Sono riconosciuti come soggetti certificatori i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Ai fini del riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione l'iscrizione nell'elenco detenuto dagli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7 costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica.

2. I corsi di formazione per la certificazione energetica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, sono erogati da soggetti autorizzati dalla Provincia, nel rispetto dei criteri e del programma di cui all'allegato B bis. Gli esami finali dei corsi sono svolti secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Sono riconosciuti i corsi svolti da soggetti autorizzati dai competenti ministeri o da altre regioni ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013. L'allegato B bis può essere modificato o sostituito con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici di cui è proprietario o su cui è titolare di diritto reale o con riferimento ai quali è stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda, in una delle seguenti attività:

a) progettazione o direzione lavori dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell'edificio;
d) fornitura di energia per l'edificio;
e) gestione o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.

4. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio del certificatore, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica questi dichiara:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.

5. Qualora il soggetto certificatore operi per conto di enti pubblici e di organismi di diritto pubblico, il requisiti di cui ai commi 3 e 4 sono da intendersi superati dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

6. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento alla relazione ed agli elaborati progettuali forniti ai sensi dell'articolo 4, comma 10, fatte salve le operazioni di sopralluogo e verifica diretta nel corso dell'esecuzione degli interventi.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 6 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg, sostituito dall'art. 7 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata), ai sensi dell'art. 84, comma 5 della legge urbanistica provinciale 2008, e così sostituito dall'art. 8 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Art. 9
Coordinamento con la certificazione energetica della Provincia autonoma di Bolzano

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 8, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può riconoscere - per i fini di questo regolamento - anche il sistema di certificazione energetica per gli edifici adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di apposito accordo con la Provincia medesima. Il predetto accordo può prevedere anche forme di integrazione tra la certificazione energetica e le certificazioni di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 7, comma 8.

Art. 10
Vigilanza

1. L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica, anche avvalendosi degli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7 e del supporto di soggetti certificatori abilitati, ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attività di vigilanza può essere eseguita anche su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7.

2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, gli esiti degli accertamenti sono comunicati dall'agenzia ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato, nonché all'organismo

interessato di cui all'articolo 7 per le eventuali misure connesse alla gestione dell'elenco dei soggetti abilitati.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 9 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Art. 11
Targa energetica

1. Per tutti gli edifici pubblici e gli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa.
2. La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica.
3. La targa energetica è rilasciata dall'organismo di accreditamento sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'Agenzia per le risorse idriche e l'energia.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa può essere richiesta volontariamente da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile. I relativi oneri sono a carico del richiedente.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 8 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata), ai sensi dell'art. 84, comma 5 della legge urbanistica provinciale 2008, e dall'art. 10 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg (una modifica contenuta in quest'ultimo articolo non tiene conto di quelle apportate dalla deliberazione della giunta provinciale n. 162 del 2016, ma è egualmente ricostruibile in maniera univoca)

Art. 12
Marchio

1. Ai sensi dell'articolo 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, la Giunta provinciale definisce, con deliberazione, i requisiti del marchio provinciale volto a valorizzare gli edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale. La medesima deliberazione contiene la descrizione del marchio e la definizione del relativo logo e delle sue dimensioni, determinando anche eventuali modalità di utilizzazione congiunta del marchio con gli attestati di certificazione o con la targa.
2. Il marchio è riconosciuto dall'Agenzia provinciale per l'energia - direttamente o tramite gli organismi di cui all'articolo 7 -, su richiesta del soggetto interessato secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1.
3. L'agenzia opera osservando criteri di attribuzione e di controllo trasparenti e imparziali. Il marchio può essere revocato dall'agenzia ove sia accertato il mancato rispetto dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 1.

Art. 12 bis
Catasto provinciale per le certificazioni energetiche

1. Gli attestati di prestazione energetica degli edifici concorrono alla formazione di un sistema informativo denominato catasto provinciale per le certificazioni energetiche, tenuto presso l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di funzionamento del sistema informativo e di pubblicazione dei dati in esso contenuti, nel rispetto della disciplina statale in materia di protezione dei dati personali.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 7 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg e così modificato dall'art. 11 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. I requisiti di prestazione energetica previsti dall'articolo 4, introdotti con deliberazione della Giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162, trovano applicazione per le domande del titolo edilizio, per le segnalazioni certificate di inizio attività, per le richieste di accertamento della conformità urbanistica e per le comunicazioni per opere libere ai sensi dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo dalla data di approvazione della medesima deliberazione.
2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 7 si applicano a partire dal primo gennaio 2017.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 8 del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg, dall'art. 9 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata), ai sensi dell'art. 84, comma 5 della legge urbanistica provinciale 2008, e così sostituito dall'art. 12 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Allegato A

Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento, le disposizioni che seguono si applicano a tutte le categorie di edifici soggetti ad uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, così come classificati in base alla destinazione d'uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti.
Per il calcolo degli indici di prestazione energetica, si utilizzano i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale definiti dalla normativa nazionale vigente.

1. EDIFICIO DI RIFERIMENTO

Il progettista verifica che:

- l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio espresso in energia primaria totale ($EP_{gl,\ tot}$) e gli indici di prestazione termica utile per il riscaldamento ed il raffrescamento ($EP_{H,nd}$, $EP_{C,nd}$) siano inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento ($EP_{gl,tot,\ limite}$, $EP_{H,nd,limite}$, $EP_{C,nd,\ limite}$);
- l'efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale, di produzione dell'acqua calda sanitaria e dell'impianto di climatizzazione estiva, compreso l'eventuale controllo dell'umidità, (n_H, n_W, n_C) sia superiore ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento ($n_{H\ limite}$, $n_{W\ limite}$, $n_{C\ limite}$).

L'indice $EP_{gl,\ tot}$ viene così definito:

- $EP_{gl,\ tot} = EP_{H,\ tot} + EP_{C,\ tot} + EP_{W,\ tot} + EP_{V,\ tot} + EP_{L\ ,tot} + EP_{T,\ tot}$

dove:

$EP_{H,\ tot}$ = indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
$EP_{C,\ tot}$ = indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva
$EP_{W,\ tot}$ = indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria
$EP_{V,\ tot}$ = indice di prestazione energetica per la ventilazione
$EP_{L\ ,tot}$ = indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale
$EP_{T,\ tot}$ = indice di prestazione energetica per il trasporto di persone e cose

L'indice $EP_{gl,\ tot}$ viene misurato in funzione delle condizioni climatiche del comune di effettiva ubicazione dell'edificio e viene espresso in kWh/m^2 anno, in relazione alla superficie utile di riferimento così come definita dalla normativa nazionale vigente.
L'indice $EP_{gl,\ tot}$ tiene conto dei soli servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto: in assenza del servizio energetico nell'edificio reale non si considera fabbisogno di energia primaria per quel servizio. L'edificio di riferimento si considera pertanto dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell'edificio reale.
L'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale e l'indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose non si calcolano per gli edifici appartenenti alla categoria E.1 ai sensi del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, di seguito d.p.r. 412/1993, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3).
Per la definizione degli indici di prestazione energetica e di prestazione termica e delle efficienze degli impianti dell'edificio di riferimento si utilizzano i parametri energetici e le caratteristiche termiche e di generazione indicati nei successivi paragrafi.
Per il servizio di acqua calda sanitaria il fabbisogno di energia termica utile dell'edificio di riferimento è pari a quello dell'edificio reale.

1.1. Fabbricato

Si riportano di seguito i valori della trasmittanza termica dei componenti opachi e trasparenti caratteristici dell'edificio di riferimento.

Zona climatica	U (W/m^2K)
E	0,26
F	0,24

Tabella 1
Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m^2K)
E	0,22
F	0,20

Tabella 2
Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m^2K)
E	0,26
F	0,24

Tabella 3
Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m^2K)
E	1,40
F	1,10

Tabella 4
Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m^2K)
Tutte le zone	0,8

Tabella 5
Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti

Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume come trasmittanza il valore della pertinente tabella diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI/TS 11300-1 in forma tabellare.
Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 13370.
I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensive dell'effetto dei ponti termici.

Per le strutture opache verso l'esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell'edificio reale.
Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati $g_{gl}+_{sh}$ riportato in tabella 6, in presenza di una schermatura mobile.

Zona climatica	$g_{gl}+_{sh}$
Tutte le zone	0,35

Tabella 6
Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud

1.2. Impianti tecnici per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria e la produzione di energia elettrica in situ

Si riportano di seguito i valori delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione e dei sottosistemi di generazione caratteristici dell'edificio di riferimento.

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione nu:	**H**	**C**	**W**
Distribuzione idronica	0,81	0,81	0,70
Distribuzione aeraulica	0,83	0,83	-
Distribuzione mista	0,82	0,82	-

Tabella 7
Efficienze medie n_u dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione e l'eventuale accumulo) dell'edificio di riferimento per i servizi di climatizzazione invernale (H), climatizzazione estiva (C), produzione di acqua calda sanitaria (W)

Sottosistemi di generazione:	**Produzione di energia termica**			**Produzione di energia elettrica in situ**
	H	**C**	**W**	
a) Generatore a combustibile liquido	0,82	-	0,80	-
b) Generatore a combustibile gassoso	0,95	-	0,85	-
c) Generatore a combustibile solido	0,72	-	0,70	-
d) Generatore a biomassa solida	0,72	-	0,65	-
e) Generatore a biomassa liquida	0,82	-	0,75	-
f) Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico	3,00	(*)	2,50	-
g) Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico	-	2,50	-	-
h) Pompa di calore ad assorbimento	1,20	(*)	1,10	-
i) Macchina frigorifera a fiamma indiretta	-	0,60 x η_{gn} (**)	-	-

Sottosistemi di generazione:	Produzione di energia termica			Produzione di energia elettrica in situ
	H	C	W	
j) Macchina frigorifera a fiamma diretta	-	0,60	-	-
k) Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico	1,15	1,00	1,05	-
l) Cogeneratore	0,55	-	0,55	0,25
m) Riscaldamento con resistenza elettrica	1,00	-	-	-
n) Teleriscaldamento	0,97	-	-	-
o) Teleraffrescamento	-	0,97	-	-
p) Solare termico	0,3	-	0,3	-
q) Solare fotovoltaico	-	-	-	0,1
r) Mini eolico e mini idroelettrico	-	-	-	(**)

NOTA: per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore
(*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento si considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia
(**) si assume l'efficienza media del sistema installato nell'edificio reale

Tabella 8
Efficienze medie η_{gn} dei sottosistemi di generazione dell'edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di climatizzazione invernale (H), climatizzazione estiva (C), produzione di acqua calda sanitaria (W) e per la produzione di energia elettrica in situ

Le efficienze indicate nelle tabelle 7 ed 8 sono comprensive dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria.

1.3. Impianti tecnici per la ventilazione
In presenza di impianti di ventilazione meccanica, nell'edificio di riferimento si considerano le medesime portata di aria dell'edificio reale.
Nell'edificio di riferimento si assumono i fabbisogni specifici di energia elettrica per la ventilazione riportati nella tabella 9.

Tipologia di impianto	Eve [Wh/m^3]
Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione	0,25
Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione	0,30
Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero	0,35
Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero	0,50
UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione europea in attuazione delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell'edificio reale.	

Tabella 9
Fabbisogno di energia elettrica specifico per m^3 di aria movimentata

1.4. Impianti tecnici per l'illuminazione

Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2015, "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", cd. "decreto requisiti minimi":

- il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è effettuato secondo la normativa tecnica (UNI EN 15193) e sulla base delle indicazioni contenute nella UNI/TS 11300-2;
- per l'edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento della luce naturale) dell'edificio reale e sistemi automatici di regolazione di classe B (UNI EN 15232).

1.5. Impianti tecnici per il trasporto di persone o cose

Il calcolo del fabbisogno di prestazione energetica per il trasporto di persone e cose viene effettuato secondo la quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

2. COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO

Il progettista verifica che il coefficiente medio globale di scambio termico (H'_T) risulti inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella tabella 10.

Intervento	**Rapporto di forma S/V**	**H'_T (W/m^{2}K)**
Nuove costruzioni e demolizioni e ricostruzioni	S/V ≥ 0,7	0,48
	0,7 > S/V ≥ 0,4	0,53
	0,4 > S/V	0,70
Ampliamenti e ristrutturazioni importanti di primo livello	-	0,62

Tabella 10

Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico H'_T (W/m^{2}K)

Il coefficiente medio globale di scambio termico H'_T viene calcolato secondo le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente.

3. AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA

Il progettista verifica che il rapporto tra l'area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) sia inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella tabella 11.

Categoria edificio	**Tutte le zone climatiche**
Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)	≤ 0,030
Tutti gli altri edifici	≤ 0,040

Tabella 11

Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$ (-)

L'area solare equivalente estiva $A_{sol,est}$ viene calcolata secondo la disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente.

4. COPERTURA DA FONTE RINNOVABILE

Il progettista accerta l'osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'allegato 3 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Gli obblighi di copertura del fabbisogno termico dell'edificio, di cui al punto 1 del citato allegato 3, non possono essere assolti impiegando energia elettrica, ancorché prodotta da fonti rinnovabili, per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule).
Ai fini del soddisfacimento del fabbisogno termico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata

- in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;
- in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina ad esclusione dell'energia elettrica assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione del calore utile per l'impianto;
- in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei relativi ausiliari elettrici.

5. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Il progettista verifica che il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale, per la produzione dell'acqua calda sanitaria e per l'eventuale ventilazione meccanica dell'edificio progettato ($EP_{H,W,V,nren}$ di seguito $E_{Pclasse}$) sia inferiore ad un indice limite ($E_{Pclasse,lim}$) pari a:

$EP_{classe,lim}$ = 60 kWh/m^2 anno, relativamente alla categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili, ai sensi del d.p.r. 412/1993)

$EP_{classe,lim}$ = 17 kWh/m^3 anno, per tutte le altre categorie

L'indice EP_{classe} va calcolato in riferimento al clima del comune di Trento e costituisce l'indice di prestazione energetica utilizzato ai fini della classificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
Il sistema di classificazione energetica è riferito alle categorie individuate nel d.p.r. 412/1993, distinguendo tra gli edifici della categoria E.1 e gli edifici appartenenti al tutte le altre categorie.
L'impianto di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, l'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria si considerano sempre presenti. Nel caso di loro assenza si procede a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano installati gli impianti standard di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

5.1 Classi energetiche per edifici di categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili)

Fabbisogno di energia primaria EP_{classe} (kWh/m^2 a)	
CLASSE A+	**≤ 30**
CLASSE A	**≤ 40**
CLASSE B+	**≤ 50**
CLASSE B	**≤ 60**
CLASSE C+	**≤ 80**
CLASSE C	**≤ 120**
CLASSE D	**≤ 180**
CLASSE E	**≤ 225**
CLASSE F	**≤ 270**
CLASSE G	**> 270**

5.2. Classi energetiche per tutti gli altri edifici

Fabbisogno di energia primaria EP_{classe} (kWh/m^3 a)	
CLASSE A+	**≤ 9**
CLASSE A	**≤ 11**
CLASSE B+	**≤ 14**
CLASSE B	**≤ 17**
CLASSE C+	**≤ 23**
CLASSE C	**≤ 34**
CLASSE D	**≤ 51**
CLASSE E	**≤ 64**
CLASSE F	**≤ 77**
CLASSE G	**> 77**

6. BLOWER DOOR TEST

Per gli edifici il cui progetto prevede inizialmente la classe A+ o A, o per i quali sia comunque stata raggiunta la classe A+ o A, ai fini della certificazione energetica dell'edificio come realizzato, è obbligatorio misurare la permeabilità dell'involucro edilizio all'aria.
La verifica di tenuta all'aria tramite blower door test, metodo che permette di valutare il flusso di ricambio dell'aria dell'involucro edilizio, deve essere effettuata secondo UNI EN ISO 9972 metodo 1 (prova di edificio in uso).
Il valore massimo nel numero di ricambi orari del volume d'aria (n_{50lim}) da rispettare è indicato in prospetto.

			n_{50lim}			
	fino al 31 dicembre 2015		**dal 1 gennaio 2016**		**dal 1 gennaio 2019**	
classe energetica	**valore limite**	**limite penalizzazione consentita ***	**valore limite**	**limite penalizzazione consentita ***	**valore limite**	**limite penalizzazione consentita ***
A+	**1.5**	2.5	**1.0**	2.0	**0.6**	1.5
A			**1.5**	2.5	**1.0**	2.0

Tabella 12
Valori limite del numero dei ricambi orari del volume d'aria interno dell'edificio (n_{50lim})

In caso di superamento del valore di n_{50lim} indicato in tabella ed entro il valore limite di penalizzazione ammesso indicato nelle colonne con l'asterisco, ferma restando la possibilità di intervenire sull'edificio al fine di ricondurre il parametro sotto il valore limite, il fabbisogno energetico dell'edificio EP_{classe} definito ai fini della classificazione energetica deve essere così ridefinito:

- per gli edifici appartenenti alla categoria E.1 ai sensi del d.p.r. 412/1993:

$$EP_{classe\ effettivo} = EP_{classe\ progetto} + (n_{50\ BDT} - n_{50lim}) \times 5\ [\text{kWh/m}^2\ \text{anno}]$$

- per gli edifici appartenenti alle altre categorie:

$$EP_{classe\ effettivo} = EP_{classe\ progetto} + (n_{50\ BDT} - n_{50lim}) \times 1{,}7\ [\text{kWh/m}^3\ \text{anno}]$$

Dove:

$EP_{classe\ effettivo}$ = indice di prestazione energetica effettivo, da considerarsi ai fini della classificazione energetica

$EP_{classe\ progetto}$ = indice di prestazione energetica di progetto

$n_{50\ BDT}$ [h^{-1}] = numero di ricambi orari del volume d'aria climatizzato, misurato da blower door test

n_{50lim} [h^{-1}] = valore limite, da norma, del numero di ricambi orari del volume d'aria climatizzato

Si assume che il valore di $n_{50\ BDT}$ deve essere arrotondato al primo decimale, per difetto.

Il superamento dei valori massimi dell'indice n_{50lim}, con conseguente incremento dell'indice $EP_{classe\ progetto}$ secondo la formula sopra riportata, è consentito nel rispetto dei limiti indicati nelle colonne con l'asterisco. Qualora il test rilevi un valore di n_{50} superiore anche al limite di penalizzazione consentito, è possibile procedere con una nuova misurazione previa sigillatura dei fori realizzati per la necessità di soddisfare eventuali prescrizioni igienico-sanitarie derivanti da regolamenti locali. Se anche in tale caso il test rilevasse un valore superiore ai limiti di penalizzazione consentiti, è fatto obbligo intervenire sui vari elementi della costruzione al fine di ricondurre tale indice al di sotto dei tetti limite massimi previsti. Se ricorre questa fattispecie, il blower door test deve essere rieseguito.

Nell'esecuzione delle prove non è comunque ammessa la chiusura/sigillatura di aperture di ventilazione richieste da disposizioni regolamentari per la presenza negli ambienti di apparecchi di combustione diversi da quelli di tipo stagno (negli apparecchi di tipo stagno la camera di combustione non deve essere in comunicazione con l'ambiente stesso). Nel caso di alimentazione a gas vanno considerate solo le disposizioni regolamentari applicabili agli apparecchi di tipo C secondo la serie di norme UNI 7129. Nel caso di alimentazione con biocombustibili solidi si considerano solo le disposizioni applicabili agli apparecchi di tipo stagno secondo la norma UNI 10683. Per gli apparecchi di cottura alimentati a gas con sorveglianza di fiamma si possono utilizzare sistemi automatici di chiusura delle aperture interbloccati con l'alimentazione del gas conformi a quanto previsto dalle norme UNI 7129 ma senza applicare durante la prova ulteriori interventi di chiusura/sigillatura.

In presenza di impianto di climatizzazione invernale centralizzato e di certificazione emessa per l'intero edificio, il valore di $n_{50\ BDT}$ di riferimento è rappresentato dal valore medio delle misurazioni ottenute per le diverse unità immobiliari, eseguite secondo le prescrizioni del metodo 1. Il calcolo del valore medio viene pesato in funzione del volume delle diverse unità.

Il valore medio deve garantire il rispetto dei limiti riportati nelle colonne con l'asterisco.

7. GENERATORI A BIOMASSA

Nelle more dell'emanazione dei regolamenti della Commissione europea in materia, attuativi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, l'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate nella tabella 13.

Tipologia	Norma di riferimento
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio	UNI EN 15250
Bruciatori a pellet	UNI EN 15270

Tabella 13

Tipologia di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e relative norme di prodotto

Per le caldaie a biomassa è obbligatoria l'installazione di prodotti corrispondenti come minimo alla classe 5 della norma UNI EN 303-5.

8. ALTRE VERIFICHE

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al d.m. 26 giugno 2015, cd. "decreto requisiti minimi".

9. DEROGHE

Sono esclusi dalle verifiche di cui al punto 5 del presente allegato, gli edifici di cui alla categoria E.3 del d.p.r. 412/1993, qualora il progettista dimostri con motivata relazione tecnica che il conseguimento di tale livello di prestazione energetica risulti tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso per le necessità di soddisfare i requisiti di cui alla circolare ministeriale ll.pp. n. 13011 del 22 novembre 1974 ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli interventi di sopraelevazione o ampliamento del volume climatizzato dell'edificio esistente, le verifiche di cui al punto 4 riguardano esclusivamente la copertura da fonte rinnovabile del fabbisogno termico.

In caso di sopraelevazione o ampliamento del volume climatizzato dell'edificio esistente, qualora il nuovo volume riscaldato venga collegato ad un impianto tecnico esistente, è necessaria l'osservanza dei soli punti 2 e 3 del presente allegato, oltre alle altre eventuali verifiche previste dalla normativa nazionale vigente, ai sensi di quanto stabilito dal punto 8.

NOTE AL TESTO

Allegato già modificato dall'allegato I della deliberazione della giunta provinciale 22 dicembre 2009, n. 3110 (non pubblicata), sostituito dall'art. 9 e allegato del d.p.p. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg, modificato dall'allegato I della deliberazione della giunta provinciale 20 luglio 2012, n. 1539 (b.u. 28 agosto 2012, n. 35), dall'allegato alla deliberazione della giunta provinciale 2 marzo 2015, n. 323 (b.u. 17 marzo 2015, n. 11), sostituito dall'art. 3 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata) e così sostituito dall'art. 13 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Allegato A bis

Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento, le disposizioni che seguono si applicano a tutte le categorie di edifici soggetti ad uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, così come classificati in base alla destinazione d'uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti.
Per tali categorie di interventi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termofisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio oggetto di intervento ed il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione determinato per l'intera struttura, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l'intervento riguarda una porzione della falda del tetto dell'edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione si effettua per l'intera falda;
- se l'intervento riguarda una porzione della parete opaca verticale dell'edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione si effettua per la medesima porzione della parete verticale esposta a nord.

Per gli interventi di ampliamento, con riferimento alle strutture delimitanti il nuovo ambiente climatizzato dall'esterno o da altri ambienti non climatizzati, deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi paragrafi 1 e 2.
Per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono rispettati i requisiti e le prescrizioni di cui ai successivi paragrafi.

1. TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE OPACHE E TRASPARENTI

Il progettista verifica che il valore della trasmittanza termica (U):

- delle strutture opache verticali,
- delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.p.r. 412/1993,
- delle strutture opache orizzontali di pavimento,
- delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.p.r. 412/1993,

delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o gli ambienti non climatizzati, sia inferiore o uguale ai valori indicati nelle corrispondenti tabelle riportate nel paragrafo 1 dell'allegato A ter al presente regolamento.
Il progettista verifica altresì il valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata ($g_{gl}+_{sh}$), per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud sia inferiore o uguale al valore indicato nella corrispondente tabella riportata nel paragrafo 1 dell'allegato A ter al presente regolamento. Tale verifica non si applica in caso di intervento relativo ad un edificio appartenente alla categoria E.8 ai sensi del d.p.r. 412/1993.
Per le strutture opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti riscaldati, il valore di trasmittanza termica (U) deve essere inferiore a 0,8 W/m^2K fatta eccezione, per le sole coperture, per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.p.r. 412/1993.

2. REQUISITI E PRESCRIZIONI DEGLI IMPIANTI TECNICI

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di:

- nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione dei generatori di calore,
- nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti,

ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori,
- nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria in edifici esistenti o ristrutturazione dei medesimi impianti,
- sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione,
- nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione,

il progettista verifica il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni riportate nel paragrafo 2 dell'allegato A ter al presente regolamento.

3. COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO

Il progettista verifica che il coefficiente medio globale di scambio termico (H'_T) risulti inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella tabella 1.

Intervento	**H'_T (W/m^{2}K)**
Ristrutturazione importante di secondo livello	0,62

Tabella 1

Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico H'_T (W/m^{2}K)

Il coefficiente medio globale di scambio termico H'_T viene calcolato secondo le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente.

4. ALTRE VERIFICHE

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al d.m. 26 giugno 2015, cd. "decreto requisiti minimi".

NOTE AL TESTO

Allegato aggiunto dall'art. 3 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata), modificato dalla deliberazione 31 marzo 2016, n. 483 (b.u. 19 aprile 2016, n. 16) e così sostituito (sia pure in maniera imprecisa) dall'art. 13 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Allegato A ter

Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 5

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento, le disposizioni che seguono si applicano a tutte le categorie di edifici soggetti ad uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 5, così come classificati in base alla destinazione d'uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti.
Per tali categorie di interventi, i requisiti di prestazione energetica da verificare si applicano ai soli componenti edilizi ed impiantistici oggetto di intervento e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. Per gli interventi di ampliamento, con riferimento alle strutture delimitanti il nuovo ambiente climatizzato dall'esterno o da altri ambienti non climatizzati, deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo paragrafo 1.

1. TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE OPACHE E TRASPARENTI

Il progettista verifica che il valore della trasmittanza termica (U):
- delle strutture opache verticali,
- delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.p.r. 412/1993,
- delle strutture opache orizzontali di pavimento,
- delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.p.r. 412/1993,

delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o gli ambienti non climatizzati, sia inferiore o uguale ai valori indicati nelle corrispondenti tabelle di seguito riportate.
Per le strutture opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti riscaldati, il valore di trasmittanza termica (U) deve essere inferiore a 0,8 W/m^2K fatta eccezione, per le sole coperture, per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.p.r. 412/1993.

Zona climatica	**U (W/m^2K)**
E	0,28
F	0,26

Tabella 1

Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	**U (W/m^2K)**
E	0,24
F	0,22

Tabella 2

Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m^2K)
E	0,29
F	0,28

Tabella 3
Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m^2K)	
	Fino al 31/03/2017 *	Dal 01/04/2017
Zona E	1.80	1.40
Zona F	1.60	1.00

* i valori in colonna si applicano ai titoli edilizi presentati entro il 31/03/2017

Tabella 4
Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati

Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata.
Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.
Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell'effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.
I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 1, 2 e 3, si considerano comprensivi dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione (ad esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione.
Il progettista verifica altresì che il valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata (g_{gl+sh}), per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud sia inferiore o uguale al valore indicato nella tabella 5. Tale verifica non si applica in caso di intervento relativo ad un edificio appartenente alla categoria E.8 ai sensi del d.p.r. 412/1993.

Zona climatica	g_{gl+sh}
Tutte le zone	0,35

Tabella 5
Valore massimo del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile

2. REQUISITI E PRESCRIZIONI DEGLI IMPIANTI TECNICI

2.1 Impianti tecnici per la climatizzazione invernale

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:

a) calcolo dell'efficienza media stagionale dell'impianto termico di riscaldamento e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite per l'edificio di riferimento nel paragrafo 1 dell'allegato A al presente regolamento;
b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;
c) nel caso di impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
d) nel caso di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili, verifica dei requisiti di cui al paragrafo 7 dell'allegato A;
e) nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
    i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato nel successivo paragrafo 2.1.1
    ii. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un coefficiente di prestazione (COP o GUE) non inferiore ai valori indicati nel successivo paragrafo 2.1.2
    iii. in caso di installazione di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento della potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831;
    iv. in caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di edifici a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

2.1.1 Requisiti per generatori di calore a combustibile liquido e gassoso

Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso è pari a 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Qualora nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni suddette, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW,
b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (ηs) conforme a quanto previsto dal regolamento UE n. 813/2013,
c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni di cui primo periodo del paragrafo, da allegare al libretto di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni.

2.1.2 Requisiti per pompe di calore

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	**Ambiente esterno [°C]**	**Ambiente interno [°C]**	**COP**
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,5
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,0
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,0
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,2
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,2

Tabella 1
Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	**Ambiente esterno [°C]**	**Ambiente interno [°C] (*)**	**GUE**
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,38
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura all'entrata: 30 (*)	1,30
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco	1,45

		all'entrata: 20	
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura all'entrata: 30 (*)	1,40
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,50
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura all'entrata: 30 (*)	1,45

(*) Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

Tabella 2
Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

I valori di cui alle tabelle possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con funzionamento a velocità variabile.
La prestazione delle macchine deve essere misurata in conformità alle seguenti norme:
a) per le pompe di calore elettriche in base alla UNI EN 14511;
b) per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla UNI EN 12309-2 (valori di prova sul p.c.i.);
c) per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla UNI EN 14511.

2.2 Impianti tecnici per la climatizzazione estiva

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:
a) calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite per l'edificio di riferimento nel paragrafo 1 dell'allegato A al presente regolamento;
b) installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permettano la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
c) nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
   i. le nuove macchine frigorifere o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 kW, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore ai valori riportati nel successivo paragrafo 2.2.1;
   ii. nel caso installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare ed un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione di consumi per singola unità immobiliare.

2.2.1 Requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	**Ambiente esterno [°C]**	**Ambiente interno [°C]**	**EER**
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	3,0
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,5
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,0
salamoia/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,0
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,0
acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,0
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,2

Tabella 3
Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio raffrescamento (macchine reversibili e non)

Tipo di pompa di calore	**EER**
Assorbimento ed endotermiche	0,6

Tabella 4
Requisiti di efficienza energetica per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche per il servizio di raffrescamento, per tutte le tipologie

I valori di cui alle tabelle possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con funzionamento a velocità variabile.
La prestazione delle macchine deve essere misurata in conformità alle seguenti norme:
a) per le pompe di calore elettriche in base alla UNI EN 14511;
b) per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla UNI EN 12309-2 (valori di prova sul p.c.i.);

c) per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla UNI EN 14511.

2.3 Impianti tecnici per la produzione di acqua calda sanitaria

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti, si procede al calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico idrico-sanitario ed alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite per l'edificio di riferimento nel paragrafo 1 dell'allegato A al presente regolamento.
Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione dell'acqua calda sanitaria negli impianti esistenti di cui al precedente punto, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti al paragrafo 2.1, lettera e) per la corrispondente tipologia impiantistica.
Fermo restando il rispetto dei requisiti definiti dai regolamenti comunitari citati, le precedenti indicazioni non si applicano in caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari.

2.4 Impianti tecnici per l'illuminazione

Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del d.m. 26 giugno 2015, cd. "decreto requisiti minimi", per tutte le categorie di edifici ai sensi del d.p.r. 412/1993, con l'esclusione della categoria E.1. fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme, nonché per la categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

2.5 Impianti tecnici per la ventilazione

In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

3. ALTRE VERIFICHE

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al d.m. 26 giugno 2015, cd. "decreto requisiti minimi".

NOTE AL TESTO

Allegato aggiunto dall'art. 3 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata), modificato dall'allegato alla deliberazione della giunta provinciale 2 settembre 2016, n. 1515 (b.u. 4 ottobre 2016, n. 40) e così sostituito (sia pure in maniera imprecisa) dall'art. 13 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Allegato B
omissis

NOTE AL TESTO

Allegato abrogato dall'art. 13 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Allegato B bis

Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici

I corsi hanno durata minima di 80 ore.
L'aspirante certificatore potrà conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione e partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l'85% delle ore di formazione previste.

I MODULO
La legislazione europea e nazionale per l'efficienza energetica degli edifici.
La legislazione provinciale per l'efficienza energetica degli edifici.
Le procedure di certificazione.
La normativa tecnica.
Obblighi e responsabilità del certificatore.

II MODULO
Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.

III MODULO
Analisi tecnico economica degli investimenti.
Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.

IV MODULO
Involucro edilizio:
1. e tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;
2. soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
   - dei nuovi edifici;
   - del miglioramento degli edifici esistenti.

V MODULO
Impianti termici:
1. fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;
2. soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
   - dei nuovi impianti;
   - della ristrutturazione degli impianti esistenti.

VI MODULO
L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

VII MODULO
Comfort abitativo.
La ventilazione naturale e meccanica controllata.
L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.

VIII MODULO
La diagnosi energetica degli edifici.
Esempi applicativi.
Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e

predisposti dal CTI.

NOTE AL TESTO

Allegato aggiunto dall'art. 7 dell'allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162 (non pubblicata), modificato dalla deliberazione 7 ottobre 2016, n. 1750 (non pubblicata) e così sostituito (sia pure in maniera imprecisa) dall'art. 13 del d.p.p. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

APPENDICE

Elenco degli ulteriori provvedimenti di attuazione della legge urbanistica provinciale, reperibili nel sito web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia, o nella banca dati online delle deliberazioni e determinazioni provinciali

ultimo aggiornamento 23 agosto 2018

APPENDICE

Si segnalano i seguenti ulteriori provvedimenti di attuazione della legge urbanistica provinciale, reperibili sul sito web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia (www.urbanistica.provincia.tn.it), oppure nella banca dati online delle deliberazioni e determinazioni provinciali.

Deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 1992, n. 20116
Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio": approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 60 della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 22 marzo 2002, n. 611
Approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato da ultimo con l'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 61 della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 19 luglio 2002, n. 1718
Modifica dei "Criteri e modalità per la concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, di cui all'artico lo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)", approvazione del nuovo testo coordinato nonché riapertura dei termini per il completamento delle domande dei comuni presentate entro il 28 febbraio 2002
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 80 della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2005, n. 3015
Articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, recante "Disciplina degli alloggi destinati a residenza". Individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 57, comma 3, della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2005, n. 3016
Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 - articolo 18 quinquies, come inserito con l'articolo 4 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Disposizioni in materia di edilizia abitativa". Individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa ai

fini della determinazione della riserva di quote di indici edificatori per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica, agevolata e convenzionata
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 56, comma 2, della l.p. n. 1 del 2008)

Decreto del presidente della provincia 30 dicembre 2005, n. 23-53/leg
Disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 156 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

Deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890
L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i. - Articolo 70 - Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto - IV Aggiornamento
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 64 della l.p. n. 1 del 2008)

Deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 2006, n. 1281
L.P. 5.9.91, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m.i. - L.P. 7.8.2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) - art. 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale - Dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica - Riorganizzazione dei parametri.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 30 delle Norme di attuazione del nuovo PUP)

Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg
Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10

Deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2006, n. 2814
Articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, recante "Disciplina degli alloggi destinati a residenza". Integrazione dell'elenco dei Comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, rispetto a quelli già individuati con deliberazione della Giunta provinciale n.3015 di data 30.12.2005 mediante l'inserimento del Comune di Luserna, nonché determinazione per il medesimo Comune del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria.
(integrazione della precedente deliberazione n. 3015 del 30 dicembre 2005)

Deliberazione della Giunta provinciale 26 ottobre 2007, n. 2336
Art. 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, recante la disciplina degli alloggi destinati a residenza: approvazione dei criteri per l'attuazione da parte dei

comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 57, comma 3, della l.p. n. 1 del 2008)

Decreto del presidente della provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/leg
Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture
(provvedimento di attuazione dell'articolo 91 ter della l.p. 22/1991)

Deliberazione della Giunta provinciale 22 agosto 2008, n. 2129
Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio: approvazione delle specificazioni tecniche per l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del sistema informativo

Deliberazione della Giunta provinciale 16 ottobre 2009, n. 2446
Approvazione delle prime misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)]

Deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2009, n. 3110
Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)"
(gli allegati F, G, H ed I sono stati successivamente sostituiti con gli allegati alle deliberazioni n. 1539/2012 e n. 1632/2013)

Deliberazione della Giunta provinciale 26 febbraio 2010, n. 349
Indicazioni metodologiche per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'Allegato III (punto 7 dell'Ambito di applicazione) delle disposizioni regolamentari di cui al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg

Deliberazione della Giunta provinciale 17 giugno 2010, n. 1429
Applicazione dell'obbligo di certificazione energetica di cui al comma 3 dell'art. 13 delle "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1", emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg

Deliberazione della Giunta provinciale 23 luglio 2010, n. 1711
L.p. 4 marzo 2008, n. 1 - l.p. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI CAVEDINE ... individuazione del Comune ai sensi dell'articolo 18 sexies "Disciplina degli alloggi destinati a residenza" della l.p.n. 22 del 1991 e corrispondente articolo 57 della l.p. n. 1 del 2008 ...
(integrazione della precedente deliberazione n. 3015 del 30 dicembre 2005)

Deliberazione della Giunta provinciale 22 luglio 2011, n. 1591
Articolo 57, comma 3 (disciplina degli alloggi destinati a residenza) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1. Integrazione dell'elenco dei Comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, rispetto a quelli già individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 di data 30.12.2005 mediante l'inserimento del COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE, nonché determinazione per il medesimo Comune del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria
(integrazione della precedente deliberazione n. 3015 del 30 dicembre 2005)

Deliberazione della Giunta provinciale 26 agosto 2011, n. 1858
Ulteriori disposizioni urgenti di attuazione della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4.
(modifica delle precedenti deliberazioni n. 1531 del 25 giugno 2010 e n. 2023 del 3 settembre 2010)

Deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2012, n. 1539
Modificazioni alla deliberazione n. 3110 di data 22 dicembre 2009 avente ad oggetto "Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)": sostituzione degli allegati H ed I".
(modifica della precedente deliberazione n. 3110 del 22 dicembre 2009)

Deliberazione della Giunta provinciale 5 ottobre 2012, n. 2113
Individuazione dei casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti per il rilascio della concessione edilizia si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro rilascio, non è stato comunicato all'interessato o al comune il provvedimento, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, lettera a bis), della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, e modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010.
(modifica dell'allegato 1 alla precedente deliberazione n. 2019 del 3 settembre 2010)

Deliberazione della Giunta provinciale 19 ottobre 2012, n. 2239
Criteri per l'applicazione dell'esonero totale dall'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge provinciale n. 4 del

2010 (Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica ambientale degli edifici esistenti).

Deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2918
Modificazioni in materia di distanze alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, recante disposizioni di attuazione della legge urbanistica provinciale.
(modifica dell'allegato 2 alla precedente deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010)

Deliberazione della Giunta provinciale 10 maggio 2013, n. 870
Disposizioni di attuazione dell'articolo 62 ter della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di impianti di biogas in aree agricole.

Deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2013, n. 987
Approvazione del modello di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 105 e dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificati dalla legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e dalla legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4 ed adeguamento normativo degli altri modelli di domanda e della relativa documentazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 1 luglio 2011.
(i modelli allegati sono stati successivamente sostituiti con quelli allegati alla deliberazione n. 892 del 25 maggio 2018)

Deliberazione della Giunta provinciale 2 agosto 2013 n. 1632
Approvazione dei nuovi modelli di attestato di prestazione energetica mediante sostituzione dei relativi allegati F e G di cui alla deliberazione n. 3110 di data 22 dicembre 2009.
(sostituzione degli allegati F e G alla deliberazione n. 3110 del 22 dicembre 2009)
(gli allegati F e G sono stati successivamente sostituiti con la versione allegata alla deliberazione n. 163 del 6 febbraio 2017)

Deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2013, n. 2852
Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e s.m.. Revisione dei criteri generali per l'allestimento e la gestione di strutture per foraggiare gli ungulati selvatici.
(provvedimento di attuazione del comma 1, lettera a) dell'articolo 22 del d.p.p. 18-50/2010)

Deliberazione della Giunta provinciale 24 novembre 2014, n. 2040
Legge provinciale 4 marzo 2008 , n. 1, articolo 62, comma 7 ter - Caratteristiche tecniche e limiti dimensionali per attrezzature e manufatti per lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname.

Deliberazione della Giunta provinciale di data 2 marzo 2015, n. 323
Ulteriori modifiche all'Allegato A del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11- 13/Leg, recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e ss. mm..
(l'allegato A e' stato successivamente sostituito con la versione allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 162 di data 12 febbraio 2016)

Deliberazione della Giunta provinciale 6 luglio 2015, n. 1126
Approvazione dei moduli di domanda di autorizzazione da presentare alla Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio, ai sensi degli artt. 73 e 62, comma 9, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.
(i modelli allegati sono stati successivamente sostituiti con quelli allegati alla deliberazione n. 892 del 25 maggio 2018)

Deliberazione della Giunta provinciale di data 10 agosto 2015. n. 1349
Articolo 69 (Coordinamento delle disposizioni sanzionatorie) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015) - Corrispondenza fra le disposizioni richiamate dagli articoli da 123 a 138 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e quelle della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015).

Deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1692
Requisiti professionali richiesti per la nomina a componente esperto della Commissione per la pianificazione territoriale e i paesaggio delle comunità (CPC), individuazione dei compensi e dei casi di incompatibilità - articolo 7, commi 7 e 14 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2015, n. 16-30/Leg
Regolamento di esecuzione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente (Disciplina delle case sugli alberi nell'ambito dell'offerta turistica ricettiva" e modificazioni ad altre disposizioni regolamentari in materia di ricettività e agriturismo)

Deliberazione della Giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162
Modificazioni ed integrazioni al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".

Deliberazione della Giunta provinciale 31 marzo 2016, n. 483
Modifica per errore materiale della deliberazione di Giunta provinciale n. 162 del 12 febbraio 2016 ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg recante «Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in

attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)»".

Deliberazione della Giunta provinciale 20 maggio 2016, n. 822
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio - Adeguamento della deliberazione di Giunta provinciale n. 919 di data 1 giugno 2015, avente ad oggetto i "Criteri e modalità di gestione e di utilizzo del fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio - interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano", alle previsioni legislative introdotte con l'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

Deliberazione della Giunta provinciale 02 settembre 2016, n. 1515
Rettifica dei valori limite di trasmittanza termica dei serramenti di cui all'Allegato A ter al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.

Deliberazione della Giunta provinciale 07 ottobre 2016, n. 1750
Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione ad erogare corsi di formazione in materia di certificazione energetica nonché individuazione delle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami finali per i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
(modifica dell'Allegato B bis al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.)

Deliberazione della Giunta provinciale 03 febbraio 2017, n. 163
Approvazione dei nuovi modelli di attestato di prestazione energetica mediante sostituzione dei relativi allegati F e G di cui alla deliberazione n. 1632 di data 2 agosto 2013.

Deliberazione della Giunta provinciale 23 febbraio 2017, n. 303
Approvazione dei criteri e delle modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della Banca della Terra istituita ai sensi dell'art. 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015).

Deliberazione della Giunta provinciale 22 febbraio 2018, n. 277
Approvazione dei criteri minimi per la predisposizione del piano colore ed il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 74 comma 2, lettera 0a) della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dell'articolo 28 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Deliberazione della Giunta provinciale 23 marzo 2018, n. 483
Approvazione delle nuove misure attuative dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. come da ultimo modificato.

Deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 514
Criteri e modalità di gestione e di utilizzo del Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio - Interventi di riqualificazione paesaggistica degli assi viari di ingresso ai centri urbani - Interventi in avvalimento dei Comuni.

Deliberazione della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 892
Approvazione dei modelli unici e standardizzati, della documentazione necessaria e della documentazione ulteriore per il procedimento edilizio, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per altri procedimenti, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lett. j della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) e dell'articolo 65 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Deliberazione della Giunta provinciale 10 agosto 2018, n. 1472
Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 27, comma 5 bis. Revisione dei criteri generali per l'allestimento degli appostamenti fissi di caccia.